

U.C.I.
UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE

REGOLAMENTO DELLO SPORT CICLISTICO

TITOLO 2

PROVE SU STRADA
(versione del 01.01.2024)

PREAMBOLO	4
TITOLO 2: PROVE SU STRADA	5
CAPITOLO 1: CALENDARI E PARTECIPAZIONE	5
CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI GENERALI.....	11
§ 1 Partecipazione	11
§ 2 Organizzazione	15
§ 3 Svolgimento della prova.....	19
§ 4 Circolazione in corsa.....	22
§ 5 Disciplinare per la stampa (N)	23
§ 6 Guide, Direttive e Disciplinare per gli organizzatori.....	30
§ 7 Delegato Consigliere tecnico	30
§ 8 Riunione dei direttori sportivi	31
CAPITOLO 3 – PROVE DI UN GIORNO	32
CAPITOLO 4 – GARE A CRONOMETRO INDIVIDUALI.....	44
CAPITOLO 5 – GARE A CRONOMETRO A SQUADRE.....	47
CAPITOLO 6 – GARE A TAPPE (N)	51
CAPITOLO 7 - CRITERIUM	61
CAPITOLO 8 - PROVE INDIVIDUALI	64
CAPITOLO 9: ALTRE PROVE.....	65
CAPITOLO 10: CLASSIFICHE UCI.....	66
§ 1 Classifiche mondiali UCI Uomini élite e Under 23.....	66
§ 2 Classifica mondiale UCI Donne Élite e Under 23	75
§ 3 Classifiche continentali Uomini Elite e Under 23	82
§ 4 Classifiche UCI Women’s WorldTour.....	85
§ 5.....	87
§ 6 Classifiche Tecniche e qualificative	87
CAPITOLO 11	88
CAPITOLO 12: FATTI DI CORSA E INFRAZIONI SPECIFICHE DEGLI ORGANIZZATORI	89
§ 1 Fatti di corsa di corridori, squadre e altri tesserati nell’ambito delle prove su strada.	89
§ 2 Infrazioni specificatamente riferite ad organizzatori di prove su strada.	109
CAPITOLO 13: UCI WOMEN’S WORLDTOUR	114
§ 1 UCI Women’s World Tour	114
§ 2 Calendario UCI Women’s WorldTour	115
§ 3 Varie	116
§ 4 Licenza per una squadra UCI Women’s World Tour	117
§ 5 Registrazione annuale	125
§ 6 UCI Women’s WorldTeams	135
§ 7 Disposizione generale.....	153

CAPITOLO 14: COPPE UCI	155
§ 1 (paragrafo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)	155
§ 2 Coppa delle nazioni – Under 23	156
§ 3 Coppa delle nazioni – Uomini Juniors	160
§ 4 Coppa delle nazioni Donne Junior UCI	163
CAPITOLO 15: UCI WORLDTOUR	168
§ 1 UCI WorldTour	168
§ 2 Licenza UCI WorldTour	168
§ 3 UCI WorldTeams	175
§ 4 Calendario UCI WorldTour	201
§ 5 Commissione delle licenze	209
§ 6 Appello davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)	210
§ 7 Fondo di riserva e solidarietà dell'UCI WorldTour	212
§ 8 Disposizione generale	213
§ 9 Accordi sui premi di partecipazione	213
§ 10 Squadre di sviluppo	213
CAPITOLO 16: UCI PROTEAMS	215
CAPITOLO 17: SQUADRE CONTINENTAL UCI	238
§ 1 Condizioni generali	238
§ 2 Prescrizioni imposte dalla federazione nazionale alla squadra	240
§ 3 Prescrizioni imposte dall'UCI alla federazione nazionale	250
§ 4 Richieste delle confederazioni continentali alle federazioni nazionali	251
CAPITOLO 18: UCI PROSERIES UOMINI ELITE	252
§ 1 Prove dell'UCI ProSeries	252
§ 2 Calendario dell'UCI ProSeries	252
Allegato A: Criteri minimi richiesti per le prove internazionali su strada	259
Allegato B: Protocollo di discussione per le condizioni meteorologiche estreme e la sicurezza dei corridori in corsa.	260

PREAMBOLO

Oltre al presente titolo, che si applica alle prove su strada, i tesserati devono allo stesso tempo rispettare ed adeguarsi ai disciplinari, alle obbligazioni finanziarie, alle guide e direttive pubblicate dall'UCI ed in particolare, alle seguenti pubblicazioni, senza per altro limitarsi ad esse:

- Procedure di registrazione delle prove al calendario internazionale UCI;
- Guide di registrazione delle squadre UCI;
- Disciplinare per gli organizzatori di prove UCI WorldTour, UCI Women's WorldTour, Uomini Elite UCI ProSeries;
- Disciplinare organizzatori degli UCI WorldTeams e degli UCI Women's WorldTeams;
- Accordo paritario sulle condizioni di lavoro dei corridori degli UCI WorldTeams e degli UCI ProTeams;
- Obbligazioni Finanziarie dell'UCI e dell'Agenzia di Controlli Internazionali (ITA)
- Guida dell'organizzatore delle prove su strada
- Direttive della circolazione dei veicoli al seguito della corsa;
- Guida per la produzione TV, per la fornitura del servizio di cronometraggio, regolatore sulle prove su strada;
- Carte grafiche per le squadre UCI e per gli organizzatori delle prove internazionali ed utilizzo dell'iride, del marchio UCI e del marchio evento UCI;
- Guida generale di utilizzo del sistema di gestione centralizzata dei Premi per i corridori;
- Guide di formazione per i Commissari.

L'insieme dei documenti citati è pubblicato sul sito internet dell'UCI nelle pagine dei Regolamenti o delle Pubblicazioni.

(testo introdotto il 08.02.21)

TITOLO 2: PROVE SU STRADA

CAPITOLO 1: CALENDARI E PARTECIPAZIONE

Calendario Internazionale

2.1.001

Le prove su strada sono iscritte nel calendario internazionale secondo la classificazione ripresa all'articolo 2.1.005.

Le prove UCI WorldTour sono iscritte nel calendario UCI WorldTour da parte del Consiglio del Ciclismo Professionistico.

Il Comitato Direttivo iscrive le altre prove del calendario internazionale in una o in un'altra classe secondo i criteri che stabilisce.

Come regola generale, il calendario internazionale e la stagione di ciclismo su strada cominciano il giorno successivo all'ultima prova dell'UCI WorldTour o dei Campionati del Mondo UCI dell'anno precedente e termina il giorno dell'ultima prova dell'UCI WorldTour o dei Campionati del Mondo UCI dell'anno in questione.

Le date del calendario internazionale e della stagione di ciclismo su strada sono stabilite annualmente dal Comitato Direttivo e tengono conto dei principi di cui sopra così come delle particolarità degli eventi registrati.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.05; 1.01.17; 23.10.19)

2.1.002

L'insieme delle prove su strada per Uomini Élite (ME) e Uomini Under 23 (MU) del calendario continentale di ogni continente formano un circuito continentale, chiamato rispettivamente, Africa Tour, America Tour, Asia Tour, Europa Tour ed Oceania Tour.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.05; 1.01.06; 1.09.13; 1.01.15; 1.03.16; 1.01.17)

2.1.003

Per poter essere iscritta nel calendario internazionale, una prova deve garantire una partecipazione di almeno 10 squadre di cui almeno 5 straniere. Una squadra mista è considerata come una squadra straniera se la maggioranza dei corridori che la compongono è di nazionalità straniera.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.17)

2.1.004

Una squadra mista è composta esclusivamente da corridori provenienti da differenti squadre aventi diritto di partecipare secondo l'articolo 2.1.005, ad eccezione delle squadre e dei corridori registrati presso l'UCI, e la cui squadra non è ingaggiata nella corsa. I corridori porteranno una maglia uguale sulla quale potrà figurare la pubblicità del loro sponsor abituale. Non potrà in alcun caso trattarsi di una maglia nazionale.

(testo modificato al 1.01.99; 1.01.05; 28.04.05; 1.01.07; 12.06.20)

Prove Internazionali e partecipazione

2.1.005

Calendario Internazionale	Categoria della prova	Classe	Partecipazione
Giochi Olimpici	ME WE	JO	Secondo Titolo XI
Campionati del Mondo	ME WE MU MJ WJ	CM	Squadre Nazionali, secondo il regolamento dei Campionati del Mondo (vedi Titolo IX)

Campionati Continentali	ME WE	CO	Squadre Nazionali, secondo il regolamento dei Campionati Continentali (vedi Titolo X)
Giochi Continentali	MU WU	JC	Squadre nazionali secondo il regolamento speciale della prova
Giochi Regionali	MJ WJ	JR	Squadre Nazionali, secondo il regolamento dei Giochi Regionali (vedi Titolo X)
UCI WorldTour	ME	1.UWT 2.UWT	- UCI WorldTeams (vedere articolo 2.15.127) - UCI ProTeams su invito - Squadra nazionale del Paese dell'organizzatore nelle prove determinate dal CCP
UCI Europe Tour	ME MU	1.Pro 2.Pro	- UCI WorldTeams (max 70%) - UCI ProTeams - Squadre continental UCI del Paese ⁽¹⁾ - Squadre professionistiche ciclocross UCI del Paese ⁽¹⁾ - Squadre continental UCI straniere (max.2) ⁽²⁾ - Squadra nazionale del Paese dell'organizzatore
		1.1 2.1	- UCI WorldTeams (max 50%) - UCI ProTeams - Squadre Continental UCI - Squadre professionistiche ciclocross UCI - Squadre nazionali
		1.2 2.2	- UCI ProTeams del Paese - UCI ProTeams straniere (max. 2) - Squadre continental UCI - Squadre professionistiche ciclocross UCI - Squadre nazionali - Squadre regionali e di club
	MU	Ncup 1.2 Ncup 2.2	- Squadre nazionali - squadre regionali e di club (max 16%) ⁽²⁾ - Squadre miste
	UCI America Tour UCI Asia Tour UCI Oceania Tour UCI Africa Tour	ME	1.Pro 2.Pro
1.1 2.1			- UCI WorldTeams (max 50%) - UCI ProTeams - Squadre Continental UCI - Squadre professionistiche ciclocross UCI - Squadre nazionali
1.2 2.2			- UCI ProTeams - Squadre Continental UCI - Squadre professionistiche ciclocross UCI - Squadre nazionali - Squadre regionali e di club - Squadre miste di squadre africane ⁽¹⁾
MU		1.2 2.2.	- UCI ProTeams del Paese - Squadre Continental UCI - Squadre nazionali - Squadre regionali e di club - Squadre miste
		Ncup 1.2 Ncup 2.2	- Squadre nazionali - squadre regionali e di club (max 16%) ⁽²⁾ - Squadre miste

Donne Elite	WE	1.WWT 2.WWT	- UCI Women's WorldTeams (min 8) - Squadre Continental femminili UCI - Squadre professionistiche ciclocross UCI - Squadra nazionale del Paese dell'organizzatore in accordo con l'UCI
		1.Pro 2.Pro	- UCI Women's WorldTeams (min 4) - Squadre Continental femminili UCI - Squadre professionistiche ciclocross UCI - Squadre nazionali - Squadre regionali e di club del Paese dell'organizzatore (max 2)
		1.1 2.1.	- UCI Women's WorldTeams (min 1, max 7) - Squadre Continental femminili UCI - Squadre professionistiche ciclocross UCI - Squadre nazionali - Squadre regionali e di club
	WE WU	1.2 2.2.	UCI Women's WorldTeams (max 3 per prova) (3 prove massimo per squadre per anno) (vedasi art. 2.1.009) - Squadre Continental femminili UCI - Squadre professionistiche ciclocross UCI - Squadre nazionali ⁽⁴⁾ - Squadre regionali e di club ⁽⁴⁾ - Squadre miste ⁽⁴⁾
Uomini Junior	MJ	1.Nup 2.Ncup	- Squadre nazionali - Squadre regionali e di club (max 16%) - Squadre miste
		1.1. 2.1.	- Squadre nazionali - Squadre regionali e di club - Squadre miste
Donne Junior	WJ	1.Nup 2.Ncup	- Squadre nazionali - Squadre regionali e di club - Squadre miste
		1.1. 2.1.	- Squadre nazionali - Squadre regionali e di club - Squadre miste WJ1

⁽¹⁾ Per prendere il via di una prova UCI ProSeries, le squadre continental UCI e le squadre professionistiche ciclocross UCI devono contribuire al programma di lotta contro il doping legata alle prove UCI ProSeries così come definito nelle obbligazioni finanziarie pubblicate dall'UCI; queste squadre compariranno su di una lista pubblicata sul sito internet dell'UCI.

⁽²⁾ Unicamente le squadre regionali o di club del Paese dell'organizzatore o di un Paese ad esso frontaliere ed unicamente se la squadra nazionale del Paese della squadra regionale o di club è iscritta alla prova.

⁽³⁾ Unicamente per l'UCI Africa Tour

⁽⁴⁾ Queste squadre possono accogliere delle Donne Junior del secondo anno, mediante autorizzazione della Federazione Nazionale che ha loro rilasciato la licenza.

Per partecipare ad una prova UCI WorldTour, i corridori devono fornire informazioni precise ed aggiornate sulla loro localizzazione ad una organizzazione antidoping per un periodo minimo di sei settimane sottoporsi a dei controlli conformemente al programma del passaporto biologico dell'atleta messo in atto dall'UCI.

(testo modificato al 1.01.99; 1.01.05; 1.01.06; 1.10.06; 25.09.07; 1.01.08; 1.01.09; 1.07.09; 1.10.09; 1.10.10; 1.07.11; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.16; 1.11.16; 12.01.17; 1.02.17; 1.01.18; 23.10.19; 01.01.20; 09.11.20)

Squadre di sviluppo degli UCI WorldTeams ed UCI ProTeams**2.1.005**

bis I corridori registrati in seno ad una squadra vivaio possono partecipare a prove UCI ProSeries e di classe 1 in seno all'UCI WorldTeam, all'UCI Women's WorldTeams o all'UCI ProTeam ad essa associato, con le seguenti limitazioni:

Categoria della Prova	Numero di corridori autorizzati in seno all'UCI WorldTeam, all'UCI Women's WorldTeam o UCI ProTeam
UCI Pro Series	Massimo 2 corridori
Classe 1	Massimo 4 corridori

I corridori registrati in seno ad un UCI WorldTeam, ad un UCI Women's WorldTeam o ad un UCI ProTeam possono partecipare a prove di classe 1 o di classe 2 in seno alla squadra vivaio associata con le seguenti limitazioni:

Categoria della Prova	Numero di corridori autorizzati in seno alla squadra vivaio
Classe 1	Massimo 2 corridori
Classe 2	Massimo 1 corridore

(articolo introdotto il 23.10.19; 01.11.22)

2.1.006

I corridori della categoria MU possono partecipare alle prove «ME». I corridori della categoria «WU» possono partecipare alle prove «WE».

Le prove «MU» sono riservate esclusivamente ai corridori della categoria MU.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.07; 1.01.08; 1.01.15; 1.01.18)

2.1.007

Salvo preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo, l'organizzatore non può limitare la partecipazione a corridori di una fascia d'età più limitata di quelle corrispondenti alle categorie Junior, Under 23 ed Élite.

(articolo introdotto il 1.01.05)

Inviti obbligatori alle prove del calendario internazionale**2.1.007**

bis

Disposizioni per i Grandi Giri e per le prove a tappe dell'UCI WorldTour

L'organizzatore deve invitare i migliori UCI ProTeams nella classifica mondiale UCI a squadre, fissata l'ultimo giorno della stagione precedente (ai sensi dell'articolo 2.1.001)⁽¹⁾, conformemente alle seguenti disposizioni:

Numero di UCI WorldTeam	Inviti obbligatori dei migliori UCI ProTeams ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	"wild card" rimanenti per gli organizzatori	
		Grandi Giri ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	Altre prove a tappe ⁽⁴⁾
19	4	2	5
18	2	2	5
17	3	2	5
16	3	3	6

(1) Per l'applicazione di questo articolo saranno prese in considerazione le squadre registrate come ProTeam o come WorldTeam nel corso della stagione precedente.

(2) In deroga all'articolo 1.2.049, l'UCI ProTeam deve confermare la sua partecipazione o meno all'organizzatore al più tardi 70 giorni prima della prova. Nel caso in cui gli UCI ProTeams invitati rifiutino l'invito o non confermino la loro partecipazione nei termini sopra indicati, l'organizzatore può aggiungere una come "wild card" addizionale.

(3) L'organizzatore di un Grande Giro deve garantire la partecipazione alla prova di almeno un UCI WorldTeam o UCI ProTeam del Paese dell'organizzatore tra le 22 squadre partecipanti.

(4) Per la stagione 2023, nell'eventualità in cui una squadra UCI ProTeam che - avendo perduto il suo status di UCI WorldTeam al termine della stagione 2022 sulla base del criterio sportivo – non faccia parte delle squadre idonee agli inviti obbligatori secondo la presente tabella, essa riceverà obbligatoriamente gli inviti alle prove a tappe dell'UCI World Tour ad eccezione dei Grandi Giri in aggiunta al numero delle squadre UCI ProTeam qui previste. In questo caso, il numero di wild card per le "altre prove a tappe" sarà ridotto in maniera proporzionale.

(5) Per la stagione 2024, solo le squadre classificate nelle prime 50 posizioni della Classifica Mondiale UCI a squadre della stagione precedente potranno ricevere una wild card dall'organizzatore di un Grande Giro. Per la stagione 2025, solo le squadre classificate nelle prime 40 posizioni della Classifica Mondiale UCI a squadre della stagione precedente potranno ricevere una wild card dall'organizzatore di un Grande Giro. A partire dalla stagione 2026 solo le squadre classificate nelle prime 30 posizioni della Classifica Mondiale UCI a squadre della stagione precedente potranno ricevere una wild card dall'organizzatore di un Grande Giro.

Gli UCI ProTeams registrati per la prima volta come UCI ProTeams saranno considerati sulla base della somma dei punti ottenuti alla fine della stagione precedente dai loro 20 migliori corridori, tenendo conto della prima lista corridori pubblicata sul sito web dell'UCI dopo la conferma della registrazione della squadra da parte dell'UCI.

Gli UCI ProTeams che accetteranno l'invito obbligatorio di un organizzatore (al di fuori della "wild card") ad almeno uno dei Grandi Giri dovranno adempiere al pagamento del contributo al passaporto biologico di importo pari a quello degli UCI WorldTeams e indicato nelle Obbligazioni Finanziarie della Agenzia di Controllo Internazionale (ITA) pubblicate dall'UCI.

Disposizioni per le prove di un giorno dell'UCI WorldTour

L'organizzatore deve invitare i migliori UCI ProTeams nella classifica mondiale UCI a squadre, fissata l'ultimo giorno della stagione precedente (ai sensi dell'articolo 2.1.001)⁽¹⁾, conformemente alle seguenti disposizioni:

Numero di UCI WorldTeam	Inviti obbligatori dei migliori UCI ProTeams ^{(2) (3)}	"wild card" rimanenti per gli organizzatori ³⁾
49	2	4
18	3	4
17	4	4
16	4	5

(1) Per l'applicazione di questo articolo saranno prese in considerazione le squadre registrate come ProTeam o come WorldTeam nel corso della stagione precedente

(2) Gli inviti declinati dagli UCI ProTeams invitati potranno essere utilizzati dagli organizzatori come "wild card" addizionali.

(3) Per la stagione 2023, nell'eventualità in cui una squadra UCI ProTeam che - avendo perduto il suo status di UCI WorldTeam al termine della stagione 2022 sulla base del criterio sportivo – non faccia parte delle squadre idonee agli inviti obbligatori secondo la presente tabella, essa riceverà obbligatoriamente gli inviti in aggiunta al numero delle squadre UCI ProTeam qui previste. In questo caso, il numero di wild card per le "altre prove a tappe" sarà ridotto in maniera proporzionale.

Disposizioni per le prove UCI Women's WorldTour

L'organizzatore deve obbligatoriamente far pervenire un invito a tutti gli UCI Women's WorldTeams così come alle due migliori squadre Continental UCI femminili sulla base della prima classifica mondiale donne UCI per squadre pubblicata dopo l'ultima prova della stagione precedente.

Nell'eventualità in cui il numero di UCI Women's WorldTeams fosse inferiore a 13, il numero di inviti obbligatori alle squadre Continental UCI femminili, sulla scorta della sopra citata classifica, è aumentato in maniera proporzionale così da assicurare un numero minimo di 15 inviti alle squadre UCI WorldTeams e Continental femminili.

Disposizioni per le prove ME e MU di classe 2 dell'Europa Tour e per le prove ME e MU di classe 1 e 2 dell'America Tour, Asia Tour, ed Oceania Tour.

L'organizzatore deve invitare:

- Le prime 3 squadre continentali UCI di cui alla classifica per squadre del circuito continentale di cui la prova fa parte, fissata all'ultimo giorno della stagione precedente (ai sensi dell'art. 2.1.001). Per l'applicazione di questa disposizione sono considerate solo le squadre del circuito continentale di cui la prova fa parte e, tra queste, unicamente la miglior squadra di ogni Paese.

Disposizioni per le prove ME e MU di classe 1 e di classe 2 dell'Africa Tour.

L'organizzatore deve invitare:

- Le prime 3 squadre nazionali di cui alla classifica per nazioni dell'UCI Africa Tour fissata all'ultimo giorno della stagione precedente (ai sensi dell'art. 2.1.001).

Per le gare a tappe, la data da considerare è la data della prima giornata di corsa.

L'organizzatore deve accettare la partecipazione delle squadre di cui sopra che abbiano risposto positivamente all'invito.

(testo modificato al 1.01.06; 1.01.07; 1.10.10; 1.02.11; 1.07.11; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.17; 25.10.17; 22.10.18; 23.10.19; 11.02.20; 12.06.20; 08.02.21; 1.11.21; 1.01.23; 1.03.23)

Calendari Nazionali

2.1.008

La gestione del calendario nazionale, la sua struttura, la classificazione delle prove nazionali e le regole di partecipazione, sono di competenza delle rispettive federazioni nazionali, fatte salve le seguenti disposizioni.

(articolo introdotto il 1.01.05)

2.1.009

Solo le squadre ed i corridori seguenti possono partecipare a delle prove nazionali:

Disposizioni per le prove Uomini Élite in Europa

- squadre continentali professionali UCI del Paese dell'organizzatore per i Paesi per i quali siano iscritte al calendario internazionale UCI un massimo di 10 prove di categoria ME e con l'approvazione della federazione nazionale del Paese;
- squadre continentali UCI del Paese;
- le squadre regionali e di club;
- le squadre nazionali;
- le squadre miste

Disposizioni per le prove Uomini Élite al di fuori dell'Europa

- squadre continentali professionali UCI del Paese dell'organizzatore con l'approvazione della federazione nazionale del Paese;
- squadre continentali UCI del Paese;
- le squadre regionali e di club;
- le squadre nazionali;
- le squadre miste

Disposizioni per le prove Donne Élite

- UCI Women's WorldTeams (solo per una prova nazionale di classe 2 del Paese del responsabile finanziario o del Paese di uno degli sponsor principali della squadra e con un massimo di 2 prove per anno di classe 2 o prova nazionale. Le squadre devono richiedere l'accordo dell'UCI al più tardi tre mesi prima della prova);
- squadre continentali femminili UCI;
- le squadre nazionali;
- le squadre regionali e di club;
- le squadre miste

Solo le squadre nazionali possono avere dei corridori di una squadra registrata all'UCI.

(articolo introdotto il 1.01.05; modificato al 1.09.13; 1.01.15; 25.10.17; 23.10.19)

2.1.010

Una prova nazionale può accogliere al massimo 3 squadre straniere.

*(articolo introdotto il 1.01.05)***2.1.011**

Le federazioni nazionali possono concludere degli accordi per la partecipazione di corridori stranieri residenti nelle zone frontaliere; questi corridori non saranno considerati come corridori stranieri. Questi accordi devono essere presentati al collegio dei commissari in servizio alla corsa.

*(articolo introdotto il 1.01.05)***CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI GENERALI***(numerazione degli articoli modificata al 1.01.05)***§ 1 Partecipazione****2.2.001**

Ad una prova non possono partecipare contemporaneamente corridori appartenenti a delle squadre registrate all'UCI aventi in comune il responsabile finanziario o un partner principale, a meno che non si tratti di una prova individuale. Allo stesso modo, non possono partecipare ad una stessa prova più squadre nazionali della stessa nazionalità.

Inoltre, la partecipazione di una squadra UCI (UCI WorldTeam, UCI Women's WorldTeam o UCI ProTeam) e della squadra di formazione registrata all'UCI sostenuta da questa squadra UCI-è esclusa. Le Federazioni Nazionali devono dichiarare all'UCI le squadre di club loro affiliate che hanno lo stesso responsabile finanziario/rapresentante della squadra o lo stesso partner principale di una squadra registrata all'UCI.

*(testo modificato al 1.01.05; 1.07.10; 1.10.11; 1.01.13; 1.01.15; 25.10.17; 01.11.22)***2.2.002**

Il numero di corridori partenti ad una prova su strada è limitato in conformità alla seguente tabella:

Categoria	Massimo
Giochi Olimpici	200
Campionati del Mondo	
Campionati Continentali	
Giochi Continentali	
Giochi Regionali	
Campionati Nazionali	

Prove internazionali Uomini	Massimo
UCI WorldTour	176
UCI Europa Tour	
UCI America Tour	
UCI Asia Tour	
UCI Oceania Tour	
UCI Africa Tour	
Coppa delle Nazioni UCI	
Uomini Junior	

Prove internazionali Donne	Massimo
Prove di un giorno del UCI Women's WorldTour e UCI Pro Series	144
Prove a tappe del UCI Women's WorldTour e UCI Pro Series	168
Classe 1	176
Classe 2	
Donne Junioe	

Prove Nazionali	Massimo
(N)* Calendari Nazionali	176

* nel limite di 200

Fatto salvo il numero minimo di partenti richiesto da qualsiasi altra disposizione del Regolamento UCI, il numero minimo di partenti in una prova su strada è stabilito secondo la seguente tabella:

Prove internazionali femminili	
Categoria	Minimo
Prove a tappe dell'UCI Women's WorldTour, UCI Pro Series e Classe 1	90
Altre prove	40

(testo modificato al 1.01.18; 22.10.18; 23.10.19; 01.01.20)

2.2.003

Fatte salve le altre disposizioni specifiche del Regolamento UCI (in particolare nei Titoli IX e XI relative rispettivamente ai Campionati del Mondo Strada UCI ed ai Giochi Olimpici), il numero di corridori titolari per squadra è fissato dall'organizzatore tra un minimo di 4 ed un massimo di 7. L'organizzatore deve indicare nel programma-guida tecnica e nel bollettino d'ingaggio il numero di corridori titolari per squadra per la sua prova. Questo numero deve essere uguale per tutte le squadre.

Il numero di corridori titolari iscritti sul bollettino d'ingaggio deve essere uguale al numero fissato dall'organizzatore. Non sarà tenuto conto dei corridori iscritti in eccesso.

Disposizioni particolari per l'UCI WorldTour

Nelle prove dell'UCI WorldTour, il numero di corridori titolari per squadra è di 8 per i Grandi Giri e di 7 per le altre prove.

Senza pregiudizio degli articoli 1.2.053, e 1.2.055 e 2.2.003 bis, se una squadra - senza giustificato motivo - prende il via ad una gara UCI WorldTour con un numero di corridori inferiore al numero fissato al paragrafo precedente, la squadra è passibile di una ammenda di CHF 5.000 per ogni corridore mancante.

Disposizioni particolari per le prove Uomini Élite dell'UCI ProSeries

Nelle prove di un giorno e nelle gare a tappe il numero di corridori titolari per squadra è fissato dall'organizzatore a 6 o 7 corridori.

Il numero minimo di squadre alla partenza delle prove UCI ProSeries è fissato come di seguito

	2020	2021	Dal 2022 in poi
Prove in Europa			
Gare a tappe	17 squadre da 6 corridori	18 squadre da 6 corridori	19 squadre da 6 corridori
	oppure 16 squadre da 7 corridori	oppure 17 squadre da 7 corridori	oppure 18 squadre da 7 corridori
Gare di un giorno	20 squadre da 6 corridori	21 squadre da 6 corridori	22 squadre da 6 corridori
	oppure 17 squadre da 7 corridori	oppure 18 squadre da 7 corridori	oppure 19 squadre da 7 corridori
Prove extraeuropee			
Gare a tappe e gare di un giorno	17 squadre da 6 corridori	18 squadre da 6 corridori	19 squadre da 6 corridori
	oppure 15 squadre da 7 corridori	oppure 16 squadre da 7 corridori	oppure 17 squadre da 7 corridori

Disposizioni particolari per le prove Donne Elite dell'UCI Women's WorldTour e UCI ProSeries

Nelle prove di un giorno, il numero di corridori titolari per squadra è fissato in 6.

Nelle prove a tappe - di 5 tappe o meno - dell'UCI Women's World Tour, l'organizzatore può fissare il numero di corridori titolari per squadra da 6 a 7.

Nelle prove a tappe – di 6 o più tappe – dell'UCI Women's World Tour, il numero di corridori titolari per squadra è fissato in 7.

Nelle prove a tappe UCI ProSeries l'organizzatore può fissare il numero di corridori titolari per squadra a 6 o 7.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.07; 26.11.08; 1.02.12; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.18; 23.10.19; 01.01.20; 12.06.20; 01.11.22)

2.2.003

bis Per tutte le prove su strada, fatto salvo l'articolo 1.2.053, se il numero dei corridori titolari per squadra è fissato in 4, 5 o 6, una squadra non potrà prendere il via con meno di 4 corridori. Se il numero dei corridori titolari per squadra è fissato in 7 o 8, una squadra non potrà prendere il via con meno di 5 corridori.

La squadra che si presenta alla partenza con un numero di corridori inferiore al numero minimo fissato al comma precedente del presente articolo non può prendere il via. Se si tratta di un UCI WorldTeam, si ritiene assente per l'applicazione degli articoli 2.15.128 e 2.15.129.

(testo modificato al 1.01.18)

2.2.004

(N) Le squadre possono iscrivere delle riserve per i corridori titolari a condizione che il numero non superi la metà del numero dei corridori titolari. Per le prove di classe 2, solo le riserve iscritte possono sostituire i corridori titolari.

Per le altre prove, un massimo di 2 corridori – che siano iscritti o no - potranno sostituire i titolari.

(testo modificato al 1.01.16)

2.2.005

(N) Al più tardi 72 ore prima la partenza della prova le squadre devono confermare per iscritto all'organizzatore i nomi dei titolari e delle due riserve. Solo i corridori dichiarati in questa conferma possono prendere il via.

Nell'ambito dei Grandi Giri ed unicamente per ragioni mediche, possono essere sostituiti al massimo due corridori con il comune accordo del Presidente del Collegio dei Commissari, dell'Organizzazione del Grande Giro in questione così come del medico ufficiale dell'UCI dietro preventiva presentazione di un certificato medico inviato a medical@uci.ch. Per poter beneficiare di questa disposizione, le squadre dovranno preventivamente dichiarare il nome delle due riserve al momento della conferma dei partenti ai commissari della prova.

(testo modificato al 1.01.05; 1.05.17)

2.2.006

Se il numero di corridori ingaggiati in una prova a squadre supera il numero dei partecipanti ammessi alla prova, il numero di partecipanti per squadra sarà ridotto ad un numero che sarà uguale per tutte le squadre. Nelle altre prove la priorità sarà data secondo l'ordine di ricevimento, da parte dell'organizzatore, dei bollettini d'ingaggio. L'organizzatore deve comunicare la riduzione adottata a tutte le squadre, relativamente ai titolari esclusi, nel più breve tempo possibile.

2.2.007

Se quindici giorni prima della prova il numero dei partecipanti è inferiore a 100 corridori, l'organizzatore può autorizzare le squadre iscritte ad aumentare il numero di corridori della loro squadra fino ad un massimo di 8.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.16; 23.10.19)

2.2.008

I corridori appartenenti ad una squadra UCI WorldTeam, UCI Women's WorldTeam o ad Un UCI ProTeam UCI non possono partecipare alle prove di ciclismo per tutti salvo deroga concessa dall'UCI per gli UCI Women's WorldTeams Consiglio del ciclismo Professionistico per gli UCI WorldTeam e per le squadre continental professional UCI. I corridori possono tuttavia, senza avere deroghe, partecipare una volta all'anno ad una prova di ciclismo per tutti che porti il loro nome.

I corridori appartenenti ad una squadra continental UCI o ad una squadra continental femminile UCI possono partecipare al massimo 3 volte all'anno ad una prova di ciclismo per tutti.

Essendo limitato a tre il numero di partecipanti appartenenti ad una squadra registrata all'UCI, tutti i corridori devono assicurarsi presso l'organizzatore che di fatto tale numero non sia superato.

(articolo introdotto il 01.01.05; modificato al 01.01.15; 23.10.19)

Indennità di partecipazione

2.2.009

L'importo del contributo dell'organizzatore alle spese di viaggio e di alloggio delle squadre o dei corridori partecipanti ad una prova su strada iscritta nel calendario internazionale è concordato di volta in volta tra le parti, salvo i casi seguenti:

1. Prove dell'UCI WorldTour: l'organizzatore deve pagare un'indennità di partecipazione il cui importo è fissato dal Consiglio del Ciclismo Professionistico e pubblicato nel documento delle obbligazioni finanziarie; questo importo sarà aumentato di CHF 1.550 per le prove di un giorno se una squadra non può rientrare il giorno stesso a causa dell'ora di arrivo della prova.
2. Prove dell'UCI Europa Tour delle classi HC, 1 e Ncup: l'organizzatore deve pagare un'indennità di partecipazione il cui importo minimo è fissato dal Comitato Direttivo e pubblicato nel documento delle obbligazioni finanziarie.
3. Prove donne Elite dell' UCI Women's WorldTour e dell'UCI ProSeries: l'organizzatore deve pagare un'indennità di partecipazione il cui importo minimo è fissato dal Comitato Direttivo e pubblicato nel documento delle obbligazioni finanziarie.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.06; 1.10.06; 1.01.08; 1.01.09; 1.01.18; 1.01.19; 23.10.19)

2.2.010

Nelle prove a tappe del calendario internazionale, gli organizzatori devono sostenere le spese della pensione delle squadre dal giorno prima della partenza fino all'ultimo giorno; i corridori devono rimanere negli hotel messi a disposizione dall'organizzatore per l'intera durata della corsa.

Il personale ausiliario sarà preso in carico senza superare un numero uguale al numero di corridori per squadra previsto dal regolamento particolare della prova, salvo disposizioni particolari previste nel documento delle obbligazioni finanziarie pubblicato dall'UCI.

Gli organizzatori delle prove dell'UCI WorldTour, dell'UCI Women's WorldTour e delle prove dell'UCI Europa Tour delle classi HC e 1 devono farsi carico delle spese d'hotel per una notte supplementare se una squadra non può rientrare il giorno stesso a causa dell'ora di arrivo della prova.

Le squadre che partecipano ad una prova dell'UCI WorldTour, alla vigilia della partenza, devono obbligatoriamente alloggiare in un hotel vicino al luogo di partenza.

(articolo introdotto il 1.01.05; testo modificato al 1.01.09; 19.06.15; 1.01.18)

Esclusione dalle corse

2.2.010

bis Senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento, un tesserato o una squadra può essere escluso/a da una corsa se lui/lei danneggia gravemente l'immagine del ciclismo o della prova. Questa esclusione può avvenire prima o durante la corsa.

L'esclusione è pronunciata per decisione congiunta del presidente del collegio dei commissari e dell'organizzatore.

In caso di disaccordo tra il presidente del collegio dei commissari e l'organizzatore, la decisione sarà presa dal presidente del Consiglio del Ciclismo Professionistico quando si tratta di una prova dell'UCI WorldTour e dal presidente della commissione strada negli altri casi, o dai sostituti che essi avranno designato.

Il tesserato o la squadra deve essere ascoltato/a.

Se la decisione è presa dal Presidente del Consiglio del Ciclismo Professionistico o dal presidente della commissione strada, questi può decidere sul solo rapporto del presidente del collegio dei commissari.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, i risultati, il montepremi ed i premi ottenuti prima dei fatti che causano l'esclusione, restano acquisiti.

Disposizioni particolari per le prove su strada. L'organizzatore può rifiutare la partecipazione a – o escludere da – una prova, una squadra o uno dei suoi membri, la cui presenza sarebbe pregiudizievole per l'immagine o la reputazione dell'organizzatore o della prova.

In caso di disaccordo dell'UCI e/o della squadra e/o di uno dei suoi membri sulla decisione presa dall'organizzatore, la controversia sarà sottoposta al Tribunale Arbitrale dello Sport che dovrà pronunciarsi entro un termine utile. Tuttavia, per il Tour de France la controversia sarà sottoposta alla Camera Arbitrale dello Sport (casa dello sport francese, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75640 Paris Cédex 13).

(testo introdotto il 1.01.03; modificato al 1.01.05; 25.09.07; 1.01.09)

§ 2 Organizzazione

Programma - guida tecnica della prova

2.2.011

(N) L'organizzatore deve redigere un programma-guida tecnica per ogni edizione della sua prova.

Programma - guida tecnica della prova

2.2.012

(N) Il programma-guida tecnica deve riprendere i dettagli dell'organizzazione, fra i quali almeno:

- Il regolamento particolare della prova che comprenderà i seguenti punti, in funzione del tipo di prova:
 - l'indicazione che la prova sarà disputata secondo i regolamenti dell'UCI;
 - la specificazione che la tabella sanzioni dell'UCI sarà la sola applicabile;
 - all'occorrenza, la legislazione locale antidoping che sarebbe applicabile, oltre al regolamento antidoping dell'UCI;
 - la classe della prova e la tabella dei punti UCI applicabile;
 - le categorie dei partecipanti;
 - il numero dei corridori per squadra (massimo e minimo);
 - gli orari di apertura della segreteria;
 - il luogo e l'ora della conferma dei partenti e della distribuzione dei dorsali;
 - il luogo e l'ora della riunione dei Direttori Sportivi;
 - il luogo esatto della segreteria, del locale del controllo antidoping;
 - la frequenza utilizzata per radio corsa;
 - le classifiche accessorie indicando tutte le informazioni necessarie (punti, modalità di spareggio degli ex aequo ecc.);
 - i premi attribuiti a tutte le classifiche;
 - gli eventuali abbuoni;
 - i tempi massimi d'arrivo;
 - le tappe con arrivo in salita per l'applicazione dell'art. 2.6.027;
 - le modalità del protocollo;
 - il modo di attribuzione dei tempi realizzati nelle corse a cronometro a squadre;
 - se prevista, la presenza dell'assistenza meccanica su moto;
 - se previsto, la presenza di un rifornimento nelle prove o tappe a cronometro e le sue modalità;
 - il criterio dell'ordine di partenza di una prova a cronometro o di un prologo; il criterio determinerà l'ordine delle squadre; ogni squadra determinerà l'ordine di partenza dei suoi corridori.
- una descrizione del percorso della prova o delle tappe con il profilo (profilo se necessario), distanza, rifornimenti e, se del caso, circuiti;
- gli ostacoli del percorso (gallerie, passaggi a livello, punti particolari...)
- l'itinerario dettagliato e l'orario previsto corrispondente;
- gli sprint intermedi, i premi della montagna ed i premi speciali;
- la planimetria ed il profilo (profilo se necessario) degli ultimi tre chilometri;
- il luogo esatto di partenza e di arrivo;
- la lista degli ospedali contattati dall'organizzatore per accogliere eventuali feriti;
- la composizione del collegio dei commissari;
- il nome, l'indirizzo ed il numero di telefono del direttore dell'organizzazione, del responsabile della sicurezza della prova e l'identità delle altre persone ufficiali;
- l'organigramma delle persone incaricate della sicurezza della prova con i dettagli dell'identità, delle funzioni e le coordinate dei responsabili incaricati per i diversi settori;
- all'occorrenza, per le corse a tappe con la cronometro: l'indicazione se l'utilizzo di una bicicletta specifica da cronometro è vietato.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.05; 1.01.07; 1.01.09; 1.01.15; 08.02.21)

Risultati

2.2.013

(N) L'organizzatore deve mettere a disposizione dei commissari l'attrezzatura necessaria per la trasmissione elettronica all'UCI ed alla federazione nazionale dei risultati della prova o della tappa, unitamente alla lista dei corridori che hanno preso il via.

(testo modificato al 1.01.05)

2.2.014

(N) La federazione nazionale dell'organizzatore comunicherà all'UCI, al più presto, qualsiasi modifica dei risultati comunicati dall'organizzatore.

Sicurezza

2.2.015

Responsabile sicurezza della prova

Ogni organizzatore è tenuto a designare, in seno alla propria organizzazione, un responsabile sicurezza della prova il cui ruolo è definito nella guida dell'organizzatore delle prove su strada pubblicata dall'UCI.

Il responsabile sicurezza della prova valuta i rischi della prova e presiede al rispetto delle regole di sicurezza emanate dalle autorità del Paese e dalle autorità sportive (UCI, Federazione Nazionale...). L'organizzatore si assicura che il responsabile sicurezza disponga di una buona conoscenza dell'organizzazione e della messa in sicurezza delle prove ciclistiche. Si assicura allo stesso tempo che il responsabile sicurezza della prova benefici di una adeguata formazione regolamentare che potrebbe essere richiesta per svolgere al meglio la propria funzione.

Il percorso

In generale il percorso di una prova su strada è definito da vie asfaltate accessibili alla circolazione automobilistica ed i corridori non possono allontanarsene conformemente all'articolo 1.2.064.

L'organizzatore si sforzerà di limitare fisicamente il percorso (con l'aiuto di transenne, nastri, etc.) quando esiste il ragionevole rischio che i corridori devino, intenzionalmente o no, in particolare quando il percorso è adiacente ad un marciapiede, una strada sterrata o una pista ciclabile separata da una bordura, una banchina o un dislivello facilmente valicabile.

L'organizzatore deve segnalare, ad una distanza utile, tutti gli ostacoli che può ragionevolmente conoscere o prevedere e che presentino un rischio anormale per la sicurezza dei corridori e del seguito.

Così l'organizzatore starà attento ad assicurare l'illuminazione delle gallerie in modo che sia possibile, in qualsiasi punto della galleria ed all'ingresso della stessa, distinguere ad occhio nudo la targa di un'automobile a 10 metri così come un veicolo di un colore scuro a 50 metri.

Per le prove a tappe, l'organizzatore indicherà sistematicamente in un comunicato quotidiano dell'organizzazione – destinato alle squadre, ai corridori ed al seguito - ogni informazione importante relativamente alla sicurezza della tappa successiva.

Utilizzo di strade non asfaltate

L'organizzatore che desideri includere un tratto non asfaltato nel percorso della sua prova dovrà informare l'UCI al momento della registrazione della prova nel calendario. Per allora, l'organizzatore dovrà fare quanto possibile per assicurare la sicurezza del percorso, degli spettatori, del seguito così come il buon svolgimento della prova sotto l'aspetto sportivo e dell'equità tra i partecipanti. In particolare, l'organizzatore:

- Fornirà alle squadre una descrizione dettagliata di tali sezioni (lunghezza, natura della pavimentazione, livello di difficoltà di ogni sezione, larghezza della carreggiata...) con l'ausilio di foto e video se necessario;
- Si assicurerà che il percorso sia sempre praticabile (condizioni meteo, ecc) con una bici tradizionale strada in conformità al Titolo I del Regolamento UCI;
- Si assicurerà che il percorso sia in sicurezza (spazzandolo, assicurando la manutenzione, la stabilità della superficie, avendo cura di posizionare protezioni e segnalazioni...);
- Si assicurerà che i veicoli al seguito siano adatti al percorso e che i conducenti dispongano delle necessarie competenze.

L'UCI potrà rifiutare di registrare una prova in calendario e/o rifiutare l'utilizzo di una sezione non asfaltata.

(N) Gli elementi di cui al presente articolo sono indicati nel programma-guida tecnica della prova. Per le corse di un giorno, saranno, inoltre, citati specificamente durante la riunione dei direttori sportivi.

Veicolo di ricognizione

L'organizzatore deve far precedere la testa della corsa da un veicolo di ricognizione al cui interno prenderà posto il responsabile sicurezza della prova (o un'altra persona da quest'ultimo appositamente designata) che potrà segnalare gli eventuali ostacoli ed intervenire quando necessario.

Strutture gonfiabili

(N) A partire dal 1° gennaio 2022, è vietata l'installazione delle strutture gonfiabili sulla carreggiata o attraverso la carreggiata, ad eccezione dell'installazione per segnalare la linea di partenza.

(N) Tra il 1° gennaio 2018 e fino al 1° gennaio 2022, l'installazione di strutture gonfiabili sulla carreggiata o attraverso essa è permessa solo al fine di segnalare la linea di partenza, l'ultimo KM di corsa e la linea d'arrivo, unicamente alle seguenti condizioni:

- La struttura gonfiabile è dotata di due motori e di due ventilatori simultaneamente attivi; la struttura deve potersi mantenere in posizione anche in caso di guasto di uno dei due motori;
- Nelle immediate vicinanze della struttura gonfiabile rimarrà in allerta almeno un tecnico che possa intervenire in caso di problemi;
- Almeno uno dei due motori è alimentato da un motore termico a benzina;
- In prossimità immediata della struttura gonfiabile deve essere disponibile una riserva di carburante;
- La struttura sarà assicurata da almeno 10 punti di ancoraggio.

(testo modificato al 1.01.03; 1.01.18; 1.01.19; 11.02.20)

Valutazione del percorso delle prove

2.2.016

Per valutare la sicurezza e la conformità del percorso delle prove, l'UCI può ricorrere ai servizi di esperti indipendenti. L'UCI raccoglie presso gli organizzatori le informazioni essenziali a questo scopo e/o affida un mandato ad un esperto indipendente che raccoglierà direttamente presso gli organizzatori le informazioni essenziali.

Le informazioni raccolte possono essere video del percorso, il tracciato del percorso nel formato GPX così come ogni altro documento giudicato pertinente dall'UCI. Il risultato della valutazione del percorso di una prova da parte dell'UCI o di un esperto indipendente designato può essere comunicato dall'UCI all'organizzatore affinché questi possa mettere in campo le azioni correttive necessarie.

Solo gli organizzatori contattati dall'UCI sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste.

(testo introdotto il 08.02.21; 01.11.22)

Sicurezza

2.2.017

(N) Una zona di almeno 300 metri prima e 100 metri dopo la linea d'arrivo sarà protetto da delle transenne. Ogni situazione in cui sia impossibile rispettare la distanza di 100 metri dopo l'arrivo senza che, per altro, influisca materialmente sulla sicurezza, in particolare in occasione di un arrivo in salita, richiede che l'organizzatore installi il numero massimo di transenne possibili secondo la topografia dei luoghi. Questa decisione è assunta sotto la responsabilità dell'organizzatore.

Inoltre questa zona di 400 metri è accessibile esclusivamente ai responsabili dell'organizzazione, ai corridori, agli assistenti paramedici, direttori sportivi e persone accreditate della stampa.

I 400 metri di transenne così formati devono essere continui e le transenne devono essere saldamente attaccate le une alle altre. Nessuno spazio è autorizzato (in particolare all'altezza della linea d'arrivo). Al fine di permettere il superamento della zona transennata da parte del personale dell'organizzazione, deve essere previsto un varco situato almeno 100 metri dopo la linea d'arrivo.

L'utilizzo di transenne leggere (per esempio in plastica) è vietato per delimitare il percorso di gara, anche dopo la linea d'arrivo. Le transenne devono essere zavorrate così da non muoversi in caso di vento forte, di pressione da parte degli spettatori o di altre forze esercitate sulle transenne stesse.

Il responsabile della sicurezza della gara presterà particolare attenzione alla zona finale della prova e si assicurerà che le condizioni di sicurezza siano tutte rispettate, in particolare nelle ultime centinaia di metri prima dell'arrivo a maggior ragione in caso di arrivo allo sprint compatto.
(testo modificato al 01.04.21)

2.2.018

In nessun caso l'UCI potrà essere tenuta responsabile delle carenze nel percorso né degli incidenti che dovessero verificarsi.

Assistenza Medica

2.2.019

L'assistenza medica in corsa sarà assicurata esclusivamente dal o dai medico/i nominato/i dall'organizzatore, a partire dal momento in cui i corridori entrano nella zona di partenza fino al momento in cui abbandonano quella d'arrivo.
(testo modificato al 1.01.05)

2.2.020

Nel caso di un'assistenza importante o durante l'ascensione verso colli o montagne, il medico dovrà obbligatoriamente assistere da fermo. Il medico è responsabile della sua auto e dei suoi occupanti e non tollererà alcun aiuto tendente a facilitare il mantenimento od il rientro in gruppo del corridore che riceve assistenza medica (appoggio, scia, ecc.).

Radio corsa

2.2.021

(N) L'organizzatore assicurerà un servizio d'informazione «radio corsa» a partire dall'auto del presidente del collegio dei commissari. Egli deve esigere che tutti i veicoli siano equipaggiati di un ricevitore che permetta loro di ricevere continuamente «radio corsa».
(testo modificato al 1.01.06)

Arrivo

2.2.022

L'organizzatore deve prevedere nella zona d'arrivo delle aree per tre veicoli per squadra, per l'accoglienza dei corridori dopo l'arrivo.
(testo modificato al 1.01.05)

Materiale e condizioni di lavoro dei commissari

Sagoma (“gabarit”) per il controllo delle biciclette a cronometro

2.2.022 bis

L'organizzatore di un avvenimento che presenti una prova a cronometro deve mettere a disposizione del collegio dei commissari una sagoma (“gabarit”) di controllo conforme al Protocollo di Fabbricazione disponibile sul sito internet dell'UCI.

La conformità della sagoma con le specifiche UCI è responsabilità del solo organizzatore.

La sagoma è consegnata al presidente del collegio dei commissari che ne controlla la conformità con le specifiche UCI.

Commissario TV di supporto

Quando è designato un commissario di supporto, l'organizzatore della prova deve rispettare le disposizioni dello specifico disciplinare fornito dall'UCI.

In particolare l'organizzatore metterà a disposizione uno spazio per il veicolo d'arbitraggio video dell'UCI in zona tecnica all'arrivo delle prove o delle tappe con accesso all'energia elettrica, connessione ad internet, ricezione di radio tour e radio commissari ed accesso ai segnali video della produzione televisiva della prova.

Oltre alle disposizioni previste nelle obbligazioni finanziarie relative alla presa in carico dei commissari designati per la prova, l'organizzatore metterà a disposizione del Commissario TV di supporto un veicolo con un autista esperto del Paese per trasportare il Commissario per tutta la durata della prova (tragitti verso gli hotel, tragitti verso gli arrivi delle tappe).

(testo modificato al 1.01.05; entrato in vigore il 1.01.11; modificato al 1.03.18; 1.07.19)

§ 3 Svolgimento della prova

Rapporto

2.2.023 Articolo abrogato il 01.01.23

~~Nel corso delle prove uomini junior e donne junior, lo sviluppo massimo autorizzato è di 7,93 metri.
(testo modificato al 01.01.00; 3.06.16)~~

Comunicazioni in corsa

2.2.024

1. L'utilizzo di collegamenti radio o altri mezzi di comunicazione a distanza da o con i corridori così come il possesso di qualsiasi apparecchiatura utile a questo scopo durante la prova sono vietati, salvo nei seguenti casi:
 - a. Uomini Elite: nel corso delle prove dell'UCI WorldTour, dell'UCI ProSeries e di Classe 1
 - b. Donne Elite: nel corso delle prove dell'UCI Women's WorldTour, dell'UCI ProSeries e di Classe 1
 - c. nelle prove a cronometro.

Nei casi di cui sopra, un sistema sicuro di comunicazione ed informazione (comunemente chiamato "auricolare") è autorizzato e può essere utilizzato alle seguenti condizioni:

- la potenza della ricetrasmittente utilizzata non supererà i 5 watt;
- il raggio d'azione del sistema resterà confinato nello spazio occupato dalla corsa;
- il suo utilizzo è riservato agli scambi tra corridori e direttore sportivo e tra corridori di una stessa squadra.

L'uso del sistema resta subordinato ad autorizzazioni legislative in materia, ad un uso ragionato e ragionevole nel rispetto dell'etica e del libero arbitrio del corridore.

2. Oltre alle sanzioni previste all'articolo 2.12.007 la commissione disciplinare potrà imporre le seguenti sanzioni:
 - o corridori: ammenda da CHF 100 a CHF 10.000;
 - o squadra: ammenda da CHF 1.000 a CHF 100.000

L'infrazione commessa da un corridore vale la supposizione inconfutabile di un'infrazione commessa dalla sua squadra.

Le sanzioni imposte al corridore e le sanzioni imposte alla sua squadra sono cumulabili.

L'infrazione è commessa appena il corridore o la squadra si presentano alla prova in possesso di un oggetto vietato dal presente articolo. Se l'oggetto vietato è abbandonato prima della partenza della prova il corridore o la squadra potrà prendere il via e solo l'ammenda potrà essere applicata. Se in questo caso è commessa un'altra infrazione durante la stessa prova saranno applicate le sanzioni previste all'articolo 2.12.007 ed un'altra ammenda potrà essere inflitta dalla commissione disciplinare il cui massimo sarà di CHF 20'000 per corridore e CHF 200'000 per squadra.

L'applicazione degli articoli 1.2.130 e 1.2.131 resta legittima.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.05; 1.01.08; 1.01.09; 1.01.10; 1.10.10; 1.02.11; 1.01.13; 1.01.16; 3.06.16; 1.07.18; 1.01.19; 23.10.19)

Comportamento dei corridori

2.2.025

E' vietato ai corridori di disfarsi, di alimenti, di sacchetti, di borracce, di indumenti ecc. al di fuori delle zone di raccolta allestite dall'organizzatore.

Il corridore deve depositare i suoi rifiuti in tutta sicurezza esclusivamente nelle zone di raccolta allestite dall'organizzatore avvicinandosi al ciglio della strada. Il corridore non può gettare niente sulla strada. Allo stesso modo il corridore può depositare borracce o indumenti presso le ammiraglie o le vetture dell'organizzazione o il personale delle squadre incaricato del rifornimento.

In caso di caldo torrido, possono essere adottate dal Presidente del collegio dei commissari delle misure eccezionali in accordo con l'organizzatore.

Ogni altra situazione eccezionale in cui un corridore si disferà di una borraccia e lasciata alla valutazione dei commissari.

Il trasporto e l'uso di oggetti in vetro sono vietati.

E' vietato ai corridori aggrapparsi ad un veicolo o utilizzare un veicolo come punto di propulsione per trarne un significativo vantaggio. Oltre alla sanzione prevista dall'art. 2.12.007, la Commissione Disciplinare potrà imporre inoltre una sospensione da un mese in su ed un'ammenda da CHF 200 a 5.000

Utilizzo di marciapiedi, strade sterrate, piste ciclabili e corsie di emergenza

E' vietato l'utilizzo di marciapiedi, strade sterrate e piste ciclabili che si trovino al di fuori del percorso quale definito all'articolo 2.2.015, separati da una bordura, da una corsia di emergenza, da un dislivello o da ogni altra caratteristica fisica distintiva.

Se la percorrenza di una di queste vie creerà una situazione pericolosa soprattutto per gli altri corridori, per il pubblico o per il personale dell'organizzazione o se questa manovra procura un vantaggio significativo sugli altri corridori, il corridore sarà sanzionato conformemente a quanto previsto dall'articolo 2.12.007

Posizione in bicicletta

Il corridore deve rispettare la posizione convenzionale quale definita all'articolo 1.3.008. Inoltre è vietato l'utilizzo del tubo orizzontale della bicicletta come punto di seduta. Allo stesso modo è vietato l'utilizzo degli avambracci sul manubrio come punto di appoggio ad eccezione delle prove a cronometro.

(testo modificato al 1.01.15; 1.01.18; 1.01.19; 01.04.2; 17.04.21)

Identificazione dei corridori

2.2.026

I corridori devono portare due dorsali, salvo che nelle prove a cronometro, dove devono portare un solo dorsale.

Salvo che nelle prove a cronometro, i corridori devono fissare in modo visibile nella parte anteriore (o in caso di impossibilità in un altro punto) del telaio della loro bicicletta una placca che riproduca il numero del dorsale.

(testo modificato al 1.01.17)

2.2.027

Le squadre possono far figurare il nome del corridore sulla maglia al di fuori delle zone riservate agli sponsor principali della squadra.

(testo modificato al 1.01.17)

Collegio dei Commissari

2.2.028

La composizione del collegio dei commissari è fissata all'articolo 1.2.116.

(testo modificato al 1.01.05)

2.2.028

bis Il Direttore dell'organizzazione o un suo rappresentante abilitato a prendere decisioni siede a fianco del presidente del collegio dei commissari nella vettura che viaggia immediatamente dietro al gruppo.

(articolo introdotto il 1.01.18)

Incidenti di corsa

2.2.029

In caso di evento imprevisto o di incidente eccezionale che rischino di falsare lo svolgimento regolare della corsa in generale o di una tappa in particolare, il direttore di organizzazione, in accordo con il collegio dei commissari, può decidere in qualsiasi momento, dopo aver informato i cronometristi:

- di modificare il percorso,
- di determinare una neutralizzazione temporanea della corsa o della tappa,

- di fermare la corsa o la tappa e di dare una nuova partenza,
- di fermare definitivamente la corsa o la tappa;
- di annullare la corsa o la tappa.

Il Presidente del Collegio dei commissari, dopo aver consultato l'organizzatore, potrà prendere le seguenti decisioni sportive a lui spettanti:

- annullare o mantenere i divari acquisiti in caso di neutralizzazione o arresto della corsa tenendo conto dei distacchi registrati al momento dell'incidente.
- annullare o conservare i risultati acquisiti in caso di sprint intermedio, di gran premio della montagna o delle diverse classifiche;
- considerare una corsa o una tappa come non disputata,

Per prendere una decisione, se necessario, il collegio dei commissari può consultare il Delegato Tecnico designato dall'UCI nelle prove dell'UCI WorldTour.

(testo modificato al 1.01.15; 1.01.18; 08.02.21)

Protocollo di discussione per le condizioni meteorologiche estreme e la sicurezza dei corridori in corsa.

2.2.029

bis Il protocollo deve essere applicato nelle prove maschili dell'UCI WorldTour e dell'UCI ProSeries così come nelle prove femminili dell'UCI Women's WorldTour e delle UCI ProSeries, al fine di prevenire ed evitare incidenti o problemi connessi a condizioni meteorologiche estreme o alla sicurezza dei corridori in corsa. Per tutti le altre prove ciclistiche su strada è allo stesso tempo raccomandato – se del caso – di riferirsi alle procedure evidenziate in questo protocollo
(articolo introdotto il 1.01.16; testo modificato al 23.10.19; 11.02.20)

Ritiro

2.2.030

Il corridore che si ritira deve togliersi immediatamente il suo dorsale e consegnarlo ad un commissario o al veicolo scopa.

Egli non ha il diritto di tagliare il traguardo.

Salvo in caso di lesioni fisiche o di malessere grave, deve prendere posto a bordo della vettura scopa.

Veicoli

2.2.031

Ogni veicolo avente accesso al percorso di gara deve avere un segno distintivo.

2.2.032

Salvo che durante le prove a cronometro, tutti veicoli che circolano al seguito di una corsa sono limitati ad un'altezza massima di 1,66 m (senza portapacchi)

(testo modificato al 1.01.03; 1.10.13; 3.06.16)

2.2.032

bis I finestrini di tutte le vetture presenti al seguito di una corsa non devono essere coperti con qualsiasi cosa che ostruisca la visibilità attraverso il veicolo o essere ostruiti in maniera significativa da adesivi o scritte

(testo introdotto il 1.10.13) → Entrata in vigore: 1.01.15

(testo modificato al 1.01.16)

2.2.033

I veicoli devono circolare sul lato della strada previsto dalla legislazione nazionale.

2.2.034

L'organizzatore deve mettere a disposizione di ogni commissario internazionale una vettura con tetto apribile, munita di una postazione rice-trasmittente.

Riunione sulla sicurezza in corsa

2.2.034

bis (N) In tutte le prove registrate nel calendario internazionale UCI, l'organizzatore deve prevedere l'organizzazione di organizzare una riunione alla quale devono assistere tutte le persone che condurranno, al seguito della corsa, seguiranno la corsa una vettura o una moto, un rappresentante della produzione televisiva della televisione, un rappresentante delle forze dell'ordine, così come il collegio dei commissari. L'organizzatore si assicurerà della disponibilità di una sala riunione adatta e dotata di uno schermo per la proiezione video.

La riunione è condotta dal Presidente del Collegio dei Commissari sulla base del materiale di formazione previsto dall'UCI ed adattato dal Presidente del Collegio dei Commissari in funzione della prova in questione. L'organizzatore (rappresentato dal direttore della prova e/o dal responsabile della sicurezza della prova), congiuntamente al Presidente del Collegio dei Commissari, apporgerà gli elementi tecnici pertinenti e specifici della sua gara nell'ambito della circolazione dei veicoli al seguito della corsa.

In occasione delle prove UCI WorldTour, questa riunione deve essere organizzata in presenza del consigliere tecnico alla vigilia della corsa, dopo la riunione dei direttori sportivi o al mattino della prova. *(testo modificato al 1.01.06; 1.01.07; 1.01.15; 1.01.19; 1.01.21; 08.02.21).*

Seguito di una corsa ciclistica

2.2.035

E' compito dell'organizzatore assicurarsi che tutti coloro che sono al seguito di una corsa ciclistica, ad eccezione di giornalisti accreditati ed ospiti d'onore che non guidano un veicolo, siano in possesso di una licenza ed abbiano partecipato alla riunione come definita all'articolo 2.2.034 bis.

L'organizzatore consegnerà, prima della partenza della prova, al Presidente del Collegio dei Commissari la lista dei conducenti abilitati a seguire la corsa comprensiva di loro dati, numero di licenza nazionale ed il loro UCI ID.

La vettura delle squadre deve avere a bordo un suo direttore sportivo tesserato in quanto tale, come responsabile del veicolo. Per i veicoli delle squadre registrate presso l'UCI, questo direttore sportivo dovrà in più essere registrato come tale presso l'UCI.

(testo modificato al 1.10.98; 1.01.05; 1.01.13; 1.01.18; 1.01.21)

2.2.035

bis (articolo abrogato il 01.01.21)

2.2.036

È vietato per tutti coloro che seguono una corsa ciclistica gettare qualsiasi sorta di oggetto lungo il percorso.

2.2.037

Ogni aspersione proveniente da un veicolo è proibita.

§ 4 Circolazione in corsa

(numerazione del paragrafo modificata il 4.05.16)

Conducenti

2.2.038

I conducenti (di vetture o moto) devono rispettare le disposizioni applicabili del codice della strada del Paese nel quale si svolge la prova ed in particolare devono:

- assicurarsi che il loro veicolo sia in buono stato ed in grado di muoversi;
- assicurarsi che essi stessi siano in grado di guidare e che il loro stato fisico non sia in alcun caso diminuito a causa, per esempio, della fatica, del consumo di alcool, droghe, farmaci o di ogni altra sostanza che possa incidere sulla capacità di guidare;
- guidare in modo prudente così da garantire la sicurezza dei corridori in corsa, degli spettatori e degli altri veicoli;
- astenersi dall'intraprendere una qualunque azione capace di distrarre l'attenzione dalla strada e dalla circolazione.

Allo stesso modo, i conducenti devono conformarsi:

- agli ordini ed istruzioni dei commissari, dell'organizzatore della prova così come alle regole o direttive applicabili pubblicate dall'UCI.

I conducenti non devono in nessun caso:

- permettere ai corridori di attaccarsi al loro veicolo;
 - superare un barrage senza preventiva autorizzazione di un commissario.
- (testo modificato al 4.05.16)*

2.2.039

Tutte le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 2.2.038 saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'articolo 2.12.007.

Il rifiuto di lasciare la corsa potrà essere causa di una sanzione comminata dalla Commissione Disciplinare.

Ogni infrazione, sanzionata o meno dal collegio dei commissari, potrà essere oggetto di un rinvio da parte dell'UCI alla Commissione Disciplinare che potrà imporre una sospensione di un anno ed oltre ed un'ammenda da CHF 200 a 10.000

(testo modificato 4.05.16; 1.01.19)

2.2.040

Se l'esclusione avviene nel corso di una prova UCI WorldTour, dell'UCI Women's WorldTour o dell'UCI ProSeries il conducente (e il/i passeggero/i se è/sono egualmente escluso/i) non potrà prendere parte a nessuna prova fino alla data della prova successiva della stessa serie dell'UCI WorldTour, o rispettivamente dell'UCI Women's WorldTour ma non oltre 7 giorni di calendario, a far data dal giorno successivo l'accadimento.

(testo modificato al 1.01.05; 4.05.16; 1.01.19; 23.10.19; 1.01.23)

Passeggeri

2.2.041

Tutti i passeggeri dei veicoli devono allo stesso assicurare un comportamento prudente al fine di garantire la sicurezza dei corridori in corsa, degli spettatori e degli altri veicoli.

(testo modificato al 4.05.16)

2.2.042

Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 2.12.007, tutte le infrazioni all'articolo 2.2.041 potranno essere oggetto di un rinvio da parte dell'UCI alla Commissione Disciplinare che potrà imporre una sospensione di un anno ed oltre ed un'ammenda da CHF 200 a 10.000

(testo modificato al 4.05.16; 1.01.19)

2.2.043

Ogni tesserato sarà responsabile delle sue azioni in relazione all'articolo 2.2.041. Nel caso in cui il passeggero di un'ammiraglia non sia tesserato, il Direttore Sportivo della squadra sarà ritenuto responsabile di ogni infrazione all'articolo 2.2.041.

Nel caso in cui il passeggero di un altro veicolo non sia tesserato, il conducente del veicolo sarà ritenuto responsabile di ogni infrazione all'articolo 2.2.041.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.13; 4.05.16)

§ 5 Disciplinare per la stampa (N)

(numerazione del paragrafo modificata il 4.05.16)

Definizione

2.2.044

Il disciplinare riguarda tutte le persone della stampa scritta, parlata, audiovisiva e i fotografi, che agiscono in auto o in moto.

Accredito

2.2.045

L'organizzatore è tenuto ad inviare ai differenti organi di stampa un modulo per l'accredito secondo il modello dell'articolo 2.2.085.

2.2.046

Le persone regolarmente accreditate per il loro organo di stampa devono disporre di una tessera riconosciuta da:

- Associazione della stampa nazionale;
- Associazione Internazionale della Stampa Sportiva;
- Associazione Internazionale dei Giornalisti di Ciclismo.

2.2.047

Tutte le persone non precedentemente accreditate possono esserlo solo dopo un accordo tra l'organizzatore ed un delegato A.I.J.C. (Associazione Internazionale Giornalisti Ciclismo) designato il cui nome sarà stato comunicato all'organizzatore.

2.2.048

L'organizzatore consegna a tutte le persone accreditate un contrassegno di colore verde sul quale saranno riportati il nome e la data della prova

Informazioni prima della corsa

2.2.049

Gli organizzatori devono trasmettere ai diversi organi di stampa il massimo delle informazioni riguardanti la loro prova nei giorni precedenti la stessa: percorso, elenco degli iscritti, operazioni di partenza ecc. Sono tenuti, in particolare, a mettere a disposizione del personale accreditato l'elenco degli iscritti (presso la segreteria, via fax e/o posta elettronica) al più tardi il venerdì a mezzogiorno per una prova che si svolge nel fine settimana, il giorno della vigilia a mezzogiorno per una prova che si svolge in settimana.

(testo modificato al 1.01.05)

Informazioni durante la corsa

2.2.050

Le persone accreditate devono ricevere le informazioni e le direttive concernenti lo svolgimento della prova nel posto in cui i direttori di corsa li hanno collocati.

2.2.051

Se la direzione della corsa, per ragioni di sicurezza, ha inviato i veicoli della stampa su una strada parallela o parecchi chilometri più avanti, le persone accreditate devono essere informate sullo svolgimento della gara.

2.2.052

Le informazioni devono essere trasmesse in francese o in inglese e nella lingua del Paese in cui si svolge la prova.

Carovana della stampa

2.2.053

Ogni organo di stampa può impiegare solamente una vettura ed una moto al seguito della corsa, salvo accordo preso in precedenza con l'organizzatore.

(testo modificato al 1.01.05)

2.2.054

Questi veicoli devono essere provvisti di una targa di accreditamento posizionata nella parte anteriore e posteriore, ciò li autorizzerà a muoversi al seguito della corsa.

Tutti questi veicoli devono essere obbligatoriamente equipaggiati di un ricevitore che permetta loro di ricevere continuamente radio corsa.

2.2.055

Se si rendesse necessaria, per la natura del percorso e per ragioni di sicurezza, una limitazione dei veicoli di stampa, l'organizzatore potrà attuarla dopo consultazione ed accordo con l'UCI e l'ufficio della A.I.J.C. (Associazione Internazionale dei Giornalisti di Ciclismo)

2.2.056

Gli organizzatori esigeranno che i veicoli della stampa siano guidati da conducenti esperti, che conoscano le prove ciclistiche ed il modo di muoversi. E' responsabilità dell'organizzatore assicurarsi che questi conducenti siano titolari di una licenza di conducente di veicolo in una prova su strada.

L'organizzatore consegnerà, prima della partenza della prova, al Presidente del Collegio dei Commissari la lista dei veicoli della stampa al seguito della corsa comprensiva dei dati dei conducenti, del loro numero di licenza nazionale e del loro UCI ID.

Ogni organo di stampa è responsabile delle qualità di pilota dei conducenti che designa. Se il conducente non è titolare della richiesta licenza di cui al primo paragrafo del presente articolo, al relativo organo di stampa sarà vietato l'accesso al seguito delle corse su strada per una durata da uno a sei mesi.

(testo modificato al 1.01.13; 4.05.16; 1.01.18)

Vetture della stampa

2.2.057

La carovana della stampa, situata davanti alla corsa, non può accogliere delle vetture pubblicitarie o vetture delle squadre.

2.2.058

In seno alla carovana della stampa, le vetture della stampa devono avere la priorità su quelle di eventuali invitati dell'organizzatore.

2.2.059

E' vietato fotografare o filmare da una vettura della stampa in movimento.

2.2.060

Le vetture della stampa non possono disporsi su due file se non allo scopo di sgombrare più velocemente dopo avere ricevuto l'autorizzazione o la richiesta dal presidente del collegio dei commissari.

(testo modificato al 4.05.16)

Moto dei fotografi

2.2.061

Sulla testa della corsa, i piloti devono circolare davanti alla vettura del commissario di testa, formando così uno schermo mobile.

2.2.062

Per scattare le foto, i piloti si lasciano scivolare a turno, verso la testa della corsa; il fotografo scatta la sua foto ed immediatamente, il pilota raggiunge lo schermo mobile.

2.2.063

Nessuna moto può restare tra la testa del gruppo e la vettura del commissario di testa. Nel caso eccezionale in cui la moto si trovasse improvvisamente troppo vicina ai corridori, essa si deve lasciar superare. Non risalirà più fino a quando un commissario non l'autorizzerà.

2.2.064

Nella parte posteriore della corsa i piloti circoleranno in fila indiana a partire dalla vettura del presidente del collegio dei commissari, obbligandosi a facilitare la circolazione dei veicoli chiamati sul gruppo o che desiderano superare i corridori.

2.2.065

In montagna e nelle salite, i piloti devono fare attenzione a non ostacolare i corridori, né i veicoli ufficiali e, in linea di principio, i fotografi opereranno da fermi.

2.2.066

All'arrivo i fotografi che portano dei segni distintivi (casacca) prenderanno posto su entrambi i lati della strada, secondo lo schema all'articolo 2.2.086.

Moto dei reporter radiotelevisivi

2.2.067

Nella parte anteriore, queste moto devono tenersi davanti allo schermo dei fotografi e non devono mai inserirsi tra la vettura del commissario ed i corridori.

Non possono inserirsi tra due gruppi senza autorizzazione del commissario.

2.2.068

Dietro circoleranno a partire dall'altezza delle vetture dei direttori sportivi, in fila indiana, obbligandosi a facilitare la circolazione dei veicoli chiamati sul gruppo o che desiderano superare i corridori.

2.2.069

L'intervista dei corridori in corsa è vietata. Quella dei direttori sportivi è tollerata ad eccezione degli ultimi 10 chilometri e a condizione che sia realizzata a partire da una moto.
(testo modificato al 1.01.03; 1.01.19)

Moto dei cameraman

2.2.070

Sono ammesse 5 moto telecamera e 2 moto sonoro. La circolazione delle moto deve essere fatta in modo da non favorire o generare la progressione dei corridori.
(testo modificato al 1.01.98; 1.01.16)

2.2.071

I piloti si obbligheranno a facilitare la circolazione dei veicoli chiamati sul gruppo o che desiderano superare i corridori.

2.2.072

I cameraman filmeranno di profilo o 3/4 da dietro. Possono superare il gruppo filmando solo se la larghezza della strada lo permette.
In montagna e nelle salite le riprese si effettueranno da dietro.

2.2.073

E' vietato alle moto di compiere manovre in prossimità dei corridori quando i loro passeggeri non effettuano riprese visive o sonore.
(testo modificato al 1.01.05)

2.2.074

E' vietato filmare da una moto negli ultimi cinquecento metri.

Arrivo

2.2.075

Gli organizzatori devono prevedere, al di là della linea d'arrivo una zona sufficientemente ampia per permettere alla stampa accreditata di lavorare. Questa zona può essere accessibile solo ai responsabili dell'organizzazione, ai corridori, agli assistenti paramedici, ai direttori sportivi ed alla stampa accreditata. Gli organizzatori si impegnano ad informare il servizio d'ordine locale di queste disposizioni.
(testo modificato al 1.01.00)

Sala stampa

2.2.076

La sala stampa deve situarsi il più vicino possibile alla linea d'arrivo. In caso di lontananza deve essere accessibile tramite una strada vietata alla circolazione pubblica e correttamente frecciata.

2.2.077

Gli organizzatori devono allestire per le persone accreditate della stampa un luogo di lavoro sufficientemente ampio e ben attrezzato (tavoli, sedie, prese elettriche e del telefono, ecc.)
(testo modificato al 1.01.05)

2.2.078

La sala stampa deve essere accessibile solo alle persone accreditate della stampa ed ai responsabili dell'organizzazione.

2.2.079

La sala stampa deve essere aperta almeno due (2) ore prima dell'arrivo (per le prove dell'UCI WorldTour e dell'UCI Women's WorldTour al più tardi una (1) ora dopo la partenza) ed essere dotata di televisione. Non può essere chiusa fino a quando tutte le persone della stampa non abbiano finito il loro lavoro.

(testo modificato al 1.01.05)

Telecomunicazioni

2.2.080

Gli organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione del personale della stampa i mezzi di trasmissione necessari (telefono, internet, telefax). La stampa deve far conoscere le sue necessità tramite il modulo d'accredito.

(testo modificato al 1.01.05)

Conferenza stampa

2.2.081

I primi tre corridori classificati sono tenuti a presentarsi in compagnia degli organizzatori nella sala stampa, o in un posto definito e riservato alle persone della stampa, se questa è troppo lontano.

2.2.082

Dopo la cerimonia protocollare delle prove dell'UCI WorldTour, dei calendari continentali così come dell'UCI Women's WorldTour, l'organizzatore può imporre che il leader della classifica generale individuale ed il vincitore della prova si rechino in sala stampa per una durata massima di 20 minuti accompagnati da una scorta che agisce sotto l'autorità dell'agente del controllo antidoping.

Tale obbligo anche nel regolamento particolare della prova.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.09; 1.10.13; 23.10.19)

Lista dei partenti e risultati

2.2.083

La lista dei partenti ed i risultati completi redatti secondo il modello UCI agli articoli 2.2.087 e 2.2.088 devono essere consegnati alla stampa nel più breve tempo possibile.

(testo modificato al 1.01.98; 1.01.05)

Richiesta d'accreditamento dei media

2.2.084

Le domande d'accreditamento devono essere redatte secondo il modello all'articolo 2.2.085.

2.2.085

Richiesta d'accredito dei media

Ragione sociale - Giornale - Agenzia:

.....

Inviati speciali:

Cognome e Nome

Mansione

N° tessera di giornalista
(allegare fotocopia)

.....
.....
.....

Autovettura - Marca

Targa

.....
 Conducente (i) Numero di licenza

Moto - Marca Targa

.....
 Conducente (i) Numero di licenza

Dispone di radio-ricevente si/no
 Chiede un posto su una vettura dell'organizzazione si/no

Sala stampa:

Numero di posti necessari:

.....
 Mezzi di trasmissione desiderati: si/no
si/no
si/no

Timbro della ditta - giornale - Agenzia:

.....
 Data + firma:

.....
 Le informazioni concernenti la nostra prova devono essere trasmesse al seguente indirizzo:

Data limite:

.....
 Questionario da restituire al più tardi:

.....
(testo modificato al 1.01.05; 4.05.16)

Posizione dei fotografi della stampa

2.2.086

Il posizionamento dei fotografi sulla linea d'arrivo non deve in alcun caso costituire un pericolo per i corridori, per gli stessi fotografi e per ogni altra persona presente nella zona.

Lo spazio per i fotografi dopo il traguardo è limitato al massimo al 25% della larghezza della carreggiata.

Il posizionamento dei fotografi è fissato dall'organizzatore in funzione della configurazione dell'arrivo. Per delimitare materialmente lo spazio riservato ai fotografi, viene tracciata una linea al suolo.

I fotografi devono essere posizionati ad una distanza dalla linea d'arrivo di almeno 30 metri.

Arrivi in salita

In caso di arrivo in salita, i fotografi devono essere posizionati ad una distanza dalla linea d'arrivo di almeno 15 metri.

Arrivi previsti allo sprint massivo

In caso di previsione d'arrivo allo sprint massivo, i fotografi devono essere posizionati ad una distanza dalla linea d'arrivo di almeno 50 metri. Il concetto di arrivo allo sprint massivo è valutato dall'organizzatore in funzione dello svolgimento contingente della prova e lo stesso organizzatore sistema il posizionamento dei fotografi in relazione a ciò.

In alternativa, l'organizzatore può scegliere di rifiutare l'accesso ai fotografi nella zona della linea d'arrivo; in questo caso, dovrà essere riservata ai fotografi una zona posta al di là delle transenne in prossimità della linea d'arrivo.

(testo modificato al 1.01.07; 07.04.21)

Modello della lista dei partenti

2.2.087

Comunicato N°

**Nome della prova - Data
Lista di partenza**

Organizzatore:

Dorsale	COGNOME e Nome	UCI ID
VCM	VELO CLUB MEDITERRANÉE	FRA
1	GRANDGIRARD Stéphane	FRA19781229
2	DUPONT Laurent	FRA19730915
3	DURANT Claude	FRA19830302
4	MAURAS Edouard	FRA19790621
5	PONS Fabrice	FRA19800424
6	FAZAN Jonathan	FRA19810521
Direttore sportivo:	ROSSONE Jean	
CAP	CLUB AZZURE PIEMONTE	ITA
11	BRINES Pablo	ESP19790917
12	POGGI Alessandro	ITA19801003
13	RICCI Filippo	ITA19841202
14	PIZZO Dario	ITA19820110
15	LEROY Christian	SUI19810318
16	GUSTOVAS Ignas	LTU19770315
Direttore sportivo:	CASARO Paolo	
MUN	MUNCHEN TEAM	GER
21	SCHNIDER Hans	AUT19750525
22	MULLER Uwe	GER19811104
23	KELLER Tobias	GER19690923
24	SCHÖLL Mathias	GER19780424
25	ESPOSITO Filippo	ITA19820610
26	BAUMANN Andreas	SUI19790624
Direttore sportivo:	BECKER Karl	
HCT	HOOGEVEEN CLUB TEAM	NED
31	VAN ISSUM Peter	NED19750525
32	POELMAN Erick	NED19810704
33	VAN GLIEST Thomas	NED19790923
34	BERGER Jorg	GER19820424
35	SUMIAN Christophe	FRA19790610
36	BAUMANN Andreas	NED19790624
Direttore sportivo:	KOOIMAN Joop	

(testo modificato al 1.01.98; 1.01.07; 1.01.08)

Modello di classifica

2.2.088

Comunicato N°

Nome della prova
Classifica finale / generale / della tappa N°...
(percorso)

Data:

Organizzatore:

Numero di km:

Media del vincitore:

Posiz.	Dorsale	UCI ID	Cognome e Nome	Cod.Squadra	Tempo/distacco
1	4	FRA19790621	MAURAS Edourad	VCM	4h32'05"
2	21	AUT19750525	SCHNIDER Hans	MUN	a 10"
3	15	SUI19810318	LEROY Christian	CAP	a 22"
4	1	FRA19781229	GRANDGIRAD Stephane	VCM	a 26"
5	32	NED19810704	POLEMAN Erick	HTC	a 1'46"

ecc.

Numero partenti:

Arrivati fuori tempo massimo:

Ritirati:

(testo modificato al 1.01.07; 1.01.08)

§ 6 Guide, Direttive e Disciplinare per gli organizzatori

2.2.089

Gli organizzatori devono rispettare le disposizioni della guida dell'organizzatore di prove su strada così come le guide e le direttive pubblicate dall'UCI inerenti l'organizzazione delle prove. Gli organizzatori devono allo stesso modo rispettare le disposizioni di cui all'allegato A del presente titolo del Regolamento UCI relativo ai criteri minimi richiesti per le prove internazionali su strada.

Parimenti gli organizzatori delle prove maschili dell'UCI WorldTour e delle UCI ProSeries, così come delle prove femminili dell'UCI Women's WorldTour e delle UCI ProSeries devono ugualmente rispettare le disposizioni del disciplinare per gli organizzatori applicabile alle loro rispettive serie e pubblicato dall'UCI.

(articolo introdotto il 1.01.05; testo modificato al 1.01.17; 23.10.19; 08.02.21)

§ 7 Delegato tecnico

2.2.090

Il Delegato tecnico valuta la conformità dell'organizzazione delle prove alle quali è designato dall'UCI con il regolamento, con il disciplinare per gli organizzatori e con le differenti guide e direttive pertinenti pubblicate dall'UCI.

A tal fine, conformemente all'articolo 1.2.023, il Delegato tecnico può assistere a queste prove. In questo caso, l'organizzatore rilascia al Delegato tecnico o ad ogni altra persona designata dall'UCI un lasciapassare per la prova così come una targa d'accreditamento per il suo veicolo che gli permetta l'accesso ai parcheggi riservati alla partenza e all'arrivo delle tappe così come la possibilità di seguire il percorso della prova.

(articolo introdotto il 1.01.05; 23.10.19; 08.02.21)

2.2.091

Il Delegato tecnico redige un rapporto di valutazione circostanziato e dettagliato sulla prova che trasmette all'amministrazione dell'UCI. L'organizzatore riceverà una copia di questo rapporto.

(articolo introdotto il 1.01.05; 23.10.19; 08.02.21)

2.2.092

Il Delegato tecnico può ugualmente procedere ad un'ispezione preliminare del percorso della prova, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, punti pericolosi segnalati dall'organizzatore e le disposizioni relative al disciplinare per gli organizzatori o ad altre pubblicazioni dell'UCI pertinenti alla prova.

In questo caso, il Delegato tecnico contatta l'organizzatore e redige un rapporto all'attenzione dell'amministrazione dell'UCI che prende all'occorrenza della decisioni appropriate.

(articolo introdotto il 1.01.05; 23.10.19; 08.02.21)

§ 8 Riunione dei direttori sportivi

2.2.093

(N) Conformemente all'art. 1.2.087, l'organizzatore convocherà una riunione dei Direttori Sportivi.

Disposizioni per le prove Uomini e Donne UCI ProSeries e classe 1 e delle prove di Coppe delle Nazioni UCI e dell'UCI Women's WorldTour

La riunione dei Direttori Sportivi deve svolgersi nei seguenti orari:

- partenza della prova prima delle 12.00: la vigilia della prova alle ore 17.00
- partenza della prova dopo le 12.00: alle ore 10.00 nel giorno della prova.

Disposizioni per le prove dell'UCI WorldTour

La riunione deve svolgersi la vigilia della prova alle ore 16.00

Nei grandi giri, questa riunione potrà svolgersi anche prima nel corso della giornata.

Se più prove si svolgono lo stesso giorno o una dopo l'altra nell'arco di due giorni nello stesso settore geografico, gli organizzatori potranno adattare di conseguenza gli orari di ciascuna riunione con l'accordo dei Presidenti dei rispettivi collegi dei commissari.

Inoltre, per le prove dell'UCI WorldTour e di classe HC, la riunione si terrà alla presenza del consigliere tecnico dell'UCI così come del rappresentante delle squadre e del rappresentante dei corridori designati nell'ambito del protocollo per condizioni meteorologiche estreme ai sensi dell'art. 2.2.029 bis.

(articolo introdotto al 1.01.18; testo modificato al 1.07.19)

CAPITOLO 3 – PROVE DI UN GIORNO

Formula

2.3.001

(N) Una prova di un giorno è una competizione che si sviluppa in una sola giornata con una sola partenza e un solo arrivo.

Alle prove di un giorno partecipano unicamente delle squadre così come, quando autorizzate dalla presenti norme, delle squadre miste.

(testo modificato al 1.01.05 ; 1.01.09)

Distanze

2.3.002

La distanza massima delle gare su strada di un giorno è fissata come segue:

Calendario Internazionale	Categoria	Classe	Distanza
Giochi olimpici e campionati del mondo	ME		Da 250 a 280 km
	WE		Da 130 a 160 km
	MU		Da 160 a 180 km
	MJ		Da 120 a 140 km
	WJ		Da 70 a 100 km
Campionati continentali, Giochi Continentali, Giochi Regionali e Campionati Nazionali	ME		Massimo 240 km
	MU		Massimo 180 km
	WE		Massimo 140 km
	WU		Massimo 120 Km
	MJ WJ		Massimo 140 km Massimo 100 km
UCI WorldTour	ME	UWT	Distanza fissata dal Consiglio del Ciclismo Professionistico
Circuiti continentali	ME	1.Pro	Massimo 200 km*
	ME	1.1	Massimo 200 km*
	ME	1.2	Massimo 180 KM
	MU	1.2	Massimo 180 km
Donne Élite	WE	WWT	Massimo 160 km
	WE	1.Pro	Massimo 140 km
	WE	1.1	Massimo 140 km
	WE	1.2	Massimo 140 km
Uomini Junior	MJ	1.Ncup	Massimo 140 km
	MJ	1.1	Massimo 140 km
Donne Junior	WJ	1.Ncup	Massimo 100 km
	WJ	1.1	Massimo 100 km

* salvo preventiva autorizzazione dal Comitato Direttivo.

(modificato al 1.01.05 ; 1.01.08; 1.01.09; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.18; 23.10.19; 09.11.20; 1.11.23)

2.3.003

Per le prove internazionali al di fuori dell'Europa, potranno essere concesse deroghe dal Comitato Direttivo dell'UCI o, per le prove UCI WorldTour dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(testo modificato al 1.01.05)

Percorsi

2.3.004

L'organizzatore deve segnalare con dei pannelli fissi: il km. 0 (partenza effettiva), il trentesimo km. e poi gli ultimi 25 - 20 - 10 - 5 - 4 - 3 - 2 km.

Nelle prove che terminano in circuito, dovranno essere esposti solo gli ultimi 3, 2 e 1 km. così come il numero dei giri che rimangono da percorrere.

Allo stesso modo, l'organizzatore deve segnalare le seguenti distanze relativamente alla linea di arrivo: 500 mt., 300 mt., 200 mt., 150 mt., 100 mt., 50 mt.

(testo modificato al 1.01.06; 1.01.19)

2.3.005

L'ultimo km. è segnalato da una banderuola triangolare di colore rosso. ("flamme rouge"). Nessuno striscione, ad esclusione di quello d'arrivo, può essere appeso dopo il triangolo rosso.

2.3.006

L'organizzatore deve prevedere prima della linea d'arrivo una deviazione che è obbligatoria per tutti i veicoli (comprese le moto) esclusi quelli della direzione dell'organizzazione, dei commissari e del medico di corsa.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.18)

2.3.007

Se la prova è organizzata in circuito, questo deve avere una lunghezza minima di 10 km.

Su circuiti di lunghezza compresa tra i 10 e i 12 km. è autorizzata a seguire la gara con una funzione sportiva ufficiale solo una vettura ufficiale per ciascuna squadra.

L'organizzatore della prova può richiedere all'UCI una deroga a questa disposizione. Egli, tramite la sua Federazione Nazionale, deve far pervenire la domanda all'UCI almeno 90 giorni prima della partenza della prova. La domanda deve comprendere una descrizione dettagliata del percorso e una motivazione delle ragioni che sono invocate per giustificare la deroga.

(modificato al 1.01.99; 1.10.10)

2.3.008

Una parte della una gara può essere svolta in circuito alle condizioni seguenti:

- La lunghezza del circuito deve essere di almeno 3 km;
- Il numero massimo dei giri sul circuito è di:
 - 3 giri per i circuiti fra 3 e 5 km;
 - 5 giri per i circuiti fra 5 e 8 km;
 - 8 giri per i circuiti fra 8 e 10 km.

I commissari prenderanno ogni precauzione utile per assicurare la regolarità della gara, particolarmente in caso di cambiamento della situazione di corsa dopo l'ingresso nel circuito.

(testo modificato al 1.10.10)

Presentazione delle squadre

2.3.009

Può essere organizzata una presentazione delle squadre alla vigilia della corsa, della prima tappa o del prologo. In questo caso, l'organizzatore vigilerà affinché sia indicato nelle disposizioni particolari nella guida tecnica della prova e si farà eventualmente carico delle spese di vitto e alloggio supplementari derivanti dalla presentazione delle squadre alla vigilia della corsa. Salvo esplicito accorso dell'organizzatore, la partecipazione dei corridori e dei direttori sportivi iscritti alla gara è obbligatoria.

Nel corso della presentazione delle squadre al completo, i corridori si presenteranno in tenuta da gara (calzoncini e maglietta ufficiale della squadra) o in altra tenuta ufficiale della squadra.

La presentazione delle squadre non potrà superare la durata di un'ora e non dovrà interferire con gli allenamenti ed i pasti dei corridori.

Firma del foglio di partenza

L'organizzatore può fissare per ogni squadra l'ordine di passaggio alla firma del foglio di partenza ed alla presentazione delle squadre complete dichiarate partenti per le corse di un giorno e per la prima tappa in linea per le corse a tappe.

Allo stesso modo l'organizzatore può fissare un ordine di passaggio dei corridori o delle squadre per tutte le altre tappe secondo modalità che preciserà in un comunicato.

I corridori si presenteranno alla firma del foglio di partenza in tenuta da gara (calzoncini e maglia ufficiale della squadra).

La firma del foglio di partenza inizierà un'ora e dieci minuti prima dell'ora di partenza e avrà termine 10 minuti prima dell'ora di partenza.

La firma del foglio di partenza da parte dei corridori è obbligatoria.

I corridori ed i loro direttori sportivi si radunano nel luogo di firma del foglio di partenza.

Devono essere presenti e pronti almeno 15 minuti prima dell'ora di partenza dal luogo di ritrovo.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni previste, il corridore ed il direttore sportivo saranno penalizzati conformemente all'art. 2.12.007

(modificato al 1.01.05; 1.10.10.; 1.10.11; 1.01.15; 1.01.19; 1.07.19)

Partenza della corsa

2.3.010

La partenza effettiva sarà data da fermo o lanciata e non potrà essere distante più di 10 km. dal luogo di ritrovo.

2.3.011

In occasione dei campionati del mondo e dei giochi olimpici, la consegna dei numeri dorsali avrà luogo la vigilia della prova in linea o l'antivigilia.

La numerazione dell'elenco di partenza sarà fatta come segue:

Uomini Élite:

- 1. La nazione che ha vinto il titolo di campione del mondo, relativamente ai campionati del mondo, ed il titolo di campione olimpico, relativamente ai giochi olimpici, in occasione delle edizioni precedenti;*
- 2. le altre nazioni secondo l'ordine di cui all'ultima classifica mondiale uomini UCI per nazioni pubblicata;*
- 3. l'ordine di partenza delle nazioni non classificate nella classifica mondiale uomini UCI verrà effettuato per sorteggio.*

Donne Élite :

- 1. la nazione che ha vinto il titolo di campione del mondo, relativamente ai campionati del mondo ed il titolo di campione olimpico, relativamente o giochi olimpici, in occasione delle edizioni precedenti;*
- 2. le altre nazioni secondo l'ordine di cui all'ultima classifica mondiale donne UCI per nazioni pubblicata;*
- 3. l'ordine di partenza delle nazioni non classificate nella classifica mondiale donne UCI verrà effettuato per sorteggio.*

Uomini Under 23

- 1. per i campionati del mondo solamente, la nazione che ha vinto il titolo di campione del mondo nell'anno precedente;*
- 2. le nazioni classificate secondo l'ultima classifica di Coppa delle nazioni Under 23;*
- 3. l'ordine di partenza delle nazioni non classificate nella classifica di Coppa delle Nazioni Under 23 verrà effettuato per sorteggio*

Uomini Junior

- 1. la nazione che ha vinto il titolo di campione del mondo nell'anno precedente;*
- 2. le nazioni classificate secondo l'ultima classifica della Coppa delle Nazioni Uomini Junior;*
- 3. l'ordine di partenza delle nazioni non classificate nella classifica di Coppa delle Nazioni Uomini Junior verrà effettuato per sorteggio.*

Donne Junior

- 1. la nazione che ha vinto il titolo di campione del mondo nell'anno precedente;*

2. *le nazioni classificate secondo l'ultima classifica della Coppa delle Nazioni Donne Junior;*
3. *l'ordine di partenza delle nazioni non classificate nella classifica della Coppa delle Nazioni Donne Junior verrà effettuato per sorteggio.*

Il Campione del Mondo uscente, relativamente ai campionati del mondo, ed il Campione Olimpico uscente, relativamente ai giochi olimpici, si vedranno assegnare il primo numero di dorsale.

I numeri delle nazioni verranno attribuiti secondo l'ordine alfabetico dei corridori.

L'appello delle nazioni sulla linea di partenza verrà effettuato secondo l'ordine di numerazione dell'elenco di partenza.

(modificato al 1.01.00; 01.01.08: 1.01.09; 1.09.13; 1.01.16; 1.07.18)

Diritti e doveri dei corridori

2.3.012

Tutti i corridori possono scambiarsi favori quali prestito o scambio di cibarie, di bevande, di chiavi od accessori.

Il prestito o il cambio di ruote, di biciclette, l'attesa di un corridore staccato od incidentato sarà permesso solamente fra corridori della stessa squadra.

La spinta è sempre vietata, pena la messa fuori corsa.

2.3.013

I corridori sono autorizzati a liberarsi in movimento del loro impermeabile, tuta, ecc., consegnandoli, dietro la vettura del presidente del collegio dei commissari, alla vettura del loro direttore sportivo. Un compagno di squadra potrà farsi carico di tale compito per conto dei suoi compagni, e nelle stesse condizioni.

(modificato al 1.01.05)

2.3.014

In caso di arrivo in circuito, l'aiuto reciproco fra corridori è autorizzato solamente se gli stessi si trovano al medesimo punto chilometrico della gara.

Veicoli al seguito

2.3.015

L'ordine di marcia dei veicoli al seguito è stabilito dalla tabella di cui all'articolo 2.3.047.

2.3.016

(N) L'assistenza tecnica ad ogni squadra mista sarà assicurata da un veicolo neutro.

L'organizzatore deve prevedere almeno altri 3 veicoli neutri d'assistenza sufficientemente equipaggiate (vetture o moto) e una vettura scopa.

(testo modificato al 1.01.02)

2.3.017

Sarà ammessa una sola macchina per squadra al seguito della gara.

Tuttavia, nelle prove UCI WorldTour (salvo nelle prove in circuito e nei circuiti finali) è ammesso un secondo veicolo per squadra secondo le seguenti modalità:

- L'organizzatore fornirà un numero di colore rosso al veicolo principale situato dietro il gruppo ed un numero di colore nero al secondo veicolo per definire la rispettiva posizione in carovana;
- Il secondo veicolo circolerà, a scelta:
 - o Almeno 5 minuti avanti la vettura di inizio corsa, fuori dal seguito corsa o
 - o Dietro la corsa nella seconda fila dei direttori sportivi.

Se il secondo veicolo circola davanti alla corsa, dovranno essere rispettate le consegne e le istruzioni seguenti prima di inserirsi dietro un gruppo di corridori in fuga:

- Il direttore sportivo del veicolo principale della squadra chiederà il permesso al Presidente del collegio dei commissari affinché la seconda vettura possa inserirsi dietro il gruppo dei fuggitivi; o
- Il Presidente del collegio dei commissari potrà informare le squadre su radio tour circa la possibilità di intercalarsi.

Se il secondo veicolo è intercalato al seguito di un gruppo di corridori fuggitivi, conformemente all'articolo 2.3.021, quando il distacco non è più ritenuto sufficiente dal commissario, il secondo veicolo potrà, su istruzione dei commissari:

- Superare i corridori fuggitivi e proseguire la sua progressione davanti alla vettura apri-corsa al di fuori del seguito; o
- Fermarsi e riprendere posto nella seconda fila dei direttori sportivi.

I veicoli delle squadre accreditati al seguito della corsa non possono in alcun momento abbandonare l'itinerario della corsa, salvo istruzioni della direzione di organizzazione o del Presidente del collegio dei commissari.

Le infrazioni alle disposizioni del presente articolo sono sanzionate conformemente all'articolo 2.2.039 relativo alla circolazione dei veicoli in corsa, senza pregiudizio di qualsiasi altra sanzione applicabile.

In tutti i casi, si applica l'articolo 2.2.035
(testo modificato al 1.01.19)

2.3.018

L'ordine di marcia delle vetture delle squadre in corsa sarà stabilito come segue:

Prove UCI WorldTour e UCI Women's WorldTour :

1. le vetture delle squadre rappresentate alla riunione dei direttori sportivi di cui all'art. 1.2.087, nell'ordine della classifica dei corridori partenti stabilito dall'ultima classifica mondiale uomini UCI individuale (per le prove UCI WorldTour) o UCI Women's WorldTour* (per le prove UCI Women's WorldTour);
2. le vetture degli altri UCI WorldTeams o UCI Women's WorldTeams rappresentati alla riunione, i cui corridori partenti non abbiano ancora ottenuto punti rispettivamente nella classifica mondiale individuale UCI uomini o nella classifica individuale UCI Women's WorldTour;
3. le vetture delle altre squadre rappresentate alla riunione ed i cui atleti partenti non hanno ancora ottenuto punti nella classifica mondiale uomini individuale UCI o UCI Women's WorldTour;
4. le vetture delle squadre che non hanno confermato i loro corridori partenti nei termini indicati dall'articolo 1.2.090;
5. le vetture delle squadre non rappresentate alla riunione.

** Quando ci si riferisce alla prima prova UCI Women's WorldTour della stagione, poiché non è ancora stabilita una classifica individuale UCI Women's WorldTour, viene utilizzata la classifica finale della stagione precedente.*

Nei gruppi da 2 a 5, l'ordine viene stabilito per sorteggio.

La vettura di una squadra indicata ai punti 1, 2 o 3, ma che si trova in uno dei casi indicati ai punti 4 o 5, verrà inserita, a seconda dei casi, nel gruppo 4 o nel gruppo 5.

Altre Prove

1. le vetture delle squadre UCI e delle squadre nazionali rappresentate alla riunione dei direttori sportivi e che hanno confermato i loro corridori partenti nel termine indicato all'art. 1.2.090;
2. le vetture delle altre squadre rappresentate alla riunione dei direttori sportivi e che hanno confermato i loro corridori partenti nel termine indicato;
3. le vetture delle squadre presenti alla riunione dei direttori sportivi e che non hanno confermato i loro corridori partenti nel termine indicato;
4. le vetture delle squadre non rappresentate alla riunione dei direttori sportivi.

Nell'ambito di ogni gruppo, l'ordine delle vetture è determinato dal sorteggio in occasione della riunione dei direttori sportivi.

In tutte le prove il sorteggio verrà effettuato tramite dei biglietti con sopra scritto il nome delle squadre. Il primo nome uscito si vedrà attribuire il primo posto; il secondo nome uscito il secondo posto etc. In tutte le prove l'ordine delle vetture potrà, al bisogno, essere rettificato dal Presidente del Collegio dei commissari; ogni modifica sarà comunicata a tutto il seguito tramite "radio tour"

(testo modificato al 1.01.01; 1.01.03; 1.01.05; 1.01.09; 1.10.09; 1.10.11; 1.01.15; 3.06.16; 1.01.18; 1.01.19; 09.11.20; 1.11.21)

2.3.019

Durante la corsa le vetture delle squadre si posizioneranno dietro la vettura del presidente del collegio dei commissari o del commissario da questi delegato.
Gli occupanti dei veicoli devono attenersi in ogni circostanza alle istruzioni dei commissari, che a loro volta vigileranno per facilitare le manovre dei veicoli.

2.3.020

Il conducente che intenda superare i veicoli dei commissari di propria iniziativa, dovrà accostarsi a tali vetture, precisando le proprie intenzioni e passare solo dopo il consenso del commissario.
Dovrà allora compiere la sua missione nel più breve tempo possibile, al fine di riprendere la sua posizione nella fila.
Sarà tollerata una sola vettura alla volta in gruppo, qualunque sia l'importanza di quest'ultima.

2.3.021

In caso di fuga nessun veicolo al seguito potrà porsi fra il o i corridori fuggitivo/i ed il gruppo inseguitore senza l'autorizzazione del commissario, fin quando e finché il vantaggio non sia giudicato sufficiente dallo stesso.

2.3.022

Nessun veicolo può superare i corridori negli ultimi 10 km.

2.3.023

In occasione dei Campionati del Mondo solamente i seguenti veicoli sono autorizzati a circolare in corsa:

- (1) la vettura del presidente del collegio dei commissari*
- (2) la vettura del secondo commissario*
- (3) la vettura del terzo commissario*
- (4) la vettura del quarto commissario*
- (5) sei vetture dell'UCI*
- (6) la vettura del medico*
- (7) due ambulanze*
- (8) la vettura del servizio d'ordine (se necessario)*
- (9) le vetture delle nazioni per la prova Uomini Élite e Donne Élite, più quattro veicoli e una moto per l'assistenza neutra*
- (10) massimo tre moto con cameraman più una moto per il sonoro*
- (11) le due moto dei commissari*
- (12) le due moto dei fotografi*
- (13) la (le) moto del (dei) regolatore/i*
- (14) le due moto informazioni*
- (15) la moto del medico*
- (16) la moto lavagna*
- (17) le moto del servizio d'ordine*
- (18) la vettura scopa.*

In occasione dei Giochi Olimpici, solamente i seguenti veicoli sono autorizzati a circolare in corsa:

- (1) la vettura del presidente del collegio dei commissari*
- (2) la vettura del secondo commissario*
- (3) la vettura del terzo commissario*
- (4) la vettura del quarto commissario*
- (5) una vettura del responsabile del comitato organizzatore*
- (6) una vettura del delegato tecnico dell'UCI*
- (7) la vettura del medico*
- (8) due ambulanze*
- (9) la vettura del servizio d'ordine*
- (10) le vetture delle nazioni più quattro veicoli e una moto per l'assistenza neutra*
- (11) massimo tre moto con cameraman più una moto per il sonoro*
- (12) le due moto dei commissari*
- (13) le due moto dei fotografi*

(14) la (le) moto del (dei) regolatore/i

(15) le due moto informazioni

(16) la moto del medico

(17) la moto lavagna

(18) le moto del servizio d'ordine

(19) la vettura scopa.

I veicoli dovranno circolare secondo lo schema della carovana come previsto dall'articolo 2.3.047. (testo modificato al 1.01.02; 30.01.04; 1.01.05, 1.01.08; 1.09.13; 1.05.17)

2.3.024

L'ordine dei veicoli delle nazioni, in occasione dei Campionati del Mondo sarà determinato come segue:

Prova Uomini Élite

1. *veicoli delle nazioni che allineano al via nove corridori;*
2. *veicoli delle nazioni che allineano al via da sette a otto corridori;*
3. *veicoli delle nazioni che allineano al via meno di sette corridori raggruppati in funzione del numero di corridori che esse allineano.*

In ogni gruppo, l'ordine è determinato dall'ultima classifica mondiale UCI per nazioni pubblicata. Per i veicoli che raggruppano più di una nazione, è la nazione meglio classificata che viene considerata.

Prove Donne Élite

1. *veicoli delle nazioni che allineano al via almeno sei corridori*
2. *veicoli delle nazioni che allineano al via meno di sei corridori, raggruppate in funzione del numero dei corridori che ciascuna allinea.*

In ogni gruppo, l'ordine è determinato dall'ultima classifica Donne Élite per nazioni pubblicata. Per i veicoli raggruppati più nazioni, sarà presa in considerazione la nazione meglio classificata.

Prove Uomini Under 23

1. *veicoli delle nazioni che allineano al via almeno cinque corridori*
2. *veicoli delle nazioni che allineano al via almeno cinque corridori, raggruppate in funzione del numero dei corridori che ciascuna allinea.*

In ogni gruppo, l'ordine è determinato dall'ultima classifica Uomini Under23 per nazioni pubblicata. In un secondo tempo, l'ordine delle restanti nazioni è determinato dal numero di punti UCI nell'ultima classifica dei circuiti continentali pubblicata. Per i veicoli raggruppati più nazioni, sarà presa in considerazione la nazione meglio classificata.

Prove Uomini Junior

1. *veicoli delle nazioni che allineano al via almeno cinque corridori*
2. *veicoli delle nazioni che allineano al via almeno cinque corridori, raggruppate in funzione del numero dei corridori che ciascuna allinea.*

In ogni gruppo, l'ordine è determinato dall'ultima classifica Uomini Junior per nazioni pubblicata. In un secondo tempo, l'ordine delle restanti nazioni è determinato per sorteggio. Per i veicoli raggruppati più nazioni, sarà presa in considerazione la nazione meglio classificata.

Prove Donne Junior

1. *veicoli delle nazioni che allineano al via almeno quattro corridori*
2. *veicoli delle nazioni che allineano al via almeno quattro corridori, raggruppate in funzione del numero dei corridori che ciascuna allinea.*

In ogni gruppo, l'ordine è determinato dall'ultima classifica Donne Junior per nazioni pubblicata. In un secondo tempo, l'ordine delle restanti nazioni è determinato per sorteggio. Per i veicoli raggruppati più nazioni, sarà presa in considerazione la nazione meglio classificata.

L'ordine dei veicoli delle nazioni in occasione dei Giochi Olimpici, sarà determinato sulla base delle classifiche olimpiche di qualificazione come segue:

Prove Uomini Élite

1. veicoli delle nazioni che allineano al via cinque corridori;
2. veicoli delle nazioni che allineano al via quattro corridori;
3. veicoli delle nazioni che allineano al via meno di quattro corridori raggruppati in funzione del numero di corridori schierati.

Per i veicoli che raggruppano più nazioni, è la nazione meglio classificata che viene considerata.

Prove Donne Élite

1. veicoli delle nazioni che allineano al via tre corridori;
2. veicoli delle nazioni che allineano al via meno di tre corridori raggruppate in funzione del numero dei corridori che ciascuna allinea.

Per i veicoli che raggruppano più nazioni, sarà presa in considerazione la nazione meglio classificata. (testo modificato al 30.01.04; 1.01.05, 1.01.08; 1.09.13; 3.06.16; 1.05.17; 1.01.19; 1.01.21)

Zone di rifornimento segnalate dall'organizzatore

2.3.025

Nelle gare di un giorno o a tappe gli organizzatori possono prevedere delle zone riservate al rifornimento dei corridori da parte del personale della squadra. In questo caso le zone di rifornimento saranno segnalate. Saranno sufficientemente lunghe per permettere un buon svolgimento delle operazioni e di almeno 50 metri per ogni squadra. Le zone di rifornimento saranno posizionate in falso piano ascendente e possibilmente al di fuori di zone urbanizzate.

I rifornimenti saranno effettuati da terra, a cura del personale di accompagnamento delle squadre con esclusione di qualsiasi altra persona. Il personale preposto all'effettuazione del rifornimento indosserà obbligatoriamente gli indumenti della squadra e si terrà al massimo ad un metro dal bordo della strada. Il rifornimento avrà luogo da una sola parte della carreggiata, obbligatoriamente dalla parte del senso di marcia della circolazione stradale del Paese.

Ogni zona di rifornimento sarà collegata ad una zona per la raccolta dei rifiuti situata appena prima ed appena dopo la zona di rifornimento in cui i corridori avranno la possibilità di liberarsi dei loro rifiuti.

Zone di raccolta rifiuti

Gli organizzatori devono prevedere più zone - di lunghezza adeguata - per la raccolta dei rifiuti lungo tutto il percorso della gara o della tappa, ogni 30/40 km. Un'ultima zona di raccolta rifiuti sarà organizzata negli ultimi km e prima del finale di una gara o di una tappa.

Le zone di raccolta dei rifiuti permetteranno ai corridori di disfarsi dei loro rifiuti in maniera conforme al rispetto dell'ambiente.

L'organizzatore si assicurerà del recupero dei rifiuti e della pulizia di queste zone dopo il passaggio della corsa.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.15; 1.01.20; 01.04.21)

Rifornimento dei corridori dalle ammiraglie

2.3.025

bis Nelle gare o tappe la cui distanza non superi i 150 km, si consiglia di procedere solamente al rifornimento dalla vettura della squadra, per mezzo di sacchetto o borraccia

I corridori dovranno lasciarsi sfilare all'altezza della vettura del loro direttore sportivo. Il rifornimento potrà essere effettuato solo dietro la vettura del commissario ed in nessun caso in gruppo od in coda al medesimo.

Se si è formato un gruppo di fuggitivi di 15 corridori o meno, il rifornimento è autorizzato in coda a tale gruppo.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.20; 08.02.21)

Rifornimento dei corridori al di fuori delle zone segnalate dall'organizzatore.

2.3.026

Il rifornimento dei corridori al di fuori delle zone segnalate dall'organizzatore è autorizzato, piede a terra, solo dal personale di accompagnamento delle squadre con l'esclusione di ogni altra persona. Il personale procederà al rifornimento con borraccia o con l'aiuto di "musettes".

Il personale che effettua il rifornimento indosserà obbligatoriamente gli indumenti della squadra e si terrà al massimo ad un metro dal bordo della strada. Il rifornimento avrà luogo da una sola parte della carreggiata, obbligatoriamente dalla parte del senso di marcia della circolazione stradale del Paese.
(testo modificato al 1.01.05; 1.01.15; 1.01.20; 08.02.21)

2.3.027

Ogni tipo di rifornimento (da vettura o da terra è rigorosamente vietato:

- nei primi 30 e negli ultimi 20 chilometri;
- negli ultimi 500 metri che precedono uno sprint valido per una classifica accessoria (classifica a punti, classifica della montagna o altro), che precede uno sprint che attribuisce abbuoni o che precede la zona di rifornimento;
- nei 50 metri successivi a uno sprint valido per una classifica accessoria (classifica a punti, classifica della montagna o altro), a uno sprint che attribuisce abbuoni o alla zona di rifornimento;
- nelle discese di montagne e colli validi per la classifica della montagna;
- nell'attraversamento di agglomerati urbani e in tutte le altre zone specificate dall'organizzatore o dal collegio dei commissari.

Il collegio dei commissari può adattare le distanze di cui sopra secondo la categoria della prova, le condizioni atmosferiche, il profilo e la lunghezza della prova. Questa decisione deve essere comunicata al seguito della gara su radio tour.

(testo modificato al 1.01.01; 1.09.13; 1.01.19; 1.01.20; 08.02.21)

2.3.028

In occasione dei Campionati del Mondo e dei Giochi Olimpici, il rifornimento è unicamente autorizzato dalle vetture delle squadre e nel o nei posti fissi situati per tale scopo lungo il percorso ed a partire dal momento che sarà stabilito dall'UCI per ogni percorso separatamente.

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.19)

Assistenza meccanica

2.3.029

Solo il personale tecnico a partire dalla vettura della propria squadra, dalla vettura di assistenza neutra o dalla vettura scopa può prestare assistenza meccanica ai corridori.

Per ogni cambio di bicicletta in gara, la bici abbandonata dal corridore deve comunque essere recuperata dai veicoli al seguito, siano della squadra, siano dell'assistenza neutra o dalla vettura scopa.

L'assistenza meccanica sul percorso nei posti fissi è limitata al cambio delle ruote. Nelle gare in circuito ogni cambio o assistenza meccanica (compreso il cambio di bicicletta in corsa) può essere effettuato nelle zone autorizzate.

(testo modificato al 1.07.10; 1.10.10; 1.01.19)

2.3.030

Qualunque sia la posizione di un corridore in gara, l'assistenza e qualunque regolazione meccanica (per esempio, dei freni) saranno autorizzate solamente in coda al suo gruppo e da fermo.

L'oliatura della catena da un veicolo in movimento è vietata.

In caso di caduta, l'applicazione di tale norma è lasciata alla libera interpretazione del commissario.

(testo modificato al 1.07.11)

2.3.031

E' vietato preparare o tenere pronto, fuori dell'abitacolo del veicolo al seguito qualsiasi materiale destinato ai corridori. Tutte le persone dovranno restare all'interno dei veicoli.

2.3.032

Se è autorizzata l'assistenza meccanica con la moto, questa potrà trasportare esclusivamente delle ruote.

2.3.033

Durante i Campionati del Mondo ed i Giochi Olimpici, l'assistenza meccanica ed il cambio di ruota o di bicicletta possono essere effettuati sia dal personale dei veicoli tecnici al seguito, sia nelle postazioni materiale create a tal fine.

(testo modificato al 1.01.01)

Passaggi a livello

2.3.034

Il superamento dei passaggi a livello chiusi o in fase di chiusura (segnalazioni visive e/o sonore attive) è strettamente vietato.

Oltre alle sanzioni legislative, i corridori che non rispetteranno tale prescrizione, saranno sanzionati conformemente all'articolo 2.12.007; la Commissione Disciplinare potrà inoltre imporre una sospensione da un mese in su ed un'ammenda da CHF 200 a CHF 5.000.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.16; 1.01.18; 1.01.19)

2.3.035

Saranno applicate le seguenti regole:

1. Uno o più corridori in fuga sono fermati ad un passaggio a livello, ma lo stesso si riapre prima dell'arrivo del o degli inseguitori. Non sarà preso alcun provvedimento e la chiusura del citato passaggio a livello è considerata come incidente di corsa;
2. Uno o più corridori in fuga con più di 30" di vantaggio sono fermati ad un passaggio a livello ed il o gli inseguitori raggiungono il o i corridori in fuga al passaggio a livello chiuso;
In questo caso la corsa sarà neutralizzata e sarà data una nuova partenza con gli stessi distacchi, dopo aver fatto passare i veicoli ufficiali che precedono la corsa. Se il vantaggio è inferiore a 30", la chiusura del passaggio a livello è considerata come incidente di corsa.
3. Se uno o più corridori di testa passano il passaggio a livello prima della sua chiusura e il o gli inseguitori sono fermati al passaggio a livello, non sarà preso alcun provvedimento e la chiusura del passaggio a livello è considerata come incidente di corsa;
4. Se un gruppo di corridori si spezza in due parti a seguito della chiusura di un passaggio a livello, la prima parte del gruppo sarà fermata o rallentata così da permettere ai corridori attardati di riprendere la loro posizione in seno al predetto gruppo;
5. Ogni situazione eccezionale (passaggio a livello chiuso per un tempo troppo lungo, ecc.) sarà risolta dai commissari.

Questo articolo è ugualmente applicabile alle situazioni simili (ponti mobili, ostacoli sulla carreggiata, ecc.).

(testo modificato al 1.01.16)

Sprint

2.3.036

E' strettamente vietato ai corridori deviare dalla linea che hanno scelto al momento in cui è stato lanciato lo sprint danneggiando o mettendo in pericolo gli altri.

(testo modificato al 1.01.05)

Arrivi e cronometraggio

2.3.037

La classifica sarà in ogni caso stabilito secondo l'ordine di passaggio sulla linea di arrivo.

La classifica determina l'attribuzione dei premi e dei punti.

La classifica all'arrivo spareggia i corridori ex aequo nelle classifiche individuali accessorie.

(testo modificato al 1.01.02)

2.3.038

(N) E' obbligatorio il foto-finish con banda di cronometraggio elettronico.

(testo modificato al 1.01.05)

2.3.039

Ogni corridore che arrivi con un ritardo che superi dell'8% il tempo del vincitore non è classificato. Il tempo massimo può essere aumentato in occasione di circostanze eccezionali dal collegio dei commissari, in accordo con l'organizzatore.

Ai Campionati del Mondo ed ai Giochi Olimpici, ogni corridore staccato e doppiato prima dell'inizio dell'ultimo giro da parte dei corridori di testa, è eliminato e deve abbandonare la corsa. Tutti gli altri corridori sono classificati conformemente alla loro posizione.

(testo modificato al 1.01.99; 1.01.05; 1.01.13)

2.3.040

Tutti i corridori di un medesimo gruppo sono accreditati dello stesso tempo. I commissari-cronometristi operano sino all'arrivo della vettura scopa. Registrano ugualmente il tempo dei corridori arrivati dopo la scadenza del tempo massimo stabilito e consegnano l'elenco con i tempi al presidente del collegio dei commissari.

(testo modificato al 1.01.05)

2.3.041

Tutti i tempi registrati dai commissari-cronometristi sono arrotondati al secondo inferiore.

(testo modificato al 1.01.05)

2.3.042

In caso di arrivo su pista, può essere utilizzata tutta la superficie della pista.

I tempi dei corridori possono essere rilevati all'ingresso della pista. Al fine di evitare inversioni derivanti dal mescolarsi di corridori appartenenti a differenti gruppi, i commissari possono decidere una neutralizzazione all'entrata della pista.

Se la pista è impraticabile, la linea d'arrivo è tracciata all'esterno della stessa ed i corridori saranno informati con tutti i possibili mezzi.

2.3.043

Se dopo consultazione di tutti i mezzi tecnici a disposizione, dei corridori risultano in parità per uno dei tre primi posti ai Campionati del Mondo o ai Giochi Olimpici, il piazzamento in questione verrà assegnato a ciascuno di questi concorrenti.

Il piazzamento successivo o, in caso di parità a tre, i due piazzamenti successivi, è soppresso.

(testo modificato al 1.01.04)

2.3.044

La classifica a squadre è facoltativa. Viene stabilita con l'addizione dei tre migliori tempi individuali ogni squadra.

In caso di parità, le squadre sono sparegiate dall'addizione dei piazzamenti ottenuti dai loro primi tre corridori.

In caso di ulteriore parità, le squadre sono sparegiate dal piazzamento del loro concorrente meglio classificato.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.03)

Squalifica

2.3.045

(articolo abrogato al 1.01.21)

Cerimonia protocollare

2.3.046

Sulla base delle classifiche stabilite dall'organizzatore, i corridori hanno l'obbligo di presentarsi alla cerimonia protocollare ufficiale di rimessa dei premi che sarà organizzata nell'ordine seguente a seconda della prova:


- I tre primi corridori della prova;
- Gli altri vincitori delle eventuali classifiche accessorie
- I leader delle Coppe o Serie

Nessuna maglia di leader della prova potrà essere assegnata durante la cerimonia protocollare ufficiale.

(articolo introdotto il 1.01.18)

Schema della carovana

2.3.047



CAPITOLO 4 – GARE A CRONOMETRO INDIVIDUALI

Distanze

2.4.001

Le distanze sono le seguenti:

Categoria		Distanza massima	
		<i>Campionato del mondo e Giochi Olimpici</i>	Altre prove
Uomini	Élite	40-50 km	80 km
	Under 23	30-40 km	40 km
	Junior	20-30 km	30 km
Donne	Élite	20-30 km	40 km
	Junior	10-15 km	15 km

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.07)

Percorso

2.4.002

Il percorso dovrà essere sicuro e perfettamente segnalato.

2.4.003

Dal momento della partenza della gara, il percorso può essere utilizzato solamente dai corridori in gara e dalle vetture che seguono un corridore.

2.4.004

Le distanze che restano da percorrere devono essere visibilmente indicate almeno ogni 5 km. Per le prove in salita, deve essere segnalato ogni chilometro.

2.4.005

(N) L'organizzatore deve prevedere, in prossimità della partenza, un percorso di riscaldamento di almeno 800 metri.

Ordine di partenza

2.4.006

L'ordine di partenza è stabilito dall'organizzatore della gara seguendo un criterio obiettivo che dovrà essere indicato nel programma-guida tecnica della gara.

2.4.007

I corridori prendono il via ad intervalli uguali. Tuttavia questo intervallo può essere aumentato fra le squadre che partono per ultime.

2.4.008

L'ordine di partenza della prove a cronometro nel contesto delle gare a tappe è stabilito dall'articolo 2.6.023.

2.4.009

Ai campionati del mondo ed ai Giochi Olimpici, l'ordine di partenza è stabilito dall'UCI.
(testo modificato al 1.01.98)

Partenza

2.4.010

Ogni corridore deve presentarsi per il controllo della sua bicicletta al più tardi 15 minuti prima dell'ora stabilita per la partenza.

Al momento della partenza, può essere effettuato un nuovo controllo.
(testo modificato al 1.01.05; 1.07.12)

2.4.011

La partenza deve avvenire da fermo. Il corridore è sostenuto e lasciato – senza essere spinto – da una persona che lo regge, che dovrà essere lo stesso per tutti i corridori.

Se il tempo alla partenza è registrato per mezzo di una banda elettronica, la distanza tra il punto di contatto del tubolare anteriore con il suolo e la banda elettronica deve essere di 10 cm.

(N) La partenza avviene su di una rampa di lancio.

(testo modificato al 1.09.00; 1.01.04)

Cronometraggio e classifica

2.4.012

Il via del corridore avviene agli ordini del commissario-cronometrista che effettua un conto alla rovescia, al termine del quale scatta il cronometro. Il tempo di ogni corridore che si presenta alla partenza in ritardo, verrà considerato a partire dall'orario previsto per la sua partenza.

(testo modificato al 1.09.00; 1.01.05)

2.4.013

La partenza può essere determinata attraverso il contatto del tubolare anteriore con la banda di cronometraggio elettronico sulla linea di partenza. Se il corridore prende il via anticipando leggermente il segnale 0 oppure entro i 5 secondi dopo la fine del conto alla rovescia, viene preso in considerazione il tempo di azionamento del cronometro.

Se il concorrente parte dopo questo termine di 5 secondi o nel caso di problemi con la registrazione elettronica del tempo, il tempo del corridore viene calcolato dall'avvio del cronometro manuale al termine del conto alla rovescia

(testo modificato al 1.09.00; 1.01.04)

2.4.014

(N) Il cronometraggio sarà rilevato in più punti del percorso, ripartiti in modo che i corridori e gli spettatori siano continuamente informati sullo svolgimento della gara.

(testo modificato al 1.09.00; 1.01.04)

2.4.015

I tempi all'arrivo saranno rilevati almeno fino al decimo di secondo.

2.4.016

Per le prove dell'UCI WorldTour, ai campionati del mondo ed ai Giochi Olimpici i tempi sono presi e comunicati al centesimo di secondo.

(testo modificato al 1.09.00; 1.01.04; 1.01.17)

Corridori in corsa

2.4.017

Se un corridore è raggiunto, non è autorizzato a condurre, né ad approfittare della scia del corridore che lo raggiunge.

2.4.018

Il corridore che ne raggiunge un altro deve mantenere uno scarto laterale di almeno 2 metri. Dopo un km. il corridore raggiunto deve marciare ad almeno 25 metri dall'altro.

2.4.019

Se necessario, il commissario deve obbligare i corridori a rispettare il primo lo scarto laterale di 2 metri e l'altro la distanza di 25 metri, senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni previste dalla tabella delle penalità (articolo 2.12.007).

(testo modificato al 1.01.05)

2.4.020

E' vietato l'aiuto tra corridori.

2.4.021

Il regolamento particolare della prova preciserà se è autorizzato il rifornimento e ne stabilirà le modalità.

Vetture al seguito

2.4.022

(articolo abrogato il 1.01.13)

2.4.023

Il veicolo al seguito deve stare almeno ~~40~~ 25 metri dietro il corridore senza mai superarlo, ne affiancarlo. In caso di guasto, l'assistenza sarà consentita da dietro e da fermo ed il veicolo al seguito non deve ostacolare nessuno.

(testo modificato al 1.01.23)

2.4.024

Il veicolo al seguito di un corridore che sta per essere raggiunto deve, dal momento in cui la distanza che separa i due corridori è inferiore a 100 metri, posizionarsi dietro al veicolo dell'altro concorrente.

2.4.025

Il veicolo che segue un corridore che sta per raggiungerne un altro non è autorizzato ad interpersi sino a quando i due atleti siano distanziate di almeno 50 metri.

Se tale scarto in seguito si riduce, il veicolo si riposiziona dietro il secondo corridore.

2.4.026

Il veicolo al seguito è autorizzato a trasportare il materiale che permetta la sostituzione delle ruote e delle biciclette.

2.4.027

E' vietato preparare o tenere pronto, fuori dall'abitacolo del veicolo al seguito ogni materiale destinato ai corridori. Tutte le persone dovranno restare all'interno del veicolo.

2.4.028

Se è autorizzata l'assistenza neutra con la moto, la medesima potrà portare esclusivamente delle ruote.

2.4.029

E' autorizzato l'uso di altoparlanti o di megafoni.

Partecipazione

2.4.030

In occasione di una prova a cronometro individuale aperta alle squadre, l'organizzatore deve invitare ed ingaggiare le squadre e non i loro corridori a titolo individuale.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.05)

Squalifica

2.4.031

(articolo abrogato il 01.01.21)

CAPITOLO 5 – GARE A CRONOMETRO A SQUADRE

(Numerazione degli articoli modificata al 1.01.05; articoli 2.6.003 bis e ter abrogati il 1.01.05; il vecchio articolo 2.5.012 è stato abrogato il 1.01.04; il vecchio articolo 2.5.020 è stato abrogato il 1.01.03)

Partecipazione

2.5.001

Il numero di corridori per squadra – che devono essere almeno 2 ed al massimo 10 – viene fissato nel programma-guida tecnica. Per le prove di staffetta mista, il numero di corridori per sesso (m/f) deve essere 2 minimo e 6 massimo. Il numero massimo di corridori per squadra per le prove di staffetta mista è di 12.

Sono vietate le squadre miste ai sensi dell'articolo 2.1.004

Nelle prove di staffetta mista dei campionati del mondo, il numero di corridori per squadra è di 6 corridori di cui 3 uomini e 3 donne della stessa nazionalità. Una squadra incompleta non potrà prendere il via.

Le squadre partecipanti sono definite all'articolo 9.2.021

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.06; 1.10.06; 1.07.12; 1.01.19; 1.01.21)

Distanze

2.5.002

La distanza massima delle gare a cronometro a squadre sarà di:

Categoria		Distanza massima	
		Campionato del mondo	Altre prove
Uomini	Élite		100 km
	Under 23		80 km
	Junior		70 km
Donne	Élite		50 km
	Junior		30 km
Staffetta Mista	Elite	25 km per sesso (m/f)	50 km per sesso (m/f)
	Under 23		

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.07; 1.07.12; 1.09.13; 1.01.19)

Percorso

2.5.003

Il percorso dovrà essere sicuro e perfettamente segnalato.

Dovrà essere sufficientemente largo ed evitare delle curve troppo accentuate.

Dal momento della partenza della gara, il percorso può essere utilizzato solamente dai corridori in gara e dalle vetture che li seguono.

Alla vigilia delle prove di staffetta mista ai Campionati del mondo deve essere organizzata una sessione di allenamento sul circuito.

(testo modificato al 1.01.19)

2.5.004

Le distanze che restano da percorrere devono essere visibilmente indicate almeno ogni 10 km.

L'ultimo chilometro deve essere segnalato dal "triangolo rosso". Per le prove in salita, deve essere segnalato ogni chilometro.

(testo modificato al 1.01.05)

2.5.005

(N) L'organizzatore deve prevedere, in prossimità della partenza, un percorso di riscaldamento di almeno 800 metri.

Ordine di partenza

2.5.006

L'ordine di partenza è stabilito dall'organizzatore della gara seguendo un criterio obiettivo che dovrà essere indicato nel programma-guida tecnica della gara.

Ai campionati del mondo, l'ordine di partenza delle squadre è fissato dall'UCI.

*Nel corso delle prove di staffetta mista ai Campionati del Mondo, gli uomini cominceranno la prova e passeranno il testimone alle loro compagne di squadra donne.
(testo modificato al 1.07.12; 1.01.19)*

2.5.007

L'ordine di partenza della prove a cronometro a squadre nel contesto delle gare a tappe è stabilito dall'articolo 2.6.024.

2.5.008

Le squadre prendono il via ad intervalli uguali. Tuttavia questo intervallo può essere aumentato fra le squadre che partono per ultime.

Partenza

2.5.009

I corridori di ogni squadra devono presentarsi al controllo delle biciclette al più tardi 15 minuti prima dell'ora stabilita per la partenza della squadra.

Al momento della partenza, può essere effettuato un nuovo controllo.

(testo modificato al 1.01.05; 1.07.12; 1.01.19)

2.5.010

Il tempo di ogni squadra che si presenta alla partenza in ritardo, verrà considerato a partire dall'orario previsto per la sua partenza.

Se un corridore si presenta in ritardo alla partenza, la squadra può, sia attendere – vedendosi conteggiare il tempo perduto – sia prendere la partenza all'orario previsto. Il corridore in ritardo prenderà la partenza da solo e si vedrà conteggiare il tempo perduto

(testo modificato al 1.01.05)

2.5.011

Alla partenza, i corridori sono sostenuti uno di fianco all'altro sulla linea di partenza e lasciati senza essere spinti, da persone che li reggono, che dovranno essere gli stessi per tutte le squadre.

Questa procedura sarà applicata ai corridori del sesso che per primo comincia una staffetta mista.

(testo modificato al 1.01.19)

Zona di cambio per le prove di staffetta mista

2.5.011

bis I corridori del genere che prendono il testimone devono allinearsi nei corridoi di partenza definiti sulla linea di partenza. Devono essere messi a disposizione come minimo due corridoi.

Nei campionati del mondo i corridoi messi a disposizione devono essere tre.

Alla partenza i corridori sono tenuti dai reggitori fianco a fianco sulla linea di partenza e poi lasciati al momento del segnale di cambio ma non devono essere spinti. I reggitori devono essere gli stessi per ognuna delle squadre della loro corsia di partenza.

Nove reggitori (tre per corsia) dovranno essere previsti per i Campionati del Mondo.

I corridori devono rispettare le istruzioni dei commissari che supervisioneranno la zona di cambio ed assegneranno le corsie di partenza.

Si ha una falsa partenza se almeno un corridore prende il testimone dai suoi compagni prima che questi abbiano superato la linea di cambio conformemente a quanto previsto dall'art. 2.5.014. Una falsa partenza è sanzionata conformemente alla tabella punizioni di cui all'articolo 2.12.007 (*articolo introdotto il 1.01.19; testo modificato al 1.07.19*)

Cronometraggio e classifica

2.5.012

(N) Il cronometraggio sarà rilevato in più punti del percorso, ripartiti in modo che i corridori e gli spettatori siano continuamente informati sullo svolgimento della gara.

2.5.013

I tempi all'arrivo saranno rilevati almeno fino al decimo di secondo. Per le prove dell'UCI WorldTour ed ai campionati del mondo i tempi sono presi e comunicati almeno al centesimo di secondo. (*testo modificato al 1.01.17*)

2.5.014

Per la classifica della squadra, il regolamento particolare della prova preciserà su quale corridore, che superi la linea d'arrivo, sarà rilevato il tempo. In occasione delle prove UCI Women's WorldTour, il tempo sarà rilevato sul quarto corridore.

Ai campionati del mondo, la staffetta e la partenza delle donne sarà data quando il secondo uomo taglia la linea di cambio. Il tempo finale sarà rilevato sulla seconda donna.

Per la staffetta mista, la classifica delle squadre si baserà sul tempo continuato dei corridori di entrambi i sessi.

In caso di guasto tecnico del sistema di cambio messo a disposizione dall'organizzatore, che porterebbe ad una partenza anticipata o, al contrario, tardiva, il collegio dei commissari potrà adeguare il risultato finale tenendo conto dei tempi effettivi registrati.

(testo modificato al 1.01.06; 1.07.12; 1.01.19; 1.07.19)

Squadre in corsa

2.5.015

Se una squadra è raggiunta, non è autorizzata a condurre, né ad approfittare della scia della squadra che la raggiunge. Questa clausola è ugualmente applicabile ai corridori staccati. Un corridore staccato non può unirsi ad un'altra squadra, né beneficiare o fornire aiuto.

2.5.016

La squadra che ne raggiunge un'altra deve mantenere uno scarto laterale di almeno 2 metri. Nel corso di una staffetta mista, le squadre che cambiano il loro testimone nello stesso momento devono rispettare lo scarto laterale di due metri tra loro. Dopo un km. la squadra raggiunta deve marciare ad almeno 25 metri dall'altra. Nel corso di una staffetta mista, il commissario deciderà quale squadra dovrà viaggiare ad almeno 25 metri dall'altra in relazione alle loro posizioni dopo un kilometro. (*testo modificato al 1.01.19*)

2.5.017

Se necessario, il commissario deve obbligare le squadre a rispettare la prima lo scarto laterale di 2 metri e l'altra la distanza di 25 metri, senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni previste dalla tabella delle penalità (articolo 2.12.007).

2.5.018

La spinta, anche fra corridori della stessa squadra, è vietata.

2.5.019

Lo scambio di cibarie, bevande, piccolo materiale, ruote, biciclette come l'aiuto in caso di riparazioni sono autorizzate fra corridori di una stessa squadra.

2.5.020

Il regolamento particolare della prova preciserà se è autorizzato il rifornimento e ne stabilirà le modalità.

Vetture al seguito

2.5.021

Il veicolo al seguito deve stare almeno 40 25 metri dietro l'ultimo corridore della squadra, senza mai superarlo, ne affiancarlo. In caso di guasto, l'assistenza sarà consentita da dietro e da fermi.
(testo modificato al 1.01.23)

2.5.022

Il veicolo al seguito non è autorizzato ad interporsi fra la squadra ed il o i corridore/i staccato/staccati dalla questo sino a che lo scarto non sia superiore a 50 metri; i corridori staccati non possono in nessun caso sfruttare la scia di un veicolo.

2.5.023

Il veicolo al seguito di una squadra che sta per essere raggiunta deve, dal momento in cui la distanza che separa le due squadre è inferiore a 100 metri, posizionarsi dietro al veicolo dell'altra squadra.

2.5.024

Il veicolo che segue una squadra che sta per raggiungerne un'altra non è autorizzato ad interporsi sino a che le due squadre siano distanziate di almeno 60 metri.
Se tale scarto in seguito si riduce, il veicolo si riposiziona dietro l'ultimo corridore della seconda squadra.

2.5.025

Il veicolo al seguito è autorizzato a trasportare il materiale che permetta la sostituzione delle ruote e delle biciclette.
E' vietato preparare o tenere pronto, fuori dall'abitacolo del veicolo al seguito ogni materiale destinato ai corridori. Tutte le persone dovranno restare all'interno del veicolo.

2.5.026

Se è autorizzata l'assistenza neutra con la moto, la medesima potrà portare esclusivamente delle ruote.

2.5.027

E' autorizzato l'uso di altoparlanti o di megafoni.

Squalifica

2.5.028

(articolo abrogato il 01.01.21)

CAPITOLO 6 – GARE A TAPPE (N)

(Numerazione degli articoli modificata al 1.01.05; articoli 2.6.003 bis e ter abrogati il 1.01.05)

Formula

2.6.001

Le gare a tappe si disputano in minimo due giorni con classifica generale a tempi. Esse si disputano con tappe in linea e tappe a cronometro.

2.6.002

Salvo le disposizioni particolari che seguono, le tappe in linea si disputano come le prove di un giorno e le tappe a cronometro sono disciplinate dalle disposizioni che regolano le gare a cronometro.

2.6.003

Le tappe a cronometro a squadre, devono aver luogo nel primo terzo della prova.
(articolo introdotto al 1.01.05)

Partecipazione

2.6.004

Alle prove a tappe partecipano esclusivamente delle squadre, così come, nei casi autorizzati dal regolamento, delle squadre miste.
(testo modificato al 1.01.05)

2.6.005

(articolo abrogato al 1.07.10)

Prologo

2.6.006

E' consentito includere nelle prove a tappe un prologo alle seguenti condizioni:

1. Il prologo deve avere una lunghezza inferiore 8 km. Quando si tratta di una corsa per Donne Élite o junior o per uomini junior, il prologo non deve superare i 4 km;
2. Il prologo deve essere disputato come cronometro individuale. In caso di partecipazione superiore ai 60 corridori, l'intervallo fra i corridori alla partenza non può superare il minuto;
3. Il prologo deve contare per la classifica generale individuale;
4. Un corridore incidentato nel corso del prologo, che non abbia potuto terminare la corsa, potrà prendere la partenza il giorno successivo. Sarà accreditato dell'ultimo tempo;
5. E' proibito correre o far correre una seconda prova lo stesso giorno del prologo;
6. Il prologo conta come giorno di corsa.

(testo modificato al 1.01.05)

Durata

2.6.007

Le durate di seguito indicate, corrispondono al numero totale di giorni occupati nel calendario, considerando sia i giorni di competizione - ivi compreso l'eventuale prologo - sia i giorni di riposo.

UCI Worldtour

La durata delle prove è fissata dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

Per i Grandi Giri la durata è obbligatoriamente compresa tra i 15 ed i 23 giorni.

Per tutte le prove dell'UCI WorldTour l'organizzatore ha la possibilità, nel limite di una volta ogni quattro anni, di richiedere l'aggiunta di un giorno supplementare così da organizzare una partenza sul territorio di uno stato non limitrofo a quello che accoglie la predetta prova e/o che necessita di un lungo trasferimento. Ogni domanda dovrà essere presentata almeno un anno prima della prova in questione e sarà esaminata a discrezione del Consiglio de Ciclismo Professionistico.

Prove Uomini Elite dell'UCI ProSeries

La durata delle prove è fissata dal Comitato Direttivo dell'UCI. Tuttavia la durata massima delle nuove prove dell'UCI ProSeries è limitata a 6 giorni in Europa e a 8 giorni fuori dall'Europa. Le prove già registrate nel calendario dell'UCI ProSeries possono conservare la loro durata storica in accordo con il Comitato Direttivo dell'UCI.

Circuiti continentali UCI

La durata degli eventi esistenti può essere ridotta dal Comitato Direttivo. In questo caso, l'organizzatore avrà il diritto di essere sentito dallo stesso Comitato Direttivo. La durata delle nuove prove delle classi HC, 1 e 2 è limitata a 5 giorni salvo deroga accordata dal Comitato Direttivo dell'UCI.

Circuito mondiale Donne Élite

La durata delle nuove prove delle classi 1 e 2 è limitata a 6 giorni salvo deroga accordata dal Comitato Direttivo dell'UCI.

Circuiti mondiali uomini e donne junior

La durata delle nuove prove è limitata a 4 giorni salvo deroga accordata dal Comitato Direttivo dell'UCI. (testo modificato al 1.01.05 ; 1.01.08; 1.01.09 ; 1.07.12 ; 1.10.13 ; 1.01.15 ; 1.07.18; 01.01.20)

Lunghezza delle tappe

2.6.008

Calendario	Distanza giornaliera media massima*	Distanza massima per tappa	Distanza massima delle tappe a cronometro individuale	Distanza massima delle tappe a cronometro a squadre
UCI WorldTour	180 km	240 km	60 km	60 km
Uomini Élite ed Under 23 (circuiti continentali, classi HC, 1 e 2)	180 km	240 km	60 km	60 km
Uomini Under 23 (circuiti continentali classe 2)	150 km	180 km	40 km Semitappe: 15 km	50 km Semitappe: 35 km
Uomini Junior	100 km	120 km	30 km Semitappe: 15 km	40 km Semitappe: 25 km
Coppa Nazioni Uomini Junior	120 km	140 km	30 km Semitappe: 15 km	40 km Semitappe: 25 km
Coppa Nazioni Donne Junior	80 km	100 km	20 km	25 km
UCI Women's WorldTour	140 km	160 km	40 km	50 km
Donne Élite	120 km	140 km	40 km	50 km
Donne Junior	80 km	100 km	20 km	25 km

* La distanza e la giornata del prologo non vengono tenute in considerazione per il calcolo della distanza giornaliera media.

I corridori devono percorrere interamente la distanza di ogni tappa per essere classificati e poter continuare la corsa.

(testo modificato al 1.01.05 ; 1.01.06 ; 1.01.08 ; 1.01.09 ; 1.07.09 ; 1.01.16 ; 1.01.17; 1.01.18; 1.11.23)

2.6.009

Su deroga speciale dell'Ufficio Esecutivo o, per le prove UCI Worldtour, dal Consiglio del Ciclismo Professionistico, gli organizzatori possono essere autorizzati ad includere:

- nelle prove di 10 o più giorni per Uomini Élite al massimo due tappe di oltre 240 km.;
- nella prove per Uomini Under 23, una sola tappa di massimo 230 km;

- nelle prove per Donne Élite una sola tappa di massimo 150 km;
 - nelle prove per Uomini Junior una sola tappa di massimo 130 km.
- (testo modificato al 1.01.02; 1.01.05; 1.01.08)

2.6.010

Il numero delle semitappe è limitato come segue (senza tenere conto del prologo):

Calendario	Numero delle semitappe autorizzate	
	Prove con durata inferiore ai 6 giorni	Prove con durata di 6 o più giorni
UCI WorldTour	Semitappe vietate	
Uomini Élite	2	4
Under 23	2	4
Donne Élite	2	Semitappe vietate
Junior	2	Semitappe vietate

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.06; 26.06.07; 1.01.09;)

Grandi giri

2.6.011

La distanza dei grandi giri è limitata a 3500 km.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.08)

Giorni di riposo

2.6.012

Nelle prove che prevedono più di 10 giorni di gara, deve essere previsto almeno un giorno di riposo da effettuarsi dopo il 5° giorno di gara.

Nei Grandi Giri sono obbligatori due giorni di riposo e devono essere ripartiti in maniera equilibrata.

Salvo deroga concessa dall'UCI, il trasferimento non può essere considerato giorno di riposo.

(testo modificato al 1.01.02; 1.10.10)

Classifiche

2.6.013

Possono essere previste diverse classifiche che devono essere basate esclusivamente su criteri sportivi.

La classifica generale individuale a tempi e la classifica generale a tempi a squadre sono obbligatorie nelle seguenti prove:

- Prove maschili dell'UCI WorldTour
- Prove femminili dell'UCI Women's WorldTour e dell'UCI ProSeries;
- Prove uomini élite ed unfer 23 dell'UCI ProSeries e delle classi 1 e 2;

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.05; 1.01.08, 1.01.09; 1.01.16; 1.01.18; 23.10.19)

2.6.014

I tempi rilevati dai commissari-cronometristi sono riportati nelle classifiche generali a tempi. Gli abbuoni vengono conteggiati unicamente nella classifica generale individuale.

(testo modificato al 1.01.04; 1.01.05)

2.6.015

In caso di parità di tempi nella classifica generale individuale, saranno conteggiate le frazioni di secondo registrate nel corso delle tappe a cronometro individuale (compreso il prologo) ed incorporate nel tempo totale per spareggiare i corridori *ex aequo*.

In caso di nuova parità od in mancanza di tappe a cronometro individuali, si farà riferimento alla somma dei piazzamenti ottenuti in ogni tappa, ad eccezione delle tappe a cronometro a squadre, e, in ultima istanza, al piazzamento ottenuto nell'ultima tappa disputata.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.16)

2.6.016

La classifica a squadre del giorno, viene stabilita dalla addizione dei tre migliori tempi individuali di ogni squadra, salvo la cronometro a squadre che è disciplinata dal regolamento particolare di corsa.

In caso di parità, le squadre sono spareggiate con l'addizione dei piazzamenti ottenuti dai loro primi tre tempi della tappa. In caso di ulteriore parità, le squadre sono spareggiate dal piazzamento del loro miglior corridore nella classifica di tappa.

La classifica generale a squadre è determinata dall'addizione dei tre migliori tempi individuali di ogni squadra in tutte le tappe corse. In caso di parità si fa riferimento ai seguenti criteri fino a quello che determinerà lo spareggio:

1. numero di primi posti nella classifica a squadre del giorno;
2. numero di secondi posti nella classifica a squadre del giorno;
3. etc.

In caso di persistente parità, le squadre sono spareggiate dal piazzamento del loro miglior corridore nella classifica generale individuale.

Tutte le squadre ridotte a meno di n. 3 corridori sono eliminate dalla classifica generale a squadre.
(*testo modificato al 1.01.02; 1.01.03; 1.01.08; 1.7.11*)

2.6.017

In caso di parità nella classifica generale individuale a punti, deve essere fatto ricorso ai criteri che seguono, fino al raggiungimento di quello che spareggerà:

1. numero di vittorie di tappa;
2. numero di vittorie nelle volate intermedie valide per la classifica generale a punti;
4. classifica generale individuale a tempi.

In caso di parità nella classifica generale individuale della Montagna (GPM), deve essere fatto ricorso ai criteri che seguono, fino al raggiungimento di quello che spareggerà:

1. numero di primi posti nei colli della categoria più elevata;
2. numero di primi posti nei colli della categoria seguente e così via.
3. classifica generale finale a tempi.

(*testo modificato al 1.01.02; 1.01.03; 1.01.05*)

Maglie di leader della prova e contrassegni distintivi

2.6.018

Sulla base delle classifiche, possono essere attribuite solo 4 maglie di leader nelle seguenti prove:

- Prove maschili dell'UCI WorldTour;
- Prove femminili dell'UCI Women's WorldTour;
- Prove maschili élite e Under 23, dell'UCI ProSeries e di classe 1

Nelle altre prove possono essere attribuite fino a 6 maglie.

Solo la maglia di leader della classifica generale individuale a tempi è obbligatoria.

Il leader di ogni classifica, ad eccezione della classifica a squadre, è obbligato ad indossare la maglia distintiva corrispondente.

Se un concorrente è in testa a più classifiche, l'ordine di priorità delle maglie distintive è il seguente:

1. classifica generale a tempi;
2. classifica generale a punti;
3. classifica generale di miglior scalatore;
4. altre (giovani, combinata, etc.); l'ordine di priorità tra questa altre maglie viene stabilito dall'organizzatore,

In questo caso, l'organizzatore può imporre ad un altro concorrente, classificato in ordine utile, di mettere la maglia non indossata dal leader della classifica in questione. Tuttavia, se questo corridore deve portare la sua maglia di Campione del Mondo o di Campione Nazionale o di leader di una coppa, di un circuito, di una serie o di una classifica UCI, egli indosserà questa maglia.

Nel caso in cui il leader di una classifica non parta, il leader virtuale di questa classifica potrà, d'accordo con l'organizzatore e con il Presidente del collegio dei commissari, vestire la corrispondente maglia di leader.

I corridori di una squadra leader di una classifica a squadre, sono obbligati ad indossare il numero dorsale distintivo corrispondente, se previsto dall'organizzatore.

La consegna di una maglia di leader a squadre è vietata sia durante la cerimonia protocollare che durante la corsa.

Nessuna maglia di leader della prova o segno distintivo potrà essere indossato da un corridore nel corso della prima giornata (prologo o tappa) di una gara a tappe.

Il corridore che si trova nella condizione dell'articolo 1.3.055 bis, punto 5, non può portare alcuna maglia di leader, né segni distintivi.

(testo modificato al 1.01.04; 1.01.05; 1.09.05; 1.01.16; 3.06.16; 1.01.18; 23.10.19)

Cerimonia protocollare

2.6.018

bis Sulla base delle classifiche stabilite dall'organizzatore, i corridori hanno l'obbligo di presentarsi alla cerimonia protocollare ufficiale di rimessa delle maglie e dei contrassegni distintivi che sarà organizzata nell'ordine seguente:

Al termine della tappa:

- il vincitore della tappa del giorno;
- il leader della classifica generale individuale a tempi;
- I leaders delle classifiche accessorie (ivi compresa la classifica a squadre);

Al termine dell'ultima tappa:

- il vincitore della tappa del giorno;
- I vincitori delle classifiche accessorie (ivi compresa la classifica a squadre);
- I primi tre corridori della classifica generale individuale a tempi;
- I leaders delle Coppe o Serie UCI;
- I differenti titolari delle maglie distintive.

Informando preventivamente il Presidente del Collegio dei Commissari l'ordine potrà tuttavia essere modificato dall'organizzatore in caso di eventuali necessità.

(articolo introdotto al 1.01.18)

Abbuoni

2.6.019

E' consentito prevedere degli abbuoni alle seguenti condizioni:

Sprint intermedi

- semitappe: 1 sprint al massimo
- tappe: 3 sprint al massimo

Abbuoni

- Sprint intermedi: 3" – 2" – 1

Nell'ipotesi di una tappa completa che comprenda un solo sprint intermedio, l'organizzatore può raddoppiare l'attribuzione degli abbuoni (es, 6,4,2). In questo caso la decisione deve essere chiaramente indicata nella guida tecnica delle prove

- Arrivo
 - o semitappe: 6" – 4" – 2"
 - o tappe: 10" – 6" – 4"

Tutti gli abbuoni devono essere chiaramente indicati nella guida tecnica della prova al fine di essere applicabili e tenuti in considerazione dai commissari.

(testo modificato al 1.1.03; 1.01.06; 1.02.12; 1.07.12; 1.01.16; 1.01.23)

2.6.020

Non possono essere attribuiti abbuoni nel corso di una tappa o semitappa se non sono previsti anche all'arrivo.

2.6.021

Gli abbuoni saranno unicamente conteggiati nelle classifica generale individuale a tempi. Nessun abbuono sarà attribuito nel corso di tappe a cronometro e nel prologo.
(testo modificato al 1.01.04)

Premi

2.6.022

Devono essere attribuiti dei premi per ogni tappa o semitappa così come per ogni classifica, senza pregiudizio da parte del Comitato Direttivo o, per le prove UCI WorldTour, da parte del Consiglio del Ciclismo Professionistico, di imporre un monte premi minimo.
(modificato al 2.03.00; 1.01.05)

Tappe a cronometro individuali

2.6.023

L'ordine di partenza delle tappe a cronometro individuali è l'ordine inverso della classifica generale a tempi. Tuttavia il collegio di Giuria può modificare tale ordine al fine di evitare che due corridori di una stessa squadra prendano il via consecutivamente. Nel prologo o se la prima tappa è una cronometro individuale, l'ordine di partenza delle squadre sarà stabilito dall'organizzatore in accordo con il collegio di Giuria; ogni squadra determinerà l'ordine di partenza dei propri corridori.
(modificato al 1.01.03)

Tappe a cronometro a squadre

2.6.024

L'ordine di partenza delle tappe a cronometro a squadre è l'ordine inverso della classifica generale a squadre, fatta eccezione per la squadra del leader della classifica generale individuale che partirà per ultima. In mancanza di ciò, l'ordine di partenza sarà stabilito per sorteggio.
(testo modificato al 1.07.11)

2.6.025

La classifica delle tappe a cronometro a squadre deve contare unicamente per la classifica generale individuale a tempi e per la classifica generale a squadre. Il regolamento della prova stabilirà il modo di determinazione dei tempi, compreso quello dei corridori staccati.
(testo modificato al 1.01.16)

Ritiri

2.6.026

Il corridore che si ritira non potrà disputare altre competizioni ciclistiche per tutta la durata della gara, pena una sospensione di 15 giorni e di un'ammenda da 200 CHF a 1.000 CHF. L'UCI potrà comunque concedere delle deroghe su richiesta dell'atleta in accordo con il suo direttore sportivo, dopo aver consultato la direzione della prova e il presidente del collegio dei commissari.
(testo modificato al 1.01.05; 1.10.11)

Arrivo

2.6.027

In caso di incidente debitamente constatato, negli ultimi tre chilometri di una tappa in linea, il o i corridori coinvolto/i è/sono accreditato/i del tempo del o/dei corridori in compagnia del o/dei quali si trovava/trovavano al momento dell'incidente. Il suo o i loro piazzamento/i sarà/saranno quello/i con cui ha/hanno superato la linea d'arrivo. E' considerato incidente ogni evento indipendente dalle capacità fisiche proprie del corridore (caduta, problema meccanico, foratura) e dalla sua volontà di mantenersi con i corridori con cui si trova al momento dell'incidente. I corridori coinvolti da un incidente devono segnalare immediatamente il fatto ad un commissario sollevando il braccio e presentandosi presso un commissario appena superata la linea d'arrivo. Se a seguito di una caduta debitamente constatata negli ultimi tre chilometri, un corridore è impossibilitato a superare la linea di arrivo, verrà classificato all'ultimo posto della tappa ed accreditato del tempo del o dei corridori in compagnia dei quali si trovava al momento della caduta. Il presente articolo non è applicabile nel caso di arrivo in salita.

Ogni decisione relativa al presente articolo viene risolta dal collegio dei commissari in modo indipendente.

(testo modificato al 1.01.05; 1.10.11; 1.02.12; 1.01.18)

2.6.028

In caso di caduta, di foratura o di incidente meccanico debitamente constatato, dopo il passaggio sotto il triangolo rosso in una tappa a cronometro a squadre, il o i corridori coinvolti sono accreditati del tempo del o dei compagni con i quali si trovava/si trovavano al momento dell'incidente.

Se a seguito di una caduta debitamente constatata dopo il passaggio sotto il triangolo rosso, un corridore è nella impossibilità di superare la linea di arrivo, gli verrà accreditato il tempo del o dei compagni con i quali si trovava al momento dell'incidente.

Il presente articolo non è applicabile nel caso di arrivo in salita.

Ogni decisione relativa al presente articolo viene risolta dal collegio dei commissari in modo indipendente.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.18)

2.6.029

(articolo abrogato il 1.01.18)

Arrivo in circuito

2.6.030

Anche se una tappa termina in circuito, i tempi saranno sempre rilevati sulla linea d'arrivo.

2.6.031

Nelle prove a tappe, il numero dei giri sul circuito, può essere superiore a 5 per i circuiti tra 5 e 8 km., ma unicamente in occasione della tappa finale della prova.

In questo caso, la distanza totale disputata sul circuito, non può oltrepassare 100 km.

(testo modificato al 1.01.00)

Tempo massimo

2.6.032

I tempi massimi sono stabiliti nel regolamento particolare di ogni prova in funzione delle caratteristiche delle tappe.

In casi eccezionali, imprevedibili e di forza maggiore, il Collegio dei Commissari può prolungare il tempo massimo previa consultazione con l'organizzatore.

Nel caso in cui dei corridori effettivamente arrivati fuori tempo massimo siano ripescati dal collegio dei commissari, ad essi saranno tolti tutti i punti acquisiti nelle diverse classifiche generali accessorie.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.09; 1.10.09; 1.7.10; 1.02.12; 1.01.18)

Veicoli delle Squadre

2.6.033

Un solo veicolo per squadra sarà ammesso al seguito della corsa.

Tuttavia (salvo nelle prove in circuito e nei circuiti finali) è ammesso un secondo veicolo per squadra nelle categorie di prove seguenti:

- Uomini élite: UCI World Tour e circuiti continentali (UCI ProSeries e Classe 1)
- Donne élite: prove di 7 tappe o più dell'UCI Women's World Tour.

Le disposizioni relative alla circolazione delle vetture in corsa definite per le prove dell'UCI World Tour all'articolo 2.3.017 si applicano nelle prove a tappe delle categorie sopra menzionate nelle prove in cui sono autorizzate in corsa due vetture per squadra.

Nel corso delle prove a cronometro a squadre nei grandi giri, è ammesso un terzo veicolo per squadra. In tutti i casi si applica l'art. 2.2.035

(testo modificato al 1.01.98; 1.01.05; 1.01.08; 1.01.09; 1.10.10; 3.06.16; 1.01.19; 01.11.22; 1.11.23)

2.6.034

Per la prima tappa in linea l'ordine di marcia delle vetture delle squadre è fissato in funzione della posizione del primo corridore di ogni squadra nella classifica generale individuale a tempi al termine del prologo o della prima tappa disputata a cronometro individuale o a squadre e, in difetto, secondo le seguenti disposizioni:

Prove dell'UCI WorldTour e dell'UCI Women's WorldTour

1. le vetture delle squadre rappresentate alla riunione dei direttori sportivi e che abbiano confermato i loro corridori partenti nel termine previsto all'art. 1.2.090, nell'ordine della classifica dei corridori partenti stabilito dall'ultima classifica mondiale uomini UCI individuale (per le prove UCI WorldTour) o UCI Women's WorldTour (per le prove UCI Women's WorldTour)*;
2. le vetture degli altri UCI WorldTeams o UCI Women's WorldTeams rappresentati alla riunione e che abbiano confermato i loro corridori partenti nel termine previsto, i cui corridori partenti non abbiano ancora ottenuto punti rispettivamente nella classifica mondiale individuale UCI uomini o nella classifica individuale UCI Women's WorldTour;
3. le vetture delle altre squadre rappresentate alla riunione dei direttori sportivi e che abbiano confermato i loro corridori partenti nel termine previsto, i cui atleti partenti non hanno ancora ottenuto punti nella classifica mondiale uomini individuale UCI o UCI Women's WorldTour;
4. le vetture delle squadre rappresentate alla riunione dei direttori sportivi che non hanno confermato i loro corridori partenti nei termini;
5. le vetture delle squadre non rappresentate alla riunione dei direttori sportivi.

Nei gruppi da due a cinque, l'ordine delle vetture è determinato per sorteggio nel corso della riunione dei direttori sportivi. Il sorteggio si farà per mezzo di biglietti che riporteranno il nome delle squadre iscritte. Al primo nome sorteggiato verrà attribuito il primo posto, al secondo il secondo posto ecc.

Per le tappe seguenti l'ordine di marcia è stabilito in funzione della posizione del primo corridore di ogni squadra nella classifica generale individuale a tempi.

L'ordine delle vetture potrà, al bisogno, essere rettificato dal presidente del collegio dei commissari; ogni cambiamento sarà comunicato a tutto il seguito per "radio tour".

** Quando ci si riferisce alla prima prova UCI Women's WorldTour della stagione, poiché non è ancora stabilita una classifica individuale UCI Women's WorldTour, viene utilizzata la classifica finale della stagione precedente.*

Altre prove:

1. le vetture delle squadre UCI e le vetture delle squadre nazionali rappresentate alla riunione dei direttori sportivi e che abbiano confermato i corridori partenti nel termine di cui all'articolo 1.2.090;
2. le vetture delle altre squadre rappresentate alla riunione dei direttori sportivi e che abbiano confermato i corridori partenti nel termine;
3. le vetture delle squadre rappresentate alla riunione dei direttori sportivi che non hanno confermato i loro corridori partenti nei termini;
4. le vetture delle squadre non rappresentate alla riunione dei direttori sportivi.

In ogni gruppo, l'ordine delle vetture è determinato per sorteggio nel corso della riunione dei direttori sportivi. Il sorteggio si effettuerà mediante biglietti indicanti il nome delle squadre iscritte. Al primo nome sorteggiato sarà attribuito il primo posto, al secondo il secondo posto, etc.

Per le tappe seguenti l'ordine di marcia è stabilito in funzione della posizione del primo corridore di ogni squadra nella classifica generale individuale a tempi.

(testo modificato al 3.06.16; 1.01.19; 1.11.21)

Comunicazione dei risultati

2.6.035

(N) l'Organizzatore deve trasmettere i risultati della tappa alle squadre sul luogo di arrivo o, in difetto, inviarli per fax nel tempo più breve possibile.

(modificato al 1.01.99; 1.01.05)

2.6.036

(Articolo trasferito al 2.2.010 bis)

Squalifica

2.6.037

(articolo abrogato il 01.01.21)

2.6.038

(articolo abrogato il 01.01.21)

CAPITOLO 7 - CRITERIUM

2.7.001

Per quanto non di seguito contemplato, si rinvia alle disposizioni generali ed alle disposizioni speciali delle prove di un giorno che troveranno applicazione per analogia.

Formule

2.7.002

Il criterium è una prova su strada, su di un circuito chiuso al traffico, che si disputa secondo una delle formule seguenti:

1. classifica stilata all'arrivo dell'ultimo giro;
2. classifica stilata sulla base del numero dei giri compiuti e sul numero dei punti acquisiti negli sprint intermedi.

2.7.003

Se il criterium comporta più corse, la prova individuale dovrà sempre essere l'ultima ad essere disputata.

Organizzazione

2.7.004

E' vietato organizzare un criterium alla vigilia di una prova internazionale senza che sia firmato un contratto individuale tra l'organizzatore ed ogni corridore interessato.
(*testo modificato al 1.01.02*)

2.7.005

Le federazioni nazionali devono far pervenire all'UCI il calendario dei loro criterium, al più tardi il primo Settembre, per l'anno successivo.

Gli organizzatori il cui criterium non figura in questo calendario, non possono ingaggiare o permettere la partecipazione di corridori di una squadra registrata all'UCI.

Se il calendario nazionale dei criterium non perviene all'UCI nei termini stabiliti, gli organizzatori in questione non possono ingaggiare o permettere la partecipazione di corridori di una squadra registrata all'UCI.

(*testo modificato al 1.01.02; 1.01.05; 1.07.10*)

Tassa di calendario

2.7.005

bis Per le prove che ammettono la partecipazione di un corridore tesserato con un UCI WorldTeam o un UCI Women's WorldTeam deve essere versata una tassa di calendario annuale entro il 1° settembre dell'anno precedente a quello di registrazione della prova.

L'ammontare della tassa è fissato dal Comitato Direttivo dell'UCI ed è pubblicato nel documento delle obbligazioni finanziarie.

Se l'importo non è accreditato sul conto corrente dell'UCI entro il 1° settembre, la registrazione nel calendario internazionale dei criterium è sospesa a pieno titolo e la prova non è pubblicata sul calendario internazionale UCI.

Inoltre, è dovuta un'ammenda di 1000 CHF ed una penalità equivalente a 100 CHF per ogni giorno di ritardo.

(*articolo introdotto il 11.02.20; testo modificato al 1.01.21*)

2.7.006

Un organizzatore può ingaggiare un corridore di un UCI WorldTeam solamente se almeno il 50% dei corridori ingaggiati appartiene ad una squadra registrata all'UCI.

La federazione nazionale dell'organizzatore può aumentare questa percentuale

(*testo modificato al 1.01.02; 1.01.05; 1.01.15*)

2.7.007

Una zona di almeno 150 metri prima e 50 metri dopo la linea d'arrivo, sarà protetta con delle barriere.

Essa sarà accessibile unicamente ai responsabili dell'organizzazione, ai corridori, agli assistenti paramedici, ai direttori sportivi ed alle persone della stampa accreditate.

La zona che precede la linea d'arrivo dovrà essere protetta con delle barriere dall'inizio dell'ultima curva, se la distanza dell'ultima dirittura è inferiore a 300 metri.
(testo modificato al 1.01.02)

2.7.008

Se la prova termina dopo il tramonto del sole, il circuito deve essere illuminato adeguatamente. In caso contrario, la prova dovrà essere annullata o fermata.
(testo modificato al 1.01.02)

2.7.009

Se la prova termina dopo le ore 22, l'organizzatore deve fornire ai corridori delle squadre registrate all'UCI, una camera d'albergo unitamente alla piccola colazione.
(testo modificato al 1.01.02 ; 1.1.05)

2.7.010

L'organizzatore deve mettere a disposizione dei corridori degli spogliatoi.
(testo modificato al 1.01.02)

Premi ed indennità

2.7.011

Prima di qualsiasi ingaggio l'organizzatore deve comunicare - unitamente all'invito – la tabella dei premi.

2.7.012

Se, oltre ai premi attribuiti in base al risultato, viene stabilita una indennità fissa in contropartita della partecipazione alla gara, tale indennità dovrà essere stabilita in un contratto individuale firmato tra l'organizzatore ed ogni corridore interessato.
Per i corridori facenti parte di una squadra registrata all'UCI, il contratto dovrà essere controfirmato da un responsabile della squadra.
(testo modificato al 1.01.05)

2.7.013

L'importo contrattuale dovrà essere pagato dall'organizzatore anche in caso di annullamento, o di interruzione della gara. Tale importo è negoziato consensualmente tra l'organizzatore e ciascuno degli atleti interessati.
(testo modificato al 1.07.10)

2.7.014

I premi saranno pagati esclusivamente ai corridori che li avranno vinti.

2.7.015

I premi e gli importi contrattuali saranno pagati entro l'ora seguente all'arrivo della prova.

Distanze

2.7.016

Il circuito deve misurare fra 800 e 10.000 metri.

2.7.017

La distanza massima della gara viene fissata come di seguito:

Lunghezza del circuito	Distanza massima
800 mt – 1599 mt	80 km
1600 mt – 2999 mt	110 km
3000 mt – 3999 mt	132 km
4000 mt – 10000 mt	150 km

Formula con sprint intermedi

2.7.018

Il programma-guida tecnica della gara preciserà il sistema degli sprint intermedi e l'attribuzione dei punti, tenendo conto delle seguenti disposizioni che saranno applicate d'ufficio.

2.7.019

Gli sprint intermedi si disputeranno sulla linea d'arrivo e dopo un numero di giri che, fra due sprint, dovrà essere sempre uguale.

2.7.020

Potrà essere attribuito un punteggio al corridore che passi primo sulla linea d'arrivo nei giri in cui non si disputano sprint intermedi.
L'entità di tale punteggio non potrà superare il 40% di quello attribuito al vincitore di uno sprint intermedio.

2.7.021

Il corridore od i gruppi di 20 o meno corridori staccati e doppiati dai corridori di testa saranno eliminati e dovranno abbandonare la corsa.
Nel caso si tratti di un gruppo di oltre 20 corridori, il collegio di giuria deciderà se tali corridori potranno continuare oppure se saranno eliminati.

2.7.022

In caso di incidente riconosciuto ai sensi delle disposizioni stabilite per le gare su pista (articolo 3.2.021), il corridore ha diritto ad una neutralizzazione di uno o due giri come determinato dai commissari in relazione alla lunghezza del circuito.
Dopo la neutralizzazione, il corridore riprenderà la corsa ma non potrà guadagnare punti nello sprint seguente.

2.7.023

L'ordine di arrivo si determinerà nel modo seguente:

- il vincitore sarà colui che avrà compiuto il maggior numero di giri;
- in caso di parità di giri, sparerà il numero dei punti acquisiti;
- in caso di parità di giri e di punti, sparerà il numero di vittorie negli sprint intermedi;
- in caso di nuova parità, sparerà la posizione nello sprint finale.

2.7.024

Un giro è guadagnato quando il corridore raggiunge la coda del gruppo principale.

CAPITOLO 8 - PROVE INDIVIDUALI

2.8.001

Per tutto quanto non di seguito previsto, si rinvia alle disposizioni generali ed alle disposizioni speciali delle corse di un giorno che trovano applicazione in maniera analoga.

2.8.002

Una prova individuale è una gara su strada alla quale partecipano esclusivamente dei corridori a titolo individuale.

2.8.003

Una prova individuale può essere unicamente iscritta in un calendario nazionale ed alle seguenti condizioni:

1. i corridori sono ingaggiati a titolo individuale.
2. i corridori che appartengono ad un UCI WorldTeam possono partecipare ad una prova individuale, massimo tre volte all'anno;
3. possono partecipare ad una prova individuale al massimo tre corridori appartenenti ad una medesima squadra registrata all'UCI;
4. l'ammontare minimo dei premi è di CHF 8.000;
5. la distanza massima è di 170 km per gli uomini e 120 km. per le donne;
6. se la prova viene corsa in circuito, lo stesso deve avere uno sviluppo minimo di 10 km;
7. l'assistenza meccanica sarà fatta da vetture neutre;
8. i veicoli delle squadre non sono ammessi in corsa.

(testo modificato al 26.01.07; 1.01.15)

CAPITOLO 9: ALTRE PROVE

2.09.001

Altre prove su strada (ugualmente denominate “altre prove” o “format speciali”) – che non rispettano i format gara previsti nei capitoli a 2 a 7 del Titolo 2 del Regolamento UCI – come prove basate sull’accumulo di punti, ad eliminazione, dietro allenatori, prove in salita e maratone su strada, possono essere organizzate se la loro iscrizione nei calendari nazionale o internazionale, è accettata, a seconda dei casi, dalla Federazione nazionale o dal Comitato Direttivo dell’UCI.

L’organizzatore deve trasmettere con la sua domanda di iscrizione al calendario nazionale o internazionale, il regolamento speciale di gara per approvazione. Questo regolamento deve dettagliare ogni aspetto organizzativo della gara, spiegare come il Regolamento UCI debba essere applicato e fornire tutte le altre spiegazioni necessarie ai commissari.

Ogni domanda di iscrizione al calendario nazionale o internazionale deve inoltre soddisfare gli articoli 1.2.001 e seguenti.

Prima di procedere con con l’iscrizione di un’altra prova in calendario, il Comitato Direttivo dell’UCI o la rispettiva Federazione nazionale possono esigere che venga effettuata una prova test per assicurarsi della sicurezza della prova e di permettere l’esame degli altri criteri oggettivi di seguito elencati. Le Federazioni nazionali ed il Comitato Direttivo dell’UCI devono accettare o respingere queste domande in un quadro di trasparenza, di giustizia e non discriminatorio tenendo conto degli obiettivi legittimi che comprendono:

- l’apertura e l’equità delle competizioni sportive;
- l’uguaglianza delle possibilità per tutti i partecipanti;
- il valore etico nello sport;
- l’incertezza del risultato;
- la protezione della salute e della sicurezza degli atleti;
- assicurare un calendario sportivo funzionale;
- la promozione del reclutamento e della formazione dei giovani atleti;
- garantire l’integrità e l’imparzialità della competizione sportiva così come del buon svolgimento delle prove;
- la stabilità finanziaria delle squadre;
- la solidarietà tra i diversi livelli di pratica sportiva;
- la struttura piramidale delle competizioni dalla base al vertice.

(testo modificato al 02.03.00; 2.03.20)

2.9.002

Le altre prove sono regolate dal regolamento speciale di gara da un lato e dal Regolamento UCI per tutto quello che non è specifico per la prova in oggetto.

(testo modificato al 2.03.20)

2.9.003

Le altre prove possono essere registrate sia in Classe 1 (1.1S o 1.2S) che in Classe 2 (2.1S o 2.2S) nel calendario internazionale.

Tutte le regole specifiche alla classe della prova restano applicabili (per esempio le norme relative alla partecipazione ed agli inviti, ai punti UCI, alle obbligazioni finanziarie ed alle indennità di partecipazione, alla guida tecnica, alla sicurezza, alla gestione disciplinare ed all’arbitraggio) al fine di assicurare il legittimo obiettivo di una pratica uniforme e coerente del ciclismo e gli obiettivi legittimi elencati all’articolo 2.9.001. E’ possibile una sola deroga ad una di queste regole in circostanze eccezionali, quando perseguire uno degli obiettivi di cui all’articolo 2.9.001 sia compromesso.

Per le prove registrate nei calendari nazionali, le Federazioni nazionali determinano le regole di partecipazione, i punti attribuiti e ogni altro elemento pertinente.

(articolo introdotto il 2.03.20)

2.9.004

Il Comitato Direttivo dell’UCI o la relativa Federazione nazionale possono registrare una prova come “altra prova”, o chiedere la modifica di una domanda di registrazione come “altra prova” nel caso di richiesta per una prova non conforme ai format di gara previsti dai capitoli da 2 a 7 del Regolamento UCI.

(articolo introdotto il 2.03.20)

CAPITOLO 10: CLASSIFICHE UCI

(Capitolo sostituito il 1.01.09; modificato al 1.01.16)

§ 1 Classifiche mondiali UCI Uomini élite e Under 23

2.10.001

L'UCI istituisce le classifiche mondiali sulla base dei risultati delle prove UCI uomini élite e uomini under 23 del calendario internazionale. L'UCI ne è la proprietaria esclusiva.

Gli uomini Élite ed Under 23 figurano nella stessa classifica.

(articolo introdotto il 1.01.16; testo modificato al 23.10.19)

Classifica mondiale UCI individuale

2.10.002

La classifica mondiale UCI individuale è a rotazione su 52 settimane ed è redatta una volta alla settimana.

La nuova classifica entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e resta in essere fino alla pubblicazione della classifica seguente.

I corridori acquisiscono punti per la classifica individuale secondo la tabella di cui all'art. 2.10.008

I punti attribuiti nelle tappe sono contabilizzati nella prima classifica seguente l'ultimo giorno di una prova a tappe.

(articolo introdotto il 1.01.16; testo modificato al 23.10.19)

Classifica mondiale UCI individuale delle prove di un giorno

2.10.002

bis La classifica mondiale UCI individuale delle prove di un giorno è a rotazione su 52 settimane ed è redatta una volta alla settimana.

Se necessario, la classifica delle settimane precedenti è corretta. La nuova classifica entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e resta in essere fino alla pubblicazione della classifica seguente.

I corridori acquisiscono punti per la classifica individuale secondo la tabella di cui all'art. 2.10.008 tenendo conto unicamente delle prove di un giorno.

(articolo introdotto il 1.01.19; abrogato al 23.10.19; re-introdotto il 11.02.20)

Classifica mondiale UCI individuale delle prove a tappe

2.10.002

ter La classifica mondiale UCI individuale delle prove a tappe è a rotazione su 52 settimane ed è redatta una volta alla settimana.

La nuova classifica entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e resta in essere fino alla pubblicazione della classifica seguente.

I corridori acquisiscono punti per la classifica individuale secondo la tabella di cui all'art. 2.10.008 tenendo conto unicamente delle prove a tappe.

I punti attribuiti nelle varie tappe saranno conteggiati nella prima classifica pubblicata dopo l'ultimo giorno di una prova a tappe.

(articolo introdotto il 1.01.19; numerazione modificata il 23.10.19 testo modificato il 23.10.19 e 11.02.20)

2.10.003

I corridori a pari merito in una delle classifiche mondiali individuali sono spareggiati dal maggior numero di 1^a posti in tali classifiche. Se permane la parità, spareggerà il maggior numero di 2^a posti ed in seguito di 3^a posti considerando solamente i piazzamenti che attribuiscono punti per la classifica mondiale UCI in questione.

Se permane ancora la parità spareggerà il piazzamento valevole per la classifica in questione ottenuto nella prova disputata più recentemente.

I corridori a pari merito nella classifica finale sono spareggiati dal maggior numero di primi posti, nella classifica delle prove dell'anno in corso valevoli per la relativa classifica. Se i corridori sono ancora a pari merito, il criterio di spareggio è il maggior numero di 2^a posti, 3^a posti etc qualunque sia la posizione.

Per quanto concerne le prove a tappe, per l'applicazione di questo articolo sarà presa in considerazione solo la classifica generale finale a tempi.
(articolo introdotto il 1.01.16; testo modificato al 1.01.19; 23.10.19)

Classifica mondiale UCI per Nazioni

2.10.004

La classifica mondiale UCI per Nazioni è a rotazione su 52 settimane. E' stabilita sulla base dei punti ottenuti dai primi 8 corridori di ogni nazione nella classifica individuale mondiale UCI.

La Nazioni a pari merito sono spareggiate dalla posizione del loro migliore corridore nella classifica individuale mondiale.

(articolo introdotto il 1.01.16)

Classifica mondiale UCI a squadre

2.10.004

bis La classifica mondiale UCI a squadre è redatta almeno una volta alla settimana attraverso la somma dei punti dei 40 20 migliori corridori i ogni squadra tenendo conto dei punti acquisiti dai corridori tra la data di inizio della stagione in corso fino alla data di pubblicazione della. Questa classifica riparte da zero all'inizio della stagione

Caso particolare di corridori trasferiti

I punti acquisiti tra l'inizio della stagione (o data di inizio del contratto se questo ha avuto inizio dopo l'avvio della stagione) e la data del suo trasferimento sono conteggiati in favore della vecchia squadra; i punti acquisiti a partire dalla data di trasferimento e l'ultimo giorno della stagione (o data di un nuovo trasferimento) sono conteggiati in favore della nuova squadra.

Caso particolare di corridori a fine contratto

I punti acquisiti da un corridore tra l'inizio della stagione (o data di inizio del contratto se questo ha avuto inizio dopo l'avvio della stagione) e la data di fine contratto sono sempre contabilizzati per la squadra che viene lasciata.

Caso particolare degli stagisti e delle squadre di sviluppo

Nel corso del proprio stage, trattandosi di classifiche, uno stagista è considerato come facente sempre parte della sua squadra abituale. I punti eventualmente acquisiti da uno stagista nel corso del suo stage non possono in alcun caso essere contabilizzati in favore della squadra che l'ha accolto.

Trattandosi di classifiche, un corridore di una squadra vivaio che partecipa ad una prova con l'UCI WorldTeam o con l'UCI ProTeam associato è considerato come facente sempre parte della sua squadra vivaio abituale. Un corridore di un UCI WorldTeam o di un UCI ProTeam che partecipa ad una prova con la squadra vivaio è considerato come facente sempre parte dell'UCI WorldTeam o dell'UCI ProTeam abituale.

Spareggi degli ex aequo

Le squadre a pari merito nella classifica mondiale UCI per squadre sono spareggiate dal maggior numero di primi posti nella classifica (generale finale a tempo) delle prove che contano per la classifica ottenuti dai 10 migliori corridori della squadra.

Se permane la parità, sono spareggiate dal maggior numero di secondi posti, poi di terzi e così via.

(articolo introdotto il 1.01.19; testo modificato al 23.10.19; 1.01.23)

Aggiornamento delle classifiche mondiali

2.10.005

Le classifiche sono aggiornate e pubblicate ogni martedì alle 2h00 CET

I risultati finali di tutte le altre prove ricevuti dell'UCI oltre il termine di cui sopra saranno inclusi nell'aggiornamento della settimana seguente.

Disposizioni particolari per le classifiche a rotazione

Una stessa prova non sarà presa in considerazione più di una sola volta nella stessa classifica; si applicano le seguenti disposizioni:

- Nel caso in cui una stessa prova sia organizzata meno di 52 settimane dopo l'edizione precedente, solo la prova più recente sarà conteggiata ai fini della classifica;

- Nel caso in cui una stessa prova sia organizzata più di 52 settimane dopo l'edizione precedente i punti dell'edizione precedente sono conservati in classifica fino alla nuova data di organizzazione della prova;
- Nel caso in cui una stessa prova non sia organizzata nella stagione successiva, i punti non sono più conteggiati una volta trascorse 52 settimane.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le prove.

Le classifiche redatte nel giorno della fine della stagione— ai sensi dell'articolo 2.1.001 – determineranno il vincitore della stagione.

(articolo introdotto il 1.01.16; testo modificato al 3.06.16; 25.10.17; 23.10.19; 12.06.20)

Trofei e premi

2.10.006

L'UCI attribuisce un trofeo ai vincitori delle classifiche mondiali UCI. L'UCI può attribuire dei premi ai corridori in funzione della loro classifica, seguendo i criteri che essa stessa definisce.

(articolo introdotto il 1.01.16)

2.10.007

(articolo abrogato il 01.01.21)

Tabella dei punti applicabili

2.10.008

Disposizioni generali

Per le prove e tappe a cronometro a squadre i punti di cui alla tabella sono attribuiti alla squadra. Questi punti sono suddivisi in parti eguali tra i corridori della squadra che abbiano terminato la prova o la tappa a cronometro a squadre. I calcoli sono arrotondati al centesimo di punto.

Classifica finale delle prove dell'UCI WorldTour

Piazzamento	Tour de France	Giro d'Italia, La Vuelta Ciclista Espana	Milano-San Remo, Ronde van Vlaanderen – Tour des Flanders, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Lombardia	Santos Tour Down Under, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Milano-Sanremo, Gent – Wevelgem in Flanders Fields, Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, Liège – Bastogne – Liège, Critérium du Dauphiné, Tour de Romandie, Tour de Suisse, Grand Prix Cycliste de Québec, Grand Prix Cycliste de Montréal, Lombardia	Volta Ciclista a Catalunya, E3 Saxo Bank Classic, Itzulia Basque Country, La Flèche Wallonne, Donostia San Sebastian Klasikoa, Tour de Pologne, Binck Bank Tour, EuroEyes Cyclassics Hamburg, Bretagne Classic – Ouest-France, Strade Bianche	Cadel Evans Great Ocean Road Race, UAE Tour, Omloop Het Nieuwsblad Elite, Strade Bianche, AG Driefaagse Brugge-De Panne, Dwars door Vlaanderen- A travers la Flandres, Eschborn-Frankfurt, Gree-Tour of Guangxi
1	1300	1100	800	500	400	300
2	1040	885	640	400	320	250
3	880	750	520	325	260	215
4	750	600	440	275	220	175
5	620	495	360	225	180	120
6	520	415	280	175	140	115
7	425	340	240	150	120	95
8	360	285	200	125	100	75
9	295	235	160	100	80	60
10	230	180	135	85	68	50
11	190	155	110	70	56	40
12	165	130	95	60	48	35
13	140	110	85	50	40	30

14	110	90	65	40	32	25
15	100	80	55	35	28	20
16	90	75	50	30	24	20
17	85	70	50	30	24	20
18	80	60	50	30	24	20
19	70	55	50	30	24	20
20	60	50	50	30	24	20
21	50	50	30	20	16	12
22	50	50	30	20	16	12
23	50	50	30	20	16	12
24	50	50	30	20	16	12
25	50	50	30	20	16	12
26	40	30	30	20	16	12
27	40	30	30	20	16	12
28	40	30	30	20	16	12
29	40	30	30	20	16	12
30	40	30	30	20	16	12
31	35	25	15	10	8	5
32	35	25	15	10	8	5
33	35	25	15	10	8	5
34	35	25	15	10	8	5
35	35	25	15	10	8	5
36	35	25	15	10	8	5
37	35	25	15	10	8	5
38	35	25	15	10	8	5
39	35	25	15	10	8	5
40	35	25	15	10	8	5
41	25	20	15	10	8	5
42	25	20	15	10	8	5
43	25	20	15	10	8	5
44	25	20	15	10	8	5
45	25	20	15	10	8	5
46	25	20	15	10	8	5
47	25	20	15	10	8	5
48	25	20	15	10	8	5
49	25	20	15	10	8	5
50	25	20	15	10	8	5
51	20	15	10	5	4	2
52	20	15	10	5	4	2
53	20	15	10	5	4	2
54	20	15	10	5	4	2
55	20	15	10	5	4	2
56	15	10	5	3	2	1
57	15	10	5	3	2	1
58	15	10	5	3	2	1
59	15	10	5	3	2	1
60	15	10	5	3	2	1

Classifica del prologo e delle tappe delle prove dell'UCI WorldTour

Piazzamento	Tour de France	Giro d'Italia La Vuelta Ciclista a Espana	Santos Tour Down Under, Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Tour de Romandie Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse,	Volta Ciclista a Catalunya, Itzula Basque Country, Tour de Pologne, Bink Bank Tour	UAE Tour, Gree – Tour of Guangxi
1	210	180	60	50	40
2	150	130	40	30	25
3	110	95	30	25	20
4	90	80	25	20	15
5	70	60	20	15	10
6	55	45	15	10	5
7	45	40	10	8	4
8	40	35	8	6	3
9	35	30	5	3	2
10	30	25	2	1	1
11	25	20			
12	20	15			
13	15	10			
14	10	5			
15	5	2			

Classifica finale delle classifiche accessorie dei Grandi Giri (classifica a punti e di miglior scalatore)

Piazzamento	Tour de France	Giro d'Italia La Vuelta Ciclista a Espana
1	210	180
2	150	130
3	110	95

Indossare la maglia di leader nelle prove (a tappe) dell'UCI WorldTour

Piazzamento	Tour de France	Giro d'Italia Vuelta a Espana	Santos Tour Down Under, Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Tour de Romandie Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse,	Volta Ciclista a Catalunya, Itzula Basque Country, Tour de Pologne, Bink Bank Tour	UAE Tour, Gree – Tour of Guangxi
1	25	20	10	8	6

Classifica Finale delle prove dei calendari continentali

Piazzamento	UCI Pro Series	Classe 1	Classe 2	1.2.U e 2.2.U	Ncup Tour de l'Avenir	NCup
1	200	125	40	30	140	70
2	150	85	30	25	110	55
3	125	70	25	20	80	40
4	100	60	20	15	60	30
5	85	50	15	10	50	25
6	70	40	10	5	40	20
7	60	35	5	3	30	15
8	50	30	3	1	20	10
9	40	25	3	1	10	5

10	35	20	3	1	6	3
11	30	15			3	
12	25	10			3	
13	20	5			3	
14	15	5			3	
15	10	5			3	
16	5	3			1	
17	5	3			1	
18	5	3			1	
19	5	3			1	
20	5	3			1	
21	5	3				
22	5	3				
23	5	3				
24	5	3				
25	5	3				
26	5					
27	5					
28	5					
29	5					
30	5					
31	3					
32	3					
33	3					
34	3					
35	3					
36	3					
37	3					
38	3					
39	3					
40	3					

Classifica del prologo, delle tappe e delle semi tappe delle prove dei calendari continentali

Piazzamento	UCI Pro Series	Classe 1	Classe 2	1.2.U e 2.2.U	Ncup Tour de l'Avenir	NCup
1	20	14	7	5	15	12
2	15	5	3	1	9	8
3	10	3	1		5	4
4	5					
5	3					

Indossare la maglia di leader nella classifica generale delle prove (a tappe) dei calendari continentali

Piazzamento	UCI Pro Series	Classe 1	Classe 2	1.2.U e 2.2.U	Ncup Tour de l'Avenir	NCup
1	5	3	1	1	2	1

Classifica finale dei campionati nazionali

Piazzamento	Uomini Elite				Uomini U23	
	In linea A*	In linea B*	C-I-m A*	C-I-m B*	In linea	CIm
1	100	50	50	25	50	25
2	75	30	30	15	30	15
3	60	20	20	10	20	10
4	50	15	15	5	15	5

5	40	10	10	3	10	3
6	30	5	5		5	
7	20	3	3		3	
8	10	3	3		3	
9	5	1	1		1	
10	3	1	1		1	
11	3					
12	1					
13	1					
14	1					
15	1					

* La categoria A corrisponde ai campionati nazionali uomini élite delle nazioni di cui almeno un corridore abbia preso il via per la corsa in linea Uomini Elite dei Campionati del Mondo Strada UCI della stagione precedente. La categoria B corrisponde a tutti i campionati nazionali uomini élite delle nazioni non comprese nella categoria A.

Quando gli Uomini Elite e gli Uomini Under 23 disputano i loro campionati nazionali nel corso di una stessa prova, i punti sono attribuiti secondo il loro piazzamento nella classifica della prova utilizzando la tabella della prova uomini élite.

Quando due o tre nazioni organizzano congiuntamente una prova di campionato nazionale, i risultati saranno in ogni caso considerati separatamente.

Classifica finale dei campionati continentali e dei giochi continentali*

Piazzamento	Uomini Elite		Uomini U23	
	In linea	C-I-m ind.	In linea	C-I-m ind.
1	250	70	125	50
2	200	55	85	30
3	150	40	70	20
4	125	30	60	15
5	100	25	50	10
6	90	20	40	5
7	80	15	35	3
8	70	10	30	3
9	60	5	25	1
10	50	3	20	1
11	40		15	
12	35		10	
13	30		5	
14	25		5	
15	20		5	
16	15		3	
17	10		3	
18	5		3	
19	5		3	
20	5		3	
21	5			
22	5			
23	5			
24	5			
25	5			
26	5			
27	5			
28	5			
29	5			
30	5			
31	3			

32	3			
33	3			
34	3			
35	3			
36	1			
37	1			
38	1			
39	1			
40	1			

** Il Comitato Direttivo UCI fisserà annualmente quali Giochi Continentali riceveranno punti.*

Quando gli Uomini Élite e gli Uomini Under 23 disputano i loro campionati continentali nel corso di una stessa prova, i punti sono attribuiti secondo la tabella punti della prova Élite.

Classifica finale delle cronometro a squadre dei campionati continentali.

Piazza-mento	Uomini Elite
1	70
2	55
3	40
4	30
5	25
6	20
7	15
8	10
9	5
10	3

Se una federazione nazionale organizza una cronometro a squadre distinta per la categoria Under 23, questa prova non attribuirà alcun punto UCI.

Classifica finale delle cronometro a squadre in staffetta mista dei Campionati Continentali.

Piazza-mento	Uomini Elite
1	70
2	55
3	40
4	30
5	25
6	20
7	15
8	10
9	5
10	3

I punti devono essere ripartiti tra i corridori uomini che terminano la corsa secondo la classifica finale della staffetta mista. I calcoli sono arrotondati al centesimo di punto.

Se una federazione nazionale organizza una cronometro a squadre a staffetta mista distinta per la categoria Under 23, questa prova non attribuirà alcun punto UCI.

Classifica finale dei Giochi Olimpici e dei Campionati del Mondo Strada UCI

Piazzamento	Giochi Olimpici e Campionati del Mondo		Campionati del Mondo	
	In linea Élite	C-I-m Élite	In linea U23	C-I-m U23
1	900	455	200	125
2	715	325	150	85
3	600	260	125	70
4	490	195	100	60
5	410	165	85	50
6	340	130	70	40
7	265	110	60	35
8	225	90	50	30
9	190	80	40	25
10	150	65	35	20
11	130	55	30	15
12	105	40	25	10
13	90	30	20	5
14	75	25	15	5
15	60	20	10	5
16	50	15	5	3
17	45	10	5	3
18	45	10	5	3
19	45	5	5	3
20	45	5	5	3
21	45	3	5	
22	30	3	5	
23	30	3	5	
24	30	3	5	
25	30	3	5	
26	30		5	
27	30		5	
28	30		5	
29	30		5	
30	30		5	
31	15		3	
32	15		3	
33	15		3	
34	15		3	
35	15		3	
36	15		3	
37	15		3	
38	15		3	
39	15		3	
40	15		3	
41	15			
42	15			
43	15			
44	15			
45	15			
46	15			
47	15			
48	15			
49	15			
50	15			
51	10			
52	10			
53	10			
54	10			

55	10			
56	5			
57	5			
58	5			
59	5			
60	5			

Classifica finale delle cronometro a squadre in staffetta mista dei Campionati del Mondo Strada UCI

Piazza-mento	Uomini Elite
1	300
2	250
3	200
4	150
5	125
6	100
7	85
8	75
9	60
10	50
11	40
12	30
13	25
14	20
15	15
16	10
17	10
18	10
19	10
20	10
21	5
22	5
23	5
24	5
25	5

I punti devono essere suddivisi tra i corridori uomini che terminano la corsa secondo la classifica finale della staffetta mista. I calcoli sono arrotondati al centesimo di punto.
(articolo introdotto il 1.01.16; testo modificato al 1.01.17; 25.10.17; 22.10.18 1.01.19; 23.10.19; 1.01.23)

§ 2 Classifica mondiale UCI Donne Élite e Under 23

(paragrafo spostato dal Capitolo XII il 1.01.16)

2.10.009

L'UCI stabilisce le classifiche mondiali sulla base dei risultati delle prove UCI Donne Élite e Under 23 del calendario internazionale.

L'UCI è il proprietario esclusivo di queste classifiche.

Le Donne Élite ed Under 23 compaiono nella stessa classifica.

(testo modificato al 23.10.19)

Aggiornamento

2.10.010

Le classifiche sono aggiornate e pubblicate ogni martedì alle 2h00 CET.

I risultati finali di tutte le altre prove ricevute dall'UCI oltre il termine di cui sopra saranno inclusi nell'aggiornamento della settimana seguente.
(testo modificato al 25.10.17; 12.06.20)

Classifica individuale mondiale UCI

2.10.011

La classifica individuale ruota su 52 settimane ed è aggiornata almeno una volta alla settimana. La nuova classifica entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed è valida fino alla pubblicazione della classifica successiva. I corridori acquisiscono punti per la classifica individuale secondo la tabella di cui all'articolo 2.10.017. I punti attribuiti nel corso delle tappe saranno contabilizzati nella prima classifica successiva all'ultimo giorno di una gara a tappe.

Disposizioni particolari per le classifiche a rotazione

Una stessa prova non sarà presa in considerazione più di una sola volta nella stessa classifica; si applicano le seguenti disposizioni:

- Nel caso in cui una stessa prova sia organizzata meno di 52 settimane dopo l'edizione precedente, solo la prova più recente sarà conteggiata ai fini della classifica;
- Nel caso in cui una stessa prova sia organizzata più di 52 settimane dopo l'edizione precedente i punti dell'edizione precedente sono conservati in classifica fino alla nuova data di organizzazione della prova;
- Nel caso in cui una stessa prova non sia organizzata nella stagione successiva, i punti non sono più conteggiati una volta trascorse 52 settimane.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le prove.
(testo modificato al 1.01.16; 3.06.16; 25.10.17; 23.10.19)

Spareggio degli ex aequo

2.10.012

I corridori *ex aequo* nella classifica individuale saranno spareggiati dal maggior numero di 1^a posti, 2^a posti etc. nella classifica delle prove che contano per la classifica. Se sono ancora pari merito, spareggerà il miglior piazzamento, quale esso sia, nell'ultima prova che conta per la classifica disputata. Per quanto concerne le prove a tappe, sarà presa in considerazione – per l'applicazione di questo articolo – solo la classifica generale finale a tempi.
(testo modificato al 23.10.19)

2.10.013

Il Comitato Direttivo potrà attribuire dei premi ai corridori in funzione della loro classifica, secondo i criteri che esso stesso stabilisce.

Classifica mondiale a squadre UCI

2.10.014

La classifica mondiale a squadre femminili UCI è ottenuta attraverso la somma dei punti delle migliori 8 migliori atlete di ogni squadra tenendo conto dei punti acquisiti dai corridori tra la data di inizio della stagione in corso e la data di pubblicazione della classifica. Questa classifica riparte da zero all'inizio della stagione.

Caso particolare di corridori trasferiti:

I punti acquisiti tra l'inizio della stagione (o data di inizio del contratto se questo è entrato in essere dopo l'avvio della stagione) e la data del trasferimento sono contabilizzati nel totale della vecchia squadra; i punti acquisiti a partire dalla data del trasferimento e l'ultimo giorno della stagione (o data di successivo trasferimento) sono contabilizzati nel totale della nuova.

Caso particolare di corridori a fine contratto

I punti acquisiti da un corridore tra l'inizio della stagione (o data di inizio del contratto se questo ha avuto inizio dopo l'avvio della stagione) e la data di fine contratto sono sempre contabilizzati per la squadra che viene lasciata.

Caso particolare degli stagisti e delle squadre di sviluppo:

Nel corso del proprio stage, trattandosi di classifiche, uno stagista è considerato come facente parte della sua squadra abituale. I punti eventualmente acquisiti da uno stagista nel corso del proprio stage, non possono in nessun caso essere contabilizzati nel totale della squadra che lo ha accolto.

Trattandosi di classifiche, un corridore di una squadra di sviluppo che partecipa ad una prova con l'UCI Women's WorldTeam associato è considerato come facente sempre parte della sua squadra di sviluppo abituale. Un corridore di un UCI Women's World Team che partecipa ad una prova con la squadra di sviluppo associata è considerato come facente sempre parte della sua squadra UCI Women's WorldTeam abituale. I punti acquisiti dai corridori in oggetto sono contabilizzati in favore della propria squadra abituale.

(testo modificato al 1.07.12; 1.01.17; 1.01.19; 1.02.19; 23.10.19; 01.11.22)

Classifica mondiale UCI per nazioni Donne Elite e Under 23**2.10.015**

Si ottiene la classifica per nazioni sommando i punti nella classifica individuale delle 5 migliori atlete Donne Elite e Under 23 di ogni nazione.

Le nazioni a pari merito sono sparegiate dal maggior numero di 1^a posti, 2^a posti etc. nella classifica (generale finale a tempi) delle prove corse nell'arco di un anno, ottenuti dalle loro 5 migliori atlete nella classifica mondiale UCI individuale.

(testo modificato al 25.10.17)

Classifica mondiale UCI per nazioni Donne Under 23**2.10.015**

bis La classifica per nazioni si ottiene sommando i punti nella classifica individuale delle 5 migliori atlete Under 23 di ogni nazione.

Le nazioni a pari merito sono sparegiate dal maggior numero di 1^a posti, 2^a posti etc. nella classifica (generale finale a tempi) delle prove corse nell'arco di un anno, ottenuti dalle loro 5 migliori atlete Under 23 nella classifica mondiale UCI individuale.

(articolo introdotto il 25.10.17)

2.10.016

L'atleta apporta i propri punti alla nazione della sua nazionalità, anche se è tesserata presso la federazione di un altro Paese.

Tabella dei punti Donne Élite**2.10.017****Disposizioni generali**

I punti attribuiti nelle tappe sono contabilizzati l'ultimo giorno della prova.

Per le gare e le tappe a cronometro a squadre i punti che compaiono nella tabella sono attribuiti alla squadra. Questi punti sono equamente divisi tra le atlete della squadra che abbiano terminato la tappa o la prova a cronometro a squadre. I calcoli sono arrotondati al centesimo di punto.

Prove di un giorno e prove a tappe (classifica finale)

Piazzamento	UCI WWT	UCI ProSeries	Classe 1	Classe 2
1	400	200	125	40
2	320	150	85	30
3	260	125	70	25
4	220	100	60	20
5	180	85	50	15
6	140	70	40	10
7	120	60	35	5
8	100	50	30	3
9	80	40	25	3
10	68	35	20	3
11	56	30	15	

12	48	25	10	
13	40	20	5	
14	32	15	5	
15	28	10	5	
16	24	5	3	
17	24	5	3	
18	24	5	3	
19	24	5	3	
20	24	5	3	
21	16	5	3	
22	16	5	3	
23	16	5	3	
24	16	5	3	
25	16	5	3	
26	16	3		
27	16	3		
28	16	3		
29	16	3		
30	16	3		
31	8			
32	8			
33	8			
34	8			
35	8			
36	8			
37	8			
38	8			
39	8			
40	8			

Tappe e semitappe

Piazza- mento	UCI WWT	UCI ProSeries	Classe 1	Classe 2
1	50	25	16	8
2	40	20	12	5
3	30	18	8	3
4	25	16	6	1
5	20	14	5	
6	18	12	4	
7	15	10	3	
8	10	8	2	
9	8	6		
10	6	4		

Indossare la maglia di leader della prova (per tappa)

Piazza- mento	UCI WWT	UCI ProSeries	Classe 1	Classe 2
Leader	8	5	3	1

Indossare la maglia di leader dell'UCI Women's WorldTour (per evento)

Piazzamento	UCI WWT
Leader	6

Campionati Nazionali

Piazzamento	Donne Elite				Donne U23	
	In linea A*	In linea B*	C-l-m A*	C-l-m B*	In linea	Clm
1	100	50	50	25	50	25
2	75	30	30	15	30	15
3	60	20	20	10	20	10
4	50	15	15	5	15	5
5	40	10	10	3	10	3
6	30	5	5		5	
7	20	3	3		3	
8	10	3	3		3	
9	5	1	1		1	
10	3	1	1		1	

* La categoria A corrisponde ai campionati nazionali donne élite delle nazioni di cui almeno un corridore abbia preso il via della corsa in linea donne élite dei Campionati del Mondo Strada UCI della stagione precedente. La categoria B corrisponde a tutti i campionati nazionali donne élite delle nazioni non comprese nella categoria A.

Quando le Donne Élite e Under 23 disputano i loro campionati nazionali nel corso di una stessa prova, i punti sono attribuiti secondo il loro piazzamento nella classifica della prova utilizzando la tabella della prova Donne élite.

Quando due o tre nazioni organizzano una prova congiunta di campionato nazionale, i risultati saranno comunque considerati in maniera distinta.

Giochi Olimpici e Campionati del Mondo

Piazzamento	Giochi Olimpici e Campionati del Mondo		Giochi Olimpici e Campionati del Mondo	
	In linea Elite	Crono Elite	In linea U23	Crono U23
1	600	350	200	125
2	475	250	150	85
3	400	200	125	70
4	325	150	100	60
5	275	125	85	50
6	225	100	70	40
7	175	85	60	35
8	150	70	50	30
9	125	60	40	25
10	100	50	35	20
11	85	40	30	15
12	70	30	25	10
13	60	25	20	5
14	50	20	15	5
15	40	15	10	5
16	35	10	5	3
17	30	5	5	3
18	30	5	5	3
19	30	5	5	3
20	30	5	5	3
21	30	3	5	

22	20	3	5	
23	20	3	5	
24	20	3	5	
25	20	3	5	
26	20		5	
27	20		5	
28	20		5	
29	20		5	
30	20		5	
31	20		3	
32	10		3	
33	10		3	
34	10		3	
35	10		3	
36	10		3	
37	10		3	
38	10		3	
39	10		3	
40	10		3	
41	10			
42	10			
43	10			
44	10			
45	10			
46	10			
47	10			
48	10			
49	10			
50	10			
51	5			
52	5			
53	5			
54	5			
55	5			
56	3			
57	3			
58	3			
59	3			
60	3			

Campionati Continentali e Giochi Continentali

Piazzamento	Donne Elite		Donne U23	
	In linea	Crono ind	In linea	Crono ind
1	250	70	125	50
2	200	55	85	30
3	150	40	70	2
4	125	30	60	15
5	100	25	50	10
6	90	20	40	5
7	80	15	35	3
8	70	10	30	3
9	60	5	25	1
10	50	3	20	1
11	40		15	

12	35		10	
13	30		5	
14	25		5	
15	20		5	
16	15		3	
17	10		3	
18	5		3	
19	5		3	
20	5		3	
21	5			
22	5			
23	5			
24	5			
25	5			
26	3			
27	3			
28	3			
29	3			
30	3			

** Il Comitato Direttivo UCI fisserà annualmente quali Giochi Continentali attribuiranno punti.*

Quando le Donne Élite e Under 23 disputano i loro campionati continentali o giochi continentali nel corso di una stessa prova, i punti sono attribuiti secondo la tabella punti della prova Donne élite.

Classifica finale delle cronometro a squadre dei campionati continentali.

Piazzamento	Donne Elite
1	70
2	55
3	40
4	30
5	25
6	20
7	15
8	10
9	5
10	3

Se una federazione nazionale organizza una cronometro a squadre distinta per la categoria Under 23, questa prova non attribuirà alcun punto UCI.

Classifica finale delle cronometro a squadre in staffetta mista dei Campionati Continentali.

Piazzamento	Donne Elite
1	70
2	55
3	40
4	30
5	25
6	20
7	15
8	10
9	5
10	3

I punti devono essere ripartiti tra le atlete donne che terminano la corsa secondo la classifica finale della staffetta mista. I calcoli sono arrotondati al centesimo di punto.

Se una federazione nazionale organizza una cronometro a squadre a staffetta mista distinta per la categoria Under 23, questa prova non attribuirà alcun punto UCI.

Classifica finale Campionati del mondo cronometro a squadre – staffetta mista

Piazzamento	Donne Elite
1	300
2	250
3	200
4	150
5	125
6	100
7	85
8	75
9	60
10	50
11	40
12	30
13	25
14	20
15	15
16	10
17	10
18	10
19	10
20	10
21	5
22	5
23	5
24	5
25	5

I punti devono essere suddivisi tra le atlete donne che terminano la corsa secondo la classifica finale della staffetta mista. I calcoli sono arrotondati al centesimo di secondo.

(testo modificato al 1.01.06; 1.01.09; 1.07.12; 1.09.12; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.16; 1.01.17; 24.03.17; 25.10.17; 22.10.18; 1.01.19; 23.10.19;1.01.23)

§ 3 Classifiche continentali Uomini Elite e Under 23

(paragrafo spostato dal Capitolo 11 il 1.01.16)

2.10.018

Per ogni circuito continentale esistono una classifica individuale, una classifica a squadre ed una classifica per nazioni degli Uomini Élite ed Under 23.

L'UCI è la proprietaria esclusiva di queste classifiche.

(testo modificato al 1.01.16)

Aggiornamento

2.10.019

Le classifiche sono aggiornate e pubblicate ogni martedì alle 2h00 CET.

Il risultato finale di ogni prova che venga ricevuto dall'UCI oltre l'orario di cui sopra sarà incluso nell'aggiornamento della settimana successiva.

I corridori ottengono punti per la classifica individuale ai sensi della tabella di cui all'articolo 2.10.008

Disposizioni particolari per le classifiche a rotazione

I punti attribuiti nel corso delle tappe saranno conteggiati nella prima classifica successiva all'ultimo giorno di una prova a tappe.

Una stessa prova non sarà presa in considerazione più di una sola volta nella stessa classifica; si applicano le seguenti disposizioni:

- Nel caso in cui una stessa prova sia organizzata meno di 52 settimane dopo l'edizione precedente, solo la prova più recente sarà conteggiata ai fini della classifica;
- Nel caso in cui una stessa prova sia organizzata più di 52 settimane dopo l'edizione precedente i punti dell'edizione precedente sono conservati in classifica fino alla nuova data di organizzazione della prova;
- Nel caso in cui una stessa prova non sia organizzata nella stagione successiva, i punti non sono più conteggiati una volta trascorse 52 settimane.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le prove.

Il vincitore dell'anno è determinato dalla classifica redatta il giorno della fine della stagione ai sensi dell'articolo 2.1.001.

(testo modificato al 1.01.16; 25.10.17; 23.10.19; 12.06.20)

2.10.020

(articolo abrogato il 1.01.16).

Classifica individuale

2.10.021

I corridori guadagnano punti per la classifica individuale del continente della loro nazionalità. Possono quindi figurare nella classifica di un solo continente.

(testo modificato al 25.10.17; 1.01.19)

2.10.022

Gli Uomini Élite ed Under 23 figurano nella stessa classifica.

(testo modificato al 25.10.17; 1.01.19; 23.10.19)

2.10.023

La classifica individuale è a rotazione su 52 settimane per i circuiti continentali ed è redatta almeno una volta alla settimana.

Se necessario, la classifica delle settimane precedenti è corretta. La nuova classifica entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e resta in essere fino alla pubblicazione della classifica seguente.

I corridori acquisiscono punti per la classifica individuale secondo la tabella di cui all'art. 2.10.008.

I punti attribuiti nelle tappe sono contabilizzati nella prima classifica seguente l'ultimo giorno di una prova a tappe.

In linea generale, una stessa prova non sarà presa in considerazione più di una sola volta nella stessa classifica; si applicano le seguenti disposizioni:

- Nel caso in cui una stessa prova sia organizzata meno di 52 settimane dopo l'edizione precedente, solo la prova più recente sarà conteggiata ai fini della classifica;
- Nel caso in cui una stessa prova sia organizzata più di 52 settimane dopo l'edizione precedente o non venga organizzata del tutto, non verrà conteggiato alcun punto alla scadenza delle 52 settimane.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le prove, ivi compresi i campionati del mondo, i campionati continentali ed i campionati nazionali.

(testo modificato al 1.01.06; 24.01.15; 1.01.16; 3.06.16; 25.10.17; 1.01.19)

2.10.024

I corridori a pari merito in classifica sono spareggiati dal maggior numero di 1^a posti nella classifica delle prove corse nell'arco di 52 settimane.

Se permane la parità, spareggerà il maggior numero di 2^a posti e poi di 3^a posti etc considerando solamente i piazzamenti che attribuiscono punti per la classifica in oggetto.

Se saranno ancora ex aequo, spareggerà il relativo piazzamento ottenuto in occasione della prova disputata più recentemente.

Per quanto concerne le prove a tappe, per l'applicazione di questo articolo sarà presa in considerazione solo la classifica generale finale a tempi.

(testo modificato al 1.01.16)

Classifica a squadre

2.10.025

La classifica delle squadre continental UCI e continental professional UCI è redatta almeno una volta alla settimana attraverso la somma dei punti dei 10 migliori corridori di ogni squadra tenendo conto dei punti acquisiti dai corridori tra la data di inizio della stagione in corso e fino alla data di pubblicazione della classifica. Questa Classifica riparte da zero all'inizio della stagione.

Le squadre sono classificate nella classifica a squadre del continente della loro nazionalità. Possono quindi essere inserite nella classifica di un solo continente.

Caso particolare di corridori trasferiti:

I punti acquisiti tra l'inizio della stagione (o data del contratto se questo è entrato in essere dopo l'avvio della stagione) e la data del sono contabilizzati nel totale della vecchia squadra; i punti acquisiti a partire dalla data del trasferimento e l'ultimo giorno della stagione (o la data di un nuovo trasferimento) sono contabilizzati nel totale della nuova squadra.

Caso particolare di corridori a fine contratto

I punti acquisiti da un corridore tra l'inizio della stagione (o data di inizio del contratto se questo ha avuto inizio dopo l'avvio della stagione) e la data di fine contratto sono sempre contabilizzati per la squadra che viene lasciata.

Caso particolare degli stagisti e delle squadre di sviluppo

Nel corso del proprio stage, trattandosi di classifiche, uno stagista è considerato come facente parte della sua squadra abituale. I punti eventualmente acquisiti da uno stagista nel corso del proprio stage, non possono in nessun caso essere contabilizzati nel totale della squadra che lo ha accolto.

Trattandosi di classifiche, un corridore di una squadra vivaio che partecipa ad una prova con l'UCI WorldTeam o con l'UCI ProTeam associato è considerato come facente sempre parte della sua squadra vivaio abituale. Un corridore di un UCI WorldTeam o di un UCI ProTeam che partecipa ad una prova con la squadra vivaio è considerato come facente sempre parte dell'UCI WorldTeam o dell'UCI ProTeam abituale.

Le squadre continental UCI e continental professional UCI a pari merito sono spareggiate dal maggior numero di 1^a posti nella classifica (generale finale a tempi) delle prove disputate nell'arco dell'anno, ottenuti dai loro 10 migliori corridori nella classifica continentale individuale,

Le squadre a pari merito nella classifica mondiale UCI a squadre sono spareggiate dal maggior numero di 1^a posti nella classifica (generale finale a tempi) delle prove che contano per la classifica ottenuti dai 10 migliori corridori della squadra.

Se permane la parità, il criterio di spareggio è dato dal maggior numero di 2^a posti e poi di 3^a posti etc.

(testo modificato al 1.07.12; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.19; 23.10.19)

Classifica per nazioni

2.10.026

La classifica per Nazioni è a rotazione su 52 settimane per i circuiti continentali ed è redatta almeno una volta alla settimana Oltre ad una classifica per nazioni Uomini Élite ed Under 23, sarà redatta una classifica distinta per gli Uomini Under 23.

Le classifiche per nazioni di ogni continente si ottengono sommando i punti degli 8 migliori corridori di ogni nazione dello stesso continente considerando tutte le classifiche continentali individuali:

1. si sommano i punti di ogni corridore di una nazione nella classifica individuale di ogni continente;
2. si sommano i punti degli 8 migliori corridori;
3. Il totale degli 8 migliori corridori determina la posizione in classifica della nazione

(testo modificato al 1.01.07; 1.01.16)

2.10.027

L'atleta apporta i propri punti alla nazione della sua nazionalità, anche se è tesserato presso la federazione di un altro Paese.

2.10.028

Le Nazioni a pari merito sono sparegiate dal maggior numero di 1^a posti, 2^a posti etc. nella classifica (generale finale a tempi) delle prove corse nell'arco delle ultime 52 settimane, ottenuti dai loro 8 migliori corridori nella classifica individuale continentale.
(testo modificato al 1.01.16)

2.10.029

(articolo abrogato il 24.01.15)

2.10.030

Il Comitato Direttivo potrà attribuire premi ai corridori in funzione della loro classifica, secondo criteri che esso stesso stabilisce.

2.10.031

(articolo abrogato il 1.01.19)

§ 4 Classifiche UCI Women's WorldTour

(paragrafo spostato dal capitolo XIII il 1.01.19)

Classifica individuale generale

2.10.032

Sono attribuiti punti UCI Women's WorldTour alla classifica generale finale di ogni evento secondo le seguenti tabelle.

I punti attribuiti nelle tappe sono contabilizzati l'ultimo giorno della prova.

Per le prove e tappe contro il tempo a squadre, i punti indicati nella tabella sono attribuiti alla squadra. Questi punti sono suddivisi in parti eguali tra i corridori della squadra che abbiano terminato la prova o la tappa. I calcoli sono arrotondati al centesimo di punto.

Tabella dei punti

2.10.033

Classifica generale finale di ogni prova

Piazza-mento	UCI Women's WorldTour
1	400
2	320
3	260
4	220
5	180
6	140
7	120
8	100
9	80
10	68
11	56
12	48
13	40
14	32
15	28
16	24
17	24
18	24
19	24

20	24
21	16
22	16
23	16
24	16
25	16
26	16
27	16
28	16
29	16
30	16
31	8
32	8
33	8
34	8
35	8
36	8
37	8
38	8
39	8
40	8

Tappe e semitappe

Piazza-mento	UCI Women's WorldTour
1	50
2	40
3	30
4	25
5	20
6	18
7	15
8	10
9	8
10	6

Indossare la maglia di leader della prova per tappa

Posizione	UCI Women's WorldTour
Leader	8

Classifica di miglior giovane

2.10.034

Sulla base della classifica finale di ogni prova dell'UCI Women's WorldTour, sono attribuiti punti di miglior giovane alle prime 3 atlete under 23 in conformità della seguente tabella:

Piazza-mento	UCI Women's WorldTour
1	6
2	4
3	2

Classifica a squadre

2.10.035

Gli UCI Women's WorldTeam così come le squadre continentali femminili UCI figurano nella classifica a squadre.

La classifica a squadre è ottenuta dall'addizione dei punti ottenuti da tutti i corridori della squadra nella classifica individuale dell'UCI Women's WorldTour.

Caso particolare di corridori trasferiti:

I punti acquisiti tra l'inizio della stagione (o la data di inizio del contratto se questo è avvenuto dopo l'inizio della stagione) e la data del trasferimento da un corridore trasferito in corso di stagione sono contabilizzati nel totale della vecchia squadra. I punti acquisiti a partire dalla data del trasferimento e l'ultimo giorno della stagione (o data di un successivo trasferimento) sono contabilizzati nel totale della nuova squadra.

Caso particolare di in fine di contratto

I punti acquisiti da tra l'inizio della stagione (o la data di inizio del contratto se questo è avvenuto dopo l'inizio della stagione) e la data di fine del contratto sono sempre contabilizzati nel totale della squadra lasciata.

Caso particolare degli stagisti

Nel corso del proprio stage, trattandosi di classifiche, uno stagista è considerato come facente parte della sua squadra abituale. I punti eventualmente acquisiti da uno stagista nel corso del proprio stage, non possono in nessun caso essere contabilizzati nel totale della squadra che lo ha accolto.

(articolo introdotto il 1.01.06; testo modificato al 1.01.17; 25.10.17; 11.02.20)

2.10.036

Alla fine di ogni prova, i corridori *ex aequo* nella classifica generale individuale e nella classifica di miglior giovane saranno spareggiati dal maggior numero di 1^a posti, 2^a posti etc. nei loro rispettivi piazzamenti nella classifica generale individuale tenendo conto unicamente i piazzamenti che attribuiscono punti.

In via subordinata, spareggerà il miglior piazzamento nell'ultima prova disputata.

I corridori *ex aequo* nella classifica finale saranno spareggiati dal maggior numero di 1^a posti, 2^a posti etc.

Per quanto concerne le prove a tappe, solo la classifica generale finale a tempo sarà presa in considerazione per l'applicazione di questo articolo.

(testo modificato al 1.01.99; 1.01.05; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.16; 25.10.17)

§ 5

(paragrafo introdotto al 23.10.19; paragrafo abrogato il 11.02.2020)

§ 6 Classifiche Tecniche e qualificative

(paragrafo introdotto al 1.01.19; numerazione modificata al 23.10.19)

2.10.043

L'UCI crea più classifiche che possono essere utilizzate per qualificare delle squadre ad una prova o ad una serie. Queste classifiche possono anche essere utilizzate come criterio sportivo nell'ambito della procedura di registrazione delle squadre all'UCI.

L'UCI ne è proprietaria esclusiva. Queste classifiche, unicamente ad uso interno, possono non essere pubblicate.

Classifica mondiale a squadre maschili UCI – 3 anni

2.10.044

La "classifica mondiale UCI per squadre maschili UCI – 3 anni" cumula i punti dei migliori corridori delle squadre in oggetto. Questa classifica concerne tutte le squadre WorldTeam e le UCI ProTeams registrate al momento della pubblicazione della classifica e quale sia lo status in essere nel periodo di riferimento. La classifica è redatta almeno una volta alla settimana attraverso la somma dei punti ottenuti a partire dalla classifica precedente.

Per ognuna delle stagioni del periodo considerato, i punti sono conteggiati a partire dalla prima all'ultima corsa della stagione secondo l'articolo 2.1.001

Disposizioni particolari

I paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 2.10.004 bis si applicano alla "Classifica mondiale UCI per squadre maschili uomini UCI – 3 anni".

Spareggio degli ex aequo

Le squadre ex aequo nella "Classifica mondiale UCI per squadre maschili UCI – 3 anni" sono sparegiate dal maggior numero di primi posti nella classifica (generale finale a tempi) dei risultati contabilizzati per la "Classifica mondiale UCI per squadre maschili UCI – 3 anni" nel periodo della classifica. Se le squadre sono ancora in parità, sono sparegiate secondo il maggior numero di secondi posti ed in seguito dai terzi posti etc.

(testo modificato al 1.01.23)

Classifica mondiale UCI per squadre UCI femminili – 2 e 3 anni

2.10.045

La classifica mondiale a squadre UCI femminile - 2 anni è stabilita almeno una volta alla settimana sommando i punti ottenuti da ogni squadra femminile UCI nella classifica mondiale a squadre UCI femminile dell'anno "n-1" stilata alla fine della sua stagione (ai sensi dell'articolo 2.1.001) ai punti ottenuti da ogni squadra femminile UCI nella classifica mondiale a squadre UCI femminile della stagione in corso "n" e azzerati all'inizio di detta stagione.

La classifica mondiale a squadre UCI femminile - 3 anni è stabilita almeno una volta alla settimana sommando i punti ottenuti da ogni squadra femminile UCI nella classifica mondiale a squadre UCI femminile degli anni "n-2" e "n-1" stilate alla rispettiva data di fine stagione (ai sensi dell'articolo 2.1.001) con i punti ottenuti da ogni squadra femminile UCI nella classifica mondiale a squadre UCI femminile della stagione corrente "n" e azzerati all'inizio di detta stagione.

Spareggio degli ex aequo

Le situazioni di parità tra le squadre saranno sparegiate dal maggior numero di primi posti nella classifica (classifica generale finale a tempi) delle gare corse nell'ultimo anno, ottenuti dai loro primi 8 corridori nella classifica mondiale individuale UCI. Se le squadre sono ancora in parità, saranno separate dal maggior numero di secondi posti, poi dai terzi posti ecc.

(articolo introdotto il 1.11.21)

CAPITOLO 11

(Capitolo sostituito il 1.10.05; spostato al Capitolo 10 il 1.01.16)

CAPITOLO 12: FATTI DI CORSA E INFRAZIONI SPECIFICHE DEGLI ORGANIZZATORI

(Capitolo introdotto il 1.01.19)

§ 1 Fatti di corsa di corridori, squadre e altri tesserati nell'ambito delle prove su strada.

Disposizioni generali

2.12.001

Le infrazioni relative ai fatti di corsa constatate nel corso di prove su strada sono sanzionate secondo la tabella dei fatti di corsa definita all'art. 2.12.007, conformemente all'art. 12.4.001

Le sanzioni pronunciate dai commissari sono riportate nel comunicato del collegio dei commissari e trasmesse all'UCI.

2.12.002

Le disposizioni del Titolo 12 del Regolamento UCI si applicano alle infrazioni commesse nell'ambito delle prove su strada.

Ammonizione

2.12.003

Ogni commissario può individualmente comminare un'ammonizione quando constata una irregolarità in corsa. Le ammonizioni saranno segnalate direttamente al tesserato, verbalmente o a gesti, nel momento dell'infrazione o a mezzo Radio-Tour. Il collegio dei commissari potrà decidere di comminare una sanzione se l'irregolarità oggetto di ammonizione in corsa si rivelerà essere un'infrazione ai fatti di corsa.

Le ammonizioni sono riportate sul comunicato del collegio dei commissari e trasmesse all'UCI.

Penalità e sanzioni pronunciate dal collegio dei commissari.

2.12.004

Senza pregiudizio delle sanzioni previste nella seguente tabella, il tesserato coinvolto in un fatto di corsa grave può immediatamente essere messo fuori corsa da un commissario.

Nel caso di un comportamento di natura tale da costituire un'infrazione di competenza della commissione disciplinare ai sensi degli articoli 12.4.002 e seguenti, il tesserato potrà essere rinviato davanti alla commissione disciplinare.

2.12.005

Senza pregiudizio della competenza della commissione disciplinare di imporre delle sanzioni per lo stesso fatto, all'occorrenza, in caso di infrazione agli articoli 12.4.002 e successivi i fatti di corsa registrati qui di seguito nella tabella sono sanzionati dai commissari.

2.12.006

La tabella seguente si applica a tutte le prove su strada. Tuttavia, per le prove dei calendari nazionali, le rispettive Federazioni Nazionali possono stabilire importi inferiori per le ammende rispetto a quello previsto nella colonna 3 della tabella, riferita a "le altre prove".

2.12.007 Tabelle dei fatti di corsa per prove su strada

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
	Giochi e Campionati Giochi Olimpici Campionati del Mondo Élite UCI Prove Uomini Elite UCI World Tour	Giochi e Campionati Campionati del Mondo Under 23 e Junior UCI Campionati Continentali Giochi Continentali Campionati Nazionali Elite ME - WE Prove Uomini Elite Classe ProSeries Classe 1 Prove Donne Elite UCI Women's World Tour UCI Pro Series Paraciclismo Giochi Paralimpici Campionati del Mondo Coppe del Mondo	Prove Uomini Elite Classe 2 Prove Donne Elite Classe 1 Classe 2 Prove Uomini Under 23 Coppa delle Nazioni UCI Altre prove Altre Prove Coppe delle Nazioni Junior UCI Prove Junior Prove Nazionali Altre prove Paraciclismo Altre prove
1. Operazioni di partenza e arrivo e operazioni protocollari			
1.1. Partenza senza aver firmato il foglio di firma, non rispetto dell'ordine o dell'orario di firma del foglio di partenza o della presentazione delle squadre	<u>Corridore</u> : 500 CHF al corridore coinvolto e 15 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI. <u>Direttore Sportivo</u> : 500 CHF (poco importa il numero di corridori coinvolti).	<u>Corridore</u> : 200 CHF al corridore coinvolto e 5 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI. <u>Direttore Sportivo</u> : 200 CHF (poco importa il numero di corridori coinvolti).	<u>Corridore</u> : 50 CHF al corridore coinvolto e 2 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI. <u>Direttore Sportivo</u> : 50 CHF (poco importa il numero di corridori coinvolti).
	Oltre a quanto sopra, il collegio dei commissari può, in casi seri che procurino un vantaggio, in caso di infrazione ripetuta o in caso di circostanze aggravanti, deliberare la messa fuori corsa o la squalifica di un corridore.		
1.2. Assenza di un corridore alla partenza senza giustificato motivo dopo la conferma dei parenti	Corridore : Ammenda da 500 a 1000 CHF	Corridore : Ammenda da 100 a 500 CHF	Corridore : Ammenda da 500 a 200 CHF

1.3. Non partecipazione alle cerimonie protocolari (ivi comprese le conferenze stampa ecc) o oltre il tempo limite di 10 minuti dopo l'arrivo del corridore	<u>Corridore:</u> 1000 CHF e soppressione dei premi e dei punti nelle classifiche UCI ottenuti nella prova o tappa <u>Direttore Sportivo Titolare:</u> 1000 CHF (poco importa il numero di corridori coinvolti).	<u>Corridore:</u> 500 CHF e soppressione dei premi e dei punti nelle classifiche UCI ottenuti nella prova o tappa <u>Direttore Sportivo Titolare:</u> 500 CHF (poco importa il numero di corridori coinvolti).	<u>Corridore:</u> 200 CHF e soppressione dei premi e dei punti nelle classifiche UCI ottenuti nella prova o tappa <u>Direttore Sportivo Titolare:</u> 200 CHF (poco importa il numero di corridori coinvolti).
1.4. Abbigliamento non regolamentare durante gli obblighi protocolari	<u>Corridore:</u> 500 CHF al corridore coinvolto e 15 punti nella classifiche UCI per corridore coinvolto <u>Direttore Sportivo titolare:</u> 500 CHF (poco importa il numero di corridori coinvolti).	<u>Corridore:</u> 200 CHF al corridore coinvolto e 5 punti nella classifiche UCI per corridore coinvolto <u>Direttore Sportivo titolare:</u> 200 CHF (poco importa il numero di corridori coinvolti).	<u>Corridore:</u> 100 CHF al corridore coinvolto e 2 punti nella classifiche UCI per corridore coinvolto <u>Direttore Sportivo titolare:</u> 100 CHF (poco importa il numero di corridori coinvolti).
1.5. Tagliare la linea d'arrivo da parte di un corridore che porti ancora il dorsale o il numero al telaio dopo essersi ritirato o essere stato messo fuori corsa.	<u>Corridore:</u> da 500 a 1000 CHF	<u>Corridore:</u> da 100 a 500 CHF	<u>Corridore:</u> da 50 a 200 CHF
1.6. Ripassare sulla linea d'arrivo nel senso di gara portando ancora il numero dorsale o il numero al telaio.	<u>Corridore:</u> 200 CHF	<u>Corridore:</u> 100 CHF	<u>Corridore:</u> 50 CHF
2. Materiali e innovazioni			
2.1. Presentarsi alla partenza di una gara o di una tappa con una bicicletta non conforme al regolamento.	<u>Corridore:</u> partenza vietata.	<u>Corridore:</u> partenza vietata.	<u>Corridore:</u> partenza vietata.
2.2. Utilizzare una bicicletta non conforme al regolamento.	<u>Corridore:</u> Messa fuori corsa o squalifica. <u>Squadra:</u> 1000 CHF	<u>Corridore:</u> Messa fuori corsa o squalifica. <u>Squadra:</u> 500 CHF	<u>Corridore:</u> Messa fuori corsa o squalifica. <u>Squadra:</u> 200 CHF
2.3. Utilizzo o presenza di una bicicletta non conforme all'art. 1.3.010 (cfr art. 12.1.031 bis).	<u>Corridore:</u> Messa fuori corsa o squalifica. <u>Squadra:</u> Messa fuori corsa o squalifica.	<u>Corridore:</u> Messa fuori corsa o squalifica. <u>Squadra:</u> Messa fuori corsa o squalifica.	<u>Corridore:</u> Messa fuori corsa o squalifica. <u>Squadra:</u> Messa fuori corsa o squalifica.

2.4. Utilizzo da parte di un corridore di un mezzo di comunicazione a distanza non autorizzato.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica. <u>Direttore sportivo</u> : esclusione. <u>Veicolo della squadra</u> : esclusione.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica. <u>Direttore sportivo</u> : esclusione. <u>Veicolo della squadra</u> : esclusione.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica. <u>Direttore sportivo</u> : esclusione. <u>Veicolo della squadra</u> : esclusione.
2.5. Utilizzo nel corso di una prova di una novità tecnica, di un materiale o di un indumento innovativi non ancora accettati dall'UCI.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica.
2.6. Sottrarsi, rifiutarsi o impedire un controllo materiale	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica. <u>Altro membro di una squadra</u> : esclusione.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica <u>Altro membro di una squadra</u> : esclusione.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica <u>Altro membro di una squadra</u> : esclusione.
2.7 Utilizzo di un dispositivo vietato di tecnologia di bordo integrata	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica. <u>Altro membro di una squadra</u> : esclusione.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica. <u>Altro membro di una squadra</u> : esclusione.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica. <u>Altro membro di una squadra</u> : esclusione.
3. Indumenti ed identificazione dei corridori			
3.1. Non indossare la maglia o il body di leader o segno distintivo.	<u>Corridore</u> : 1000 CHF e partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica.	<u>Corridore</u> : 500 CHF e partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica.	<u>Corridore</u> : 200 CHF e partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica.
3.2. Utilizzo di un indumento non conforme	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica e ammenda da 50 a 200 CHF Squadra : ammenda da 250 a 500 CHF per corridore coinvolto.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica e ammenda da 50 a 200 CHF Squadra : ammenda da 250 a 500 CHF per corridore coinvolto.	<u>Corridore</u> : partenza vietata o messa fuori corsa o squalifica e ammenda da 50 a 200 CHF Squadra : ammenda da 250 a 500 CHF per corridore coinvolto.
3.3. Corridore alla partenza senza casco obbligatorio.	<u>Corridore</u> : partenza vietata.	<u>Corridore</u> : partenza vietata.	<u>Corridore</u> : partenza vietata.
3.4. Corridore che si toglie il casco nel corso della prova.	<u>Corridore</u> : 200 CHF e/o messa fuori corsa o squalifica.	<u>Corridore</u> : 100 CHF e/o messa fuori corsa o squalifica.	<u>Corridore</u> : 50 CHF e/o messa fuori corsa o squalifica.
3.5 Identificazione dei corridori			
3.5.1 Numero di identificazione riprodotto su di un supporto diverso da quello fornito dall'organizzatore.	<u>Corridore</u> : partenza vietata.	<u>Corridore</u> : partenza vietata.	<u>Corridore</u> : partenza vietata.

3.5.2 Numero di identificazione (dorsale o telaio) assente, invisibile, modificato, posizionato in maniera non regolamentare o non riconoscibile.	<u>Corridore:</u> ammenda da 200 a 1000 CHF (*) <u>Direttore sportivo:</u> ammenda da 100 e 500 CHF (*) per ogni corridore coinvolto.	<u>Corridore:</u> ammenda da 100 a 500 CHF (*) <u>Direttore sportivo:</u> ammenda tra 50 e 200 CHF (*) per ogni corridore coinvolto.	<u>Corridore:</u> ammenda da 50 a 200 CHF (*) <u>Direttore sportivo:</u> ammenda di 50 CHF per ogni corridore coinvolto.
3.5.3 Sottrazione, rifiuto o ostruzione all'installazione o disinstallazione di un dispositivo di cronometraggio o di localizzazione	<u>Corridore:</u> partenza vietata, messa fuori competizione o squalifica. <u>Altro membro di una squadra:</u> Esclusione	<u>Corridore:</u> partenza vietata, messa fuori competizione o squalifica. <u>Altro membro di una squadra:</u> Esclusione	<u>Corridore:</u> partenza vietata, messa fuori competizione o squalifica. <u>Altro membro di una squadra:</u> Esclusione
3.6. Mancata riconsegna del dorsale al commissario o alla vettura scopa dopo il ritiro o mancata informazione di un ritiro ad un commissario o alla vettura scopa.	<u>Corridore:</u> 200 CHF <u>Direttore sportivo:</u> 200 CHF per ogni corridore coinvolto	<u>Corridore:</u> 100 CHF <u>Direttore sportivo:</u> 100 CHF per ogni corridore coinvolto	<u>Corridore:</u> 50 CHF <u>Direttore sportivo:</u> 50 CHF per ogni corridore coinvolto
3.7. Presa o riconsegna irregolare di un indumento	<u>Corridore:</u> 200 CHF <u>Direttore sportivo:</u> 500 CHF	<u>Corridore:</u> 100 CHF <u>Direttore sportivo:</u> 200 CHF	<u>Corridore:</u> 50 CHF <u>Direttore sportivo:</u> 100 CHF
3.8. Impermeabile non regolamentare (design differente da quello della maglia abituale della squadra o non trasparente) o nome della squadra non riportato sull'impermeabile	<u>Corridore:</u> 500 CHF ad ogni corridore coinvolto <u>Squadra:</u> 500 CHF (poco importa il numero dei corridori coinvolti).	<u>Corridore:</u> 200 CHF ad ogni corridore coinvolto <u>Squadra:</u> 200 CHF (poco importa il numero dei corridori coinvolti).	<u>Corridore:</u> Ammonizione <u>Squadra:</u> Ammonizione
3.9. Indumenti della squadra (maglia, pantaloncini, impermeabile) differenti tra un corridore e l'altro.	<u>Corridore:</u> 500 CHF ad ogni corridore coinvolto <u>Squadra:</u> 500 CHF (poco importa il numero dei corridori coinvolti).	<u>Corridore:</u> 200 CHF ad ogni corridore coinvolto <u>Squadra:</u> 200 CHF (poco importa il numero dei corridori coinvolti).	<u>Corridore :</u> ammenda di 50 CHF par corridore coinvolto <u>Equipe :</u> ammenda di 50 CHF (indipendentemente dal nr di corridori coinvolti)
4. Aiuto, assistenza, rifornimento irregolari			
4.1. Aiuto materiale irregolare ad un corridore di un'altra squadra			
• Prove di un giorno	<u>Corridore:</u> 500 CHF e messa fuori corsa o squalifica dei corridori coinvolti	<u>Corridore:</u> 200 CHF e messa fuori corsa o squalifica dei corridori coinvolti	<u>Corridore:</u> 100 CHF e messa fuori corsa o squalifica dei corridori coinvolti
• Prove a tappe	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF e tra 2 e 10 minuti (*) di penalizzazione per infrazione per i corridori coinvolti	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF e tra 2 e 10 minuti (*) di penalizzazione per infrazione per i corridori coinvolti	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF e tra 2 e 10 minuti (*) di penalizzazione per infrazione per i corridori coinvolti

	<u>Altri tesserati</u> : ammenda di 500 CHF	<u>Altri tesserati</u> : ammenda di 200 CHF	<u>Altri tesserati</u> : ammenda di 100 CHF
Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può, in casi seri tali da procurare un vantaggio, in caso di circostanze aggravanti o di fronte ad infrazioni ripetute, decidere per la messa fuori corsa o la squalifica dei corridori coinvolti e/o l'esclusione di altri tesserati.			
4.2. Lancio all'americana			
4.2.1. Tra compagni di squadra			
• Prove di un giorno	<u>Corridore</u> : 500 CHF ad ogni corridore coinvolto per ogni infrazione	<u>Corridore</u> : 200 CHF ad ogni corridore coinvolto per ogni infrazione	<u>Corridore</u> : 100 CHF ad ogni corridore coinvolto per ogni infrazione
Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può, in caso di infrazione nel finale della prova, mettere fuori competizione o squalificare il/i corridore/i coinvolti.			
• Prove a tappe	<u>Corridore</u> : 500 CHF, 10 secondi e 20% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o nella classifica del GPM ad ogni corridore coinvolto per ogni infrazione.	<u>Corridore</u> : 200 CHF, 10 secondi e 200% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o nella classifica del GPM ad ogni corridore coinvolto per ogni infrazione.	<u>Corridore</u> : 100 CHF, 10 secondi e 200% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o nella classifica del GPM ad ogni corridore coinvolto per ogni infrazione.
Oltre alle disposizioni di cui sopra in caso d'infrazione nell'ultimo km della tappa, il/i corridore/i sono sanzionati con una penalizzazione supplementare di 20 secondo e dell'80% (**) di penalizzazione supplementare nella classifica a punti e/o nella classifica del GPM e retrocesso/i all'ultimo posto del suo/loro gruppo.			
4.2.2. Tra non compagni di squadra	<u>Corridore</u> : 500 CHF ad ogni corridore coinvolto e messa fuori competizione o squalifica dei corridori coinvolti.	<u>Corridore</u> : 200 CHF ad ogni corridore coinvolto e messa fuori competizione o squalifica dei corridori coinvolti.	<u>Corridore</u> : 100 CHF ad ogni corridore coinvolto e messa fuori competizione o squalifica dei corridori coinvolti.
4.3. Slancio (retropoussée) da vettura, moto, corridore; spinta tra corridori, spinta/e prolungata/e o ripetuta/e da uno/più spettatori			
• Prove di un giorno	<u>Corridore (i)</u> : ammenda di 200 per ogni infrazione e 15 punti nelle classifiche UCI	<u>Corridore (i)</u> : ammenda di 100 per ogni infrazione e 5 punti nelle classifiche UCI	<u>Corridore (i)</u> : 50 per ogni infrazione e 2 punti nelle classifiche UCI
Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può, in casi seri tali da procurare un vantaggio, in caso di circostanze aggravanti o di fronte ad infrazioni ripetute, decidere per la messa fuori corsa o la squalifica dei corridori coinvolti.			
• Prove a tappe	<u>Corridore (i)</u> : ammenda di 200 CHF e 20% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o nella classifica del GPM ad e 10 secondi di penalizzazione per ogni infrazione e 15 punti nelle classifiche UCI	<u>Corridore (i)</u> : ammenda di 100 CHF e 20% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o nella classifica del GPM ad e 10 secondi di penalizzazione per ogni infrazione e 5 punti nelle classifiche UCI	<u>Corridore (i)</u> : ammenda di 50 CHF e 20% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o nella classifica del GPM ad e 10 secondi di penalizzazione per ogni infrazione e 2 punti nelle classifiche UCI

	Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può, in casi seri tali da procurare un vantaggio, in caso di circostanze aggravanti o di fronte ad infrazioni ripetute, decidere per la messa fuori corsa o la squalifica dei corridori coinvolti.		
4.4 Aiuto non autorizzato nel corso di una prova in circuito o in caso di arrivo in circuito (corridori che abbiano percorso un nr. di chilometri differente)			
• Prove di un giorno	<u>Corridore:</u> 500 CHF ad ogni corridore coinvolto e messa fuori competizione o squalifica per i corridori coinvolti.	<u>Corridore:</u> 200 CHF ad ogni corridore coinvolto e messa fuori competizione o squalifica per i corridori coinvolti.	<u>Corridore:</u> 100 CHF ad ogni corridore coinvolto e messa fuori competizione o squalifica per i corridori coinvolti.
• Prove a tappe	<u>Corridore:</u> 500 CHF ad ogni corridore coinvolto e declassamento all'ultimo posto della tappa per i corridori coinvolti.	<u>Corridore:</u> 200 CHF ad ogni corridore coinvolto e declassamento all'ultimo posto della tappa per i corridori coinvolti.	<u>Corridore:</u> 100 CHF ad ogni corridore coinvolto e declassamento all'ultimo posto della tappa per i corridori coinvolti.
	Oltre a quanto sopra, il collegio dei commissari può in casi seri che procurino un vantaggio, di fronte ad infrazioni ripetute o in caso di circostanze aggravanti, deliberare la messa fuori competizione o la squalifica dei corridori coinvolti.		
4.5 Corridore che non ha terminato completamente la corsa con le proprie forze né senza l'aiuto di qualcuno	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF, messa fuori competizione o squalifica e 100 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF, messa fuori competizione o squalifica e 50 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF, messa fuori competizione o squalifica e 20 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI.
4.6 Corridore attaccato al veicolo della propria squadra o di un'altra squadra o ad altro veicolo a motore o spinto, trainato, attaccato da/a un occupante di un veicolo o intervento meccanico sulla bicicletta di un corridore da un veicolo in movimento.	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF, messa fuori competizione o squalifica e 100 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI. <u>Conducente:</u> ammenda di 500 CHF e esclusione. <u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda di 500 CHF ed esclusione. <u>Altro tesserato coinvolto:</u> ammenda di 500 CHF ed esclusione. <u>Altra persona coinvolta:</u> Esclusione. <u>Veicolo:</u> esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità di sostituzione.	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF, messa fuori competizione o squalifica e 50 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI. <u>Conducente:</u> ammenda di 200 CHF e esclusione. <u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda di 200 CHF ed esclusione. <u>Altro tesserato coinvolto:</u> ammenda di 200 CHF ed esclusione. <u>Altra persona coinvolta:</u> Esclusione. <u>Veicolo:</u> esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità di sostituzione.	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF, messa fuori competizione o squalifica e 25 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI. <u>Conducente:</u> ammenda di 100 CHF e esclusione. <u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda di 100 CHF ed esclusione. <u>Altro tesserato coinvolto:</u> ammenda di 100 CHF ed esclusione. <u>Altra persona coinvolta:</u> Esclusione. <u>Veicolo:</u> esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità di sostituzione.

4.7 Riparo dietro un veicolo o scia di un veicolo			
<ul style="list-style-type: none"> Prove di un giorno 	<p><u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF per infrazione e 15 punti nelle classifiche UCI</p> <p><u>Conducente:</u> ammenda di 500 CHF per infrazione.</p> <p><u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda di 500 CHF per infrazione.</p>	<p><u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF per infrazione e 5 punti nelle classifiche UCI</p> <p><u>Conducente:</u> ammenda di 200 CHF per infrazione.</p> <p><u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda di 200 CHF per infrazione.</p>	<p><u>Corridore:</u> ammenda di 50 CHF per infrazione e 2 punti nelle classifiche UCI</p> <p><u>Conducente:</u> ammenda di 100 CHF per infrazione.</p> <p><u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda di 100 CHF per infrazione.</p>
	<p>Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore e/o l'esclusione di un altro tesserato.</p> <p>il collegio dei commissari si riserva ugualmente la possibilità di retrocedere la posizione del veicolo della squadra nella colonna delle ammiraglie.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Prove a tappe 	<p><u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF, 20% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o nella classifica del GPM e tra 20 secondi e 5 minuti di penalizzazione per ogni infrazione e 15 punti nelle classifiche UCI</p> <p><u>Conducente:</u> ammenda di 500 CHF.</p> <p><u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda di 500 CHF.</p>	<p><u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF, 20% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o nella classifica del GPM e tra 20 secondi e 5 minuti di penalizzazione per ogni infrazione e 5 punti nelle classifiche UCI</p> <p><u>Conducente:</u> ammenda di 200 CHF.</p> <p><u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda di 200 CHF.</p>	<p><u>Corridore:</u> ammenda di 50 CHF, 20% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o nella classifica del GPM e tra 20 secondi e 5 minuti di penalizzazione per ogni infrazione e 2 punti nelle classifiche UCI</p> <p><u>Conducente:</u> ammenda di 100 CHF.</p> <p><u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda di 100 CHF.</p>
	<p>Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore e/o l'esclusione di un altro tesserato.</p> <p>il collegio dei commissari si riserva ugualmente la possibilità di retrocedere la posizione del veicolo della squadra nella colonna delle ammiraglie.</p>		

4.8. Cambio di bicicletta non avvenuto dai veicoli della squadra al seguito della corsa, dell'assistenza neutra o dalla scopa o fuori dalle zone specificatamente autorizzate.	<u>Corridore:</u> Ammenda di 500 CHF e messa fuori corsa o squalifica. <u>Direttore sportivo della squadra:</u> ammenda di 500 CHF	<u>Corridore:</u> Ammenda di 200 CHF e messa fuori corsa o squalifica. <u>Direttore sportivo della squadra:</u> ammenda di 500 CHF	<u>Corridore:</u> 100 CHF e messa fuori corsa o squalifica. <u>Direttore sportivo della squadra:</u> ammenda di 500 CHF
4.9. Persona al seguito sporta al di fuori di un veicolo o che tenga pronto del materiale fori dal veicolo. Assistenza irregolare ad un corridore della propria squadra	<u>Conducente:</u> ammenda da 500 a 1000 (*) CHF. <u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda da 1000 e 2000 (*) CHF. <u>Altro tesserato coinvolto:</u> ammenda da 500 e 1000 (*) CHF.	<u>Conducente:</u> ammenda da 200 e 500 (*) CHF. <u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda da 500 e 1000 (*) CHF. <u>Altro tesserato coinvolto:</u> ammenda da 200 e 500 (*) CHF.	<u>Conducente:</u> ammenda di 100 CHF. <u>Direttore Sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda da 200 a 500 (*) CHF. <u>Altro tesserato coinvolto:</u> ammenda da 50 a 200 (*) CHF.
<p>Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare l'esclusione di un tesserato.</p> <p>il collegio dei commissari si riserva ugualmente la possibilità di retrocedere la posizione del veicolo della squadra nella colonna delle ammiraglie.</p>			
4.10. Rifornimento non autorizzato			
4.10.1. Prove di un giorno, nei primi 30km	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 500 CHF	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 200 CHF	<u>Corridore:</u> ammenda di 50 CHF <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 100 CHF
4.10.2. Prove di un giorno, negli ultimi 20 km	<u>Corridore:</u> ammenda di 1000 CHF <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 1000 CHF	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 500 CHF	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 200 CHF

4.10.3 Prove a tappe, nei primi 30 km della tappa	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 500 CHF	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 200 CHF	<u>Corridore:</u> ammenda di 50 CHF <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 100 CHF
4.10.4 Prove a tappe, negli ultimi 20 km della tappa	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF e 20 secondi di penalizzazione per infrazione e 20% di penalità nella classifica a punti e/o nella classifica della montagna. <u>Altro tesserato:</u> 1000 CHF	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF e 20 secondi di penalizzazione per infrazione e 20% di penalità nella classifica a punti e/o nella classifica della montagna. <u>Altro tesserato:</u> 500 CHF	<u>Corridore:</u> 50 CHF e 20 secondi di penalizzazione per infrazione e 20% di penalità nella classifica a punti e/o nella classifica della montagna. <u>Altro tesserato:</u> 150 CHF
4.10.5 Prove a tappe a partire dalla 3^a infrazione (nel corso della stessa prova)	<u>Corridore:</u> 1000 CHF <u>Altro tesserato:</u> 1000 CHF	<u>Corridore:</u> 1000 CHF <u>Altro tesserato:</u> 1000 CHF	<u>Corridore:</u> 150 CHF <u>Altro tesserato:</u> 150 CHF
4.11. Rifornimento irregolare ("bidon collé" per breve tratto, rifornimento fuori dalla zona, etc)	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF per infrazione <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 500 CHF per infrazione	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF per infrazione <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 200 CHF per infrazione	<u>Corridore:</u> ammenda di 50 CHF per infrazione <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 50 CHF per infrazione
5. Sprint intermedi e volata finale			
5.1. Deviazione dalla corsia scelta generando o mettendo in pericolo un altro corridore e sprint irregolare (in particolare tirare la maglia o la sella di un altro corridore, intimidazione o minaccia, testata, ginocchiata, gomitata o colpo con la mano, etc)			
Prove di un giorno	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF e retrocessione all'ultimo posto del suo gruppo Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri e/o che procurino un vantaggio e/o di fronte ad infrazioni ripetute e/o in caso di circostanze aggravanti a messa fuori competizione o la squalifica di un corridore.	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF e retrocessione all'ultimo posto del suo gruppo Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari – in casi seri e/o che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute e/o a circostanze aggravanti può comminare una penalità tra i 10 secondi ed un minuto o la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore.	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF e retrocessione all'ultimo posto del suo gruppo Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari – in casi seri e/o che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute e/o a circostanze aggravanti può comminare una penalità tra i 10 secondi ed un minuto o la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore.
Prove a tappe	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF, 25% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o della montagna ⁽¹⁾ e retrocessione all'ultimo posto del suo gruppo. Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari – in casi seri e/o che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute e/o a circostanze aggravanti può comminare una penalità tra i 10 secondi ed un minuto o la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore. ⁽¹⁾ rispettivamente in caso di un'infrazione intervenuta durante uno sprint che assegna punti per la classifica a punti e/o nel corso di uno sprint che assegna punti per la classifica della montagna.	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF, 25% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o della montagna ⁽¹⁾ e retrocessione all'ultimo posto del suo gruppo. Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari – in casi seri e/o che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute e/o a circostanze aggravanti può comminare una penalità tra i 10 secondi ed un minuto o la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore. ⁽¹⁾ rispettivamente in caso di un'infrazione intervenuta durante uno sprint che assegna punti per la classifica a punti e/o nel corso di uno sprint che assegna punti per la classifica della montagna.	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF, 25% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o della montagna ⁽¹⁾ e retrocessione all'ultimo posto del suo gruppo. Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari – in casi seri e/o che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute e/o a circostanze aggravanti può comminare una penalità tra i 10 secondi ed un minuto o la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore. ⁽¹⁾ rispettivamente in caso di un'infrazione intervenuta durante uno sprint che assegna punti per la classifica a punti e/o nel corso di uno sprint che assegna punti per la classifica della montagna.

6. Circolazione dei veicoli (macchine e moto) e dei corridori in corsa			
6.1. Ostruzione di un corridore o di un veicolo volta a ritardare o impedire la progressione di un altro corridore o di un altro veicolo			
<ul style="list-style-type: none"> Prove di un giorno 	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF e/o messa fuori competizione o squalifica. <u>Altro tesserato:</u> 1000 CHF ed esclusione.	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF e/o messa fuori competizione o squalifica. <u>Altro tesserato:</u> 500 CHF ed esclusione.	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF e/o messa fuori competizione o squalifica. <u>Altro tesserato:</u> 200 CHF ed esclusione.
	<ul style="list-style-type: none"> Prove a tappe 	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF, dal 20% al 100% (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o nella classifica del Gran Premio della Montagna e da 10 a 30 secondi di penalizzazione (*) per infrazione. <u>Altro tesserato:</u> 1000 CHF per infrazione.	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF, dal 20% al 100 (**) di penalizzazione nella classifica a punti e/o nella classifica del Gran Premio della Montagna e da 10 a 30 secondi di penalizzazione (*) per infrazione. <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 500 CHF per infrazione
<p>Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore e/o l'esclusione di un altro tesserato coinvolto.</p>			
6.2. Spruzzare un corridore dalla macchina	<u>Conducente:</u> 200 CHF per infrazione.	<u>Conducente:</u> 100 CHF per infrazione.	<u>Conducente:</u> 50 CHF per infrazione.
	<u>Direttore sportivo responsabile del veicolo:</u> 200 CHF per infrazione.	<u>Direttore sportivo responsabile del veicolo:</u> 100 CHF per infrazione.	<u>Direttore sportivo responsabile del veicolo:</u> 50 CHF per infrazione.
6.3. Infrazione alle disposizioni regolamentari o alle direttive concernenti la circolazione dei veicoli in corsa o non rispetto delle istruzioni dei commissari e/o dell'organizzazione.	<u>Conducente:</u> ammenda da 500 a 2000 (*) CHF	<u>Conducente:</u> ammenda da 200 a 1000 (*) CHF	<u>Conducente:</u> ammenda da 100 CHF a 500 CHF
	<u>Direttore sportivo o persona responsabile del veicolo:</u> ammenda da 500 a 2000 (*) CHF e/o retrocessione nella fila dei direttori sportivi o esclusione per una o più tappe o esclusione definitiva. <u>Altri veicoli:</u> esclusione per una o più tappe o esclusione definitiva.	<u>Direttore sportivo o persona responsabile del veicolo:</u> ammenda da 500 a 2000 (*) CHF e/o retrocessione nella fila dei direttori sportivi o esclusione per una o più tappe o esclusione definitiva. <u>Altri veicoli:</u> esclusione per una o più tappe o esclusione definitiva.	<u>Direttore sportivo o persona responsabile del veicolo:</u> ammenda da 100 a 500 (*) CHF e/o retrocessione nella fila dei direttori sportivi o esclusione per una o più tappe o esclusione definitiva. <u>Altri veicoli:</u> esclusione per una o più tappe o esclusione definitiva.
<p>Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare l'esclusione di un altro tesserato.</p>			

6.4. Intervista in corsa di un corridore.	<u>Conducente veicolo media:</u> 500 CHF e esclusione. <u>Giornalista:</u> esclusione <u>Veicolo media:</u> esclusione	<u>Conducente veicolo media:</u> 200 CHF e esclusione. <u>Giornalista:</u> esclusione <u>Veicolo media:</u> esclusione	<u>Conducente veicolo media:</u> 100 CHF e esclusione. <u>Giornalista:</u> esclusione <u>Veicolo media:</u> esclusione
6.5. Intervista in corsa di un direttore sportivo negli ultimi 10 km o a partire da una macchina.	<u>Direttore sportivo:</u> 500 CHF <u>Conducente veicolo media:</u> esclusione. <u>Giornalista:</u> esclusione <u>Veicolo media:</u> esclusione	<u>Direttore sportivo:</u> 200 CHF <u>Conducente veicolo media:</u> esclusione. <u>Giornalista:</u> esclusione <u>Veicolo media:</u> esclusione	<u>Direttore sportivo:</u> 100 CHF <u>Conducente veicolo media:</u> esclusione. <u>Giornalista:</u> esclusione <u>Veicolo media:</u> esclusione
7. Comportamento irregolare volto in particolare a procurare un vantaggio sportivo per una squadra o un corridore o potenzialmente pericoloso			
7.1. Deviazione dal percorso con vantaggio, tentativo di farsi classificare senza aver compiuto l'intero percorso.	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF e messa fuori competizione o squalifica e 100 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF e messa fuori competizione o squalifica e 50 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF e messa fuori competizione o squalifica e 20 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI.
7.2. Ripresa della corsa dopo essere salito su di una macchina o su di una moto.	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF e messa fuori competizione o squalifica e 100 punti di penalizzazione delle classifiche UCI. <u>Conducente del veicolo:</u> ammenda da 500 a 2000 (*) CHF. <u>Direttore sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda da 500 a 2000 (*) CHF. <u>Veicolo della squadra:</u> Corsa di un giorno: esclusione Corsa a tappe: esclusione per una o più tappe o esclusione definitiva. <u>Altro veicolo:</u> Corsa di un giorno: esclusione	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF e messa fuori competizione o squalifica e 50 punti di penalizzazione delle classifiche UCI. <u>Conducente del veicolo:</u> ammenda da 200 a 1000 (*) CHF. <u>Direttore sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda da 200 a 1000 (*) CHF. <u>Veicolo della squadra:</u> Corsa di un giorno: esclusione Corsa a tappe: esclusione per una o più tappe o esclusione definitiva. <u>Altro veicolo:</u> Corsa di un giorno: esclusione	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF e messa fuori competizione o squalifica e 20 punti di penalizzazione delle classifiche UCI. <u>Conducente del veicolo:</u> ammenda da 100 CHF a 500 CHF <u>Direttore sportivo responsabile del veicolo:</u> ammenda da 100 CHF a 500 CHF <u>Veicolo della squadra:</u> Corsa di un giorno: esclusione Corsa a tappe: esclusione per una o più tappe o esclusione definitiva. <u>Altro veicolo:</u> Corsa di un giorno: esclusione

	Corsa a tappe: esclusione per una o più tappe e esclusione definitiva.	Corsa a tappe: esclusione per una o più tappe e esclusione definitiva.	Corsa a tappe: esclusione per una o più tappe e esclusione definitiva.
7.3. Evento o comportamenti organizzati per evitare di essere eliminato	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF e messa fuori competizione e/o squalifica e 100 punti di penalizzazione delle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> 200 CHF e messa fuori competizione e/o squalifica e 50 punti di penalizzazione delle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> 100 CHF e messa fuori competizione e/o squalifica e 20 punti di penalizzazione delle classifiche UCI.
7.4. Corridore che rifiuta di lasciare la corsa dopo essere stato messo fuori competizione da un commissario.	<u>Corridore:</u> ammenda da 200 a 1000 (*) CHF e 100 punti di penalizzazione delle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> ammenda da 200 a 500 (*) CHF e 50 punti di penalizzazione delle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> ammenda da 100 CHF a 500 CHF e 25 punti di penalizzazione delle classifiche UCI.
7.5. Corridore che ha effettuato una parte del percorso a piedi senza la sua bicicletta o che ha tagliato la linea d'arrivo a piedi senza la bicicletta	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF e/o messa fuori competizione o squalifica.	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF e/o messa fuori competizione o squalifica.	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF e/o messa fuori competizione o squalifica.
7.6. Uso/utilizzo di marciapiedi, sentieri o piste ciclabili non facenti parte del percorso.	<u>Corridore:</u> ammenda da 200 a 1000 (*) CHF e 25 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> ammenda da 200 a 500 (*) CHF e 15 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> ammenda da 50 a 100 (*) CHF e 5 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI.
	Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio o espongano ad un pericolo – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare una penalità tempo e/o in punti per le prove a tappe (20 secondi e/o 80%** di penalità nella classifica per punti e/o nella classifica della montagna ,il declassamento all'ultimo posto della tappa, la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore . <i>Nota: la sanzione finanziaria è applicata alla squadra se un tesserato non può essere identificato individualmente. Le penalità in punti UCI sono applicabili unicamente ai corridori.</i>		
7.7. Attraversamento di un passaggio a livello chiuso o che sta per chiudersi (segnalazioni visive e/o sonore attive).	<u>Corridore:</u> ammenda di 1000 CHF e 100 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI e messa fuori competizione o squalifica.	<u>Corridore:</u> ammenda 500 CHF, e 50 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI e messa fuori competizione o squalifica.	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF, e 50 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI e messa fuori competizione o squalifica.
7.8. Frode, tentativo di frode tra corridori di squadre differenti o altri tesserati coinvolti o complici			
Prove di un giorno	<u>Corridore:</u> ammenda di 500 CHF, e messa fuori competizione o squalifica di ogni corridore coinvolto. <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 500 CHF e esclusione.	<u>Corridore:</u> ammenda di 200 CHF, e messa fuori competizione o squalifica di ogni corridore coinvolto. <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 200 CHF e esclusione.	<u>Corridore:</u> ammenda di 100 CHF, e messa fuori competizione o squalifica di ogni corridore coinvolto. <u>Altro tesserato:</u> ammenda di 100 CHF e esclusione.

<ul style="list-style-type: none"> Prove a tappe 	<u>Corridore:</u> 500 CHF, 100% (**) di penalizzazione nelle classifiche a punti e/o del Gran Premio della Montagna e 10 minuti di penalizzazione per ogni corridore coinvolto.	<u>Corridore:</u> 200 CHF, 100% (**) di penalizzazione nelle classifiche a punti e/o del Gran Premio della Montagna e 10 minuti di penalizzazione per ogni corridore coinvolto.	<u>Corridore:</u> 100 CHF, 100% (**) di penalizzazione nelle classifiche a punti e/o del Gran Premio della Montagna e 10 minuti di penalizzazione per ogni corridore coinvolto.
	<u>Altro tesserato:</u> 500 CHF.	<u>Altro tesserato:</u> 200 CHF.	<u>Altro tesserato:</u> 100 CHF.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore e/o l'esclusione di un altro tesserato.			
7.9. Utilizzo di una posizione o di un punto d'appoggio sulla bicicletta non conforme e tale da presentare un pericolo per il corridore o per gli avversari	<u>Corridore:</u> Ammenda di 1000 CHF, 25 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI e messa fuori competizione o squalifica	<u>Corridore:</u> Ammenda di 500 CHF, 15 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI e messa fuori competizione o squalifica	<u>Corridore:</u> Ammenda di 200 CHF, 5 punti di penalizzazione nelle classifiche UCI e messa fuori competizione o squalifica
8. Non rispetto delle istruzioni, comportamenti scorretti pericolosi o violenti, danni all'ambiente e danno all'immagine dello sport			
8.1. Non rispetto delle istruzioni dell'organizzatore o dei commissari	<u>Corridore:</u> da 100 a 500 (*) CHF	<u>Corridore:</u> da 50 a 100 (*) CHF	<u>Corridore:</u> da 50 a 100 (*) CHF
	<u>Altro tesserato:</u> da 200 a 500 (*) CHF	<u>Altro tesserato:</u> da 100 a 200 (*) CHF	<u>Altro tesserato:</u> da 50 a 200 (*) CHF
8.2. Vie di fatto, intimidazione, ingiurie, minacce, comportamento scorretto (tirare la maglia, la sella di un altro corridore), colpo di casco, ginocchiata, gomitata, spallata, piedata o manata, urinare in pubblico etc) o indecente o che metta qualcun altro in pericolo.			
8.2.1. Tra corridori o contro un corridore.	<u>Corridore:</u> da 200 a 2000 (*) CHF per infrazione e da 10 a 100 (*) punti nelle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> da 100 a 1000 (*) CHF per infrazione e da 10 a 50 (*) punti nelle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> da 50 a 500 (*) CHF per infrazione e da 10 a 25 (*) punti nelle classifiche UCI.
	<u>Altro tesserato:</u> da 2000 a 5000 (*) CHF ed esclusione.	<u>Altro tesserato:</u> da 1000 a 2000 (*) CHF ed esclusione.	<u>Altro tesserato:</u> da 500 CHF ed esclusione.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore e l'esclusione di un tesserato			
8.2.2. Verso qualsiasi altra persona (ivi compresi gli spettatori)	<u>Corridore:</u> da 200 a 2000 (*) CHF per infrazione, messa fuori competizione o squalifica e da 10 a 100 (*) punti nelle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> da 100 a 1000 (*) CHF per infrazione, messa fuori competizione o squalifica e da 10 a 50 (*) punti nelle classifiche UCI.	<u>Corridore:</u> da 50 a 500 (*) CHF per infrazione, messa fuori competizione o squalifica e da 10 a 25 (*) punti nelle classifiche UCI.
	<u>Altro tesserato:</u> da 2000 a 5000* CHF.	<u>Altro tesserato:</u> da 1000 a 2000* CHF.	<u>Altro tesserato:</u> 1000 CHF.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore e l'esclusione di un tesserato.			

8.3. Corridore o membro di una squadra che si disfi senza precauzione di un rifiuto o di ogni altro oggetto al di fuori delle zone di raccolta, o che non lo restituisca ad un membro dell'organizzazione o di una squadra o che non raccolga i rifiuti che gli siano stati affidati o lancio ad uno spettatore. Disfarsi di un rifiuto o di ogni altro oggetto in maniera pericolosa o senza precauzione (esempi: borraccia o altro oggetto che rimbalza o ritorna sulla carreggiata, lancio in direzione di uno spettatore o con eccessiva forza, lancio che provochi una manovra pericolosa di un corridore o di un veicolo, lancio che causa lo spostamento di uno spettatore sulla carreggiata)			
<ul style="list-style-type: none"> Prove di un giorno 	<u>Corridore o altro tesserato:</u> 1^ infrazione: Ammenda di 500 CHF, 25 punti nelle classifiche UCI 2^ infrazione: Ammenda di 1000 CHF, 50 punti nelle classifiche UCI e messa fuori competizione	<u>Corridore o altro tesserato:</u> 1^ infrazione: Ammenda di 250 CHF, 15 punti nelle classifiche UCI 2^ infrazione: Ammenda di 500 CHF, 30 punti nelle classifiche UCI e messa fuori competizione	<u>Corridore o altro tesserato:</u> 1^ infrazione: Ammenda di 100 CHF, 5 punti nelle classifiche UCI 2^ infrazione: Ammenda di 200 CHF, 10 punti nelle classifiche UCI e messa fuori competizione
	<i>Nota: la sanzione pecuniaria è applicata alla squadra se non può essere identificato individualmente il tesserato; le penalizzazioni in punti UCI sono applicabili solamente ai corridori</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Prove a tappe 	<u>Corridore o altro tesserato:</u> 1^ infrazione: Ammenda di 500 CHF e 25 punti nelle classifiche UCI 2^ infrazione: Ammenda di 1000 CHF, 50 punti nelle classifiche UCI e penalizzazione di 1 minuto 3^ infrazione: Ammenda di 1500 CHF, 75 punti nelle classifiche UCI e messa fuori competizione o squalifica.	<u>Corridore o altro tesserato:</u> 1^ infrazione: Ammenda di 250 CHF e 25 punti nelle classifiche UCI 2^ infrazione: Ammenda di 500 CHF, 30 punti nelle classifiche UCI e penalizzazione di 1 minuto 3^ infrazione: Ammenda di 1000 CHF, 50 punti nelle classifiche UCI e messa fuori competizione o squalifica.	<u>Corridore o altro tesserato:</u> 1^ infrazione: Ammenda di 100 CHF e 5 punti nelle classifiche UCI 2^ infrazione: Ammenda di 200 CHF, 10 punti nelle classifiche UCI e penalizzazione di 1 minuto 3^ infrazione: Ammenda di 400 CHF, 25 punti nelle classifiche UCI e messa fuori competizione o squalifica.
	<i>Nota: la sanzione pecuniaria è applicata alla squadra se non può essere identificato individualmente il tesserato; le penalizzazioni in punti UCI sono applicabili solamente ai corridori</i>		
8.4. (articolo soppresso)			

8.5. Uso, utilizzo o lancio di un oggetto in vetro.	<u>Ogni tesserato:</u> ammenda 500 CHF ed esclusione.	<u>Ogni tesserato:</u> ammenda 100 CHF ed esclusione.	<u>Ogni tesserato:</u> ammenda 50 CHF ed esclusione.
8.6 Comportamento sconveniente o fuori luogo (in particolare spogliarsi o urinare in pubblico alla partenza, all'arrivo o durante la corsa) e danno all'immagine dello sport	<u>Corridore o ogni altro tesserato:</u> ammenda da 200 a 500* CHF	<u>Corridore o ogni altro tesserato:</u> ammenda da 100 a 200* CHF	<u>Corridore o ogni altro tesserato:</u> ammenda da 50 a 100* CHF
<i>Nota: la sanzione è applicata alla squadra se il tesserato non può essere identificato individualmente</i>			
9. Sanzioni specificatamente relative alle prove a cronometro			
9.1.1. Partenza con una bicicletta non controllata dai commissari durante una cronometro individuale.	<u>Corridore:</u> Messa fuori competizione o squalifica. <u>Squadra:</u> 1000 CHF	<u>Corridore:</u> Messa fuori competizione o squalifica. <u>Squadra:</u> 500 CHF	<u>Corridore:</u> Messa fuori competizione o squalifica. <u>Squadra:</u> 200 CHF
9.1.2. Partenza con una bicicletta non controllata dai commissari durante una cronometro a squadre.	<u>Squadra:</u> 1000 CHF, messa fuori competizione o squalifica.	<u>Squadra:</u> 500 CHF, messa fuori competizione o squalifica.	<u>Squadra:</u> 200 CHF, messa fuori competizione o squalifica.
9.2. Biciclette ed equipaggiamento non presentati per il controllo almeno 15 minuti prima l'ora della partenza del corridore e della squadra in occasione di una cronometro.	<u>Corridore:</u> 500 CHF per ogni corridore coinvolto. <u>Direttore Sportivo:</u> 500 CHF per ogni corridore coinvolto.	<u>Corridore:</u> 200 CHF per ogni corridore coinvolto. <u>Direttore Sportivo:</u> 200 CHF per ogni corridore coinvolto.	<u>Corridore:</u> 50 CHF per ogni corridore coinvolto. <u>Direttore Sportivo:</u> 50 CHF per ogni corridore coinvolto.
9.3. Non rispetto delle distanze e degli scarti previsti da parte di un corridore o di una squadra durante una cronometro.	<u>Corridore:</u> 200 CHF per infrazione. <u>Squadra:</u> 200 CHF per infrazione.	<u>Corridore:</u> 100 CHF per infrazione. <u>Squadra:</u> 200 CHF per infrazione.	<u>Corridore:</u> 50 CHF per infrazione. <u>Squadra:</u> 200 CHF per infrazione.
9.3.1. Prendere la scia (cronometro individuale)	<u>Corridore:</u> 200 CHF per infrazione e penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui all'art. 2.12.007 ter.	<u>Corridore:</u> 100 CHF per infrazione e penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui all'art. 2.12.007 ter.	<u>Corridore:</u> 50 CHF per infrazione e penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui all'art. 2.12.007 ter.
9.3.2. Prendere la scia (cronometro a squadre)	<u>Corridore:</u> penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui all'art. 2.12.007 ter per ogni corridore della squadra coinvolta. <u>Squadra:</u> 200 CHF per infrazione.	<u>Corridore:</u> penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui all'art. 2.12.007 ter per ogni corridore della squadra coinvolta. <u>Squadra:</u> 100 CHF per infrazione.	<u>Corridore:</u> penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui all'art. 2.12.007 ter per ogni corridore della squadra coinvolta. <u>Squadra:</u> 50 CHF per infrazione.
9.4. Non rispetto della distanza di 40 25 m da parte del veicolo che segue durante una cronometro individuale.	<u>Corridore:</u> 20 secondi di penalizzazione per infrazione nella classifica della tappa in questione <u>Direttore Sportivo:</u> ammenda di 500 CHF per in-frazione.	<u>Corridore:</u> 20 secondi di penalizzazione per infrazione nella classifica della tappa in questione. <u>Direttore Sportivo:</u> ammenda di 200 CHF per in-frazione.	<u>Corridore:</u> 20 secondi di penalizzazione per infrazione nella classifica della tappa in questione <u>Direttore Sportivo:</u> ammenda di 100 CHF per in-frazione.

9.5. Assistenza sotto qualsiasi forma (colpetto “poussette”, invito a chiudere, spinta) tra corridori della stessa squadra durante una cronometro a squadre, salvo in caso di imminente pericolo.			
• Prove di un giorno	Corridore: 500 CHF per corridore coinvolto. Squadra: 1 minuto di penalizzazione	Corridore: 200 CHF per corridore coinvolto. Squadra: 1 minuto di penalizzazione	Corridore: 50 CHF per corridore coinvolto. Squadra: 1 minuto di penalizzazione
• Prove a tappe	Corridore: 500 CHF per corridore coinvolto e 1 minuto di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni corridore della squadra.	Corridore: 200 CHF per corridore coinvolto e 1 minuto di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni corridore della squadra.	Corridore: 50 CHF per corridore coinvolto e 1 minuto di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni corridore della squadra.
9.6. Non rispetto della distanza di 10 25 metri da parte del veicolo che segue una cronometro a squadre.			
• Prove di un giorno	Squadra: 20 secondi di penalizzazione. Direttore Sportivo: 500 CHF.	Squadra: 20 secondi di penalizzazione. Direttore Sportivo: 200 CHF.	Squadra: 20 secondi di penalizzazione. Direttore Sportivo: 100 CHF.
• Prove a tappe.	Corridore: 20 secondi di penalizzazione per ogni corridore della squadra nella classifica della tappa in questione Direttore Sportivo: ammenda di 500 CHF.	Corridore: 20 secondi di penalizzazione per ogni corridore della squadra nella classifica della tappa in questione Direttore Sportivo: ammenda di 200 CHF.	Corridore: 20 secondi di penalizzazione per ogni corridore della squadra nella classifica della tappa in questione Direttore Sportivo: ammenda di 100 CHF.
9.7. Falsa partenza di meno di tre secondi durante una prova di staffetta mista a squadre o di una cronometro senza fotocellula in partenza	Squadra: 10 secondi di penalizzazione.	Squadra: 10 secondi di penalizzazione.	Squadra: 10 secondi di penalizzazione.
9.8. Falsa partenza di più di tre secondi durante una prova di staffetta mista a squadre o di una cronometro senza fotocellula in partenza	Squadra: Messa fuori competizione o squalifica.	Squadra: Messa fuori competizione o squalifica.	Squadra: Messa fuori competizione o squalifica.

*Quando è prevista una scala variabile delle sanzioni, il commissario deve tenere conto delle circostanze attenuanti o aggravanti ed in particolare:

- Il livello della squadra del corridore coinvolto (Squadra di club, UCI WorldTeam, etc);
- Se la sanzione segue una preventiva ammonizione;
- Se il tesserato è già stato sanzionato per questa infrazione nel corso della stessa prova;
- Se l'infrazione ha procurato un vantaggio al tesserato;
- Se l'infrazione ha generato una situazione pericolosa per il tesserato o per altri;
- Se l'infrazione si è verificata in un momento chiave della corsa (finale di corsa, zona di rifornimento, traguardo volante, etc);

- *Tutte le altre circostanze attenuanti o aggravanti secondo il giudizio del commissario.*

*** Quando si tratta di “penalizzazioni nella classifica a punti” il numero dei punti di penalizzazione da applicare corrisponde alla percentuale dei punti attribuiti al vincitore della tappa in oggetto. Quando si tratta di “penalizzazioni nella classifica del Gran Premio della Montagna” il numero dei punti di penalizzazione da applicare corrisponde alla percentuale dei punti attribuiti al primo corridore sulla vetta della montagna (o colle) classificato nella categoria più alta della tappa in oggetto. Le penalità sono arrotondate al numero intero superiore.*

(testo modificato al 1.07.19; 24.09.19; 23.10.19; 01.04.21; 17.04.21; 10.06.21; 1.01.23; 1.01.24)

Precisazioni

2.12.007

bis Quando non è precisato, le sanzioni si intendono “per infrazione” e “per il tesserato coinvolto”.

Quando è prevista una penalità in “punti nelle classifiche UCI”, i punti sono sottratti da tutte le classifiche individuali UCI nelle quale il corridore potrebbe essere classificato. Di conseguenza, la sanzione avrà effetto su tutte le altre classifiche (a squadre, per nazione, etc) calcolate sulla base dei punti acquisiti da un corridore in una classifica individuale.

Quando è prevista una penalizzazione in tempo o in punti, la penalizzazione si applica alla classifica generale (a tempi o a punti) della prova. La penalizzazione sarà arrotondata al punto intero superiore.

Il termine “poussette” (colpetto) tra corridori definisce l’azione di toccare un corridore per dargli un’indicazione di azione. La “spinta” tra corridori mira a supportare la progressione di un altro corridore così da trarne un vantaggio.

Quando non è precisato, le sanzioni previste per il “Direttore Sportivo” saranno comminate al Direttore Sportivo titolare della squadra.

Se un tesserato non può essere identificato individualmente dai/dal commissari/o, ogni ammenda può essere imposta direttamente alla squadra o al direttore sportivo titolare della squadra.

Nelle prove a tappe, tutte le sanzioni e penalizzazioni contano per le classifiche generali individuali. Possono, secondo la gravità, e su decisione del collegio dei commissari, essere applicate anche alle classifiche di tappa individuali. Se il collegio dei commissari ritiene che l’infrazione commessa da un corridore crei un vantaggio per la classifica generale a tempi della sua squadra, viene applicata ad essa una penalizzazione di 30 secondi.

Su richiesta del tesserato sanzionato, il collegio dei commissari comunicherà gli elementi che hanno giustificato la pronuncia della sanzione.

Qualsiasi infrazione da parte di un titolare di licenza ad una disposizione del regolamento UCI, compresi i fatti di corsa, che non sia specificamente sanzionata nella tabella delle sanzioni prevista all'art. 2.12.007, sarà giudicata dal Collegio dei Commissari che può decidere a sua discrezione di applicare una o più delle seguenti sanzioni in maniera cumulativa:

- Multa da 200 a 1.000 franchi svizzeri.
 - declassamento
 - Squalifica
 - Penalità di tempo (tra 10 secondi e 2 minuti)
 - Penalità di punti (una penalità nella classifica a punti e/o nella classifica di montagna, che può ammontare fino all'80% dei punti totali).
- (testo modificato al 1.01.19; 1.01.24)*

2.12.007 Tabella delle penalizzazioni in tempo nelle prove a cronometro

Dist. in mt.	VELOCITA' IN KM/H																															
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	
150	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	
200	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	
250	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	
300	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	11	12	
350	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	10	11	11	12	13	14	15	
400	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
450	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	8	9	10	11	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	
500	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	24	26	28	
550	5	5	5	5	6	6	7	7	8	8	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	20	22	24	26	27	29	31	33	
600	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	11	12	12	13	14	15	16	17	19	20	21	23	25	27	29	31	33	35	38	
650	6	6	6	7	7	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	40	43	
700	6	6	7	7	8	8	9	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	46	49	
750	6	7	7	8	8	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	24	26	28	30	32	35	37	40	42	44	47	50	55	
800	7	7	7	8	9	9	10	11	12	14	15	16	17	19	21	23	24	25	27	29	31	33	36	39	42	45	47	49	52	56	61	
850	7	7	8	9	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	40	43	47	50	53	56	59	62	68	
900	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39	42	45	48	51	55	58	61	65	69	75	
950	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	45	48	51	55	60	64	67	71	75	82	
1000	8	9	11	12	13	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40	43	46	49	52	56	60	64	68	72	77	82	90	

§ 2 Infrazioni specificatamente riferite ad organizzatori di prove su strada.

Disposizioni generali

2.12.008

Le infrazioni constatate sono sanzionate dalla commissione disciplinare secondo quanto previsto dall'articolo 12.4.013 sulla base della tabella delle sanzioni definita al seguente articolo 2.12.012.

2.12.009

Senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla tabella, l'organizzatore che commette un'infrazione grave o un'infrazione ripetuta nel corso di più edizioni potrà essere sanzionato dal Consiglio del Ciclismo Professionistico o dal Comitato Direttivo UCI come di seguito indicato:

- Revoca o non iscrizione della prova nel calendario per una o più edizioni;
- Retrocessione della prova ad una classe inferiore;
- Supervisione della prova, a spese dell'organizzatore, da parte di un delegato tecnico designato dall'UCI;
- Ogni misura considerata come appropriata date le circostanze.

Procedura disciplinare

2.12.010

A. Conformemente all'articolo 12.6.019, se l'organizzatore riconosce i fatti a lui ascritti e che l'infrazione è passibile di ammenda, l'UCI può proporre alla parte in causa l'accettazione delle conseguenze.

L'organizzatore dispone di un lasso di tempo di 15 giorni per pagare l'ammenda. In caso di pagamento entro i 15 giorni, la procedura disciplinare è conclusa.

B. Negli altri casi, in particolare se l'organizzatore non paga l'ammenda nel tempo accordato, non riconosce i fatti ascritti o se presenta osservazioni, l'UCI potrà adire la Commissione Disciplinare conformemente all'articolo 12.4.013.

2.12.011

La tabella prevista all'articolo 2.12.012 si applica a tutte le prove internazionali su strada. Per le prove dei calendari nazionali, le federazioni nazionali possono fissare ammende di importo uguale o inferiore a quello previsto per le prove di classe 2.

Le seguenti ponderazioni percentuali si applicano agli importi delle ammende previste dalla tabella delle sanzioni dell'articolo 2.12.012:

	Federazioni Gruppo 1	Federazioni Gruppo 2	Federazioni Gruppo 3	Federazioni Gruppo 4
UCI WorldTour	100%	100%	100%	100%
UCI Women's WorldTour				
UCI ProSeries	50%	50%	50%	50%
Uomini Élite classe 1	40%	30%	20%	14%
Donne Élite classe 1				
Uomini Élite classe 2				
Uomini U23 – Coppa Nazioni e Classe 2	30%	20%	15%	12%
Uomini Junior – Coppa Nazioni				
Donne Élite classe 2				
Uomini Junior classe 1				
Donne Junior – Coppa Nazioni e classe 1	20%	15%	10%	10%
Altre prove				

(testo modificato al 23.10.19; 11.02.20)

2.12.012 Tabella delle sanzioni relative all'organizzazione di prove su strada

	Sanzioni applicabili
1. Gestione amministrativa della prova e obbligazioni finanziarie	
1.1 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni amministrative e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • non rispetto dei termini amministrativi e della procedura di iscrizione in calendario; • non rispetto della data della gara approvata dall'UCI; • format di una prova o denominazione non regolamentare, prova facente parte di una classifica o di una coppa non autorizzata dall'UCI; • rifiuto dell'organizzatore di inviare un accredito ad un avente diritto. • Invio tardivo, parziale, scientemente non pertinente o rifiuto dell'organizzatore di consegnare ogni documento o informazione che permettano di valutare il percorso della gara o di verificare il rispetto dei regolamenti, contratti, disciplinari o norme di legge 	Ammenda da 1.000 a 10.000 CHF
1.2. Infrazioni o trasgressione alle disposizioni relative ai principi deontologici: <ul style="list-style-type: none"> • associazione con marchi vietati ai sensi del Regolamento UCI; • non rispetto del divieto ad esigere dai corridori o dalle squadre un diritto di partecipazione "pay to play" (paga per partecipare). 	Ammenda da 10.000 a 50.000 CHF
1.3. Infrazioni o trasgressioni alle obbligazioni assicurative e relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative per l'organizzazione delle prove.	Ammenda da 10.000 a 100.000 CHF
1.4 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni relative alle obbligazioni finanziarie (ivi comprese quelle relative alle edizioni precedenti) nei confronti dell'UCI o dei suoi membri, bei confronti di qualsiasi tesserato o organizzazione assoggettati ai Regolamenti UCI. Non rispetto degli ingaggi stabiliti con trattativa privata dall'organizzatore nei confronti dell'organizzatore. L'infrazione o la trasgressione può atterrenere alle tasse, ai premi da corrispondere ai corridori, alle indennità per le spese di viaggio e di vitto delle squadre, agli alloggi delle squadre, ai contratti e a qualsiasi altra obbligazione finanziaria prevista nel Regolamento UCI o nel documento "Obbligazioni Finanziarie" pubblicato dall'UCI.	Ammenda da 1.000 a 10.000 CHF
2. Format della prova e preparazione tecnica e sportiva	
2.1 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni relative guida tecnica e al regolamento speciale delle prove ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • termini, procedura di approvazione e comunicazione; • disposizioni relative alla forma della guida tecnica et del regolamento speciale (lingua, etc); • non rispetto delle osservazioni e delle richieste del presidente del collegio dei commissari relative al contenuto del documento; ^[1]_[SEP] • assenza degli elementi obbligatori nel contenuto del documento. 	Ammenda da 1.000 a 10.000 CHF
2.2 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni relative al percorso e al format delle prove e in particolare ^[1] _[SEP] + <ul style="list-style-type: none"> • distanza delle prove, tappe, circuiti, tratti di trasferimento; ^[1]_[SEP] • disposizioni relative alla durata delle prove a tappe, numero di tappe, semi tappe, giorni di riposo e 	Ammenda da 5.000 a 50.000 CHF

<p>trasferimenti;¹¹_{SEP}</p> <ul style="list-style-type: none"> • format delle prove, ripartizione dei giorni di riposo e delle prove a cronometro. 	
<p>2.3 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni relative alle regole di partecipazione nelle prove ed in particolare::</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero dei corridori in corsa, numero di squadre straniere, numero di corridori per squadra, numero di squadre nazionali; • limitazione ad una categoria di età non riconosciuta dall'UCI. 	<p>Ammenda da 5.000 a 50.000 CHF</p>
<p>2.4 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni relative alle procédures d'invito e d'iscrizione delle squadre e dei corridori alle prove ed in particolare :</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto delle procedure e termini previsti, utilizzo dei bollettini o formulari ufficiali; • trasmissione dei bollettini di ingaggio ai commissari; • rispetto degli inviti obbligatori delle squadre; • divieto di partenza di una squadra o di un corridore iscritti. 	<p>Ammenda da 1.000 a 10.000 CHF</p>
<p>3. Logistica e gestione operativa della prova</p>	
<p>3.1 Infrazioni o trasgressioni alle obbligazioni relative alla logistica della prova ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiale necessario all'organizzazione della prova; • istituzione di una permanence (segreteria) dell'organizzazione e di una sala per il controllo delle licenze; • rispetti degli orari d'apertura della permanence dell'organizzazione; • gestione ed organizzazione del luogo di partenza, della linea di partenza o rampa di partenza delle prove; • dimensioni della linea d'arrivo, obblighi relativi al sito d'arrivo, alle strutture connesse alla linea d'arrivo (striscione, podio...), dei traguardi volanti, dei Gran Premi della Montagna ed altri aspetti sportivi; • non rispetto della segnaletica sportiva obbligatoria (pannelli sportivi sul percorso, distanze, triangolo rosso ultimo kilometro, zone di rifornimento...); • obblighi relativi a radio-tour; • obblighi relativi alla messa in opera di zone di raccolta di rifiuti; • obblighi relativa all'accoglienza delle squadre. 	<p>Ammenda da 10.000 a 50.000 CHF</p>
<p>3.2 Infrazioni o trasgressioni alle obbligazioni relative alla gestione tecnica e sportiva della prova e in particolare :</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasgressioni alle obbligazioni legate all'accoglienza et alle condizioni di lavoro dei commissari; • obbligazioni relative all'organizzazione della riunione dei direttori sportivi; • obbligazioni relativa all'istituzione ed all'applicazione del protocollo in caso di condizioni meteorologiche estreme; • obbligazioni relative alle procedure di controllo della partenza dei corridori et delle partenze e ordine di partenza dei corridori durante le prove a cronometro; • organizzazione della cerimonia protocollare, della conferenza stampa e di ogni altra operazione a fine prova. 	<p>Ammenda da 10.000 a 50.000 CHF</p>

<p>3.3 Infrazioni o inosservanza degli obblighi relativi al "fotofinish", al cronometraggio, ai risultati, agli abbuoni e alle classifiche e in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> • inadempienze o mancanze in termini di distribuzione o trasmissione elettronica delle classifiche e delle relative scadenze • inosservanza del format dei risultati e delle classifiche • non conformità o violazioni relative al sistema di cronometraggio, alle attrezzature e alla procedura; • inosservanza dei principi che stabiliscono le classifiche. 	Ammenda da 1.000 a 10.000 CHF
<p>3.4 Infrazioni o inadempienze agli obblighi relativi all'organizzazione e ai mezzi di comunicazione e alla circolazione in corsa, alle direttive della circolazione in corsa pubblicate dall'UCI, e in particolare :</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi relativi alle dimensioni dei veicoli, placche distintive, non oscuramento dei finestrini, presenza di un tetto apribile e di una radio ricevente radio tour; • mancato rispetto delle istruzioni dei commissari da parte dell'organizzatore; • controllo delle licenze e delle competenze dei piloti e del personale in gara; • assenza di una deviazione prima del traguardo o deviazione non conforme al regolamento; • obblighi relativi ai veicoli di assistenza neutra e ai servizi di assistenza neutra in moto. 	Ammenda da 10.000 a 50.000 CHF
<p>Infrazioni o mancato rispetto degli obblighi relativi alle maglie del leader e all'identificazione dei corridori (maglie del leader, numeri di gara, numeri al telaio, ecc.) in termini di dimensioni, quantità, qualità o procedura.</p>	Ammenda da 1.000 a 10.000 CHF
<p>4. Sicurezza delle prove</p>	
<p>4.1 Violazioni o inadempienze degli obblighi relativi al dispositivo medico e in particolare :</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi relativi alla fornitura di un servizio medico ; • Allestimento di mezzi mobili durante la gara e un sistema di trasferimento rapido all'ospedale; • obbligo di comunicare alle squadre la lista degli ospedali contattati dall'organizzatore. 	Ammenda da 10.000 a 50.000 CHF
<p>4.2 Infrazioni o inadempienze degli obblighi relativi alla sicurezza degli eventi e in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di fornire una sicurezza sufficiente a garantire la sicurezza della gara; • ostacolo o pericolo non indicato o non sufficientemente messo in sicurezza; • percorso non interamente chiuso e traffico stradale non fermato sul corso; • ostacolo pericoloso e tunnel non segnalati, tunnel non sufficientemente illuminati; • obblighi relativi alla protezione del percorso con barriere adeguate; • percorso utilizzato da veicoli o persone diverse dai corridori o dai veicoli che seguono un corridore nelle prove contro il tempo 	Ammenda da 10.000 a 50.000 CHF
<p>5. Produzione televisiva, accoglienza dei media e comunicazione</p>	
<p>5.1 Violazioni o mancato rispetto degli obblighi relativi alla produzione e alla trasmissione televisiva di eventi e in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi relativi alle risorse umane e tecniche per la produzione televisiva ; • obblighi relativi ai requisiti minimi di trasmissione televisiva. 	Ammenda da 1.000 a 10.000 CHF

<p>5.2 Infrazioni o trasgressioni alle obbligazioni relative ai media e alla comunicazione della prova e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• obbligazioni concernenti la procedura di accredito dei media;• obbligazioni relative all'accoglienza dei media alla prova (centro stampa, spazio d'accoglienza all'arrivo, zona mista);• obbligazioni relative al materiale ed ai mezzi di trasmissione messi a disposizione dei media;• obbligazioni relative alla visibilità delle serie UCI.	<p>Ammenda da 1.000 a 10.000 CHF</p>
---	--------------------------------------

(testo modificato al 08.01.21)

CAPITOLO 13: UCI WOMEN'S WORLDTOUR

(Capitolo abrogato il 1.10.09; spostato dal Capitolo 14 il 1.01.16)

§ 1 UCI Women's World Tour

Generalità

2.13.001

L'UCI Women's WorldTour è una serie di gare ciclistiche su strada di altro livello registrate nel calendario UCI Women's WorldTour, alle quali hanno diritto di partecipare gli UCI Women's WorldTeam così come un numero di squadre continentali femminili UCI.
(articolo introdotto il 1.01.18; testo modificato al 1.01.19)

2.13.002

L'UCI Women's WorldTour è di esclusiva proprietà dell'UCI

2.13.003

L'UCI Women's World Tour si articola su di numero di prove di un giorno o a tappe designate ogni anno dal Comitato Direttivo dell'UCI.
(testo modificato al 1.01.06; 1.01.07; 1.01.16)

2.13.004

Gli organizzatori delle prove dell'UCI Women's WorldTour devono agire in conformità e rispettare tutti i punti del disciplinare per organizzatori di UCI Women's WorldTour.
(testo modificato 1.01.17; 1.01.19)

Partecipazione

2.13.005

Le prove dell'UCI Women's WorldTour sono aperte agli UCI Women's WorldTeams e alle squadre continentali femminili UCI conformemente all'articolo 2.1.005 del Regolamento UCI. Il numero massimo di squadre alla partenza di una prova dell'UCI WorldTour è fissato a 24 squadre.

2.13.006

(articolo abrogato il 1.11.21)

§ 2 Calendario UCI Women's WorldTour

(paragrafo introdotto al 1.07.17)

2.13.007

Il calendario UCI Women's WorldTour è costituito da un certo numero di prove denominate prove UCI Women's World Tour. Il calendario UCI Women's WorldTour è stabilito annualmente dal Comitato Direttivo dell'UCI, sulla base di criteri che esso stesso stabilisce.

Candidatura per la prima registrazione al calendario UCI Women's WorldTour

2.13.008

Le condizioni di registrazione al Calendario UCI Women's WorldTour per una prova che, nel corso della stagione in corso, non sia già una prova registrata nel calendario UCI Women's WorldTour, sono fissate nella Guida alla candidatura stabilita dal Comitato Direttivo UCI.

Per essere presa in considerazione, ogni candidatura dovrà soddisfare tutte le condizioni fissate nella Guida alla candidatura ed includere un dossier con l'insieme dei documenti addizionali richiesti. I documenti richiesti nella Guida alla candidatura saranno presi in considerazione dal Comitato Direttivo dell'UCI per accettare o respingere una candidatura.

2.13.009

L'ente che richiede la registrazione di una prova al calendario UCI Women's WorldTour deve essere proprietario di una prova di Classe 1 svoltasi l'anno precedente alla registrazione salvo eccezionale autorizzazione del Comitato Direttivo UCI.

(testo modificato al 1.01.19)

2.13.010

Per il deposito della candidatura per la registrazione al calendario UCI Women's WorldTour, il proprietario della prova riconosce il proprio assoggettamento al Regolamento UCI a partire dal deposito della domanda fino alla scadenza del periodo di registrazione come prova UCI Women's WorldTour. Il proprietario della prova è completamente responsabile per la sua prova nei confronti del Regolamento UCI e dell'UCI stessa.

Registrazione al calendario di una prova già UCI Women's WorldTour

2.13.011

Ogni prova registrata al calendario UCI Women's WorldTour nel corso della stagione corrente deve presentare una domanda di registrazione per la stagione successiva compilando e re-inviando il formulario stabilito dall'UCI.

2.13.012

Il Comitato Direttivo UCI esaminerà la domanda di registrazione sulla base di un dossier composto dai seguenti elementi:

1. Il formulario di richiesta di registrazione;
2. Tutta la documentazione addizionale richiesta dall'UCI;
3. Il parere dell'amministrazione dell'UCI e/o di ogni altro ente incaricato dell'esame delle domande.

Disposizioni comuni alle procedure di candidatura e di registrazione al calendario di una prova già UCI Women's WorldTour

2.13.013

Il termine per l'invio delle candidature e/o delle richieste di registrazione è fissato nella Guida alla candidatura. Il Comitato Direttivo UCI non è tenuto ad esaminare le richieste inviate dopo la data stabilita.

2.13.014

L'approvazione di una candidatura o di una domanda di registrazione è accordata ad una prova determinata per una stagione definita. La registrazione conferisce lo status di prova UCI Women's WorldTour.

2.13.015

Le decisioni del Comitato Direttivo UCI con riferimento alle candidature ed alle domande di registrazione al calendario UCI Women's WorldTour sono suscettibili di ricorso secondo l'articolo 1.2.013.

(testo modificato al 1.10.21)

Tassa di calendario

2.13.016

Il Comitato Direttivo UCI fissa annualmente una tassa di calendario. L'importo della tassa deve essere versato dalle prove UCI Women's WorldTour al più tardi 15 giorni dal ricevimento della fattura inviata dall'UCI.

Se l'importo non è accreditato sul conto dell'UCI nei 15 giorni successivi al ricevimento della fattura, la registrazione al calendario UCI Women's WorldTour è annullata a pieno titolo.

Indipendenza

2.13.017

Una prova dell'UCI Women's WorldTour non può aver alcun legame con un UCI Women's WorldTeams tale da mettere in dubbio o percepito come legame che mette in dubbio l'integrità della competizione. Ogni struttura di proprietà, ogni azionariato o ogni membro di direzione in comune tra una prova UCI WorldTour ed un UCI Women's WorldTeams sarà in particolare considerata sollevare il dubbio di integrità della competizione e/o dell'equità sportiva.

(articolo introdotto al 1.01.19)

2.3.018

Nel corso delle procedure di registrazione al calendario UCI Women's WorldTour, spetta all'organizzatore segnalare l'esistenza o l'esistenza potenziale di un legame con un UCI Women's WorldTeam come descritto all'articolo precedente.

(articolo introdotto al 1.01.19)

2.3.019

Nell'eventualità in cui l'UCI dovesse scoprire l'esistenza di un legame quale quello previsto all'articolo 2.3.017, la prova UCI Women's WorldTour in oggetto sarà sanzionata con un'ammenda di CHF 3.000 a 10.000. L'amministrazione dell'UCI può sia impartire un termine per regolarizzare la situazione, sia adire il Comitato Direttivo dell'UCI per imporre delle misure relative alla registrazione della prova.

(articolo introdotto al 1.01.19)

§ 3 Varie

Cerimonie Protocolлари

2.13.020

Il leader della classifica generale individuale dell'UCI Women's WorldTour, il leader della classifica di miglior giovane dell'UCI Women's WorldTour, così come i primi 3 corridori classificati della classifica finale di ogni prova devono presentarsi al podio per la cerimonia protocolлари finale.

(testo modificato al 1.01.05; 1.10.13; 5.02.15; 1.01.16; 1.01.19)

2.13.021

Dopo le cerimonie protocolлари, il leader della classifica generale individuale dell'UCI Women's WorldTour, il leader della classifica di miglior giovane ed il vincitore della prova hanno l'obbligo di presentarsi in sala stampa in compagnia dell'organizzatore.

(testo modificato al 1.10.13; 1.01.16; 1.01.19)

Maglie di Leader della serie

2.13.022

L'UCI attribuisce le maglie di leader dell'UCI Women's WorldTour alle leaders della classifica individuale e della classifica di miglior giovane. Se del caso, la maglia riporterà il nome e/o il logo dello sponsor dell'UCI Women's WorldTour. Salvo disposizione contraria, la maglia deve essere indossata nelle prove dell'UCI Women's WorldTour ed in nessun'altra prova.

Se un corridore è allo stesso tempo leader della classifica individuale e della classifica di miglior giovane dell'UCI Women's WorldTour, indosserà la maglia di leader della classifica individuale dell'UCI Women's WorldTour.

L'ordine di priorità stabilito all'art. 1.3.071 deve essere rispettato.

(testo modificato al 1.01.05; 1.09.05; 1.10.13; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.19)

Premi

2.13.023

Al termine di ogni stagione dell'UCI Women's WorldTour, l'UCI attribuisce un trofeo ai tre primi dell'UCI Women's WorldTour, alla miglior giovane dell'UCI Women's WorldTour e alla miglior squadra.

(testo modificato al 1.01.16; 1.01.19)

2.13.024

Il Comitato Direttivo può attribuire premi alle atlete in funzione della loro classifica secondo criteri che esso stesso definisce.

Promozione dell'UCI Women's World Tour

2.13.025

L'UCI pubblicherà un rapporto annuale volto alla promozione pubblica dell'UCI Women's World Tour. Sarà redatto partendo dai dati statistici aggregati della serie per illustrarne l'aspetto attrattivo.

(articolo introdotto il 10.06.21)

§ 4 Licenza per una squadra UCI Women's World Tour

(paragrafo introdotto al 1.01.19)

2.13.026

La licenza UCI Women's WorldTour è il diritto conferito dall'UCI a delle squadre ciclistiche femminili professionistiche di alto livello tale da permettere loro di beneficiare del diritto a partecipare alle prove registrate nel calendario UCI Women's WorldTour così come beneficiare della particolare denominazione di "UCI Women's WorldTeam".

2.13.027

La licenza UCI Women's WorldTour è detenuta e gestita esclusivamente dal responsabile finanziario dell'UCI Women's WorldTeam. Per tutta la sua durata, la licenza UCI Women's WorldTour deve essere utilizzata senza interruzione. Impone al suo titolare la gestione di una squadra UCI WorldTeam.

2.13.028

Le richieste di licenza UCI Women's WorldTour sono valutate e le licenze sono rilasciate dalla commissione delle licenze dell'UCI.

2.13.029

Per la sua domanda di licenza, il richiedente riconosce che solo l'UCI ha il diritto di rilasciare delle licenze UCI Women's WorldTour ed evita di partecipare in materia di ciclismo a competizioni, formule o organizzazioni diverse da quelle gestite dai regolamenti e gli enti dell'UCI.

2.13.030

La richiesta di licenza implica da parte del richiedente l'accettazione delle regole e delle condizioni che regolano l'UCI Women's WorldTour così come i regolamenti dell'UCI in generale.

Commissione delle licenze

2.13.031

La Commissione delle licenze assume le decisioni relative all'attribuzione, al ritiro e ad ogni altra misura previste dal regolamento per ciò che concerne le licenze UCI Women's WorldTour, la registrazione degli UCI WorldTeams così come su altre controversie riguardanti gli UCI Women's WorldTeams come previsto dal presente capitolo.

(Commento: l'organizzazione interna ed il funzionamento della commissione delle licenze, definite al capitolo 15, articoli 2.15.201 e seguenti, si applicano alle questioni trattate in virtù del presente articolo).

(testo modificato al 1.10.21)

Domanda di licenza

2.13.032

Le licenze potranno essere attribuite e detenute fino al raggiungimento del numero massimo di 15 licenze UCI Women's WorldTour.

Quando sono registrate meno di 15 squadre come UCI WordTeams (a seguito di una procedura di attribuzione delle licenze o di registrazione annuale), il Comitato Direttivo dell'UCI decide se e quando le licenze disponibili possono essere attribuite. In caso di attribuzione, questa in linea di principio non può essere fatta prima della fine della stagione successiva.

(testo modificato al 10.06.21; 1.01.23)

2.13.033

Una licenza può essere rilasciata al richiedente se soddisfa tutte le condizioni previste dal regolamento.

2.13.034

Tutte le formazioni che desiderino presentare una richiesta di licenza devono essere registrate come UCI Women's WorldTeam o come squadra continentale femminile UCI durante l'anno in corso.

Riguardo ciò, l'UCI effettuerà tutte le verifiche e richiederà di presentare la documentazione necessaria al fine di determinare se il richiedente la licenza possa essere considerato come una formazione esistente o no. Se l'UCI ritiene che la formazione non possa essere considerata come soggetto continuativo di una squadra esistente, la domanda di licenza non sarà presa in considerazione.

(testo modificato al 10.06.21; 1.01.23)

2.13.034

bis

(articolo abrogato il 01.01.22)

2.13.035

La commissione delle licenze attribuirà le licenze seguendo i criteri cumulativi di cui sotto:

- Amministrativo
- Finanziario
- Etico
- Organizzativo

Se il numero delle squadre candidate (UCI Women's WorldTeams e squadre continentali femminili UCI) che soddisfano i criteri di cui sopra (etico, finanziario, amministrativo e organizzativo) è superiore al numero di licenze disponibili, la commissione delle licenze le assegnerà secondo il criterio sportivo definito agli articoli 2.13.041 e 2.13.042.

(Commento: i criteri amministrativo, finanziario, etico ed organizzativo sono esaminati durante la procedura di richiesta di licenza così come in occasione delle richieste di registrazione annuale secondo l'articolo 2.13.069. Il criterio sportivo è esaminato unicamente nella procedura delle richieste di licenza.)

(testo modificato al 12.06.20; 10.06.21; 1.01.22)

Durata della licenza

2.13.036

A condizione di soddisfare tutti i criteri enunciati all'articolo 2.13.005 e senza pregiudizio di quanto previsto dall'articolo 2.13.069, le licenze saranno rilasciate per i seguenti periodi:

- Licenze con inizio dal 2020: per quattro anni civili;
- Licenze con inizio dal 2021: per tre anni civili;
- Licenze con inizio dal 2022 e dal 2024; per due anni civili.

Le licenze con inizio nel 2020, 2021, 2022 ed eventualmente 2023 arriveranno a scadenza alla fine della stagione 2023.

Le licenze con inizio nel 2024 ed eventualmente nel 2025 arriveranno a scadenza alla fine della stagione 2025.

Le licenze eventualmente emesse in vista della stagione 2023 o 2025 se del caso, avranno di conseguenza durata di un anno civile.

A partire dalla stagione 2026 le licenze UCI Women's WorldTour saranno rilasciate per tre anni, fatta salva la decisione della commissione delle licenze.

(testo modificato al 01.01.20; 10.06.21; 1.10.21)

2.13.037

La commissione delle licenze può ridurre d'ufficio la durata della licenza a 3, 2 o 1 anno se, secondo il proprio parere e per i motivi che essa stessa indicherà, tale riduzione si giustifica in relazione ai criteri di cui agli articoli da 2.13.039 a 2.13.042~~ter~~. Il richiedente che non accetta la licenza di durata ridotta può rinunciarvi secondo le condizioni di cui all'art. 2.13.076.

(testo modificato al 10.06.21; 1.01.23)

2.13.038

Il titolare la cui licenza scade può richiedere una nuova licenza seguendo la procedura fissata per la richiesta di licenza, ivi compreso il pagamento del diritto di candidatura.

Nessuna domanda di rinnovo può essere presentata prima della scadenza di una valida licenza UCI Women's WorldTour.

2.13.039

Il criterio amministrativo tiene principalmente conto della conformità del dossier di candidatura e di registrazione (contratti, assicurazioni, garanzia bancaria...) così come della professionalità e della celerità di istituzione del dossier e del rispetto dei termini.

2.13.039

bis Il criterio finanziario è valutato sulla base del rapporto di un revisore dei conti nominato dall'UCI e tiene conto in modo particolare dei mezzi e della stabilità finanziaria. Corrisponde all'esame effettuato secondo quanto previsto dagli articolo 2.13.079 e seguenti.

2.13.039

ter Il criterio etico tiene conto principalmente del rispetto da parte della squadra e/o dei suoi componenti:

- a) del regolamento UCI, in modo particolare per ciò che concerne l'antidoping, il comportamento sportivo e l'immagine del ciclismo
- b) il codice etico e la dichiarazione di assoggettamento ad esso rilasciata da parte dei membri del personale della squadra;
- c) delle obbligazioni contrattuali
- d) delle obbligazioni legali, principalmente in ambito fiscale, di sicurezza sociale e di contabilità
- e) dei principi di trasparenza e buona fede.

2.13.039

quater Il criterio organizzativo è valutato sulla base del rapporto del auditor organizzativo designato dall'UCI e tiene conto della conformità dell'UCI Women's WorldTeam alle seguenti regole:

1. Le squadre devono organizzare la preparazione fisica dei corridori:
 - a. Sia impiegando a tempo pieno un allenatore per un numero di corridori da 8 a massimo 10 incaricato di organizzare e gestire la loro preparazione ed il loro recupero per mezzo di un piano di allenamento supportato da documenti scritti e facendo ricorso alla procedura di comunicazione della squadra. I corridori devono, in questo caso, obbligatoriamente

- essere destinati ad un allenatore della squadra
- b. Sia impiegando a tempo pieno un “Responsabile delle prestazioni” che possa peraltro essere un allenatore incaricato di controllare il lavoro degli allenatori dei corridori che siano impiegato o no dalla squadra. La sua funzione di supervisione implica che egli abbia obbligatoriamente accesso all’insieme dei dati d’allenamento dei corridori ivi compresi e specialmente quelli prodotti dagli allenatori esterni alla squadra direttamente al servizio dei corridori. Questi dati devono essere comunicati dagli allenatori dei corridori al “Responsabile delle prestazioni”:
- Sotto forma di un piano di allenamento;
 - Sotto forma di schede dati personalizzate e confidenziali inviate sistematicamente e frequentemente al fine di facilitare un efficace controllo;
 - Gli allenatori esterni devono aver accesso in ogni momento alla procedura di comunicazione della squadra ed intervenire con riferimenti al/ai loro corridore/i.
2. Ogni corridore deve vedere la sua preparazione gestita attraverso un piano di allenamento formalizzato per iscritto indicante, in particolare, la natura del lavoro di preparazione, i periodi di riposo e le gare. Questo piano di allenamento deve essere stabilito di concerto con il o i Direttore/i Sportivo/i e l’allenatore del corridore. Deve essere compreso da tutte le persone coinvolte;
3. Una squadra deve disporre del numero di Direttori Sportivi previsto all’articolo 2.13.210. I Direttori Sportivi non possono assumere il ruolo di allenatore se non a condizione di essere qualificati come tali. Se necessario, devono attestare il possesso di entrambe le qualifiche. I Direttori Sportivi hanno quale ruolo quello di dirigere i corridori in gara. Preferibilmente stabiliscono il programma di gara dei corridori di concerto con questi ultimi, ma anche con il loro allenatore personale al fine di assicurare la coerenza tra la preparazione ed il programma delle competizioni. Ogni Direttore Sportivo deve vigilare affinché venga rispettata la regola nr. 7;
4. La squadra deve ingaggiare un medico responsabile dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria (il “Medico capo”). Il Medico capo è in particolare incaricato dell’adeguamento delle attività di assistenza sanitaria della squadra con il Regolamento Medico dell’UCI di cui al titolo XIII del Regolamento UCI. Le squadre possono ingaggiare un/dei medico/i ulteriori oltre al Medico capo, ma il/i medici supplementari devono assoggettarsi, tra l’altro, alle esigenze della regola nr. 9. Il personale ingaggiato da una squadra in qualità di medico non può assumere altri incarichi che non quello di medico in seno alla squadra. Il Medico capo è la sola autorità in materia di sanità in seno alla squadra e se ne assume la responsabilità. Ogni medico ingaggiato da una squadra si impegna a mantenere il massimo riserbo circa i dati medici in suo possesso;
5. Ogni corridore deve avere un medico referente identificato dalla squadra che sia impiegato o no da quest’ultima. Questi si impegna a mantenere il massimo riserbo circa i dati medici in suo possesso;
6. La squadra deve disporre di un regolamento medico interno che descriva le modalità con cui ricorrere all’assistenza medica da parte dei corridori così come, in particolare, l’accesso ai dati medici;
7. I corridori degli UCI Women’s WorldTeams non devono correre più di 75 giorni a stagione in prove su strada (senza conteggiare le prove con le rispettive Federazioni Nazionali e le corse individuali) registrate nel calendario UCI Women’s WorldTour o nel Calendario Internazionale Femminile UCI. Il Direttore Sportivo incaricato del controllo del corridore è il responsabile del rispetto di questa regola ed ha autorità sul corridore nel costringerlo a rispettarla. Se un corridore supera i 75 giorni di gara e/o desidera iscriversi ad altre prove, può richiedere al Direttore Sportivo incaricato di provare che il corridore in questione ha avuto sufficiente assistenza e riposo;
8. La squadra deve utilizzare un dispositivo di comunicazione che può prevedere l’utilizzo di una piattaforma informatica di comunicazione. L’UCI Women’s WorldTeam fornirà istruzioni dettagliate circa il metodo di comunicazione istituito in seno alla squadra ed avrà l’obbligo di applicarlo;
9. I Direttori Sportivi, gli allenatori (inclusi il Responsabile delle prestazioni e gli analisti), i medici – così come tutti coloro per i quali il Regolamento UCI prevede una licenza – non possono essere impiegati da un UCI Women’s WorldTeam o da un corridore a titolo personale (ci si riferisce agli allenatori) se non a condizione di essere in possesso della licenza richiesta per lo specifico ruolo conformemente all’articolo 1.1.010 del Regolamento UCI e conformemente alle esigenze della Federazione Nazionale del Paese di residenza al momento della richiesta di licenza.

Inoltre, i Direttori sportivi devono essere in possesso della certificazione richiesta dall'UCI con riferimento alle competenze afferenti la loro funzione. I medici devono inoltre presentare le seguenti informazioni:

- a. presentare una copia del/dei loro diploma/i medici originali tradotti in francese o in inglese;
- b. presentare un CV completo che includa i dettagli della loro esperienza nello sport élite e l'addestramento e, se del caso, le qualifiche in medicina dello sport;
- c. presentare un "certificato di conformità" (che deve essere stato rilasciato nei tre mesi precedenti) del Consiglio medico del Paese di residenza o presentare una dichiarazione dell'Autorità medica certificata del Paese attestante che nessun problema ha impattato sulle competenze del medico nell'esercizio del proprio ruolo;
- d. presentare una dichiarazione redatta come segue "... Attesto di aver letto ed accetto pienamente di conformarmi al Regolamento Medico UCI"

(testo modificato al 12.06.2020; 1.01.22)

2.13.040

Quando il criterio sportivo trova applicazione in virtù dell'articolo 2.13.035, gli UCI Women's WorldTeams la cui licenza scade, se del caso, e le squadre femminili UCI Continental candidate allo statuto di UCI Women's WorldTeam sono prese in conto per la valutazione del criterio.

2.13.041

[Articolo abrogato al 1.01.24].

2.13.042

Per l'attribuzione delle licenze previste per le stagioni 2024 e 2026, si valuta il criterio sportivo con riferimento alla classifica mondiale UCI per squadre femminili – 2 anni, così come definita all'articolo 2.10.041 §1.

Per l'attribuzione delle licenze previste per le stagioni 2029 e seguenti, si valuta il criterio sportivo con riferimento alla classifica mondiale UCI per squadre femminili – 2 anni, così come definita all'articolo 2.10.041 §2.

Le 15 squadre meglio classificate nella classifica applicabile sopracitata, tra le squadre che abbiano presentato una candidatura per una licenza UCI Women's WorldTour conformemente agli articoli 2.13.032 e 2.13.035 e che soddisfino i criteri definiti dagli articoli da 2.13.039 a 2.13.039 quater sono ritenute soddisfare il criterio sportivo.

(testo modificato al 1.01.20; 1.11.21)

2.13.042

bis (articolo abrogato il 1.11.21)

2.13.042

ter

(articolo abrogato il 1.01.22)

2.13.043

I criteri previsti dagli articoli 2.13.039 a 2.13.042 permetteranno ugualmente di rifiutare l'attribuzione di una licenza, di subordinare la licenza al rispetto delle condizioni e/o misure giudicate appropriate, di ridurre la durata o di ritirarla, anche se le altre condizioni regolamentari sono rispettate.

(testo modificato al 10.06.21; 1.01.22)

Deposito della richiesta

2.13.044

La domanda di licenza è presentata dal responsabile finanziario della squadra che deve presentare all'amministrazione dell'UCI per mezzo della piattaforma elettronica dell'UCI tutte le informazioni e documenti ivi richiesti nei termini previsti.

2.13.045

Il termine di invio delle domande di licenza è fissato dall'amministrazione dell'UCI.

2.13.046

Nella data indicata sul formulario di richiesta della licenza, il richiedente deve pagare all'UCI un diritto di candidatura il cui ammontare è fissato dal Comitato Direttivo dell'UCI. In difetto di ciò, la richiesta non sarà presa in considerazione.

Esame da parte della commissione delle licenze

2.13.047

La commissione delle licenze esaminerà la richiesta di licenza sulla base di un dossier composto dai seguenti elementi:

1. Le informazioni contenute nella richiesta della licenza ed i suoi allegati;
2. Il rapporto o ogni altro parere del revisore dei conti nominato dall'UCI;
3. Il rapporto redatto dall'UCI;
4. Ogni altro documento o informazione prodotti dal richiedente o richiesti dall'UCI o dalla commissione delle licenze per valutare la richiesta;
5. Il rapporto o ogni altro parere dell'auditor organizzativo a partire dalla stagione 2022.

La commissione delle licenze può anche tener conto di fatti noti.

Le informazioni devono essere trasmesse in francese o in inglese. I documenti emanati da terzi e redatti in una lingua differente devono essere accompagnati da una traduzione nella lingua in cui è redatto il dossier.

Il richiedente è il solo responsabile della qualità e della completezza del proprio dossier.

In particolar modo, non potrà recriminare sul fatto che l'UCI, il revisore dei conti, l'auditor organizzativo o la commissione delle licenze non gli abbiano domandato informazioni o documenti, oppure che non sia stato sensibilizzato su alcune lacune o altri elementi suscettibili di valutazione negativa nel corso della valutazione della sua richiesta da parte della commissione delle licenze.

Il responsabile finanziario è del tutto responsabile dell'esattezza dei dati trasmessi, quale sia la forma di presentazione nel sistema elettronico dell'UCI e deve assicurarsi della conformità delle informazioni alla situazione della squadra per la futura stagione.

(testo modificato al 12.06.20; 10.06.21)

2.13.048

L'UCI, il revisore dei conti e l'auditor organizzativo devono far pervenire il loro parere o rapporto alla commissione delle licenze 15 giorni prima della data in cui è fissata l'udienza prevista dall'art. 2.13.049. Allo stesso tempo una copia è indirizzata al richiedente.

L'UCI, il revisore dei conti e l'auditor organizzativo possono depositare pareri e rapporti complementari nella misura in cui il richiedente aggiunga nuovi elementi al suo dossier ovvero nuovi elementi vengano a loro conoscenza in altro modo.

2.13.049

Il richiedente la licenza sarà invitato in un termine di 10 giorni, salvo casi eccezionali che giustifichino un altro termine, ad esporre e difendere la sua richiesta di licenza davanti alla commissione delle licenze nel corso di un'udienza fissata con questo scopo.

(testo modificato al 1.10.21)

2.13.050

Il richiedente deve depositare tutte le memorie a sostegno della propria domanda presso la commissione al più tardi 3 giorni prima la data dell'udienza, salvo casi eccezionali che giustifichino un altro termine, con copia all'UCI, al revisore dei conti e all'auditor organizzativo. La memoria depositata al di fuori di tale termine sarà scartata d'ufficio.

(testo modificato al 1.10.21)

2.13.051

Al più tardi 3 giorni prima della data dell'udienza, salvo casi eccezionali che giustifichino un altro termine, il richiedente renderà nota alla commissione delle licenze ed all'UCI l'identità delle persone che lo rappresenteranno o assisteranno all'udienza. La commissione delle licenze può rifiutare di ascoltare le persone non comunicate nei termini.

(testo modificato al 1.10.21)

2.13.052

L'UCI può intervenire all'udienza. Il revisore dei conti e l'auditor organizzativo può essere ascoltato su

domanda del richiedente, dell'UCI o della commissione delle licenze.

2.13.053

La data dell'udienza non può essere rinviata, salvo decisione della commissione delle licenze.

Se il richiedente, l'UCI, il revisore dei conti o l'auditor organizzativo non si presentano all'udienza, la commissione delle licenze delibera in loro assenza.

(testo modificato al 1.10.21)

2.13.054

In occasione dell'udienza o durante la deliberazione, la commissione delle licenze può fissare per il richiedente un termine ultimo per produrre tutte le carte o le informazioni che la commissione preciserà.

Il richiedente ne indirizza allo stesso tempo una copia all'UCI ed una al revisore dei conti. Le carte o le informazioni depositate oltre il termine saranno scartate d'ufficio.

(testo modificato al 12.01.17)

2.13.055

La commissione delibera nel più breve termine e, nel limite del possibile, prima del 10 dicembre precedente l'entrata in vigore della licenza.

(testo modificato al 10.06.21)

2.13.056

L'attribuzione della licenza UCI Women's WorldTour vale come registrazione per il primo anno di validità della licenza.

2.13.057

Se la richiesta di licenza è respinta e se la squadra lo desidera, la commissione delle licenze trasmette il dossier di candidatura all'amministrazione dell'UCI affinché possa essere valutata la possibilità di registrare la squadra come squadra femminile UCI Continental fatto salvo l'accordo della Federazione Nazionale ed il rispetto delle relative disposizioni del capitolo 2.17 del Regolamento UCI.

Appello davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)

2.13.058

Salvo disposizione contraria, contro le decisioni della commissione delle licenze può essere presentato appello esclusivamente al TAS.

2.13.059

Il diritto di appello appartiene all'UCI e al richiedente la cui domanda sia stata respinta dalla commissione delle licenze.

(testo modificato al 1.10.21)

2.13.060

Un richiedente o titolare di licenza non può presentare appello contro una decisione resa dalla commissione delle licenze avente ad oggetto un altro richiedente o un altro titolare di licenza.

Spese

2.13.061

L'attribuzione della licenza determina il pagamento del diritto di registrazione e di un contributo al programma antidoping il cui importo è fissato dal Comitato Direttivo dell'UCI. E' pagabile entro 21 giorni dal rilascio della licenza, in tale termine l'importo deve essere accreditato sul conto dell'UCI.

In mancanza del pagamento nei termini, la licenza è annullata a pieno titolo. Inoltre sarà dovuta un'ammenda di CHF 5.000.

Fine della licenza

2.13.062

Fatto salvo il rinnovo, la licenza cessa automaticamente alla fine del periodo per il quale è stata rilasciata.

2.13.063

La licenza cessa prima del termine nei seguenti casi:

1. Nel caso in cui si realizzi una delle cause di annullamento a pieno titolo previste nel presente capitolo;
2. Nel caso in cui venga ritirata;
3. Se la squadra non ottiene la registrazione per la stagione seguente secondo le previsioni di cui all'art. 2.13.096

2.13.064

In caso di fallimento, dissoluzione o di cessazione di attività del responsabile finanziario, la licenza è ritirata d'ufficio; la licenza può essere restituita dalla Commissione delle licenze nella misura in cui il responsabile finanziario sia sostituito a breve termine e sia assicurata la continuità dell'UCI Women's WorldTeam.

In caso di fallimento, dissoluzione o di cessazione di attività del responsabile finanziario, l'UCI Women's WorldTeam deve annunciare la sua dissoluzione o la fine della sua attività il prima possibile ai corridori, ai suoi altri membri e all'amministrazione dell'UCI.

2.13.065

In caso di annullamento o di ritiro della licenza, nessun rimborso avrà luogo. Ogni importo dovuto resta esigibile e non può essere compensato.

Ricorso alla Commissione delle licenze

2.13.066

La Commissione delle licenze può essere adita in ogni momento dall'UCI con semplice richiesta scritta, di cui una copia è indirizzata al responsabile finanziario. La richiesta deve indicare le conclusioni dell'UCI, che potranno essere adattate secondo l'evoluzione della procedura.

2.13.067

Le misure previste all'articolo 2.13.043 possono essere imposte dalla Commissione delle licenze nei seguenti casi:

1. Se i dati considerati per l'attribuzione della licenza o per la registrazione dell'UCI Women's WorldTeam erano erronei e la commissione ritiene che la situazione reale non giustifichi la concessione della licenza o della registrazione;
2. Se i dati considerati per l'attribuzione della licenza o per la registrazione dell'UCI Women's WorldTeam sono cambiati successivamente e per ciò le condizioni di attribuzione non sono più rispettate ovvero la commissione ritiene che la nuova situazione non giustifichi la concessione della licenza o della registrazione;
3. Se la situazione dell'UCI Women's WorldTeam, del responsabile finanziario, dei partners principali o degli altri sponsor è modificata o indebolita, soprattutto per problemi finanziari, problemi di salute, decesso, malfunzionamento, dispute o altro in maniera tale che la continuità dell'UCI Wpmen's WorldTeam sia seriamente compromessa;
4. Se l'UCI Women's WorldTeam, nel suo complesso, non soddisfa o non soddisfa più tutte le condizioni previste dal presente capitolo;
5. In caso di violazione ai Regolamenti dell'UCI o alle obbligazioni contrattuali nei confronti dell'UCI o dei membri dell'UCI Women's WorldTeam, commessa o imputabile alla direzione dell'UCI Women's WorldTeam (responsabile finanziario, partner principale, manager, direttore sportivo, contabile, medico della squadra ed ogni altra persona che ricopra una simile funzione), senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dal regolamento;
6. In caso di fatti, commessi da o imputabili all'UCI Women's WorldTeam o ad uno o più membri, che rendano il mantenimento della licenza come un grave danno agli interessi o alla reputazione dell'UCI Women's WorldTour;

2.13.068

Il titolare è ascoltato a seguito di convocazione dalla commissione delle licenze in un termine minimo di 10 giorni dalla convocazione.

Prima di adottare la sua decisione, la commissione delle licenze può – se lo ritiene opportuno – concedere all'UCI Women's WorldTeam un termine di regolarizzazione.

§ 5 Registrazione annuale (paragrafo introdotto al 1.01.19)

2.13.069

Ogni anno gli UCI Women's WorldTeam devono presentare domanda di registrazione per l'anno successivo, denominato anno di registrazione, secondo le modalità di seguito fissate.

La registrazione avviene sulla base di una valutazione, stabilita dall'amministrazione dell'UCI secondo i criteri di cui agli articoli da 2.13.039 a 2.13.039 quater.

2.13.070

Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2.13.088, l'UCI non fa comunicazioni d'ufficio riguardo l'avanzamento della procedura di registrazione. Compete alle parti interessate, ed in particolare corridori ed organizzatori, di informarsi presso l'UCI.

2.13.071

Dal momento della registrazione, l'UCI Women's World Team si impegna a partecipare al programma antidoping definito dalla CADF.

Procedura preliminare

2.13.072

Il quindici agosto precedente l'anno di registrazione, tutti gli UCI Women's WorldTeams o i richiedenti la licenza che non dispongano di una garanzia bancaria valida trasmessa a mezzo SWIFT per la stagione successiva, devono:

1. Ottenere una conferma dalla loro banca che attesti che essa può emettere, sia direttamente sia a mezzo di una banca corrispondente, un messaggio SWIFT a UBS Suisse (UBSWCHZH12A);
2. Ottenere una conferma dalla loro banca che attesti che la garanzia bancaria sarà conforme al modello di garanzia di cui all'articolo 2.13.127 e riprenderà esattamente il testo in questione;
3. Fornire all'UCI il nome e le coordinate della banca che emetterà la garanzia bancaria e confermare che il testo riprenderà esattamente il testo del modello di cui all'articolo 2.13.127.

(testo modificato al 10.06.21)

2.13.073

Inoltre, l'UCI si riserva il diritto di chiedere alla squadra di trasmettere, entro il quindici agosto al più tardi, il testo – in lingua francese o inglese – del/dei modello/i di contratto/i con i propri corridori.

(testo modificato al 10.06.21)

2.13.074

I documenti in questione sono inviati a mero titolo informativo. L'UCI non ha l'obbligo di esaminarli in questa fase. Tuttavia, e senza pregiudizio degli altri motivi di rifiuto, se il contratto firmato con un corridore non corrisponde al/ai modello/i di contratto/i depositato/i o con il contratto-tipo previsto all'art. 2.13.180 sarà rifiutato nel corso della registrazione dell'UCI Women's WorldTeam.

L'UCI Women's WorldTeam è il solo responsabile della conformità dei propri documenti alle esigenze regolamentari e – se del caso – delle disposizioni legali obbligatorie che vi troveranno applicazione.

Diritto di registrazione e contributo antidoping

2.13.075

Ogni anno l'UCI Women's WorldTeam deve versare l'importo dei diritti di registrazione fissato dal Comitato Direttivo dell'UCI. Questi diritti comprendono le spese di registrazione ed il contributo al programma antidoping.

- La prima tranches di questo importo è dovuta al 15 settembre precedente l'anno di registrazione;
- Al più tardi 21 giorni dopo la concessione della registrazione, l'UCI Women's WorldTeam deve versare sul conto dell'UCI l'importo restante.

In caso di ritardo, viene applicato d'ufficio un aumento del diritto di registrazione pari a CHF 500 per ogni giorno di ritardo. Se l'importo dovuto e gli aumenti non vengono interamente versati al 31 gennaio, la registrazione è rifiutata e la licenza è annullata con pieno diritto. In aggiunta è dovuta

un'ammenda di CHF 2.500.
(testo modificato al 10.06.21)

2.13.076

In caso di rigetto della domanda o di ritiro della domanda da parte del richiedente, non è dovuto alcun rimborso. Se la squadra desidera registrarsi come squadra Continental Femminile UCI, le spese versate saranno trasferite per regolare la domanda di registrazione come squadra Continental Femminile UCI per lo stesso anno.

(testo modificato al 1.10.21)

2.13.077

Le date di cui sopra riguardanti il diritto di registrazione sono le date in cui gli importi vanno accreditati sul conto dell'UCI.

Audit relativi alla procedura di registrazione

2.13.078

Il 15 ottobre precedente l'anno di registrazione, tutti gli UCI Women's WorldTeams o i richiedenti la licenza devono:

1. Assicurarsi che la banca emittente trasmetta alla banca dell'UCI (UBSWCHZH12A) attraverso messaggio SWIFT, una garanzia bancaria, un emendamento ad una garanzia bancarie esistente o una garanzia complementare conforme agli articoli 2.13.104 e seguenti;
2. Trasmettere all'UCI per via telematica le seguenti informazioni:
 - a. L'esatta denominazione dell'UCI Women's WorldTeam;
 - b. L'indirizzo (ivi compresi i numeri di telefono e l'indirizzo e-mail) al quale possono essere inviate tutte le comunicazioni destinate all'UCI Women's WorldTeam;
 - c. Il nome, UCI ID e l'indirizzo del responsabile finanziario, del manager, dei partners principali, del contabile, del direttore sportivo, del direttore sportivo aggiunto e del medico della squadra;
 - d. Nome, cognome, indirizzo, nazionalità, data di nascita e UCI ID dei corridori;
 - e. La ripartizione dei compiti prevista all'articolo 1.1.082;
 - f. Nome e recapiti della persona responsabile della registrazione e della contabilità. Questa sarà la persona nominata dal responsabile finanziario come responsabile del processo di registrazione per conto della squadra.

In caso di ritardo sarà applicato d'ufficio un aumento del diritto di registrazione di CHF 500 per ogni giorno di ritardo. Inoltre l'esame della domanda di registrazione ha inizio solo se tutte le condizioni sono soddisfatte. Il rischio che l'esame non sia terminato in tempo utile ricade sulla squadra.

(testo modificato al 10.06.21)

Audit finanziario

2.13.079

Nell'ambito delle procedure di richiesta di licenza e di registrazione, il responsabile finanziario deve presentare in formato elettronico ai revisori dei conti la seguente documentazione finanziaria:

1. bilancio annuale approvato relativo all'ultimo anno contabile, completo di relazione di revisione;
2. bilancio al 30 giugno dell'anno in corso
3. bilancio previsionale per l'anno in corso;
4. piano di cassa previsionale fino alla fine dell'anno in corso;
5. budget annuale relativo all'anno di registrazione completo di note esplicative;
6. budget di cassa mensile per l'anno di registrazione;
7. stato dei pagamenti degli sponsors principali, per l'anno in corso, alla data del 30 settembre;
8. pianificazione finanziaria per il periodo oggetto della domanda di licenza o per il periodo di licenza rimanente.

I documenti richiesti devono essere redatti conformemente ai modelli ed alle istruzioni elaborati dall'amministrazione dell'UCI.

(testo modificato al 10.06.21)

2.13.080

I documenti richiesti per l'audit comprenderanno allo stesso tempo tutti i contratti firmati con i corridori. Il numero di tali contratti, approvati dai revisori dei conti, devono essere almeno 5 al 15 settembre. L'insieme dei contratti, corrispondente al numero minimo di corridori richiesto dall'art. 2.13.166, deve essere trasmesso al revisore dei conti e da questi approvato al più tardi il 1^o novembre. Con riferimento ai contratti dei corridori e delle altre persone, una copia deve essere trasmessa al revisore dei conti in formato elettronico. L'originale del documento deve essere conservato dalla squadra e deve essere disponibile in ogni momento su richiesta del revisore dei conti.
(testo modificato al 10.06.21)

2.13.081

Il budget e la garanzia bancaria da presentare entro il 15 ottobre devono tener conto della totalità dei corridori che l'UCI Women's WorldTeam o il richiedente della licenza contano di ingaggiare.
(testo modificato al 10.06.21)

Audit organizzativo

2.13.082

Per le stagioni 2022 e seguenti, nell'ambito delle procedure di richiesta di licenza e di registrazione, il responsabile finanziario deve rimettere all'auditor organizzativo la seguente documentazione:

1. l'elenco dei corridori;
 2. l'elenco delle altre persone e la ripartizione dei compiti;
 3. il regolamento interno della squadra
 4. il regolamento medico della squadra;
 5. l'organigramma funzionale della squadra;
 6. la descrizione del sistema utilizzato per formalizzare il piano di allenamento dei corridori;
 7. la descrizione delle procedure di comunicazione;
 8. la copia dei diploma, CV, certificato di conformità e dichiarazione del medico della squadra.
- I documenti dovranno essere conformi ai modelli ed alle istruzioni stabiliti dall'amministrazione dell'UCI.

(Commento: ogni referenza nel presente capitolo al criterio organizzativo e all'audit organizzativo sarà applicabile a partire dalla procedura di licenza e/o di registrazione in vista della stagione 2022).
(testo modificato al 12.06.2020)

2.13.083

L'UCI Women's WorldTeam deve fornire in un tempo limite di 15 giorni tutti i documenti, pezzi giustificative, informazioni o altro richiesti dall'auditor organizzativo. L'auditor organizzativo potrà porre tutte le domande e richiedere tutte le informazioni necessarie all'UCI Women's WorldTeam.

2.13.084

L'UCI Women's WorldTeam deve informare senza ritardo l'auditor organizzativo:

1. di ogni modifica significativa nell'organizzazione della squadra che abbia incidenza sulla conformità della squadra rispetto al disciplinare organizzativo;
2. di ogni avvenimento che possa mettere in pericolo la conformità della squadra rispetto al disciplinare organizzativo;
3. della non conformità, per qualsiasi motivo, di una obbligazione stipulata rispetto al disciplinare organizzativo.

In caso di infrazione alle disposizioni del presente articolo, potrà essere imposta un'ammenda da CHF 1.000 a 5.000, senza pregiudizio dell'applicazione di cui all'articolo 2.13.066, in caso di grave mancanza.

(testo modificato al 12.01.17)

2.13.085

Senza pregiudizio delle conseguenze di qualsiasi mancanza constatata nel corso della richiesta di licenza o della procedura di registrazione, ogni non conformità rispetto al disciplinare organizzativo, constatata durante i controlli a sorpresa o portata all'attenzione dell'UCI, può comportare una sanzione da CHF 500 a CHF 25.000 pagabile dall'UCI Women's WorldTeam.

Nel caso in cui informazioni o documenti - trasmessi dall'UCI Women's WorldTeam nell'ambito della domanda di licenza o della procedura di registrazione, o in altro momento - si rivelino erronei (ad un dato momento) e le condizioni specifiche non siano conformi al relativo disciplinare organizzativo, può

essere comminata all'UCI WorldTeam una sanzione da CHF 10.000 a CHF 50.000.

Nel caso in cui sia constatata a più riprese una mancanza, la sanzione imposta potrà essere raddoppiata e potrà essere imposta una sospensione fino ad un mese al titolare della licenza e/o all'UCI Women's World Team.

Disposizioni comuni all'audit finanziario e all'audit organizzativo

2.13.086

Il responsabile finanziario o, se del caso, il richiedente la licenza deve presentare al revisore dei conti e all'auditor organizzativo tutti i documenti e le informazioni richiesti per il rispettivo audit al più tardi entro il 1^a ottobre precedente l'anno di registrazione.

In caso di ritardo sarà applicato d'ufficio un incremento del diritto di registrazione di CHF 500 per ogni giorno di ritardo. Questo incremento non sarà cumulato con quello previsto dall'art. 2.13.078 nella misura in cui sia riferito al medesimo periodo. Il relativo audit sarà rimandato fino al momento in cui il dossier sarà in ordine; il rischio che l'audit non venga ultimato in tempo utile ricade sull'UCI Women's WorldTeam o, se del caso, sul richiedente la licenza.

(testo modificato al 10.06.21)

2.13.087

Dopo il termine del 15 ottobre, il revisore dei conti e l'auditor organizzativo redigeranno il loro parere circa il dossier di registrazione depositato dall'UCI Women's WorldTeam o dal richiedente la licenza. Il parere preciserà se il dossier contenga i documenti necessari all'audit finanziario ed organizzativo ed in particolare i seguenti documenti essenziali: i contratti di sponsorizzazione debitamente firmati con i partner principali, la garanzia bancaria e, unicamente per le nuove squadre, la descrizione della struttura del team così come una copia dell'atto costituito del responsabile finanziario.

Il parere non costituisce una validazione della conformità dei predetti documenti alle esigenze regolamentari o legali applicabili.

L'UCI Women's WorldTeam o il richiedente la licenza riceveranno una copia del parere del revisore dei conti e del parere dell'auditor organizzativo.

(testo modificato al 10.06.21)

2.13.088

L'UCI pubblicherà in seguito sul proprio sito internet quali UCI Women's WorldTeams o richiedenti la licenza abbiano depositato un dossier di registrazione contenente la totalità dei documenti essenziali.

2.13.089

Il difetto di deposito di tutti i documenti essenziali dà ai corridori il diritto di rescissione previsto all'articolo 9.1f del contratto tipo previsto all'articolo 2.13.180.

Questo diritto di recesso si esaurisce con la registrazione dell'UCI Women's WorldTeam in prima divisione.

2.13.090

In caso di difetto del deposito complessivo dei documenti essenziali, le penalità per il ritardo – previste dagli articoli 2.13.078 e 2.13.086 restano applicabili.

2.13.091

Gli UCI Women's WorldTeams o i richiedenti la licenza che non avranno depositato entro il 1 novembre la totalità dei documenti essenziali previsti all'art. 2.13.087 non potranno essere registrati e saranno esclusi dalle procedure di registrazione o di attribuzione di licenza UCI Women's WorldTour.

(testo modificato al 10.06.21)

2.13.092

Tutte le spese derivanti da lavori supplementari, sostenute dal revisore dei conti o dall'auditor organizzativo per un UCI Women's WorldTeam o una squadra candidata ad ottenere tale status potranno essere loro fatturate come costi aggiuntivi di audit.

Valutazione

2.13.093

Il 15 Novembre l'amministrazione dell'UCI fa le proprie valutazioni sugli UCI Women's WorldTeams o sui richiedenti la licenza.

Nel corso di ogni registrazione, l'UCI determinerà se la squadra – tenendo conto, ma senza limitarsi a ciò, delle informazioni relative al responsabile finanziario – può essere considerata – sulla base dei criteri considerati pertinenti, come la continuazione di una squadra in attività nel corso della stagione in corso. Al fine di determinare se si tratta di una continuazione di una squadra, l'UCI potrà richiedere ogni informazione complementare che sarà giudicata appropriata.
(testo modificato al 10.06.21; 1.10.21)

2.13.094

I dossier della domanda di licenza saranno trasmessi alla commissione delle licenze. Se la commissione attribuisce una licenza UCI Women's WorldTour allo stesso tempo accorda la registrazione per il primo anno di licenza.

2.13.095

Gli UCI Women's WorldTeams in possesso di una licenza UCI Women's WorldTour il cui dossier sia giudicato conforme dall'amministrazione dell'UCI sono registrate direttamente per l'anno di registrazione seguente.

2.13.096

Se l'amministrazione dell'UCI ritiene che il dossier di registrazione dell'UCI Women's WorldTeam non soddisfi le esigenze regolamentari, avvisa il responsabile finanziario. Salvo il caso in cui il responsabile finanziario rinunci alla licenza, l'amministrazione dell'UCI adisce la commissione delle licenze:

1. la commissione delle licenze convoca l'UCI Women's WorldTeam ad un'udienza in un lasso di minimo 10 giorni, salvo accordo dell'UCI Women's WorldTeam;
2. l'UCI WorldTeam deve depositare ogni memoria a sostegno della propria domanda di registrazione presso la commissione e presso l'UCI al più tardi entro i 5 giorni precedenti l'udienza, salvo casi eccezionali che giustifichino un altro termine. La memoria depositata in ritardo sarà scartata d'ufficio;
3. al più tardi entro i 5 giorni precedenti la data dell'udienza, salvo casi eccezionali che giustifichino un altro termine, l'UCI Women's WorldTeam farà conoscere alla commissione delle licenze ed all'UCI l'identità delle persone che la rappresenteranno o che assisteranno all'udienza. La commissione delle licenze può rifiutare di ascoltare le persone non annunciate nei termini;
4. l'UCI può intervenire all'udienza. Il revisore dei conti e l'auditor organizzativo possono essere ascoltati su richiesta dell'UCI Women's WorldTeam, dell'UCI o della commissione delle licenze;
5. la commissione delle licenze applicherà i criteri di valutazione previsti agli articoli da 2.13.039 a 2.13.030 quater.

La commissione delle licenze potrà applicare le misure previste all'articolo 2.13.043. Se la commissione delle licenze rifiuta la registrazione, la licenza dell'UCI Women's WorldTeam è automaticamente ritirata e la commissione delle licenze trasmette il dossier di candidatura all'amministrazione dell'UCI affinché quest'ultima possa valutare la possibilità di registrare la formazione come squadra Continental Femminile UCI fatto salvo l'accordo della Federazione Naionzlae e del rispetto delle disposizioni pertinenti del capitolo 2.17 del regolamento UCI.
(testo modificato al 1.10.21)

Obblighi d'informazione

2.13.097

Per ogni corridore e per ogni altra persona sotto contratto con l'UCI Women's WorldTeam dopo la sua registrazione, il revisore dei conti deve emettere un rapporto supplementare.

E' allo stesso modo richiesto un rapporto supplementare se l'ammontare dei benefici contrattuali aumenta senza un ingaggio supplementare.

Se del caso, deve essere costituita una garanzia bancaria contrattuale o deve essere inviato un emendamento alla garanzia bancaria esistente.

2.13.098

L'UCI Women's WorldTeam deve informare l'amministrazione dell'UCI entro una settimana se una delle persone o degli organi ai punti ter e quater dell'art. 2.13.078 lascia per qualsiasi motivo l'UCI Women's WorldTeam.

Allo stesso tempo ogni modifica dei dati riportati nell'elenco di cui all'art. 2.13.078 deve essere portata a conoscenza dell'amministrazione dell'UCI per l'approvazione entro una settimana.

Se del caso questa approvazione potrà essere concessa solo dopo la ricezione dei rapporti complementare del revisore dei conti e/o dell'auditor organizzativo così come una garanzia bancaria supplementare o di un emendamento alla garanzia bancaria esistente.

Solo i corridori che figurano sulla lista approvata dall'amministrazione dell'UCI posso partecipare alle prove ciclistiche come membri del loro UCI Women's WorldTeam.

2.13.099

La registrazione di un UCI Women's WorldTeam non copre le carenze del dossier di registrazione né le infrazioni della squadra o dei suoi membri. I controlli e le revisioni effettuati dall'UCI sono necessariamente limitati e non ne determinano la sua responsabilità

Audit senza preavviso

2.13.100

In corso di stagione, l'UCI potrà esigere che degli UCI Women's WorldTeam siano sottoposti ad audit senza preavviso nell'ambito dei quali sarà esaminata la conformità della squadra con le esigenze finanziarie, amministrative e/o organizzative contenute nel presente capitolo.

L'audit senza preavviso sarà realizzato dalle istituzioni competenti per la valutazione dei differenti elementi pertinenti (UCI, revisori dei conti, ed auditor organizzativo).

2.13.101

L'UCI Women's WorldTeam ha l'obbligo di sottomettersi all'audit senza preavviso richiesto dall'UCI salvo aver ricevuta preventiva notifica almeno 30 giorni prima.

2.13.102

I costi derivanti dall'audit senza preavviso saranno a carico dell'UCI quando non sarà constatata alcuna carenza rispetto al regolamento.

2.13.103

In caso di carenze riscontrate nel corso dell'audit senza preavviso, e senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 2.13.066 in caso di carenze gravi, i costi dell'audit senza preavviso potranno essere imputate alla squadra e potrà essere comminata una sanzione in virtù delle pertinenti disposizioni.

Garanzia bancaria

2.13.104

Ogni UCI Women's WorldTeam è tenuto a costituire una garanzia bancaria a prima richiesta (garanzia astratta) in favore dell'UCI secondo il modello dell'art. 2.13.127

2.13.105

La garanzia bancaria deve essere costituita dal responsabile finanziario ed emessa dalla banca emittente a nome del responsabile finanziario.

2.13.106

La garanzia deve essere predisposta in inglese da un istituto bancario che può sia direttamente sia attraverso una banca corrispondente emettere un messaggio SWIFT verso la banca dell'UCI (UBSWCHZH12A).

2.13.107

La garanzia bancaria deve essere redatta e pagabile sia in franchi svizzeri, in euro o in dollari statunitensi, secondo la valuta più utilizzata dall'UCI Women's WorldTeam per il pagamento dei salari (ivi compresa la remunerazione dei corridori indipendenti). Il tasso di cambio da applicare al momento della costituzione della garanzia è quello al 1^a settembre precedente l'anno di registrazione.

2.13.108

La garanzia bancaria è destinata:

1. al pagamento, secondo le modalità di seguito precisate, dei debiti concernenti l'anno di registrazione, contratti dal titolare della licenza, dal responsabile finanziario e dagli sponsor nei

confronti dei corridori e di ogni altra persona a contratto per il funzionamento dell'UCI Women's WorldTeam o della formazione candidata a questo status, come contropartita di loro prestazioni per il funzionamento dell'UCI Women's WorldTeam;

2. al pagamento dei diritti, spese, indennità, ammende e sanzioni o condanne imposte da o in virtù dei regolamenti dell'UCI o legati alla loro applicazione.

2.13.109

Per l'applicazione delle disposizioni concernenti la garanzia bancaria:

1. sono considerati debiti contratti in contropartita delle prestazioni del tesserato per il funzionamento della squadra:
 - al momento del ricorso alla garanzia bancaria: le somme contrattuali non ancora pagate; e
 - in caso di rescissione del contratto: le somme contrattuali corrispondenti alle prestazioni previste al massimo per la restante durata del contratto; e, a titolo eccezionale, quando si tratti di un contratto a tempo indeterminato, il massimo corrisponde alle somme contrattuali previste fino alla fine dell'anno di registrazione. Queste ultime somme costituiscono un debito contratto al momento della rescissione del contratto; e
 - gli interessi per il ritardo nel pagamento delle somme previste poc'anzi con un massimo del 5%

Non sono considerati come debiti contratti in contropartita delle prestazioni del corridore per il funzionamento della squadra, in particolare:

- altri benefici in caso di rescissione del contratto, premi di corsa, costi e spese procedurali.
2. sono considerati debiti contratti dal titolare della licenza, dal responsabile finanziario e dagli sponsor - e sono coperti dalla garanzia bancaria - i debiti contratti da qualsiasi altro soggetto parte in contropartita delle prestazioni del corridore, o di un altro membro sotto contratto, a beneficio dell'UCI Women's WorldTeam, in particolare nell'ambito dei contratti previsti agli articoli 2.13.185 e 2.13.186;
 3. sono considerati membri dell'UCI Women's WorldTeam le società attraverso le quali i rispettivi titolari, ad eccezione dei corridori, esercitano la loro attività per il funzionamento dell'UCI Women's WorldTeam;
 4. le definizioni di cui sopra non pregiudicano la questione se, in un caso particolare, una richiesta sia giustificata o meno.
(testo modificato al 1.10.21)

2.13.110

Il creditore non può beneficiare della garanzia del contratto di cui non abbia trasmesso copia del suo esemplare al revisore dei conti nominato dall'UCI entro il 1° gennaio dell'anno di registrazione o entro un mese dalla firma per i contratti sottoscritti dopo il 1° dicembre prima dell'anno di registrazione.

Tuttavia, la garanzia si applica:

1. ad ogni contratto sottoposto al revisore dei conti da parte di altri;
2. successivamente, nella misura in cui la garanzia non sia esaurita alla scadenza.

2.13.111

L'importo della garanzia rappresenterà il 25% di tutti gli importi lordi dovuti dall'UCI Women's WorldTeam ai corridori ed alle persone a contratto per il funzionamento della squadra durante l'anno di registrazione più l'importo di CHF 15.000. In nessun caso l'importo della garanzia bancaria potrà essere inferiore a CHF 130.000

(testo modificato al 12.06.2020; 1.04.22)

2.13.112

Se l'importo dei benefici contrattuali aumenta dopo la costituzione della garanzia, l'ammontare della garanzia bancaria dovrà essere proporzionalmente aumentato.

Gli UCI Women's WorldTeams devono immediatamente informare l'amministrazione dell'UCI di tale aumento precisandone l'importo ed il motivo. Devono allo stesso tempo trasmettere senza ritardo al revisore dei conti nominato dall'UCI i documenti relativi all'aumento ed in particolare la garanzia bancaria integrativa o l'emendamento alla garanzia bancaria esistente. Il revisore dei conti trasmetterà all'amministrazione dell'UCI un rapporto integrativo.

2.13.113

Se l'importo dei benefici contrattuali diminuisce dopo la costituzione della garanzia, è possibile

adeguare la garanzia, a partire dal 1^a aprile dell'anno di registrazione in cui è intervenuta la diminuzione, solamente nel caso di una garanzia bancaria pluriennale, purché le seguenti condizioni siano rispettate:

- L'importo delle prestazioni contrattuali diminuisce da un anno ad un altro;
- La riduzione coprirà l'intero anno di registrazione;
- La diminuzione è riconosciuta dal revisore dei conti nominato dall'UCI durante la procedura di registrazione.

Fatte salve le condizioni di cui sopra, l'UCI Women's WorldTeam può trasmettere una domanda affinché l'UCI informi la propria banca della riduzione dell'importo della garanzia bancaria con effetto dal primo aprile dell'anno di registrazione.

2.13.114

Se la garanzia bancaria si rivela insufficiente, l'UCI Women's WorldTeam è debitore di un'ammenda da CHF 1.000 a CHF 10.000. Inoltre l'UCI Women's WorldTeam sarà sospeso a pieno titolo se non costituirà la garanzia integrativa o non modificherà la garanzia esistente entro un mese dalla data della decisione con cui è stata comminata l'ammenda e se in questo periodo non è riuscito a costituirla. In caso di difetto persistente, l'UCI può adire la commissione delle licenze conformemente all'art. 2.13.066.

2.13.115

L'UCI non può essere ritenuta responsabile dell'insufficienza della garanzia.

2.13.116

La durata della garanzia può variare da uno a tre anni a seconda della licenza UCI Women's WorldTour della squadra. In ogni caso deve essere valida fino al 31 marzo successivo all'ultimo anno di registrazione coperto dalla garanzia.

Per il primo anno di registrazione rispetto alla durata della licenza, la garanzia deve essere esigibile a partire dal 1^a gennaio dell'anno di registrazione.

Nel caso in cui la garanzia bancaria per il primo anno di registrazione rispetto alla durata della licenza non copra tutta la durata di quest'ultima, la garanzia bancaria dal secondo anno di registrazione può stabilire che sarà al più tardi esigibile a partire dal 1^o aprile dell'anno di registrazione, compreso per i debiti scaduti nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

(testo modificato al 20.10.05; 18.06.07; 12.01.17)

Ricorso alla garanzia

2.13.117

Il creditore deve presentare la sua richiesta di ricorso alla garanzia presso l'UCI al più tardi entro il 1^a marzo dell'anno seguente la scadenza del suo credito. Deve unire alla sua domanda le pezze giustificative.

In difetto, l'UCI non è obbligato a far appello alla garanzia.

2.13.118

L'UCI farà ricorso alla garanzia bancaria in favore del creditore previsto all'art. 2.13.108 salvo nel caso in cui il credito sia manifestamente non fondato. L'UCI Women's WorldTeam è informato della domanda del creditore e del ricorso alla garanzia.

2.13.119

Per ogni appello alla garanzia bancaria l'UCI riconoscerà, in aggiunta all'importo reclamato dal debitore, una somma di CHF 500 a titolo di spese. Questa somma è prelevata per ogni creditore che faccia appello alla garanzia bancaria, questo fino ad un massimo di CHF 15.000 per garanzia bancaria. In caso di pagamento da parte dell'UCI di una somma prelevata da una garanzia bancaria, tutte le spese bancarie sono esclusivamente a carico del beneficiario.

2.13.120

Il pagamento effettivo al creditore non avrà luogo prima che sia trascorso un mese dall'attuazione della garanzia. Se nel frattempo l'UCI Women's WorldTeam si sarà opposto per iscritto al versamento dei fondi nelle mani del debitore, l'UCI verserà l'importo in questione su di un conto speciale e ne disporrà

secondo l'accordo tra le parti o secondo una decisione giudiziaria o arbitrale esecutiva.

2.13.121

Se entro tre mesi dalla data del ricorso alla garanzia il creditore non ha depositato la richiesta contro il responsabile finanziario di fronte all'ente designato per contratto o all'ente che su altre basi ritiene essere competente, il responsabile finanziario può richiedere all'UCI che i fondi bloccati siano svincolati a proprio favore.

I fondi saranno svincolati se il creditore non presenterà la sua domanda entro tre mesi dall'invio, da parte dell'UCI, di un'ingiunzione. Il creditore ha quindi quindici giorni per far pervenire all'UCI la prova della presentazione della propria domanda. Se l'entità di fronte alla quale il creditore si è presentato si dichiara incompetente, il creditore deve ripresentare la richiesta entro un mese dal momento in cui ha preso conoscenza della decisione di incompetenza. In difetto, il responsabile finanziario può richiedere all'UCI che i fondi bloccati siano svincolati a proprio favore. I fondi saranno svincolati se il creditore non ripresenta la sua richiesta nel mese successivo all'invio, da parte dell'UCI, di un'ingiunzione. Il creditore ha quindici giorni per far pervenire all'UCI la prova della ripresentazione della sua domanda.

Tuttavia i fondi saranno svincolati in favore del responsabile finanziario unicamente a seguito della ricostituzione della garanzia bancaria.

2.13.122

Ogni creditore che abbia fatto ricorso alla garanzia bancaria deve tenere aggiornata l'UCI in merito al prosieguo ed all'inizio della procedura iniziata di fronte all'istituzione competente. In difetto di comunicazione da parte del creditore sullo strato del procedimento nel lasso di tre anni a partire dal blocco dei fondi da parte dell'UCI o dall'ultima comunicazione effettuata dal creditore, l'UCI sbloccherà i fondi in favore del responsabile finanziario, dedotti gli importi spettanti all'UCI secondo quanto previsto dall'articolo 2.13.119 e, se del caso, dall'articolo 2.13.124.

Nel caso in cui il responsabile finanziario sia dissolto al momento dello sblocco dei fondi e quando sia ragionevolmente impossibile per l'UCI restituirglieli, l'UCI potrà destinare i fondi a progetti di sviluppo del ciclismo i quali dovranno essere oggetto di approvazione da parte del Comitato Diritto.

2.13.123

Se il credito rivendicato supera l'importo corrispondente alla quota parte dei benefici contrattuali coperti in virtù dell'articolo 2.13.111, potrà essere inizialmente pagato solo un anticipo equivalente alla quota parte dei benefici contrattuali purché le condizioni di pagamento siano rispettate. Il saldo riconosciuto del credito può essere pagato dalla garanzia globale nella misura in cui essa non si esaurisca al termine della sua validità. In caso di più creditori, il saldo disponibile della garanzia sarà ripartito proporzionalmente tra di loro.

(testo modificato al 1.04.22)

2.13.124

L'UCI potrà fare ricorso alla garanzia bancaria in caso di mancato pagamento di diritti, spese, indennità, ammende e sanzioni o condanne imposte da o in virtù dei regolamenti dell'UCI o legate alla loro applicazione purché la garanzia non si esaurisca al termine della sua validità, se del caso dopo applicazione dell'art. 2.13.123.

2.13.125

In caso di pagamento ad un creditore o all'UCI facendo ricorso ai fondi provenienti dalla garanzia bancaria, l'UCI WorldTeam è automaticamente sospeso se la garanzia non sarà interamente ricostituita entro un mese dalla richiesta a tale scopo da parte dell'UCI.

In caso di difettosità persistente, l'UCI può adire la commissione delle licenze conformemente all'art. 2.13.066

La parte dei fondi bloccati, che secondo l'accordo tra le parti o secondo la decisione giudiziaria o arbitrale definitiva non spetti al creditore, sarà svincolata in favore del responsabile finanziario, dedotti gli importi spettanti all'UCI secondo l'art. 2.13.119 e, se del caso, l'art. 2.13.124 unicamente a seguito di ricostituzione completa della garanzia bancaria.

2.13.126

Nel caso in cui un'autorità competente pronunci l'avvio di un procedimento di liquidazione o di fallimento nei confronti di un responsabile finanziario, l'UCI può liberare la garanzia bancaria in favore

dell'amministrazione liquidatrice o fallimentare su richiesta dell'autorità competente.

Modello di garanzia bancaria

2.13.127

(Da rilasciarsi a mezzo SWIFT: UBSWCHZH12A – a mezzo SWIFT MT760)

Tipo di garanzia: Garanzia di buona esecuzione

Garante: [**Inserire Nome e indirizzo della Banca agente pagatore**] ("Garante")

Richiedente: [**NOME DELL'AGENTE PAGATORE**] ("Richiedente")

Beneficiario: Unione Ciclistica Internazionale, Chemin de la Melée 12, 1860 Aigle, Svizzera ("beneficiario")

Rapporto Fondamentale: l'obbligo del RICHIEDENTE, nel rispetto dei regolamenti ciclistici dell'UCI, di garantire, entro i limiti stabiliti in tali regolamenti, il pagamento delle somme dovute dall'UCI WorldTeam / Professional Continental Team [**NOME DELLA SQUADRA**] (agente pagatore: [**NOME DELL'AGENTE PAGATORE**]) ai corridori e agli altri creditori coperti da detti regolamenti nonché il pagamento delle tasse, spese, indennizzi, multe e sanzioni o condanne inflitte da o in virtù dei regolamenti dell'UCI o in relazione alla loro applicazione.

Ammontare della garanzia e valuta: (**INSERIRE IMPORTO E VALUTA**) (In lettere: **INSERIRE IMPORTO E VALUTA**) ("IMPORTO DELLA GARANZIA")

Modalità di presentazione ("MODALITA' DI PRESENTAZIONE"): forma cartacea o trasmessa integralmente da SWIFT autenticato attraverso uno delle corrispondenti banche del GARANTE.

Ai fini dell'individuazione la richiesta del BENEFICIARIO e la dichiarazione a supporto devono recare o essere accompagnate da una conferma firmata da una delle banche corrispondenti del GARANTE affermando che quest'ultimo ha verificato la firma del BENEFICIARIO in esso contenuta. In caso di una trasmissione a mezzo SWIFT attraverso una delle banche corrispondenti del GARANTE, quest'ultimo deve confermare di aver verificato le firme del BENEFICIARIO che appaiono sulla domanda e sulla dichiarazione a corredo.

Nel caso in cui, al momento di una domanda ai sensi della presente garanzia, esista un rapporto cliente tra BENEFICIARIO ed un ramo del GARANTE in (..... **Paese del Garante**) con un elenco valido di firme autorizzate per quanto riguarda le persone che firmano per il BENEFICIARIO, non è richiesta la verifica della firma (firme) da parte di una banca terza. In tal caso, la domanda del BENEFICIARIO e la dichiarazione a corredo devono essere presentate al GARANTE debitamente firmata in forma cartacea (swift escluso).

Luogo per la presentazione: l'indirizzo del GARANTE come indicato sopra o swift [**INSERIRE INDIRIZZO SWIFT DEL GARANTE**] rapida rispettivamente ("LUOGO PER LA PRESENTAZIONE")

Scadenza: [**INSERIRE DATA DI SCADENZA**] ("SCADENZA")

In qualità di GARANTE, con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagare al BENEFICIARIO qualsiasi importo fino a concorrenza dell'importo GARANZIA dietro presentazione della corrispondente domanda da parte del BENEFICIARIO, nella MODALITA' DI PRESENTAZIONE sopra indicata, supportata dalla dichiarazione del BENEFICIARIO, sia nel corpo della stessa domanda o in un diverso documento debitamente firmato ad accompagnare o identificare la richiesta, indicante che l'importo richiesto è richiesto secondo i regolamenti UCI del ciclismo.

Qualsiasi richiesta ai sensi della presente garanzia deve essere ricevuta da noi entro la scadenza presso il LUOGO PER LA PRESENTAZIONE sopra indicato.

Questa garanzia è soggetta alle NORME UNITARIE per la RICHIESTA DI GARANZIA (URDG),

Revisione del 2010, ICC Publication n. 758, la dichiarazione di sostegno ai sensi dell'articolo 15 a. essendo espressamente esclusa.

§ 6 UCI Women's WorldTeams

(paragrafo introdotto al 1.01.19)

2.13.128

Gli UCI Women's WorldTeams sono squadre femminili di cicliste professioniste di alto livello; beneficiano di una licenza UCI Women's WorldTour e della particolare denominazione di "UCI Womens's WorldTeam" riconosciuta come prima divisione delle squadre ciclistiche femminile su strada.

2.13.129

L'UCI è la proprietaria esclusiva della formula e della denominazione "UCI Women's WorldTeam".

Identità

2.13.130

L'UCI Women's WorldTeam è costituita dal responsabile finanziario, dai corridori registrati all'UCI come facenti parte della sua squadra, il responsabile finanziario, gli sponsor e tutte le altre persone messe a contratto dal responsabile finanziario per assicurare il funzionamento della squadra (manager, direttore sportivo, allenatore, medico della squadra, assistente paramedico, meccanico, contabile, etc...).

2.13.131

Il nome dell'UCI Women's WorldTeam deve essere sia quello della società o del marchio di uno o più dei partner principali, sia il nome del responsabile finanziario. Su espressa domanda, l'UCI può autorizzare un'altra denominazione in linea con il progetto dell'UCI WorldTeam.

L'UCI può rifiutare di presentare una domanda di licenza se la denominazione della squadra è tale da creare confusione con un altro UCI Women's WorldTeam.

(testo modificato al 1.10.21)

2.13.132

La nazionalità dell'UCI Women's WorldTeam è determinata, a scelta dell'UCI Women's WorldTeam, da:

1. Il Paese ove il responsabile finanziario ha la sua sede; oppure
2. Il Paese nel quale si commercializza un prodotto o un servizio del partner principale con il nome dell'UCI Women's WorldTeam ovvero da una parte di questo nome.

La scelta deve essere notificata all'UCI al più tardi il 15 ottobre precedente il primo anno della licenza. In mancanza di tale notifica, la nazionalità dell'UCI Women's WorldTeam sarà quella del Paese ove il responsabile finanziario ha la sua sede.

(testo modificato al 10.06.21)

2.13.133

La scelta della nazionalità del Paese ove il responsabile finanziario ha la sua sede è valida per tutta la durata della licenza e non può essere cambiata, salvo l'approvazione di un nuovo responsabile finanziario che abbia la sua sede in altro Paese, conformemente all'art. 2.13.160. In quest'ultimo caso, l'UCI Women's WorldTeam può fare una nuova scelta secondo l'articolo 2.13.132.

La scelta della nazionalità del Paese in cui si commercializza un prodotto o un servizio del o di uno degli sponsor principali con il nome dell'UCI Women's WorldTeam o di una parte di tale nome è valida per tutta la durata della licenza e non può essere cambiata salvo il fatto che il partner principale in questione cessi di rivestire tale status. In quest'ultimo caso, l'UCI Women's WorldTeam può fare una nuova scelta secondo l'articolo 2.12.132.

Il cambio di nazionalità ha effetto dal 1^a gennaio seguente la notifica all'amministrazione dell'UCI.

2.13.134

I membri di un UCI Women's WorldTeam non possono avere legami con i membri di un altro UCI Women's WorldTeam o con una squadra Continental femminile UCI tale da poter influenzare l'integrità della competizione o l'equità sportiva o da essere percepito come tale. Ogni sponsor principale in comune, ogni struttura di proprietà, ogni azionariato o membro con potere decisionale in comune tra queste squadre sarebbe in particolare considerato come elemento tale da influenzare l'integrità della competizione e/o l'equità sportiva.

2.13.135

I membri dell'UCI Women's WorldTeam non possono avere alcun legame con una prova UCI Women's WorldTour tale da poter influenzare, o di essere percepito come tale, l'integrità della competizione o l'equità sportiva. Ogni struttura di proprietà, ogni azionariato o membro con potere decisionale in comune tra una prova UCI Women's WorldTour ed una squadra UCI Women's WorldTeam sarebbe in particolare considerato come elemento tale da influenzare l'integrità della competizione e/o l'equità sportiva.

2.13.136

Nel corso del procedimento di richiesta di licenza e di registrazione, è compito della squadra segnalare l'esistenza o l'esistenza potenziale di un legame tra una squadra o un organizzatore come descritto negli articoli precedenti.

2.13.137

Nella misura in cui l'UCI dovesse venire a conoscenza dell'esistenza di un legame quale quello previsto all'articolo 2.13.134, l'UCI Women's WorldTeams in questione sarà sanzionato con un'ammenda da 3.000 CHF a 10.000 CHF. L'amministrazione dell'UCI può sia concedere un termine per regolarizzare la situazione sia adire la commissione delle licenze in conformità di quanto previsto all'articolo 2.13.066.

Contabilità e finanza

2.13.138

Il responsabile finanziario deve tenere una contabilità completa delle attività dell'UCI Women's WorldTeam.

2.13.139

Se un partner principale agisce in qualità di responsabile finanziario o se il responsabile finanziario ha un'altra attività a seguito di autorizzazione della commissione delle licenze, il responsabile finanziario deve tenere una contabilità distinta per le attività dell'UCI Women's WorldTeam. In questo caso, il responsabile finanziario deve presentare ogni volta – unitamente ai documenti contabili riferiti alle attività dell'UCI Women's WorldTeam – i corrispondenti documenti della sua contabilità generale. Gli obblighi previsti agli articoli 2.13.152 e 2.13.153 devono essere comunque soddisfatti per tutte le attività del responsabile finanziario.

2.13.140

L'UCI Women's WorldTeam deve designare un contabile responsabile della contabilità dell'insieme delle attività dell'UCI Women's WorldTeam stesso. Ogni persona in possesso di documenti che ne attestino una formazione e/o un'esperienza professionale da contabile e riconosciuta come tale dal revisore dei conti nominato dall'UCI può essere designata come contabile dell'UCI Women's WorldTeam. Il contabile è principalmente incaricato della tenuta della contabilità dell'UCI Women's WorldTeam e della redazione dei documenti richiesti per l'audit finanziario in vista della registrazione annuale.

2.13.141

L'UCI Women's WorldTeam deve proporre al revisore dei conti, per preventiva approvazione, una società di revisione (società auditor) riconosciuta dallo Stato. Il revisore deve essere indipendente dall'UCI Women's WorldTeam, dai suoi componenti e dai soggetti o entità collegati. Egli firmerà in questo senso una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

La proposta deve essere presentata entro il 1^a luglio al più tardi. Essa deve essere rinnovata ogni anno entro la stessa data. Tuttavia l'UCI Women's WorldTeam può proporre ed il revisore dei conti nominato dall'UCI può accettare la stessa società di revisione per un periodo non superiore a quattro

anni.

2.13.142

La società auditor revisionerà i bilanci annuali conformemente alla legislazione nazionale per le società a capitale fisso vigente nel Paese in cui l'UCI Women's WorldTeam ha sede anche se una tale revisione non è imposta dalla legge. La società auditor revisionerà anche i bilanci semestrali al 30 giugno. Redigerà un rapporto scritto in merito al risultato delle revisioni e ne indirizzerà un esemplare direttamente al revisore dei conti nominato dall'UCI.

2.13.143

L'anno contabile deve corrispondere all'anno civile.

2.13.144

I bilanci annuali sono redatti e la contabilità è tenuta conformemente alla legislazione nazionale per le società a capitale fisso vigente nel Paese in cui è fissata la sede del responsabile finanziario. I bilanci annuali si compongono di bilancio, conto economico, tabella di finanziamento ed un allegato esplicativo. Tali bilanci annuali sono espressi in franchi svizzeri, euro o dollari statunitensi e sono firmati dal responsabile finanziario e dal titolare della licenza UCI Women's WorldTour. Se la contabilità commerciale dovesse essere tenuta in un'altra divisa in virtù della legge nazionale, i bilanci annuali devono essere convertiti in franchi svizzeri, euro o dollari statunitensi a fine anno.

2.13.145

La contabilità dell'UCI Women's WorldTeam deve comprendere anche la compilazione degli altri documenti richiesti per l'audit finanziario in vista della registrazione annuale.

2.13.146

L'amministrazione dell'UCI potrà predisporre delle istruzioni e della modulistica relativi alla tenuta dei documenti contabili.

2.13.147

L'UCI Women's WorldTeam deve informare, senza ritardo, il revisore dei conti di ogni significativa modifica del budget annuale o del budget corrispondente alla durata dell'attribuzione della licenza UCI Women's WorldTour, del piano di cassa o della pianificazione finanziaria a seguito di una diminuzione di capitale.

2.13.148

L'UCI Women's WorldTeam deve fornire, in un termine di 15 giorni, ogni documento, pezza, informazione o altro richiesti dal revisore dei conti. Deve fornire, a semplice richiesta, anche ogni dichiarazione o altro di autorità fiscali o di sicurezza sociale del Paese in cui ha sede il responsabile finanziario e ciò in un termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il revisore dei conti porrà tutte le domande e richiederà tutte le informazioni che ritiene necessarie alla società di revisione dell'UCI Women's WorldTeam che dovrà trasmettere tutte le informazioni richieste.

2.13.149

Senza farne richiesta, il revisore dei conti nominato dall'UCI deve ottenere ogni anno – al più tardi entro il 30 giugno – una copia dei bilanci annuali e del rapporto redatto dalla società di revisione riconosciuta dallo Stato. Tuttavia, l'UCI può richiedere questi documenti per il 1^o marzo al più presto, attraverso una domanda inviata 2 mesi prima.

Questi documenti devono essere prodotti in francese o in inglese.

2.13.150

L'UCI Women's WorldTeam deve informare senza ritardo il revisore dei conti:

1. di ogni modifica significativa del budget annuale, del piano di cassa, della pianificazione finanziaria, così come in caso di insolvenza o rischio di insolvenza;
2. di ogni rischio, controversia o altra circostanza suscettibile di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario;
3. della mancata esecuzione, per qualsiasi motivo, di un obbligo verso un corridore o un altro membro della squadra.

In caso di infrazione potrà essere comminata un'ammenda da CHF 500 a CHF 5.000, senza pregiudizio per l'applicazione dell'art. 2.13.066 in caso di grave mancanza.

2.13.151

Il revisore dei conti informa l'amministrazione dell'UCI di ogni anomalia o irregolarità constatate nell'ambito del suo controllo dei dossier delle richieste di licenza, delle domande di registrazione così come nell'ambito degli audit non programmati.

2.13.152

La stabilità finanziaria dell'UCI Women's WorldTeam deve essere assicurata in ogni momento, in particolare attraverso fondi propri sufficienti. I redditi concernenti le attività dell'UCI Women's WorldTeam devono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento o allo sviluppo del ciclismo. Il risultato di bilancio disponibile deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni legali in vigore nel Paese in cui l'UCI Women's WorldTeam. La destinazione del risultato deve essere decisa dopo la redazione e la revisione dei bilanci annuali.

Nessun acconto su di un diritto ad un beneficio potrà essere versato agli aventi diritto in corso d'anno.

2.13.153

La situazione di cassa dell'UCI Women's WorldTeam deve essere in pareggio in ogni momento, tenendo conto delle linee di credito ottenute.

L'UCI Women's WorldTeam deve sempre evitare di essere in arretrato con i pagamenti.

Responsabile finanziario

2.13.154

Il responsabile finanziario agisce come titolare della licenza e responsabile della gestione dell'UCI Women's WorldTeam.

2.13.155

Se il responsabile finanziario non è un partner principale della squadra, la gestione di una squadra ciclistica sarà la sola attività del responsabile finanziario, salvo deroga accordata dalla commissione delle licenze.

2.13.156

Il responsabile finanziario rappresenta l'UCI Women's WorldTeam per tutto quanto concerne i regolamenti dell'UCI.

2.13.157

Il responsabile finanziario deve essere una società commerciale o un'altra persona morale autorizzata dalla legge vigente nel Paese ove ha sede.

2.13.158

Il responsabile finanziario può agire unicamente per mezzo di persone fisiche titolari di una licenza personale come previsto all'art. 1.1.010

2.13.159

Il responsabile finanziario firma i contratti con i corridori e le altre persone a contratto per il funzionamento della squadra. Allo stesso modo, firma i contratti relativi ai redditi della squadra.

2.13.160

Il responsabile finanziario deve essere lo stesso durante l'intera durata della licenza UCI Women's WorldTour rilasciata per la squadra, ivi compreso durante la durata degli eventuali rinnovi, salvo accordo dell'UCI. L'UCI può, se lo ritiene necessario, riferire alla commissione delle licenze conformemente all'articolo 2.13.066

2.13.161

Il responsabile finanziario deve gestire la completa operatività dell'UCI Women's WorldTeam a partire da una sede unica. La sede del responsabile finanziario sarà stabilita nel Paese in cui è soggetto all'imposta sui redditi ed alla sicurezza sociale come datore di lavoro per tutte le attività relative all'UCI Women's WorldTeam. Se la sede è spostata in un altro Paese, dovrà essere ottenuta la preventiva

autorizzazione della commissione delle licenze.

2.13.162

Il responsabile finanziario ed i partners principali dovranno informare senza ritardo, l'UCI ed il revisore dei conti dei seguenti elementi: spostamento della sede sociale, diminuzione del capitale, cambiamento della forma giuridica o di identità (per esempio per fusione o annessione), domanda o attuazione di ogni accordo o misura inerente l'insieme dei creditori.

Sponsor e Partners principali

2.13.163

Gli sponsor sono persone, aziende o organismi che contribuiscono al finanziamento dell'UCI Women's WorldTeams. Tra gli sponsor, tre al massimo sono designati come partner principali dell'UCI Women's WorldTeam.

2.13.164

Il o i partners principali devono impegnarsi in seno all'UCI Women's WorldTeam per un numero intero di anni civili corrispondenti almeno alla durata della licenza. In mancanza di contratti di partenariato che coprano l'intero periodo della licenza, il responsabile finanziario dovrà ottenere degli impegni da parte di partner che permettano di assicurare l'esercizio della licenza UCI Women's WorldTour per tutta la sua durata.

2.13.165

Qualsiasi contratto relativo al reddito dell'UCI Women's WorldTeam deve essere firmato direttamente tra il responsabile finanziario ed il debitore effettivo di tale reddito.

Corridori

2.13.166

Il numero di corridori di ogni UCI Women's WorldTeam non può essere inferiore a 10. Il numero massimo di corridori per UCI Women's WorldTeam che può essere registrato all'UCI è limitato in ragione del numero di corridori neoprofessionisti ingaggiati (secondo l'articolo 2.13.166 bis) come di seguito:

Numero minimo di neoprofessionisti ingaggiati dall'UCI Women's WorldTeam	Numero massimo di corridori registrati all'UCI
0	20
1	21
2	22

I corridori considerati devono essere ingaggiati a tempo pieno per tutto l'anno di registrazione. Fatto salvo l'articolo 2.13.168, possono essere membri di un UCI Women's WorldTeam solo corridori di categoria Élite o Under 23.
(testo modificato al 01.11.22)

Status di corridore neo-professionista

2.13.166

bis 1. Lo status di corridore neo-professionista sarà concesso a qualsiasi ciclista che venga ingaggiato per la prima volta da una squadra UCI Women's WorldTeam entro il ventitreesimo anno di età. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la data di assunzione è quella dell'entrata in vigore del contratto. L'età del cavaliere è determinata dalla differenza tra l'anno di ingaggio e l'anno di nascita.

2. Lo status di cavaliere neoprofessionista termina se:

- A. il contratto è entrato in vigore prima del 1° luglio: il 31 dicembre dell'anno in corso.
- B. il contratto è entrato in vigore prima del 1° luglio: il 31 dicembre dell'anno di registrazione successivo;

Durante il periodo di cui sopra, il corridore manterrà il suo status di neo-professionista anche se :

- A. il corridore compie 24 anni durante questo periodo;

B. il contratto termina prima della scadenza e il corridore cambia squadra.

3. Se, al momento dell'entrata in vigore del contratto del neo-professionista, la durata residua del contratto tra l'agente pagatore e il partner principale o dei contratti tra l'agente pagatore e i tre partner principali è inferiore alla durata del contratto del neo-professionista risultante dall'applicazione del punto 2, primo comma, ma è almeno pari a un anno, la durata del contratto neo-professionista può essere limitata alla durata residua del contratto con il partner principale o del contratto più lungo con i tre partner principali.

Se dopo la scadenza del contratto tra l'agente pagatore e il partner principale o dei contratti tra l'agente pagatore e i tre partner principali, la squadra continua la sua attività o l'agente pagatore continua la sua attività in un'altra squadra, essa deve ingaggiare nuovamente il corridore, su richiesta del corridore, per almeno un anno e a condizioni che non possono essere meno favorevoli per il corridore. *(articolo introdotto il 01.11.22)*

2.13.167

Se il numero dei corridori si rivela essere inferiore al minimo previsto, l'UCI ingiungerà all'UCI Women's WorldTeam di regolarizzare la situazione concedendo a tal fine un termine di 30 giorni.

In difetto, l'UCI Women's WorldTeam è passibile di un'ammenda da CHF 2.000 a CHF 20.000.

Per determinare l'ammenda, l'UCI terrà particolarmente in conto la riduzione del carico salariale di cui la squadra beneficia durante il periodo in cui è sotto-organico.

Il pagamento dell'ammenda non sgrava l'UCI Women's WorldTeam dall'obbligo di ingaggiare di nuovo il numero minimo di corridori.

In caso di difetto persistente, l'UCI WorldTeam sarà sospeso.

Corridori stagisti

2.13.168

Inoltre, nel periodo intercorrente tra il 1^a agosto* ed il 31 dicembre, ogni UCI Women's WorldTeam può accogliere nella propria squadra tre corridori stagisti, che possono appartenere alla categoria Juniores (solamente il secondo anno) élite o under 23, alle seguenti condizioni:

1. se si tratta di un corridore élite o Under 23, questo non può aver fatto parte in precedenza ad un UCI Women's WorldTeam;
2. l'UCI Women's WorldTeam deve comunicare l'identità dei corridori all'UCI prima del 1^a agosto;
3. l'UCI Women's WorldTeam deve ottenere l'autorizzazione della federazione nazionale della nazionalità del corridore e, se del caso, della federazione nazionale della squadra;
4. l'UCI Women's WorldTeam deve ottenere l'autorizzazione dei genitori o del tutore legale se il corridore è minorenne;
5. un corridore può impegnarsi con un solo UCI Women's WorldTeam durante tale periodo;
6. questo corridore non può partecipare alle prove dell'UCI Women's WorldTour;
7. il corridore in questione può continuare a partecipare a prove in seno alla sua squadra di club o con la propria federazione nazionale e, se del caso, in seno alla sua squadra Continental femminile UCI;
8. Questo corridore sarà retribuito sulla base di un'indennità forfettaria per ogni giorno di corsa o di partecipazione ad un evento con l'UCI Women's WorldTeam. L'importo dell'indennità corrisponderà almeno al 50% del salario minimo (calcolato su un prorata giornaliero di salario minimo di un corridore neo professionista come definito all'articolo 2.13.177). L'indennità sarà versata alla squadra che la verserà al corridore, fatte le deduzioni di eventuali somme contrattualmente a suo carico.

** Nel caso di partecipazione ad una prova a tappe che comincia nel mese di luglio e termina nel mese di agosto, la registrazione di questi corridori potrà essere effettuata a partire dal mese di luglio prima della vigilia del primo giorno di gara della prova in questione.*

Per il resto, il rapporto tra questi corridori e l'UCI Women's WorldTeam è regolato consensualmente tra le parti.

(testo modificato al 11.02.20; 01.11.22)

Contratto

2.13.169

Si evince l'appartenenza di un corridore ad un UCI Women's WorldTeam obbligatoriamente dall'

esistenza di un contratto di lavoro scritto che deve contenere al meno le condizioni del contratto tipo di cui all'art. 2.13.180

2.13.170

Le condizioni del contratto tipo sono applicate a pieno titolo. E' nulla ogni clausola convenuta tra il corridore ed il responsabile finanziario che nuoccia ai diritti del corridore previsti dal contratto tipo.

2.13.171

Ogni contratto tra un UCI Women's WorldTeam ed un corridore deve essere dattiloscritto e redatto in almeno tre originali uno dei quali deve essere rilasciato al corridore. Una copia sarà rimessa al revisore dei conti in formato elettronico. Un originale dovrà essere conservato dalla squadra e dovrà essere disponibile in qualsiasi momento su richiesta del revisore dei conti.

2.13.172

Le parti devono firmare ogni pagina del contratto. Le clausole del contratto riportate su di una pagina non firmata dal corridore non possono essere invocate contro di lui; il corridore può avvalersene. Il nome della persona che ha firmato il contratto per l'UCI Women's WorldTeam deve figurare sull'ultima pagina del contratto accanto alla firma.

2.13.173

Senza pregiudizio per l'art. 2.13.185, il contratto di lavoro tra il corridore e l'UCI Women's WorldTeam deve disciplinare l'insieme delle prestazioni del corridore a vantaggio del responsabile finanziario e degli sponsor, così come la totalità dei relativi compensi e onorari. Ogni compenso e le relative modalità di pagamento devono essere stipulate per iscritto.

2.13.174

Il contratto che entra in vigore prima del 1 luglio dell'anno di registrazione sarà valido almeno fino al 31 dicembre del medesimo anno. Il contratto che entra in vigore a partire dal 1 luglio sarà valido almeno fino al 31 dicembre dell'anno di registrazione successivo.

2.13.175

Il contratto di lavoro non può prevedere un periodo di prova.

2.13.176

Alla scadenza della durata prevista dal contratto, il corridore è libero di lasciare l'UCI Women's WorldTeam e di accasarsi presso un'altra squadra. Ogni sistema di indennità di trasferimento è vietato.

Remunerazione minima

2.13.177

I corridori degli UCI Women's WorldTeams hanno diritto ad una remunerazione minima fissa il cui importo annuale lordo è fissato come di seguito esposto per gli anni 2023-2025:

	Dipendente		Indipendente (164%)	
	Neo professionista	Altri	Neo professionista	Altri
Stagione 2023	€ 26.849,00	€ 32.102,00	€ 44.032,00	€ 52.647,00
Stagione 2024	€ 29.270,00	€ 35.000,00	€ 47.986,00	€ 57.400,00
Stagione 2025	€ 31.768,00	€ 38.000,00	€ 52.100,00	€ 62.320,00

Le remunerazioni degli anni successivi saranno oggetto di una modifica al presente regolamento. *(testo modificato al 01.11.22)*

2.13.178

Ogni premio, indennità, bonus o altro vantaggio economico o in natura si intendono in aggiunta al salario fisso e non possono essere imputati su quello né essere presi in considerazione per calcolarlo.

2.13.179

L'UCI Women's WorldTeam deve farsi carico delle spese di spostamento dei corridori effettuati nell'ambito del loro lavoro. Queste spese comprendono, come minimo, i biglietti ferroviari ed aerei così

come le spese di parcheggio, taxi e di carburante.

Contratto tipo tra un corridore ed un UCI Women's WorldTeam.

2.13.180

Tra i sottoscritti

(nome ed indirizzo del datore di lavoro)

responsabile finanziario dell'UCI Women's WorldTeam (nome) ed i cui partners principali sono:

1. (nome ed indirizzo) (se del caso, il datore di lavoro stesso)
2. (nome ed indirizzo)

denominato qui di seguito come "il datore di lavoro"

DA UNA PARTE

E: (nome ed indirizzo del corridore)

nato a _____ il _____

di nazionalità _____

titolare di una licenza rilasciata da _____

denominato qui di seguito come "il corridore"

DALL'ALTRA PARTE

si ricorda che:

- il datore di lavoro si occupa di formare una squadre di ciclisti che, in seno all'UCI Women's WorldTeam... e sotto la direzione del Sig. (nome del manager o del direttore sportivo), conta di partecipare – durante il periodo di validità del presente contratto, alle prove ciclistiche su strada disciplinate dai regolamenti dell'Unione Ciclistica Internazionale;
- il corridore desidera far parte della squadra (nome dell'UCI Women's WorldTeam);
- le due parti hanno conoscenza e si assoggettano completamente agli statuti ed ai regolamenti dell'UCI e delle proprie federazioni nazionali affiliate;

Ciò ricordato, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – Ingaggio

Il datore di lavoro ingaggia il corridore, che accetta, in qualità di corridore su strada. La partecipazione del Corridore alle più importanti prove di altre specialità sarà concordata tra le parti caso per caso.

L'ingaggio si realizza a condizione di registrare la squadra come UCI Women's WorldTeam presso l'UCI. Se non è ottenuta tale registrazione, il corridore può rinunciare al presente contratto senza preavviso né indennità.

ARTICOLO 2 – Durata

Il presente contratto è siglato per un determinato periodo che ha inizio il.... e termina il 31 dicembre.... Prima del 30 settembre precedente il termine del contratto e se questo non è stato ancora rinnovato, ogni parte informa l'altra per iscritto circa le sue intenzioni in merito ad un eventuale rinnovo del contratto. Una copia di tale scritto sarà inviata al CPA.

ARTICOLO 3 – Remunerazioni

1. Il corridore ha diritto ad un salario lordo annuale pari a
Tale salario non può essere inferiore all'importo più elevato dei due seguenti importi:
 - A. il salario minimo di legge del Paese della residenza del corridore;
 - B. Il salario minimo fissato all'articolo 2.13.177 del regolamento UCI.

ARTICOLO 4 – Pagamento della remunerazione

1. Il datore di lavoro pagherà il salario di cui all'articolo 3 in eguali mensilità al più tardi l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
2. In caso di sospensione in applicazione dei regolamenti dell'UCI o di una delle federazioni affiliate,

il corridore non avrà diritto alla remunerazione di cui all'articolo 3 durante e per la parte della sospensione che superi un mese;

3. In mancanza del pagamento, alla loro scadenza, degli importi netti delle remunerazioni previste dall'articolo 3 o di ogni altro importo a lui dovuti, il corridore ha diritto - senza che sia necessaria un'ingiunzione - agli interessi e alle maggiorazioni del 5% per anno.
4. Il salario, così come ogni altro importo dovuto al corridore dal datore di lavoro, deve essere pagato con un bonifico sul conto bancario n° del corridore presso la (nome della banca) sita in (sede in cui è tenuto il conto). Solo la prova dell'esecuzione del bonifico bancario vale come prova dell'avvenuto pagamento.
5. Una busta paga dettagliata dovrà essere consegnata al corridore in occasione di ogni pagamento.

ARTICOLO 5 – Premi e bonus

Il corridore ha diritto ai premi vinti in occasione delle competizioni ciclistiche alle quali avrà partecipato per l'UCI Women's WorldTeam, in conformità dei regolamenti dell'UCI e delle sue federazioni affiliate. Inoltre, il corridore ha diritto ai bonus seguenti:

- Nessuno
- 1.....
- 2.....

(crocettare l'opzione prescelta)

ARTICOLO 6 – Obblighi diversi

1. E' vietato per il corridore lavorare, durante la validità del presente contratto, per un'altra squadra o di fare pubblicità per altri sponsors diversi da quelli dell'UCI Women's WorldTeam, salvo nei casi previsti dai regolamenti dell'UCI;
2. Il datore di lavoro si impegna a permettere al corridore di esercitare opportunamente la propria professione fornendogli il materiale e gli indumenti richiesti e permettendogli di partecipare ad un numero sufficiente di eventi ciclistici sia in squadra che individualmente;
3. Il corridore non può partecipare – a titolo personale – ad una prova salvo accordo espresso del datore di lavoro. Si ritiene che il datore di lavoro abbia dato il suo consenso se non risponde in un termine di 10 giorni a far data dalla domanda. In nessun caso il corridore può partecipare in seno ad un'altra struttura o ad una squadra mista ad una prova su strada se (nome dell'UCI Women's WorldTeam) è già iscritto alla stessa prova;
4. Le parti si impegnano a rispettare il programma di protezione della salute dei corridori;
5. Il datore di lavoro si impegna a rimborsare al corridore le spese di viaggio ragionevolmente sostenute nell'ambito della sua attività come previsto all'articolo 2.13.179.

In caso di selezione nazionale, il datore di lavoro è tenuto a lasciar partecipare il corridore alle prove ed ai programmi di preparazione decisi dalla federazione nazionale. Il datore di lavoro autorizza la federazione nazionale a dare al corridore, unicamente sul piano sportivo, a suo nome e per suo conto, tutte le istruzioni che ritenga necessarie nell'ambito e per la durata della selezione.

In nessuno dei casi sopra citati il presente contratto è sospeso.

ARTICOLO 7 – Calendario e ferie

Il datore di lavoro deve fissare il numero di giorni di competizione annua e deve pianificare il programma delle competizioni tenendo conto del numero massimo di giorni di corsa, vale a dire 75. Il datore di lavoro deve prendere in conto i periodi necessari di recupero affinché il corridore goda della quantità di riposo necessario al suo equilibrio fisico.

Il corridore ha diritto ad un minimo di 30 giorni di vacanze per anno. Le parti del presente accordo decidono i periodi di vacanza di comune accordo, a seconda delle gare da svolgere e dei corsi di formazione. In nessun caso il periodo delle festività sarà sostituito da una compensazione economica. Le selezioni nazionali e le gare individuali non possono essere conteggiati nei periodi di vacanza. In nessun caso il periodo di vacanze può essere sostituito da un compenso economico.

ARTICOLO 8 – Trasferimento

Al termine del presente contratto, il corridore è completamente libero di lasciare l'UCI Women's WorldTeam e di sottoscrivere un contratto con un terzo, senza pregiudizio delle disposizioni regolamentari dell'UCI.

Nel caso in cui un corridore abbia sottoscritto un contratto con un'altra squadra per la stagione

successiva, può – dopo il termine dell'ultima prova della stagione UCI Women's World Tour, partecipare alla presentazione ufficiali, ai ritiri di allenamento e alle altre attività non promozionali così come utilizzare il materiale (bicicletta, abbigliamento da gara, etc) eventualmente fornito dalla sua squadra per la stagione seguente a condizione che questo materiale sia in una versione neutra.

Il corridore informerà preventivamente il datore di lavoro di ogni attività di questo tipo e/o dell'utilizzo dell'equipaggiamento e non sarà richiesto al datore di lavoro di farsi carico delle spese da ciò derivanti. Per chiarezza, tutti i diritti di immagine concessi al datore di lavoro dal corridore restano in essere fino alla scadenza del presente contratto.

Il corridore e le squadre coinvolte possono concordare altre disposizioni applicabili tra l'ultima prova UCI Women's World Tour della stagione e la cessazione del presente contratto attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 9 – Fine del contratto

Senza pregiudizio delle disposizioni legali che disciplinano il presente contratto, questo potrà cessare prima del suo termine nei casi e secondo le modalità seguenti:

1. Il corridore potrà mettere fine al presente contratto senza preavviso né indennità:
 - A. Se il datore di lavoro è dichiarato fallito, cade in rovina o è messo in liquidazione;
 - B. Se la licenza UCI WorldTour per squadra scade, è ritirata o se l'UCI WorldTeam è sospeso per un periodo di tre Women's mesi o più;
 - C. Se il nome dell'UCI WorldTeam o dei suoi partners principali è modificato in corso d'anno civile senza l'approvazione prevista all'art. 2.13.133 del Regolamento dell'UCI;
 - D. Se il datore di lavoro o uno dei partners principali si ritira dall'UCI Women's WorldTeam e la continuità dell'UCI Women's WorldTeam non è assicurata o ancora se l'UCI Women's WorldTeam annuncia la sua dissoluzione, la fine delle sue attività o la sua incapacità nel rispettare i propri obblighi: se l'annuncio è fatto per una data precisa, il corridore deve rispettare il suo contratto fino a tale data;
 - E. In caso di grave errore del datore di lavoro. In particolare è considerato errore grave il fatto di non autorizzare il corridore, nonostante la sua reiterata richiesta, a partecipare a 5 prove consecutive alle quali la squadra partecipa.
Se del caso, il datore di lavoro dovrà provare che il corridore non era nelle condizioni di partecipare ad una corsa;
 - F. Se al 15 ottobre dell'anno precedente un anno di registrazione interessato dal presente contratto l'UCI Women's WorldTeam non ha depositato il dossier di registrazione contenente i documenti essenziali citati dall'art. 2.13.087; tale diritto di rescissione si estingue con la registrazione dell'UCI Women's WorldTeam in prima divisione.
2. Il datore di lavoro potrà mettere fine al presente contratto, senza preavviso né indennità, in caso di grave errore del corridore e di sospensione in virtù dei regolamenti UCI per la restante durata del presente contratto.
In particolare è considerato come grave errore il rifiuto di partecipare a delle prove ciclistiche, nonostante l'intimazione reiterata del datore di lavoro. Se del caso, il corridore dovrà provare che non era in grado di partecipare ad una corsa.
Nonostante l'articolo 2.13.166 bis, il datore di lavoro potrà mettere fine ad un contratto con un corridore avente lo status di neoprofessionista al 31 dicembre del primo anno di tale contratto se l'UCI Women's World Team non può proseguire la sua attività nel corso della stagione seguente. In questo caso, il datore di lavoro deve rispettare un preavviso di almeno tre mesi.
Nel caso in cui il datore di lavoro possa ancora continuare la sua attività dopo aver fatto valere il diritto di recesso sopra citato, questi offrirà un contratto della durata di un anno al corridore alle stesse condizioni del contratto precedente che ha rescisso prima del termine previsto.
3. Ognuna delle parti potrà mettere fine al presente contratto senza preavviso né indennità in caso di incapacità permanente del corridore di esercitare l'attività ciclistica a titolo professionale.
4. Il contratto potrà essere sciolto prima del suo termine di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 10 – Dismissione

Ogni clausola convenuta tra le parti - che sia contraria al contratto tipo tra un corridore ed un UCI Women's WorldTeam, e/o agli statuti o regolamenti dell'UCI – in virtù della quale i diritti dei corridori siano limitati - è nulla.

ARTICOLO 11 – Arbitrato

Ogni controversia tra le parti coinvolte nel presente contratto sarà soggetta all'arbitrato, con riserva di una competenza esclusivo dai tribunali ordinari. Quest'organo potrà essere il collegio arbitrale dell'UCI, il tribunale arbitrale della federazione nazionale del corridore o il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Le parti convengono di sottomettere ogni controversia relativa al presente contratto al seguente organo:.....

ARTICOLO 12 – Contratti depositati

Il corridore ha il diritto di verificare presso il revisore dei conti nominato dall'UCI il (i) contratto (i) che è (sono) stato (i) trasmesso a quest'ultimo ad opera del responsabile finanziario. La copertura del (dei) contratto (i) con la garanzia bancaria è fissata nelle condizioni e limiti previsti agli articoli da 2.13.104 a 2.13.126 del regolamento UCI dello sporto ciclistico.

(testo modificato al 10.06.21; 1.11.22)

Dichiarazione obbligatoria per ogni contratto di un corridore o di altro membro

2.13.181

Le parti dichiarano che, oltre al presente contratto,

- Nessun altro contratto è stato siglato con riferimento alle prestazioni del corridore a beneficio dell'UCI WorldTeam ai sensi degli articoli 2.13.185 o 2.13.186 del Regolamento UCI dello sport ciclistico.

Luogo..... data

In 3 originali

Il corridore	Per l'UCI Women's WorldTeam Il responsabile finanziario (nome del firmatario)	Agente del corridore
--------------	---	----------------------

- Solo i contratti di seguito indicati sono stati siglati con riferimento alla prestazioni del corridore a beneficio dell'UCI Women's WorldTeam:

1. Titolo del contratto:

Parti:

1.

2.

Data della firma:

Contratto in vigore dal..... al.....

Importo della remunerazione ed altri benefici:

2. Titolo del contratto:

Parti:

i.

ii.

Data della firma:

Contratto in vigore dal..... al.....

Importo della remunerazione ed altri benefici:

1.

Luogo..... data

In 3 originali

Il corridore	Per l'UCI Women's WorldTeam Il responsabile finanziario (nome del firmatario)	Agente del corridore
--------------	---	----------------------

Altri contratti

2.13.185

Oltre al contratto di lavoro, solo un contratto di immagine può essere stipulato alle seguenti condizioni:

- la persona del corridore deve rappresentare un valore commerciale nettamente distinto dal suo valore sportivo come membro della squadra;
- il compenso accordato per i diritti di immagine deve costituire la contropartita dei diritti o prestazioni distinti dell'attività di corridore professionale; questi diritti e prestazioni saranno definiti in maniera precisa;
- la remunerazione dell'attività di corridore professionale deve corrispondere al valore sportivo del corridore e deve superare in ogni caso il doppio del salario minimo;
- il compenso pattuito per il contratto di immagine non può superare il 30% della totalità dei compensi accordati al corridore.

2.13.186

Senza pregiudizio degli articoli 2.13.173 e 2.13.185, le parti devono in ogni caso dichiarare nel corpo di ogni contratto trasmesso al revisore dei conti tutti gli altri contratti conclusi con oggetto le prestazioni del corridore o di ogni altra persona assunta a beneficio dell'UCI Women's WorldTeam, qualunque sia la natura delle prestazioni e qualunque siano le parti in causa in questi altri contratti.

Sono previsti, per esempio:

1. i contratti di immagine, di pubblicità o di sponsorizzazione;
2. i contratti firmati, direttamente o indirettamente, con un partner principale dell'UCI Women's WorldTeam o con una persona, società o altra entità legata con il responsabile finanziario o un partner principale;
3. i contratti firmati con un congiunto, un prossimo, un agente, un mandatario o un altro intermediario del corridore o altra persona prevista poc'anzi, con una società nel quale partecipi, occupi una funzione o abbia un qualunque interesse.

La dichiarazione deve essere fatta secondo il modello e contenere gli elementi fissati all'articolo 2.13.181.

2.13.187

L'obbligo di compilare questa dichiarazione e di trasmetterla al revisore dei conti gradito all'UCI è applicabile in ogni momento, anche se l'accordo in questione interviene dopo la firma del contratto di lavoro ed il suo deposito presso il revisore dei conti.

Tutti i contratti devono essere inclusi nel budget e nella base di calcolo della garanzia bancaria.

In caso di infrazione a questo articolo, le parti coinvolte saranno sanzionate con una sospensione da 1 a 6 mesi e/o con un'ammenda da CHF 2.000 a CHF 50.000.

2.13.188

L'UCI Women's WorldTeam deve allegare ad ogni contratto – su di un formulario predisposto dall'amministrazione dell'UCI – una lista delle prestazioni assicurative, legali o contrattuali di cui il corridore beneficia e di quelle di cui non beneficia.

2.13.189

Il contratto deve essere concluso per una precisa durata che termina il 31 dicembre.

Assicurazioni

2.13.190

L'UCI Women's WorldTeam deve stipulare una assicurazione di responsabilità civile per ogni danno che i corridori o altri membri della squadra potrebbero causare nell'esercizio della loro attività professionale, tenendo conto delle assicurazioni precedentemente stipulate dalla persona in questione e/o dalla sua federazione nazionale.

2.13.191

Il corridore temporaneamente impedito nell'esercizio della sua attività ciclistica senza sua colpa, a seguito di malattia, infortunio, o incidente, ha diritto al 100% della sua remunerazione per un periodo di 3 mesi e il 50% della sua remunerazione per un altro periodo di 5 mesi senza che l'importo da versare possa essere inferiore al salario minimo previsto all'articolo 2.13.177.

Questo diritto cessa alla fine della disabilità o del contratto. Si rinnova per una nuova disabilità che

abbia un'altra causa rispetto quella precedente.

Il diritto al salario è a carico dell' UCI Women's WorldTeam, dedotta l'assicurazione sociale o la perdita di benefici di reddito di cui il corridore potrebbe beneficiare per questo rischio. Se del caso, il corridore farà ciò che è necessario per consentire i rimedi contro le terze parti responsabili.

L'incapacità di lavorare deve essere debitamente stabilita. L'UCI Women's WorldTeam può richiedere al corridore di sottoporsi ad un esame, condotto da un medico designato di comune accordo, o da un medico professionista riconosciuto in conformità con il regime di sicurezza sociale applicabile.

2.13.192

Il corridore temporaneamente impedito nell'esercizio della sua attività ciclistica, a causa di una gravidanza ha diritto al 100% della sua remunerazione per un periodo di 3 mesi e il 50% della sua remunerazione per un altro periodo di 5 mesi senza che l'importo da versare possa essere inferiore al salario minimo previsto all'articolo 2.13.177. Questo diritto termina alla fine del periodo di gravidanza o del contratto. Il diritto al salario pagare è a carico della UCI Women's WorldTeam, dopo aver dedotto l'assicurazione sociale o la perdita di benefici di reddito di cui il corridore potrebbe beneficiare in questa situazione.

La gravidanza dovrà essere debitamente documentato. L'UCI Women's WorldTeam può richiedere al corridore di sottoporsi ad un esame, condotto da un medico designato di comune accordo, o da un medico professionista riconosciuto in conformità con il regime di sicurezza sociale applicabile.

2.13.193

1. L'UCI Women's WorldTeam deve assicurarsi che sia in regola con la legislazione di sicurezza sociale applicabile in qualità di datore di lavoro, in modo che il corridore possa beneficiare dei benefici concessi dalla legge ai lavoratori a tempo pieno;
2. nel caso in cui il corridore non benefici di un sistema giuridico di sicurezza sociale, l'UCI Women's WorldTeam deve stipulare un contratto e assumere le seguenti garanzie:

- per le stagioni 2020 e 2021

Tipo di assicurazione	Descrizione
Assicurazione malattia	Assicurazione che copre i costi di assistenza sanitaria (medico, farmaci, ecc.) per il corridore per un importo di € 100.000 all'anno
Assicurazione maternità	Assicurazione che copere le spese di maternità (esame e spese mediche durante la gravidanza per il parto)

- a partire dalla stagione 2022:

Tipo di assicurazione	Descrizione
Assicurazione malattia	Assicurazione che copre i costi di assistenza sanitaria (medico, farmaci, ecc.) per il corridore per un importo di € 100.000 all'anno
Assicurazione maternità	Assicurazione che copere le spese di maternità (esame e spese mediche durante la gravidanza per il parto)
Piano pensionistico	Assicurazione che prevede il pagamento di una pensione, rendita o capitale già alla fine della carriera del ciclista professionista, il cui premio sarà pari almeno al 12% del salario lordo annuo, limitato a 11.500 € all'anno.

3. L'UCI Women's WorldTeam è responsabile della metà dei premi assicurativi di cui al punto 2:
 - Se il corridore è stato in grado di aderire, per esempio come un assicurato libero, ad un altro sistema giuridico di sicurezza sociale rispetto a quello a cui l'UCI Women's WorldTeam è soggetto;
 - Se l'affiliazione del corridore a questo altro sistema è obbligatorio.
4. Compete all'UCI Women's WorldTeam dimostrare la copertura di cui al presente articolo producendo le certificazioni necessarie nel contesto delle domande di licenza e di registrazione

della squadra.

2.13.194

Indipendentemente dalla prestazioni di cui all'articolo 2.13.193, l'UCI Women's WorldTeam deve stipulare a proprio carico:

- a partire dalla stagione 2020:

Tipo di assicurazione	Descrizione
Assicurazione di ricovero e di rimpatrio	L'assicurazione copre tutti i costi non coperti dalla previdenza sociale connessi all'ospedalizzazione del corridore per un importo di €100.000 per sinistro e per persona; Tutti i costi di rimpatrio per motivi medici o a causa di un decesso, relativamente agli spostamenti per motivi professionali.
Assicurazione infortuni	L'assicurazione infortuni deve coprire le spese in caso di infortunio sul lavoro (allenamento, competizione, spostamenti, promozione, etc)
Assicurazione caso morte	Un'assicurazione sulla morte in base alla quale sarà versato un importo di €100.000 ai beneficiari designati dal corridore nella polizza. Possono essere esclusi dalla garanzia i rischi associati allo sport o all'attività sportiva che non siano legati alla preparazione, mantenimento o al recupero della condizione fisica dei ciclisti, come ad esempio: sport aerei, sport meccanici (compresi i veicoli a motore, terrestri o non), sport di ghiaccio, sport di combattimento, speleologia, rafting, arrampicata sportiva, immersioni subacquee, ai quali il corridore prenda parte come partecipante, istruttore, ufficiale o qualsiasi altra funzione che non sia quella di spettatore.

- a partire dalla stagione 2021:

Tipo di assicurazione	Descrizione
Assicurazione di ricovero e di rimpatrio	L'assicurazione copre tutti i costi non coperti dalla previdenza sociale connessi all'ospedalizzazione del corridore per un importo di €100.000 per sinistro e per persona; Tutti i costi di rimpatrio per motivi medici o a causa di un decesso, relativamente agli spostamenti per motivi professionali.
Assicurazione infortuni	L'assicurazione infortuni deve coprire le spese in caso di infortunio sul lavoro (allenamento, competizione, spostamenti, promozione, etc)
Assicurazione caso morte	Un'assicurazione sulla morte in base alla quale sarà versato un importo di €100.000 ai beneficiari designati dal corridore nella polizza.

	Possono essere esclusi dalla garanzia i rischi associati allo sport o all'attività sportiva che non siano legati alla preparazione, mantenimento o al recupero della condizione fisica dei ciclisti, come ad esempio: sport aerei, sport meccanici (compresi i veicoli a motore , terrestri o non), sport di ghiaccio, sport di combattimento, speleologia, rafting, arrampicata sportiva, immersioni subacquee, ai quali il corridore prenda parte come partecipante, istruttore, ufficiale o qualsiasi altra funzione che non sia quella di spettatore.
Assicurazione per invalidità permanente	Assicurazione in base alla quale un importo minimo di €250.000 sarà versato al corridore in caso di invalidità assoluta e permanente a causa di un infortunio (24 ore al giorno); L'invalidità permanente derivante da malattie o condizioni causate dalla pratica del ciclismo non deve essere coperta da questa politica. Possono essere esclusi i rischi associati agli sport o le attività sportive rischiose che non siano legati alla preparazione, al mantenimento o al recupero a condizione fisica del corridore quali: sport aerei, sport meccanici (compresi i veicoli a motore , terrestri o non), sport di ghiaccio, sport di combattimento, speleologia, rafting, arrampicata sportiva, immersioni subacquee, a cui il corridore prenda parte come partecipante, istruttore, ufficiale o qualsiasi altra funzione diversa da quella di spettatore.

2.13.195

L'UCI Women's WorldTeam deve allegare ad ogni contratto un elenco delle prestazioni assicurative, legali o contrattuali, di cui il corridore beneficerà e quelle di cui non beneficerà.

L'UCI Women s WorldTeam sarà responsabile delle prestazioni che ha erroneamente indicato nella lista come diritto del corridore.

2.13.196

L'UCI Women's WorldTeam deve essere in grado, in qualsiasi momento, di fornire la prova delle coperture assicurative di cui agli articoli 2.13.193 e 2.13.194 su semplice richiesta dei corridori che impiega, dell'UCI o del revisore dei conti.

2.13.197

La mancanza di assicurazione o di copertura è responsabilità della parte che ha l'obbligo di stipularla. L'UCI è esentato da ogni responsabilità. Il potere dell'UCI di chiedere prove è una mera facoltà, che non comporta alcun obbligo o responsabilità.

Trasferimento e registrazioni**2.13.198**

Esiste un periodo di registrazione che si applica ad ogni cambio di squadra, sia tra due UCI Women's WorldTeam, sia tra un UCI Women's WorldTeam ed una squadra continental femminile UCI.

Per ogni cambiamento di squadra nel corso della stagione, il periodo di trasferimento dura dal 1^o giugno al 15 luglio.

Per ogni cambiamento di squadra a cavallo di sue stagioni, il periodo di trasferimento dura dal 1^o luglio al 1 Novembre.

2.13.199

Gli UCI Women's WorldTeam possono ingaggiare corridori unicamente durante il periodo di registrazione.

Tuttavia in caso di astensione per maternità di un corridore in qualsiasi momento della stagione, gli UCI Women's WorldTeams possono iscrivere un corridore in sostituzione al di fuori del periodo di registrazione.

Solo tali corridori, che in quel momento non siano registrati presso un altro UCI Women's WorldTeam o una squadra continental femminile UCI, possono essere registrati al di fuori del periodo di registrazione durante la stagione in corso.

Inoltre, ogni corridore che termina il suo congedo per maternità potrà iscriversi in una squadra al di fuori del periodo di registrazione.

(testo modificato al 1.11.22)

2.13.200

Se un UCI Women's WorldTeam team o il suo responsabile finanziario desiderano assumere un corridore legato ad un altro UCI Women's WorldTeam team o ad una squadra continental femminile UCI in modo tale che il corridore potrebbe iniziato a correre per l'UCI Women's WorldTeam prima della scadenza della durata prevista del contratto con la sua attuale squadra, deve prima far conoscere la sua intenzione al direttore finanziario attuale del corridore prima di contattare il corridore stesso.

Inoltre, il trasferimento del corridore necessita un accordo scritto e completo tra le tre parti interessate, vale a dire il corridore, il suo attuale responsabile finanziario e il nuovo responsabile finanziario.

In ogni caso, tale trasferimento può essere effettuato solo durante i periodi di trasferimento.

Se il corridore è ancora registrato con un'altra squadra UCI Women's WorldTeam femminile UCI o con un'altra squadra continentale femminile UCI, l'UCI non registrerà il corridore con la nuova squadra se il suo contratto con la sua squadra attuale non sarà stato interrotto.

2.13.201

L'UCI Women's WorldTeam o il suo responsabile finanziario che si avvicina o ingaggia, anche in modo condizionale, un corridore di un altro UCI Women's WorldTeam o di una squadra Continental femminile UCI per registrarlo dopo la scadenza del suo contratto attuale senza avere informato il suo attuale responsabile finanziario, è passibile di una multa da CHF 1' 000 a 5' 000. I singoli licenziatari coinvolti in queste procedure saranno soggetti ad un'ammenda da CHF 1' 000 a 5' 000.

2.13.202

L'UCI Women's WorldTeam o il suo responsabile finanziario che si avvicina o ingaggia, anche in modo condizionale, un corridore di un altro UCI Women's WorldTeam o di una squadra Continental femminile UCI per la registrazione prima della scadenza del suo contratto attuale senza l'accordo dell'attuale responsabile finanziario, è passibile di una multa di CHF 10.000 a CHF 100.000 I tesserati in queste procedure saranno passibili di una multa da CHF 1.000 a CHF 20.000.

Inoltre, l'UCI Women's WorldTeam in questione dovrà pagare all'attuale responsabile finanziario del corridore un indennizzo corrispondente all'importo della remunerazione per la durata non soddisfatta del contratto con questo responsabile finanziario, con un minimo di sei mesi.

2.13.203

Per l'applicazione dei regolamenti dell'UCI, ogni passaggio ad un altro UCI Women's WorldTeam sarà ritenuto costituire una nuova relazione contrattuale, per cui dovrà essere stipulato un nuovo contratto conformemente agli articoli da 2.13.169 a 2.13.180, anche se – secondo la legislazione applicabile – il trasferimento si verifica per cessione di contratto, per proseguimento del contratto da parte di altri soggetti, per cessione del corridore o qualsiasi altro metodo simile.

2.13.204

E' vietato ai corridori ed all'UCI Women's WorldTeam rendere pubblici le loro trattative riguardo un trasferimento al di fuori del periodo di trasferimento.

A seguito di una denuncia di una squadra lesa o di un terzo con un legittimo interesse, il corridore è sanzionato con un'ammenda di CHF 1.000 e l'UCI Women's WorldTeam con un'ammenda di CHF 3.000

Altri membri della squadra

2.13.205

Gli altri membri dell'UCI Women's WorldTeam raccolgono tutto il personale dell'UCI Women's WorldTeam messo a contratto per il funzionamento della squadra, al di fuori dei corridori e del responsabile finanziario. Questi membri devono tutti avere un contratto con l'UCI Women's WorldTeam ed essere regolarmente tesserati dalla loro Federazione nazionale per essere registrati come membri dell'UCI Women's WorldTeam.

Contratti

2.13.206

Qualsiasi contratto tra una squadra UCI Women's WorldTeam e un altro membro del team deve essere digitato e compilato in almeno tre originali, uno dei quali deve essere assegnato al membro del team. Una copia verrà consegnata al revisore dei conti in formato elettronico. Un originale deve essere tenuto dal team e deve essere disponibile in qualsiasi momento su richiesta del revisore esterno.

2.13.207

Le parti devono firmare ogni pagina del contratto. Le clausole del contratto riportate su di una pagina non firmata dal corridore non possono essere invocate contro di lui; il membro della squadra può avvalersene.

Il nome della persona che ha firmato il contratto per l'UCI Women's WorldTeam deve figurare sull'ultima pagina del contratto accanto alla firma.

2.13.208

Il contratto di lavoro tra gli altri membri e l'UCI Women's WorldTeam deve disciplinare l'insieme delle prestazioni del a vantaggio del responsabile finanziario e degli sponsor, così come la totalità dei relativi compensi e onorari. Ogni compenso e le relative modalità di pagamento devono essere stipulate per iscritto.

2.13.209

Ogni controversia tra l'UCI Women's WorldTeam ed un membro della squadra con oggetto il rapporto di lavoro sarà soggetta all'arbitrato, con riserva di una competenza esclusivo dai tribunali ordinari, all'ente specificatamente designato per la clausola di competenza prevista nel contratto. Quest'organo potrà essere il collegio arbitrale dell'UCI, il tribunale arbitrale della federazione nazionale del membro della squadra o il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Personale obbligatorio

2.13.210

Ogni UCI Women's WorldTeam deve ingaggiare almeno, a tempo pieno e per tutto l'anno di registrazione, 1 direttore sportivo e 5 altre persone (allenatori, medici, assistenti paramedici, meccanici...). Il direttore sportivo ed almeno due delle altre persone devono essere retribuiti per la loro attività.

(testo modificato al 10.06.21; 1.11.21)

2.13.211

Tutti i direttori sportivi degli UCI Women's WorldTeams dovranno possedere il diploma UCI di Direttore Sportivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 1.1.077

(testo modificato al 1.11.21)

Controlli e sanzioni

2.13.212

Ogni tesserato e ogni UCI Women's WorldTeam devono presentare all'UCI, a prima richiesta, tutti i documenti o le informazioni ritenute utili per verificare la conformità con i regolamenti ed i diritti e gli interessi dei membri dell'UCI Women's WorldTeam. In caso di rifiuto, fatte salve altre conseguenze, il tesserato viene punito con una multa da CHF 500 a CHF 2.000 e l'UCI Women's WorldTeam una multa di CHF 5' 000. Inoltre, l'autore del reato può essere sospeso ai sensi dell'articolo 12.4.017.

2.13.213

L'UCI ha il diritto di richiedere al corridore in questione, all'UCI Women's WorldTeam o al revisore dei conti, una copia dei contratti, dei documenti finanziari e qualsiasi altro documento presentato

nell'ambito della domanda di registrazione, nelle seguenti circostanze:

- al fine di verificare il rispetto del Regolamento UCI in vista, potenzialmente, della presentazione di una richiesta alla Commissione Disciplinare UCI o alla Commissione Etica UCI;
- quando l'UCI è informato che il responsabile finanziario di una squadra ha o prevede difficoltà finanziarie, tra cui, in particolare, il mancato pagamento di un debito alla scadenza, la rottura o il rischio di una rottura del flusso di cassa, un cambiamento significativo nel bilancio, piano di cassa o pianificazione finanziaria;
- quando si presenta un rischio, una controversia o qualsiasi altra circostanza suscettibile di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario del gestore finanziario;
- quando il responsabile finanziario annuncia all'UCI o ai membri della squadra lo scioglimento, la fine della sua attività o la sua incapacità di soddisfare i suoi obblighi;
- quando il responsabile finanziario prevede di trasferire la sua sede legale, una riduzione del capitale, un cambiamento di forma giuridica o di identità (ad esempio per fusione o assorbimento), è oggetto di una richiesta o dell'attuazione di qualsiasi accordo o misura riguardante tutti i creditori.

(testo modificato al 10.06.21; 1.11.21)

Promozione dell'UCI WorldTour

2.13.214

L'UCI Women's WorldTeam parteciperà alla promozione del marchio UCI Women's WorldTour conformemente alla politica di promozione e di merchandising che sarà fissato congiuntamente dall'UCI e dall'UCI Women's WorldTeam.

2.13.214

bis L'UCI pubblicherà un rapporto annuale volto alla promozione pubblica dell'UCI Women's World Tour. Sarà redatto partendo dai dati statistici aggregati della serie per illustrarne l'aspetto attrattivo.

(articolo introdotto il 10.06.21)

2.13.215

L'UCI Women's WorldTeam collaborerà con l'UCI all'attuazione di una politica di marketing principalmente per quanto riguarda eventuali sponsor UCI Women's WorldTour in modo tale da salvaguardare gli interessi di ciascuna delle parti.

(testo modificato al 1.01.15)

2.13.216

L'UCI Women's WorldTeam utilizzerà il logo UCI Women's WorldTour conformemente alle specificazioni grafiche fornite dall'UCI e rispetterà le condizioni e le restrizioni d'utilizzazione del logo e del marchio che saranno definite nel contratto concluso con l'UCI.

§ 7 Disposizione generale

2.13.217

Le festività e i giorni non lavorativi sono inclusi nel calcolo dei termini fissati in questo capitolo. Se l'ultimo giorno del termine è festivo o non lavorativo in Svizzera, il termine scade alla fine del giorno lavorativo successivo.

§ 8 Squadre di sviluppo

(paragrafo introdotto il 1.11.22)

2.13.218

Il responsabile finanziario di un UCI Women's WorldTeam può anche gestire ed essere responsabile di una squadra continentale femminile dell'UCI come team di sviluppo. In questo caso, le due squadre devono avere lo stesso agente pagatore e condividere un'identità comune (almeno una parte del nome e disegno della maglia).

La squadra di sviluppo deve rispettare tutti i regolamenti relativi alle squadre continentali UCI in conformità con gli articoli 2.17.001 e seguenti.

2.13.219

La registrazione del team di sviluppo deve essere effettuata attraverso la federazione nazionale nazionalità della maggioranza dei corridori, in conformità con l'articolo 2.17.001, o attraverso la Federazione Nazionale della nazionalità della squadra femminile UCI Women's WorldTeam. La squadra di sviluppo avrà la nazionalità della federazione nazionale che l'ha certificata. I documenti inviati alla federazione nazionale al momento della registrazione della squadra di sviluppo dovranno essere anche inviati al revisore dei conti approvato dall'UCI.

§ 9 Indennità di formazione *(paragrafo introdotto il 1.06.23)*

2.13.220

Quando una neo professionista, ai sensi dell'articolo 2.13.166bis, entra per la prima volta a far parte di un UCI Women's WorldTeam, un'indennità di formazione è dovuta a tutte le squadre che hanno partecipato alla sua formazione, a partire dall'anno in cui la ciclista compie il quindicesimo anno di età e per un massimo di otto anni.

All'importo dell'indennità si aggiunge una somma forfettaria di 500 euro (l'importo è calcolato pro rata temporis in caso di anni incompleti) all'anno di iscrizione a un club o a una squadra femminile continentale UCI a partire dall'anno in cui la ciclista compie il quindicesimo anno di età.

L'indennità di formazione sarà versata dall'UCI Women's WorldTeam alla/e Federazione/i Nazionale/i che hanno tesserato la ciclista dall'anno in cui ha compiuto il quindicesimo anno di età fino all'anno in cui entra in vigore il suo primo contratto da professionista con un UCI Women's WorldTeam.

La (le) Federazione (i) Nazionale (i) deve (devono) quindi ridistribuire l'importo totale pro rata temporis ai Club e/o alle Squadre Continentali Femminili UCI in cui l'atleta è stata iscritta.

A partire dalla pubblicazione del tesseramento della ciclista con l'UCI Women's WorldTeam sul sito web dell'UCI, la Federazione o le Federazioni nazionali dovranno informare l'UCI Women's WorldTeam dell'importo applicabile dell'indennità di formazione, entro tre mesi. L'UCI Women's WorldTeam non potrà essere ritenuto responsabile di alcun pagamento nel caso in cui la Federazione Nazionale fornisca le informazioni pertinenti dopo la scadenza del termine. L'UCI Women's WorldTeam effettuerà il (i) pagamento(i) alla(e) Federazione(i) Nazionale(i) entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione della ciclista sul sito web dell'UCI, previo accordo tra l'UCI WomenTeam e la/e Federazione/i Nazionale/i sulle date di pagamento.

La (le) Federazione (i) Nazionale (i) deve (devono) fornire all'UCI Women's WorldTeam la prova dell'avvenuto pagamento alla/e squadra/e continentale/i femminile/i affiliata/e nell'anno in cui è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui un Club o una Squadra Continentale Femminile UCI non esistano più, l'importo dell'indennità di compensazione sarà utilizzato dalla Federazione Nazionale per i propri programmi di sviluppo.

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione di queste disposizioni sarà sottoposta al Collegio Arbitrale dell'UCI.

La decisione del Collegio Arbitrale dell'UCI è definitiva e inappellabile.

CAPITOLO 14: COPPE UCI

(al 1.01.05 il vecchio capitolo XV è diventato il presente capitolo XIV)

§ 1 (paragrafo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.001

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.002

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.003

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.004

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.005

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.006

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.007

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.008

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.009

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.010

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.011

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.012

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.013

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

2.14.014

(articolo spostato al Capitolo 13 il 1.01.16)

§ 2 Coppa delle nazioni – Under 23

(introdotto il 1.01.07)

Generalità

2.14.015

La coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI è di esclusiva proprietà dell'UCI.

2.14.016

La coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI si disputerà su di un numero di prove stabilito ogni anno dal Comitato Direttivo dell'UCI, quali quelle previste nella tabella dei punti all'articolo 2.14.026.
(testo modificato al 09.11.20)

2.14.017

Gli organizzatori devono firmare con l'UCI un contratto che gestisce, in particolare, i diritti audiovisivi, i diritti di marketing e l'organizzazione materiale delle prove.

Partecipazione

2.14.018

La coppa delle nazioni Uomini Under 23 è riservata agli uomini in età tra i 19 ed i 22 anni.
(testo modificato al 1.01.15; 1.01.16)

2.14.019

Le prove della coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI sono aperte alle squadre nazionali (una squadra per nazione), alle squadre regionali e di club – secondo quanto definito all'articolo 2.1.005 - e alle squadre miste.
(testo modificato al 1.10.10; 23.10.19)

2.14.020

L'organizzatore di una prova che si svolge nel periodo dal 1^a gennaio al 30 giugno deve far pervenire un invito a 26 nazioni come di seguito:

- alla prima nazione africana secondo la classifica finale per nazioni Under 23 dell'UCI Africa Tour dell'anno precedente a quello in cui si svolge la prova;
- alle prime 3 nazioni americane secondo la classifica finale per nazioni Under 23 dell'UCI America Tour dell'anno precedente a quello in cui si svolge la prova;
- alle prime 2 nazioni asiatiche secondo la classifica finale per nazioni Under 23 dell'UCI Asia Tour dell'anno precedente a quello in cui si svolge la prova;
- alle prime 18 nazioni europee secondo la classifica finale per nazioni Under 23 dell'UCI Europa Tour dell'anno precedente a quello in cui si svolge la prova;
- alle prime 2 nazioni oceaniche secondo la classifica finale per nazioni Under 23 dell'UCI America Tour dell'anno precedente a quello in cui si svolge la prova.

2.14.021

L'organizzatore di una prova che si svolge dal mese di luglio deve far pervenire un invito ai primi 15 Paesi classificati nella classifica di coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI pubblicata 60 giorni prima della prova.
(testo modificato al 1.01.08; 26.01.08; 1.01.15; 22.10.18)

2.14.022

L'organizzatore deve accettare la partecipazione delle nazioni di cui sopra che abbiano risposto positivamente all'invito.

2.14.023

Le prove della coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI si disputano per squadre di 6 corridori. Nessuna squadra può prendere il via con meno di 4 corridori.

Classifica di Coppa delle Nazioni Uomini Under 23 UCI

2.14.024

La coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI attribuisce punti unicamente alle nazioni.

2.14.025

Solo il primo corridore di ogni nazione guadagna punti in relazione al suo piazzamento nella prova.

Tabella dei punti

2.14.026

Disposizioni generali

Per le prove o tappe a cronometro a squadre i punti della tabella sono attribuiti alle squadre.

Classifica finale delle prove a tappe della Coppa delle Nazioni Uomini U23 UCI

Piazza- mento	Punti/Prove a tappe
1	30
2	25
3	20
4	17
5	16
6	15
7	14
8	13
9	12
10	11
11	10
12	9
13	8
14	7
15	6
16	5
17	4
18	3
19	2
20	1

Classifica del prologo e delle tappe

Piazza- mento	Punti/prologo e tappe
1	3
2	2
3	1

Classifica finale delle prove di un giorno della Coppa delle Nazioni Uomini U23 UCI

Piazza- mento	Punti/prove di un giorno
1	20
2	17
3	15
4	13
5	11

6	10
7	9
8	8
9	7
10	6
11	5
12	4
13	3
14	2
15	1

Classifica finale dei campionati continentali

Piazzamento	Campionati continentali europei		Campionati continentali asiatici, africani, americani ed oceanici	
	Punti corsa in linea Uomini U23	Punti cronometro individuale Uomini U23	Punti corsa in linea Uomini U23	Punti cronometro individuale Uomini U23
1	10	10	8	8
2	8	8	5	5
3	6	6	3	3
4	5	5	1	1
5	4	4		
6	3	3		
7	2	2		
8	1	1		

Classifica finale dei Campionati del mondo strada UCI

Piazzamento	Campionati del mondo strada UCI	
	Punti corsa in linea Uomini U23	Punti cronometro individuale Uomini U23
1	50	30
2	35	25
3	30	20
4	25	15
5	20	10
6	15	5
7	10	3
8	10	3
9	10	3
10	10	3
11	5	2
12	5	2
13	5	2
14	3	1
15	3	1
16	3	
17	2	
18	2	
19	1	
20	1	

Nota: i punti del Campionato del mondo strada UCI saranno attribuiti per la prima volta nel corso dell'edizione 2021 dei Campionati del mondo strada UCI.

(testo modificato al 1.07.11; 1.01.17; 09.11.20)

2.14.027

(testo spostato all'articolo 2.14.026 il 09.11.20)

Spareggio degli ex aequo

2.14.028

Alla fine di ogni prova, le nazioni ex aequo in classifica generale saranno sparegiate dal maggior numero di 1^a posti, 2^a posto etc. considerando unicamente i piazzamenti che attribuiscono punti. Se la parità permane, è il miglior piazzamento nell'ultima prova disputata che spareggerà le nazioni. Le nazioni ex aequo in classifica finale saranno sparegiate dal maggior numero di 1^a posti, 2^a posti etc.

2.14.029

Per le prove di un giorno, la nazione leader della classifica di coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI dovrà presentarsi al podio per la cerimonia protocollare.

Per le prove a tappe, la nazione della classifica di coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI deve presentarsi al podio della partenza della tappa del giorno successivo ed al podio per la cerimonia protocollare dell'ultima tappa.

2.14.030

L'UCI attribuisce un segno distintivo ai corridori della nazione leader della classifica di coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI che i corridori dovranno indossare durante le cerimonie protocollari secondo le direttive dell'UCI.

(testo modificato al 1.07.08; 1.01.17)

2.14.031

L'UCI attribuisce un trofeo alle prime 3 nazioni della classifica finale della coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI. La classifica finale sarà calcolata dopo l'ultima prova della stagione (ai sensi dell'art. 2.2.001) valida per la classifica.

(testo modificato al 1.01.08; 09.11.20)

2.14.032

L'ordine delle vetture sarà il seguente:

Prima prova dell'anno:

1. La vettura della squadra vincitrice della precedente coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI;
2. Le vetture delle squadre presenti alla riunione dei direttori sportivi;
3. Le vetture delle squadre miste, quelle delle squadre regionali e di club;
4. Le vetture delle squadre che non hanno confermato i corridori partenti entro i termini previsti all'art. 1.2.090;
5. Le vetture delle squadre non presenti alla riunione dei direttori sportivi.

Nel gruppi 2,3,4 e 5 l'ordine di marcia è stabilito per sorteggio.

La vettura di una squadre prevista ai punti 1 o 2, ma che si trovi in uno dei casi previsti ai punti 3 o 4, sarà nel gruppo 3 o 4 secondo il caso.

Per le altre prove:

1. Le vetture delle squadre presenti alla riunione dei direttori sportivi secondo l'ordine della classifica individuale della coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI quale è redatta alla vigilia della prova;
2. Le vetture delle squadre presenti alla riunione dei direttori sportivi ma che non hanno ancora ottenuto punti nella classifica della coppa delle nazioni Uomini Under 23 UCI;
3. Le vetture delle squadre che non hanno confermato i corridori partenti entro i termini previsti all'art. 1.2.090;
4. Le vetture delle squadre non presenti alla riunione dei direttori sportivi.

Nel gruppi 2,3, e 4 l'ordine di marcia è stabilito per sorteggio.

La vettura di una squadre prevista ai punti 1 o 2, ma che si trovi in uno dei casi previsti ai punti 3 o 4, sarà nel gruppo 3 o 4 secondo il caso.

Le regole di cui sopra si applicano alla prima tappa di una prova a tappe. L'ordine delle vetture durante le tappe seguenti sarà determinato dalla classifica individuale a tempi.
(testo modificato al 1.01.08; 26.01.08; 1.01.23)

§ 3 Coppa delle nazioni – Uomini Juniors

(introdotta il 1.01.08)

Generalità

2.14.033

La coppa delle nazioni uomini juniors è di esclusiva proprietà dell'UCI.

2.14.034

La coppa delle nazioni uomini juniors si disputerà su di un numero di prove di un giorno e a tappe stabilito ogni anno dal Comitato Direttivo dell'UCI. Inoltre il campionato del mondo su strada uomini juniors attribuisce punti per la classifica secondo l'articolo 2.14.040. Il campionato non è conteggiato tra le 5 prove di cui all'articolo 2.14.037
(testo modificato al 26.01.08)

Partecipazione alla coppa delle nazioni uomini juniors

2.14.035

La coppa delle nazioni uomini juniors (NcupJ) è riservata a corridori uomini juniors.
(testo modificato al 26.01.08)

2.14.036

Le prove della coppa delle nazioni uomini juniors sono aperte alle squadre nazionali e miste.

2.14.037

(articolo abrogato al 22.10.18)

2.14.038

L'organizzatore deve far pervenire un invito alle prime 25 federazioni nazionali secondo la classifica finale per nazioni UCI uomini juniors della stagione precedente.
L'organizzatore deve accettare la partecipazione delle nazioni che abbiano risposto positivamente all'invito.
(testo modificato al 1.01.08; 1.10.10; 22.10.18)

2.14.039

Le prove della coppa delle nazioni uomini junior si disputano per squadre di massimo 6 corridori. Nessuna squadra può prendere il via con meno di 4 corridori.

Classifica di coppa delle nazioni Uomini Junior

2.14.040

La coppa delle nazioni uomini juniors attribuisce punti unicamente alle nazioni tramite la somma dei punti individuali. Esiste solo una classifica per nazioni.

Per le prove o tappe a cronometro a squadre i punti della tabella sono attribuiti alle squadre.

Classifica finale delle prove a tappe della Coppa delle Nazioni Uomini Junior UCI

Piazzamento	Punti/Prove a tappe
1	30
2	25
3	20

4	17
5	16
6	15
7	14
8	13
9	12
10	11
11	10
12	9
13	8
14	7
15	6
16	5
17	4
18	3
19	2
20	1

Classifica del prologo e delle tappe

Piazzamento	Punti/prologo e tappe
1	6
2	5
3	4
4	3
5	2
6	1

Classifica finale delle prove di un giorno della Coppa delle Nazioni Uomini Junior UCI

Piazzamento	Punti/prove di un giorno
1	20
2	17
3	15
4	13
5	11
6	10
7	9
8	8
9	7
10	6
11	5
12	4
13	3
14	2
15	1

Classifica finale dei campionati continentali

Piazzamento	Campionati continentali europei		Campionati continentali asiatici, africani, americani ed oceanici	
	Punti corsa in linea Uomini Junior	Punti cronometro individuale Uomini Junior	Punti corsa in linea Uomini Junior	Punti cronometro individuale Uomini Junior
1	10	10	8	8
2	8	8	5	5

3	6	6	3	3
4	5	5	1	1
5	4	4		
6	3	3		
7	2	2		
8	1	1		

Classifica finale dei Campionati del mondo strada UCI

Piazzamento	Campionati del mondo strada UCI	
	Punti corsa in linea Uomini Junior	Punti cronometro individuale Uomini Junios
1	20	20
2	17	17
3	15	15
4	13	13
5	11	11
6	10	10
7	9	9
8	8	8
9	7	7
10	6	6
11	5	5
12	4	4
13	3	3
14	2	2
15	1	1

(testo modificato al 1.01.08; 1.07.11; 1.09.13; 1.01.17; 09.11.20)

2.14.041

Nella classifica per nazioni compaiono solo le squadre nazionali che abbiano partecipato alla prova. Solo il primo corridore di ogni nazione guadagna punti in relazione al suo piazzamento nella prova.
(testo modificato al 26.01.08; 25.10.17)

2.14.042

Alla fine di ogni prova, le nazioni ex aequo in classifica generale saranno spareggiate dal maggior numero di 1[^] posti, 2[^] posto etc. considerando unicamente i piazzamenti che attribuiscono punti. Se la parità permane, è il miglior piazzamento nell'ultima prova disputata che spareggerà le nazioni. Le nazioni ex aequo in classifica finale saranno spareggiate dal maggior numero di 1[^] posti, 2[^] posti etc.

2.14.043

Per le prove di un giorno, la nazione leader della classifica di coppa delle nazioni uomini juniors dovrà presentarsi al podio per la cerimonia protocollare.
Per le prove a tappe, la nazione della classifica di coppa delle nazioni uomini junior deve presentarsi al podio della partenza della tappa del giorno successivo ed al podio per la cerimonia protocollare dell'ultima tappa.

2.14.044

L'UCI attribuisce un segno distintivo ai corridori della nazione leader della classifica di coppa delle nazioni uomini juniors che i corridori dovranno indossare durante le cerimonie protocollari secondo le direttive dell'UCI.
(testo modificato al 26.01.08; 1.01.17)

2.14.045

L'UCI attribuisce un trofeo alla nazione vincitrice della classifica finale della coppa delle nazioni uomini juniors.

2.14.046

L'ordine delle vetture sarà il seguente:

Prima prova dell'anno:

1. La vettura della squadra vincitrice della precedente coppa delle nazioni Uomini junior, per la prima edizione la nazione vincitrice dell'ultima classifica per nazioni uomini juniors dell'anno precedente;
2. Le vetture delle squadre presenti alla riunione dei direttori sportivi;
3. Le vetture delle squadre miste, delle squadre regionali e di club;
4. Le vetture delle squadre che non hanno confermato i corridori partenti entro i termini previsti all'art. 1.2.090;
5. Le vetture delle squadre non presenti alla riunione dei direttori sportivi.

Nei gruppi 2,3,4 e 5 l'ordine di marcia è stabilito per sorteggio.

La vettura di una squadra prevista ai punti 1 o 2, ma che si trovi in uno dei casi previsti ai punti 3 o 4, sarà nel gruppo 3 o 4 secondo il caso

Per le altre prove:

1. Le vetture delle squadre presenti alla riunione dei direttori sportivi secondo l'ordine della classifica individuale della coppa delle nazioni uomini junior quale è redatta alla vigilia della prova;
2. Le vetture delle squadre presenti alla riunione dei direttori sportivi ma che non hanno ancora ottenuto punti nella classifica della coppa delle nazioni uomini junior;
3. Le vetture delle squadre che non hanno confermato i corridori partenti entro i termini previsti all'art. 1.2.090;
4. Le vetture delle squadre non presenti alla riunione dei direttori sportivi.

Nel gruppi 2,3, e 4 l'ordine di marcia è stabilito per sorteggio.

La vettura di una squadre prevista ai punti 1 o 2, ma che si trovi in uno dei casi previsti ai punti 3 o 4, sarà nel gruppo 3 o 4 secondo il caso.

Le regole di cui sopra si applicano alla prima tappa di una prova a tappe. L'ordine delle vetture durante le tappe seguenti sarà determinato dalla classifica individuale a tempi.

(testo modificato al 1.01.08; 1.01.23)

§ 4 Coppa delle nazioni Donne Junior UCI

(paragrafo introdotto il 1.01.16)

Generalità

2.14.047

La coppa delle nazioni donne juniors è di esclusiva proprietà dell'UCI.

2.14.048

La coppa delle nazioni donne juniors consiste in un numero di prove di un giorno e a tappe stabilito ogni anno dal Comitato Direttivo dell'UCI. Inoltre la corsa in linea ed a cronometro individuale dei campionati del mondo su strada donne juniors attribuiscono punti per la classifica secondo l'articolo 2.14.054.

Partecipazione

2.14.049

La coppa delle nazioni donne juniors è riservata a corridori della categoria donne juniors.

2.14.050

Le prove della coppa delle nazioni donne juniors sono aperte alle squadre nazionali (massimo una squadra per nazione), alle squadre miste, regionali e di club.

2.14.051

L'organizzatore deve far pervenire un invito alle prime 12 federazioni nazionali secondo la classifica finale per nazioni UCI donne juniors della stagione precedente.

L'organizzatore deve accettare la partecipazione delle nazioni che abbiano risposto positivamente all'invito.

(testo modificato al 22.10.18)

2.14.052

Le prove della coppa delle nazioni donne juniors si disputano per squadre di massimo 6 corridori. Nessuna squadra può prendere il via con meno di 4 corridori.

Classifica della Coppa delle Nazioni Donne Junior UCI

2.14.053

Nella classifica della coppa delle nazioni donne juniors compaiono solo le nazioni. Non esiste una classifica individuale.

Solo il primo corridore di ogni nazione guadagna punti in relazione al suo piazzamento nella prova.

(testo modificato al 1.01.17; 25.10.17)

Tabella dei punti

2.14.054

Per le prove o tappe a cronometro a squadre i punti della tabella sono attribuiti alle squadre.

Classifica finale delle prove a tappe della Coppa delle Nazioni Donne Junior UCI

Piazzamento	Punti/Prove a tappe
1	30
2	25
3	20
4	17
5	16
6	15
7	14
8	13
9	12
10	11
11	10
12	9
13	8
14	7
15	6
16	5
17	4
18	3
19	2
20	1

Classifica del prologo e delle tappe

Piazzamento	Punti/prologo e tappe
1	6
2	5
3	4
4	3

5	2
6	1

Classifica finale delle prove di un giorno della Coppa delle Nazioni Donne Junior UCI

Piazzamento	Punti/prove di un giorno
1	20
2	17
3	15
4	13
5	11
6	10
7	9
8	8
9	7
10	6
11	5
12	4
13	3
14	2
15	1

Classifica finale dei campionati continentali

Piazzamento	Campionati continentali europei		Campionati continentali asiatici, africani, americani ed oceanici	
	Punti corsa in linea Donne Junior	Punti cronometro individuale Donne Junior	Punti corsa in linea Donne Junior	Punti cronometro individuale Donne Junior
1	10	10	8	8
2	8	8	5	5
3	6	6	3	3
4	5	5	1	1
5	4	4		
6	3	3		
7	2	2		
8	1	1		

Classifica finale dei Campionati del mondo strada UCI

Piazzamento	Campionati del mondo strada UCI	
	Punti corsa in linea Donne Junior	Punti cronometro individuale Donne Junios
1	20	20
2	17	17
3	15	15
4	13	13
5	11	11
6	10	10
7	9	9
8	8	8
9	7	7
10	6	6
11	5	5
12	4	4

13	3	3
14	2	2
15	1	1

(testo modificato al 09.11.20)

Spareggio degli ex aequo

2.14.055

Alla fine di ogni prova, le nazioni ex aequo in classifica generale saranno sparegiate dal maggior numero di 1^a posti, 2^a posti etc. considerando unicamente i piazzamenti che attribuiscono punti.

Se la parità permane, è il loro miglior piazzamento nell'ultima prova disputata che spareggerà le nazioni.

Le nazioni ex aequo in classifica finale saranno sparegiate dal maggior numero di 1^a posti, 2^a posti etc.

2.14.056

Per le prove di un giorno, la nazione leader della classifica di coppa delle nazioni donne juniors dovrà presentarsi al podio per la cerimonia protocollare.

Per le prove a tappe, la nazione della classifica di coppa delle nazioni donne juniors dovrà presentarsi al podio della partenza di ogni tappa ed al podio d'arrivo per la cerimonia protocollare dell'ultima tappa.

2.14.57

L'UCI attribuisce un segno distintivo ai corridori della nazione leader della classifica di coppa delle nazioni donne juniors che i corridori dovranno indossare unicamente durante le cerimonie protocollari secondo le direttive dell'UCI.

(testo modificato al 1.01.17)

2.14.058

L'UCI attribuisce un trofeo alla nazione vincitrice della classifica finale della coppa delle nazioni donne juniors.

2.14.059

L'ordine delle vetture sarà il seguente:

Prima prova dell'anno:

1. La vettura della squadra vincitrice della precedente coppa delle nazioni donne juniors (per la prima edizione la nazione vincitrice dell'ultima classifica per nazioni donne juniors dell'anno precedente);
2. Le vetture delle squadre nazionali presenti alla riunione dei direttori sportivi;
3. Le vetture delle squadre miste, delle squadre regionali e di club;
4. Le vetture delle squadre che non hanno confermato i corridori partenti entro i termini previsti all'art. 1.2.090;
5. Le vetture delle squadre non presenti alla riunione dei direttori sportivi.

Nei gruppi 2,3,4 e 5 l'ordine di marcia è stabilito per sorteggio.

La vettura di una squadra prevista ai punti 1, 2 o 3, ma che si trovi in uno dei casi previsti ai punti 4 o 5, sarà nel gruppo 4 o 5 secondo il caso.

Per le altre prove:

1. Le vetture delle squadre presenti alla riunione dei direttori sportivi secondo l'ordine della classifica individuale della coppa delle nazioni donne junior quale è redatta alla vigilia della prova;
2. Le vetture delle squadre presenti alla riunione dei direttori sportivi ma che non hanno ancora ottenuto punti nella classifica della coppa delle nazioni donne junior;
3. Le vetture delle squadre che non hanno confermato i corridori partenti entro i termini previsti all'art. 1.2.090;
4. Le vetture delle squadre non presenti alla riunione dei direttori sportivi.

Nel gruppi 2,3, e 4 l'ordine di marcia è stabilito per sorteggio.

La vettura di una squadre prevista ai punti 1 o 2, ma che si trovi in uno dei casi previsti ai punti 3 o 4, sarà nel gruppo 3 o 4 secondo il caso.

Le regole di cui sopra si applicano alla prima tappa di una prova a tappe. L'ordine delle vetture durante le tappe seguenti sarà determinato dalla classifica individuale a tempi.
(testo modificato al 1.01.08; 26.01.08; 1.01.23)

CAPITOLO 15: UCI WORLDTOUR

§ 1 UCI WorldTour

2.15.001

Nell'UCI WorldTour un numero di squadre ciclistiche professionali maschili di alto livello, titolari di una licenza UCI WorldTour, partecipano ad una selezione di prove su strada di alto livello registrate nel calendario UCI WorldTour.

(testo modificato al 12.01.17; 24.03.17)

2.15.002

L'UCI è proprietaria esclusiva della formula e del marchio UCI WorldTour, senza pregiudizio del diritto esclusivo di proprietà degli organizzatori.

§ 2 Licenza UCI WorldTour

2.15.003

La licenza UCI WorldTour determina il diritto – conferito dall'UCI – di partecipare alle prove registrate nel calendario UCI WorldTour, con una squadra di corridori professionisti, denominata "UCI WorldTeam".

(testo modificato al 1.01.15; 12.01.17)

2.15.004

Una licenza UCI WorldTour può essere rilasciata ad una persona fisica ovvero ad un ente quali associazione o società.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.005

Le domande di licenza UCI WorldTour sono valutate e le licenze sono rilasciate dalla commissione licenze dell'UCI.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.006

Attraverso la propria domanda di licenza, il richiedente riconosce che solo l'UCI ha il diritto di rilasciare le licenze UCI WorldTour e si impegna a non partecipare in ambito sportivo a competizioni formole o altre organizzazioni se non a quelle regolamentate dai regolamenti e dalle autorità dell'UCI.

2.15.007

La domanda di licenza implica per il richiedente l'accettazione delle regole e delle condizioni che disciplinano l'UCI WorldTour così come dei regolamenti UCI in generale.

2.15.008

Il titolare della licenza è responsabile della propria squadra.

(testo modificato al 12.01.17)

Domanda di licenza

2.15.009

Tutte le squadre che desiderano candidarsi ad una licenza UCI WorldTour devono dichiararsi presso l'UCI al più tardi il primo gennaio dell'anno nel corso del quale le licenze saranno rilasciate (in linea di principio, l'anno precedente l'entrata in vigore della licenza). L'UCI si riserva il diritto di non considerare una candidatura per la quale la dichiarazione non sia stata presentata nei termini previsti.

Il numero massimo di licenze UCI WorldTour che potranno essere attribuite è di 18.

Per il periodo 2020-2022, fino a due licenze addizionali UCI WorldTour potranno essere rilasciate nell'eventualità in cui degli UCI WorldTeams esistenti soddisfino il criterio previsto all'articolo 2.15.011b, fatte salve le altre condizioni applicabili.

Quando sono registrate come UCI WorldTeams meno di 18 squadre (a seguito di una procedura di attribuzione di licenza o di registrazione annuale), il Consiglio del Ciclismo Professionistico decide se e quando le licenze disponibili possono essere attribuite. In caso di attribuzione, questa, in linea di principio, non può intervenire prima della fine della stagione seguente.
(testo modificato al 12.01.17; 5.02.19; 08.02.21)

2.15.010

Una licenza può essere rilasciata al richiedente solo se soddisfa tutte le condizioni previste dal regolamento.

Ogni squadra che desideri candidarsi per una licenza UCI WorldTour deve essere registrata come UCI WorldTeam o squadra Continental Professionale alla data di presentazione della candidatura.

(testo modificato al 12.01.17; 5.02.19)

2.15.011

La commissione delle licenze attribuisce le licenze seguendo i criteri di cui sotto:

- Etica
- Finanze
- Amministrazione
- Organizzazione.

Se il numero delle squadre candidate (UCI WorldTeams e squadre Continental Professional UCI) che soddisfano i criteri sopra evidenziati è superiore al numero di licenze disponibili-le squadre candidate sono soggette all'applicazione del criterio sportivo secondo l'articolo 2.15.11 a.

Per poter ottenere una licenza UCI WorldTour, un candidato deve soddisfare tutti i criteri applicabili.

(testo modificato al 12.01.17; 5.02.19; 08.02.21)

Criteri

2.15.011 a

Il criterio sportivo si valuta considerando la classifica mondiale UCI a squadre Uomini UCI – 3 anni come definita all'articolo 2.10.044

Si ritiene che soddisfino il criterio sportivo le 18 squadre meglio piazzate nella classifica citata, tra le squadre che abbiano presentato la propria candidatura per una licenza UCI WorldTour conformemente agli articoli 2.15.009 e 2.15.010 e che soddisfino i criteri definiti dagli articoli da 2.15.011c a 2.15.11f.

(testo modificato al 1.07.11; 1.07.12; 27.03.14; 24.09.14; 1.01.15; 12.01.17; 1.07.17; 5.02.19; 23.10.19; 08.02.21)

2.15.011 b

(articolo abrogato al 11.02.20)

2.15.011 c

Il criterio etico tiene conto principalmente del rispetto da parte della squadra e/o dei suoi componenti:

- A. del regolamento UCI, in modo particolare per ciò che concerne l'antidoping, il comportamento sportivo e l'immagine del ciclismo;
- B. del codice etico e della dichiarazione di riconoscimento ad esso riferita da parte dei membri del personale della squadra;
- C. delle obbligazioni contrattuali;
- D. delle obbligazioni legali, principalmente in ambito fiscale, di sicurezza sociale e di contabilità;
- E. dei principi di trasparenza e buona fede.

(testo modificato al 1.07.19)

2.15.011 d

Il criterio finanziario è valutato sulla base del rapporto di un revisore dei conti nominato dall'UCI e tiene conto in modo particolare dei mezzi e della stabilità finanziaria.

2.15.011 e

Il criterio amministrativo tiene principalmente conto della conformità del dossier di candidatura e di registrazione (contratti, assicurazioni, garanzia bancaria...) così come della professionalità e della celerità di istituzione del dossier e del rispetto dei termini.

2.15.011 f

Il criterio organizzativo è valutato sulla base del rapporto del auditor organizzativo e tiene conto della conformità alle regole del disciplinare organizzativo pubblicato ed allegato al regolamento UCI.
(articolo introdotto al 12.01.17; testo modificato al 10.06.21)

2.15.012

I criteri previsti all'art. 2.15.011 permetteranno allo stesso tempo di rifiutare il rilascio di una licenza, di subordinare la licenza al rispetto delle condizioni e/o misure ritenute appropriate, di ridurne la durata o di revocarla, anche se le restanti condizioni regolamentari saranno rispettate.
(testo modificato al 1.04.11; 1.11.15)

2.15.013

La domanda di licenza è posta attraverso l'invio di un formulario stabilito dall'amministrazione dell'UCI e da tutte le informazioni e documenti ivi richiesti. E' compito del richiedente procurarsi il formulario presso l'amministrazione dell'UCI.

2.15.014

Il termine di invio delle domande di licenza disponibili è fissato dall'amministrazione dell'UCI. Le domande inviate dopo il termine previsto saranno esaminate solo se non sarà raggiunto il numero massimo di licenze.

Tuttavia, l'amministrazione dell'UCI può fissare un altro termine per la sostituzione del responsabile finanziario o di un partner principale indicati in una domanda già presentata o per una nuova domanda emanate da un responsabile finanziario o da un partner principale che si siano ritirati da una domanda già presentata.

2.15.015

Nella data indicata sul formulario di richiesta della licenza, il richiedente deve pagare all'UCI un diritto di candidatura il cui ammontare è fissato dal Consiglio del Ciclismo Professionistico. In difetto di ciò, la richiesta non sarà presa in considerazione.

2.15.016

Se la licenza viene rilasciata, il diritto di candidatura è dedotto dal diritto di registrazione. Nessun rimborso sarà riconosciuto se la licenza è rifiutata o se il richiedente ritira la domanda. Tuttavia, se la squadra è successivamente registrata come Squadra Continental Professional UCI o Squadra Continental UCI non sarà dovuto alcun diritto di registrazione per il medesimo anno.
(testo modificato al 1.04.11; 24.09.14)

Esame da parte della commissione delle licenze

2.15.017

La commissione delle licenze esaminerà la richiesta di licenza sulla base di un dossier composto dai seguenti elementi:

1. Il formulario di richiesta della licenza ed i suoi allegati;
2. Il rapporto o ogni altro parere del revisore dei conti nominato dall'UCI;
3. Il rapporto o ogni altro parere del auditor organizzativo;
4. Il rapporto redatto dall'UCI;
5. Ogni altro documento o informazione prodotti dal richiedente o richiesti dall'UCI o dalla commissione delle licenze per valutare la richiesta.

La commissione delle licenze può anche tener conto di fatti noti.

Il richiedente è il solo responsabile della qualità e della completezza del proprio dossier.

In particolar modo, non potrà recriminare sul fatto che l'UCI, il revisore dei conti, l'auditor organizzativo o la commissione delle licenze non gli abbiano domandato informazioni o documenti, oppure che non sia stato sensibilizzato su alcune lacune o altri elementi suscettibili di valutazione negativa nel corso della valutazione della sua richiesta da parte della commissione delle licenze.

(testo modificato al 12.01.17; 10.06.21)

2.15.018

L'UCI, il revisore dei conti e l'auditor organizzativo devono far pervenire il loro parere o rapporto alla commissione delle licenze 15 giorni prima della data in cui è fissata l'udienza prevista dall'art. 2.15.019. Allo stesso tempo una copia è indirizzata al richiedente.

L'UCI, il revisore dei conti e l'auditor organizzativo possono depositare pareri e rapporti complementari nella misura in cui il richiedente aggiunga nuovi elementi al suo dossier ovvero nuovi elementi vengano

a loro conoscenza in altro modo.
(testo modificato al 12.01.17)

2.15.019

Il richiedente sarà invitato in un termine di 10 giorni, salvo casi eccezionali che giustificano un altro termine, ad esporre e difendere la sua richiesta di licenza davanti alla commissione delle licenze nel corso di un'udienza fissata con questo scopo.
(testo modificato al 1.10.21)

2.15.020

Il richiedente deve depositare tutte le memorie a sostegno della propria domanda presso la commissione al più tardi 3 giorni prima la data dell'udienza, salvo casi eccezionali che giustificano un altro termine, con copia all'UCI, al revisore dei conti e all'auditor organizzativo. La memoria depositata al di fuori di tale termine sarà scartata d'ufficio.
(testo modificato al 12.01.17; 1.10.21)

2.15.021

Al più tardi 3 giorni prima della data dell'udienza, salvo casi eccezionali che giustificano un altro termine, il richiedente renderà nota alla commissione delle licenze ed all'UCI l'identità delle persone che lo rappresenteranno o assisteranno all'udienza. La commissione delle licenze può rifiutare di ascoltare le persone non comunicate nei termini.
(testo modificato al 1.10.21)

2.15.022

L'UCI può intervenire all'udienza. Il revisore dei conti e l'auditor organizzativo può essere ascoltato su domanda del richiedente, dell'UCI o della commissione delle licenze.
(testo modificato al 12.01.17)

2.15.023

La data dell'udienza non può essere rinviata, salvo decisione contraria della commissione delle licenze.
Se il richiedente, l'UCI, il revisore dei conti o l'auditor organizzativo non si presentano all'udienza, la commissione delle licenze delibera in loro assenza.
(testo modificato al 12.01.17; 1.10.21)

2.15.024

In occasione dell'udienza o durante la deliberazione la commissione delle licenze può fissare per il richiedente un termine ultimo per produrre tutte le carte o le informazioni che la commissione preciserà. Il richiedente ne indirizza allo stesso tempo una copia all'UCI ed una al revisore dei conti. Le carte o le informazioni depositate oltre il termine saranno scartate d'ufficio.
(testo modificato al 12.01.17)

2.15.025

La commissione delibera nel più breve termine e, nel limite del possibile, prima del 10 dicembre precedente il primo anno della licenza.
(testo modificato al 10.06.21)

2.15.026

L'attribuzione della licenza UCI WorldTour vale come registrazione per il primo anno di validità della licenza.
(testo modificato al 1.07.13)

2.15.026

a bis Se la richiesta di licenza è respinta e se il richiedente lo desidera, l'UCI valuta la possibilità di registrare la squadra come UCI ProTeam.
(testo modificato al 1.10.21)

Diritto di registrazione

2.15.027

L'attribuzione della licenza determina il pagamento del diritto di registrazione il cui importo è fissato dal Consiglio del Ciclismo Professionistico. E' pagabile entro 21 giorni dal rilascio della licenza, in tale termine l'importo deve essere accreditato sul conto dell'UCI.

In mancanza del pagamento nei termini, la licenza è annullata a pieno titolo. Inoltre sarà dovuta un'ammenda di CHF 7.500
(testo modificato al 24.09.14)

2.15.028

(articolo abrogato il 24.09.14)

2.15.029

(articolo abrogato il 24.09.14)

2.15.030

(articolo abrogato il 24.09.14)

Durata della licenza

2.15.031

Senza pregiudizio di quanto stabilito dall'art. 2.15.064, la durata della licenza è all'inizio di tre anni civili. Tuttavia, su motivata istanza del richiedente, la commissione delle licenze può accordare un licenza per due o tre anni. Pena l'irricevibilità, tale richiesta deve essere presente nella domanda di licenza.

Tutte le licenze che saranno rilasciate mentre le licenze detenute da altri UCI WorldTeams sono in corso di validità avranno una durata equivalente alla durata residuale delle licenze in possesso degli altri UCI WorldTeams.

(testo modificato al 1.04.11; 27.03.14; 8.11.16; 12.01.17; 1.07.18; 5.02.19)

2.15.032

La commissione delle licenze può ridurre d'ufficio la durata della licenza a 2 o 1 anno se, secondo il proprio parere e per i motivi che essa stessa indicherà, tale riduzione si giustifica in relazione ai criteri di cui all'art. 2.15.011. La decisione della commissione può essere appellata presso il Tribunale Arbitrale dello Sport. Il richiedente che non accetta la licenza di durata ridotta può rinunciare secondo le condizioni di cui all'art. 2.15.016.

(testo modificato al 8.11.16; 12.01.17; 1.07.18)

2.15.033

Il titolare la cui licenza scade può richiedere una nuova licenza seguendo la procedura fissata per la richiesta di licenza, ivi compreso il pagamento del diritto di candidatura.

2.15.034

(articolo abrogato il 1.07.10)

Fine della licenza

2.15.035

Fatto salvo il rinnovo, la licenza cessa automaticamente alla fine del periodo per il quale è stata rilasciata.

2.15.036

La licenza cessa prima del termine nei seguenti casi:

1. Nel caso in cui si realizzi una delle cause di annullamento a pieno titolo previste nel presente capitolo;
2. Nel caso in cui venga ritirata;
3. Se la squadra non ottiene la registrazione per la stagione seguente secondo le previsioni di cui all'art. 2.15.064.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.037

La licenza è a pieno titolo annullata a causa della domanda o dichiarazione di fallimento del titolare

della licenza ovvero qualora intervengano altre misure o regimi a causa dei quali il titolare perda la gestione della licenza stessa.

2.15.038

In caso di fallimento del responsabile finanziario, la licenza è ritirata d'ufficio; la licenza può essere restituita dal Consiglio del Ciclismo Professionistico nella misura in cui il responsabile finanziario sia sostituito a breve termine e sia assicurata la continuità dell'UCI WorldTeam. In caso di contestazione il presidente del Consiglio del Ciclismo Professionistico adirà la commissione delle licenze che deciderà circa il ritiro definitivo o la restituzione della licenza.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.039

In caso di annullamento o di ritiro della licenza, non verrà nominato alcun rimborso. Ogni importo dovuto resta esigibile e non può essere compensato.

(testo modificato al 24.09.14; 12.01.17)

2.15.039

bis Il Consiglio del Ciclismo Professionistico può sospendere la licenza di un UCI WorldTeam se lo ritiene necessario per proteggere l'immagine dell'UCI WorldTour.

La sospensione comporta per l'UCI WorldTeam e per i suoi membri l'interdizione alla partecipazione alle prove dell'UCI WorldTour.

La sospensione non costituisce sanzione e non suppone la prova di un'infrazione ai regolamenti dell'UCI. E' una misura conservativa volta a proteggere l'immagine dell'UCI WorldTour ed è giustificata da ogni circostanza che, a parere del Consiglio del Ciclismo Professionistico, sia grave e rechi danno o sia tale da recare danno all'immagine dell'UCI WorldTour. Non può dar luogo ad alcun reclamo. Il Consiglio del Ciclismo Professionistico permetterà al responsabile finanziario di spiegarsi, se del caso telefonicamente, prima di prendere la sua decisione.

La sospensione è pronunciata sia per un periodo fisso di massimo un mese sia – se il Consiglio del Ciclismo Professionistico fissa delle condizioni all'UCI WorldTeam per regolarizzare la sua situazione – fino al soddisfacimento delle predette condizioni. Tuttavia se la commissione delle licenze è adita in conformità con quanto previsto all'articolo 2.15.040, il Consiglio del Ciclismo Professionistico può prorogare la sospensione fino alla decisione della commissione delle licenze; il responsabile finanziario è invitato a spiegarsi, se del caso telefonicamente.

Il Consiglio del Ciclismo Professionistico prende le decisioni in applicazione del presente articolo essendo così composto:

- Il Presidente del Consiglio del Ciclismo Professionistico o un suo sostituto da lui designato tra i membri designati dal Comitato Direttivo dell'UCI;
- Uno dei due rappresentanti dei corridori
- Uno dei due membri designati dagli UCI WorldTeams;
- Uno dei due membri designati dalle prove registrate nel calendario UCI WorldTour;
- Tre membri designati dal Comitato Direttivo dell'UCI.

La formazione può validamente deliberare e decidere in assenza dei membri debitamente convocati. La squadra rappresentata dal suo responsabile finanziario può presentare appello contro la decisione presa dal Consiglio del Ciclismo Professionistico esclusivamente davanti al TAS.

Si ricorrerà alla procedura accelerata secondo gli articoli da 2.15.229 a 2.15.242 ad eccezione dell'art. 2.15.240.

(articolo introdotto il 27.09.07; testo modificato al 1.01.09; 1.02.12; 1.01.15; 1.11.15; 12.01.17)

Ricorso alla commissione delle licenze

2.15.040

La commissione delle licenze è adita dall'amministrazione dell'UCI con semplice richiesta scritta, una copia della quale è indirizzata al titolare della licenza. La richiesta deve riportare le conclusioni dell'UCI, che potranno essere adeguate in considerazione dell'evolversi del procedimento.

(testo modificato al 1.11.15)

(articolo invertito con l'articolo 2.15.041 al 1.11.15)

2.15.041

Le misure previste dall'articolo 2.15.012 possono essere imposte dalla commissione delle licenze nei casi seguenti:

1. Se i dati considerati per l'attribuzione della licenza o per la registrazione dell'UCI WorldTeam erano erronei e la commissione ritiene che la situazione reale non giustifichi la concessione della licenza o della registrazione;
2. Se i dati considerati per l'attribuzione della licenza o per la registrazione dell'UCI WorldTeam sono cambiati successivamente e per ciò le condizioni di attribuzione non sono più rispettate ovvero la commissione ritiene che la nuova situazione non giustifichi la concessione della licenza o della registrazione;
3. Se la situazione dell'UCI WorldTeam, del titolare della licenza, del responsabile finanziario, dei partners principali o degli altri sponsor è modificata o indebolita, soprattutto per problemi finanziari, problemi di salute, decesso, malfunzionamento, dispute o altro in maniera tale che la continuità dell'UCI WorldTeam sia seriamente compromessa;
4. Se l'UCI WorldTeam, nel suo complesso, non soddisfa o non soddisfa più tutte le condizioni previste dal presente capitolo;
5. In caso di violazione ai Regolamenti dell'UCI o alle obbligazioni contrattuali nei confronti dell'UCI o dei membri dell'UCI WorldTeam, commessa o imputabile alla direzione dell'UCI WorldTeam (titolare della licenza, responsabile finanziario, partner principale, manager, direttore sportivo, contabile, medico della squadra ed ogni altra persona che ricopra una simile funzione), senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dal regolamento;
6. In caso di fatti, commessi da o imputabili all'UCI WorldTeam o ad uno o più membri, che rendano il mantenimento della licenza come un grave danno agli interessi o alla reputazione dell'UCI WorldTour;
(testo modificato al 1.01.15; 1.11.15)
(articolo invertito con l'articolo 2.15.040 al 1.11.15)

2.15.042

Il titolare è ascoltato a seguito di convocazione dalla commissione delle licenze in un termine minimo di 10 giorni dalla convocazione.

Prima di adottare la sua decisione, la commissione delle licenze può – se lo ritiene opportuno – concedere all'UCI WorldTeam un termine di regolarizzazione.

(testo modificato al 1.01.15; 1.11.15)

Cessione della licenza

2.15.043

Il titolare può cedere la sua licenza ad un terzo accettato dalla commissione delle licenze. A tal fine, il terzo deve seguire la procedura di richiesta della licenza, ivi compreso il pagamento del diritto di candidatura.

2.15.044

Una licenza non può essere ceduta che dopo due anni (a partire dalla data di sua attribuzione).

(testo modificato al 12.01.17; 1.10.21)

2.15.045

La licenza ceduta cessa la validità al suo termine originale.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.046

(articolo abrogato il 24.09.14)

§ 3 UCI WorldTeams

2.15.047

Per tutta la sua durata, la licenza UCI WorldTour deve essere utilizzata senza interruzione. Essa impone la gestione di un UCI WorldTeam e la partecipazione dell'UCI WorldTeam alle prove dell'UCI WorldTour in virtù dell'art. 2.15.127.

(testo modificato al 1.04.11; 1.01.15; 12.01.17; 1.10.21)

Identità

2.15.048

L'UCI WorldTeam è una squadra che beneficia di una licenza rilasciata dall'UCI per partecipare alle prove dell'UCI WorldTour. L'UCI WorldTeam è indicata da una particolare denominazione.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.049

L'UCI WorldTeam è costituita dal titolare della licenza UCI WorldTour, dai corridori registrati all'UCI come facenti parte della sua squadra, il responsabile finanziario, gli sponsor e tutte le altre persone messe a contratto dal responsabile finanziario per assicurare il funzionamento della squadra (manager, direttore sportivo, allenatore, medico della squadra, assistente paramedico, meccanico, contabile, etc...).

Ogni UCI WorldTeam deve ingaggiare almeno, a tempo pieno e per tutto l'anno di registrazione, 27 corridori, 4 direttori sportivi e 10 altre persone (allenatori, medici, assistenti paramedici, meccanici...).

(testo modificato al 15.11.08; 1.02.12; 1.01.15; 12.01.17; 24.03.17; 01.01.20)

2.15.050

Il nome dell'UCI WorldTeam deve essere sia quello della società o del marchio di uno o più dei partner principali, sia il nome del responsabile finanziario. Su espressa domanda, il Consiglio del Ciclismo Professionistico può autorizzare un'altra denominazione in linea con il progetto dell'UCI WorldTeam.

L'UCI può rifiutare di presentare una domanda di licenza se la denominazione della squadra è tale da creare confusione con un altro UCI WorldTeam.

(testo modificato al 1.07.09; 1.07.10; 1.01.15; 1.11.15; 1.10.21)

2.15.051

La nazionalità dell'UCI WorldTeam è determinata, a scelta dell'UCI WorldTeam, da:

1. Il Paese ove il responsabile finanziario ha la sua sede; oppure
2. Il Paese ove il titolare della licenza ha la sua sede; oppure
3. Il Paese nel quale si commercializza un prodotto o un servizio del partner principale con il nome dell'UCI WorldTeam ovvero da una parte di questo nome.

La scelta deve essere notificata all'amministrazione dell'UCI al più tardi il 15 ottobre precedente il primo anno della licenza. In mancanza di tale notifica, la nazionalità dell'UCI WorldTeam sarà quella del Paese ove il responsabile finanziario ha la sua sede.

La scelta della nazionalità del Paese ove il responsabile finanziario ha la sua sede è valida per tutta la durata della licenza e non può essere cambiata, a meno che il Consiglio del Ciclismo Professionistico approvi un nuovo responsabile finanziario che abbia la sua sede in altro Paese, conformemente all'art. 2.15.061. In quest'ultimo caso, l'UCI WorldTeam può fare una nuova scelta secondo il primo paragrafo.

La scelta della nazionalità del Paese in cui si commercializza un prodotto o un servizio del o di uno degli sponsor principali con il nome dell'UCI WorldTeam o di una parte di tale nome è valida per tutta la durata della licenza e non può essere cambiata salvo il fatto che il partner principale in questione cessi di rivestire tale status. In quest'ultimo caso, l'UCI WorldTeam può fare una nuova scelta secondo il primo paragrafo.

Il cambio di nazionalità ha effetto dal 1° gennaio seguente la notifica al Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(testo modificato al 20.08.08; 1.07.10; 1.02.12; 1.01.15; 10.06.21)

2.15.052

I membri di un UCI WorldTeam non possono avere legami con i membri di un altro UCI WorldTeam, con un UCI ProTeam o con un organizzatore di una prova UCI WorldTour tale da poter influenzare lo svolgimento sportivo delle prove o da essere percepito come tale. In casi eccezionali, che non chiamano in causa né l'integrità della competizione, né l'equità sportiva, il Comitato Direttivo dell'UCI può concedere un'eccezione.

Nel corso del procedimento di richiesta di licenza, è compito del richiedente la licenza segnalare l'esistenza o l'esistenza potenziale di un tale legame.

Dal momento della registrazione dell'UCI WorldTeam, è compito del responsabile finanziario segnalare immediatamente, e al più tardi entro 10 giorni, all'amministrazione dell'UCI l'esistenza o l'esistenza possibile di un tale legame.

L'amministrazione dell'UCI e l'UCI WorldTeam si accorderanno e, se del caso, l'UCI concederà agli UCI WorldTeams in questione un termine per regolarizzare la situazione.

In caso di contestazione, la controversia è sottomessa alla commissione delle licenze. Se del caso, la commissione delle licenze concederà all'UCI WorldTeam o agli UCI WorldTeams in questione un termine per regolarizzare la situazione nel senso indicato dalla commissione stessa. In difetto della regolarizzazione nei termini, la commissione delle licenze potrà imporre una delle misure previste all'articolo 2.15.012.

(testo modificato al 1.02.12; 1.07.12; 1.01.15; 1.11.15)

2.15.053

Nella misura in cui l'UCI dovesse venire a conoscenza, con l'intermediazione di terzi diversi dal titolare della licenza, dal responsabile finanziario o da un partner principale degli UCI WorldTeams in questione, dell'esistenza di un legame quale quello previsto al primo paragrafo dell'art. 2.15.052 e non autorizzato dal Comitato Direttivo, gli UCI WorldTeams in questione sono sanzionati ciascuno con un'ammenda di CHF 10.000. L'amministrazione dell'UCI può sia concedere un termine per regolarizzare la situazione sia adire la commissione delle licenze in conformità di quanto previsto all'articolo 2.15.040.

(testo modificato al 1.07.10; 1.07.12; 1.01.15; 1.11.15; 8.11.16)

Titolare della licenza UCI WorldTour

2.15.054

Uno sponsor, il responsabile finanziario o ogni altro membro della squadra riconosciuto dalla commissione delle licenze può essere allo stesso tempo titolare della licenza UCI WorldTour.

Sponsor e Partner principali

2.15.055

Gli sponsor sono persone, aziende o organismi che contribuiscono al finanziamento dell'UCI WorldTeams. Tra gli sponsor, tre al massimo sono designati come partners principali dell'UCI WorldTeams.

Il o i partner principali devono impegnarsi in seno all'UCI WorldTeam per un numero intero di anni civili.

(testo modificato al 1.01.15; 1.11.15)

2.15.056

Qualsiasi contratto relativo al reddito dell'UCI WorldTeam deve essere firmato direttamente con il debitore effettivo di tale reddito.

Responsabile finanziario

2.15.057

La licenza deve essere gestita esclusivamente e direttamente da un responsabile finanziario.

Il titolare della licenza può agire esso stesso come responsabile finanziario.

Se il titolare affida la gestione della licenza ad una terza persona che agisce come responsabile finanziario, il titolare è ritenuto responsabile in solido di tutte le obbligazioni del responsabile finanziario nel contesto dell'UCI WorldTour.

2.15.058

Se il responsabile finanziario non è un partner principale della squadra, la gestione della squadra sarà la sola attività del responsabile finanziario, salvo deroga accordata dalla commissione delle licenze.

2.15.059

Con riserva di quanto previsto per la rappresentanza davanti alla commissione delle licenze, il responsabile finanziario rappresenta l'UCI WorldTeam per tutto quanto concerne i regolamenti dell'UCI.

(testo modificato al 18.06.07; 1.01.15)

2.15.060

Il responsabile finanziario deve essere una società commerciale o un'altra persona morale autorizzata dalla legge vigente nel Paese ove ha sede. Firma i contratti con i corridori e le altre persone a contratto per il funzionamento della squadra.

Il responsabile finanziario può agire unicamente per mezzo di persone fisiche titolari di una licenza personale come previsto all'art. 1.1.010

2.15.061

Il responsabile finanziario deve essere lo stesso durante l'intera durata della licenza UCI WorldTour rilasciata per la squadra, ivi compreso durante la durata degli eventuali rinnovi, salvo accordo del Consiglio del Ciclismo Professionistico.

2.15.062

Il responsabile finanziario deve gestire la completa operatività dell'UCI WorldTeam a partire da una sede unica. La sede del responsabile finanziario sarà stabilita nel Paese in cui è soggetto all'imposta sui redditi ed alla sicurezza sociale come datore di lavoro per tutte le attività relative all'UCI WorldTeam. Se la sede è spostata in un altro Paese, la licenza è annullata a pieno titolo.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.063

Il responsabile finanziario ed i partner principali dovranno informare senza ritardo, ed al più tardi entro 10 giorni, il Consiglio del Ciclismo Professionistico dei seguenti elementi: spostamento della sede sociale, diminuzione del capitale, cambiamento della forma giuridica o di identità (per esempio per fusione o annessione), domanda o attuazione di ogni accordo o misura inerente l'insieme dei creditori. Le informazioni previste al presente articolo devono essere inviate allo stesso tempo al revisore dei conti nominato dall'UCI.

Registrazione

2.15.064

Ogni anno le squadre UCI WorldTeams devono richiedere la propria registrazione per l'anno seguente, detto anno di registrazione, secondo le modalità fissate qui di seguito.

La registrazione avviene sulla base di una valutazione, stabilita dall'amministrazione dell'UCI secondo i criteri previsti dagli articoli 2.15.011c a 2.15.011f.

Contemporaneamente alla propria registrazione, l'UCI WorldTeam si impegna a partecipare al programma del passaporto biologico.

(testo modificato al 18.06.07; 1.07.10; 1.01.15; 12.01.17; 1.07.17; 5.02.19)

2.15.065

Il 15 agosto precedente l'anno di registrazione, tutti gli UCI WorldTeams o i richiedenti la licenza che non dispongano di una garanzia bancaria valida trasmessa a mezzo SWIFT per la stagione successiva, devono:

1. Ottenere una conferma dalla loro banca che attesti che essa può emettere, sia direttamente sia a mezzo di una banca corrispondente, un messaggio SWIFT a UBS Suisse (UBSWCHZH12A);
2. Ottenere una conferma dalla loro banca che attesti che la garanzia bancaria sarà conforme al modello di garanzia di cui all'articolo 2.15.141 e riprenderà esattamente il testo in questione;
3. Fornire all'UCI il nome e le coordinate della banca che emetterà la garanzia bancaria e confermare che il testo riprenderà esattamente il testo del modello di cui all'articolo 2.15.141

Inoltre, l'UCI si riserva il diritto di chiedere alla squadra di trasmettere, entro il 15 agosto al più tardi, il testo – in lingua francese o inglese – del/dei modello/i di contratto/i con i propri corridori.

I documenti in questione sono inviati a mero titolo informativo. L'UCI non ha l'obbligo di esaminarli in questa fase. Tuttavia, e senza pregiudizio degli altri motivi di rifiuto, se il contratto firmato con un corridore non corrisponde al/ai modello/i di contratto/i depositato/i o con il contratto-tipo previsto all'art. 2.15.139 sarà rifiutato nel corso della registrazione dell'UCI WorldTeam.

L'UCI WorldTeam è il solo responsabile della conformità dei propri documenti alle esigenze regolamentari e – se del caso – delle disposizioni legali obbligatorie che vi troveranno applicazione. *(testo modificato al 20.10.05; 1.06.06; 11.06.08; 1.07.10; 1.07.13; 1.01.15; 24.03.17; 10.06.21)*

2.15.066

Ogni anno l'UCI WorldTeam deve versare sul conto dell'UCI un importo, fissato annualmente dal Consiglio del Ciclismo Professionistico, a titolo di diritto di registrazione. La prima tranche di questo importo, fissato dal Consiglio del Ciclismo Professionistico, è dovuta al 15 settembre precedente l'anno di registrazione. Al più tardi 21 giorni dopo la concessione della registrazione, l'UCI WorldTeam deve versare sul conto dell'UCI l'importo restante. In caso di ritardo, viene applicato d'ufficio un aumento del diritto di registrazione pari a CHF 1.000 per ogni giorno di ritardo. Se il diritto di registrazione e gli aumenti non vengono interamente versati al 31 gennaio, la registrazione è rifiutata e la licenza è annullata con pieno diritto. In aggiunta è dovuta un'ammenda di CHF 7.500.

Il diritto di registrazione per il primo anno di registrazione a seguito dell'attribuzione della licenza, dedotto del diritto di candidatura, deve essere versato entro i 21 giorni successivi alla concessione della licenza. In difetto di pagamento in questi termini, la licenza è annullata con pieno diritto. In aggiunta sarà dovuta un'ammenda di CHF 7.500

Le date fissate nel presente articolo sono le date in cui l'importo deve essere accreditato sul conto dell'UCI.

(testo modificato al 1.04.11; 24.09.14; 1.01.15; 10.06.21)

2.15.067

Il 15 ottobre precedente l'anno di registrazione, tutti gli UCI WorldTeams o i richiedenti la licenza devono:

3. Assicurarsi che la banca emittente trasmetta alla banca dell'UCI (UBSWCHZH12A) attraverso messaggio SWIFT, una garanzia bancaria, un emendamento ad una garanzia bancaria esistente o una garanzia complementare conforme agli articoli 2.15.092 e seguenti;
4. Trasmettere all'UCI le seguenti informazioni:
 - A. L'esatta denominazione dell'UCI WorldTeam;
 - B. L'indirizzo (ivi compresi i numeri di telefono e l'indirizzo e-mail) al quale possono essere inviate tutte le comunicazioni destinate all'UCI WorldTeam;
 - C. Il nome e l'indirizzo del titolare della licenza UCI WorldTour, del responsabile finanziario, del manager, dei partners principali, del contabile, del direttore sportivo, del direttore sportivo aggiunto e del medico della squadra;
 - D. Nome, cognome, indirizzo, nazionalità e data di nascita dei corridori;
 - E. La ripartizione dei compiti prevista all'articolo 1.1.082;
 - F. Nome e recapiti della persona responsabile della registrazione e della contabilità. Questa sarà la persona di riferimento durante tutto il processo di registrazione.

In caso di ritardo sarà applicato d'ufficio un aumento del diritto di registrazione di CHF 1.000 per ogni giorno di ritardo. Inoltre l'esame della domanda di registrazione ha inizio solo se tutte le condizioni sono soddisfatte. Il rischio che l'esame non sia terminato in tempo utile ricade sull'UCI WorldTeam o, se del caso, sul richiedente la licenza.

(testo modificato al 20.10.05; 18.06.07; 1.07.10; 1.01.15; 24.03.17; 1.07.18; 10.06.21)

Audit finanziario

2.15.068

Nell'ambito delle procedure di richiesta di licenza e di registrazione, il responsabile finanziario deve rimettere in formato elettronico al revisore dei conti la seguente documentazione finanziaria:

1. bilancio annuale approvato relativo all'ultimo anno contabile, completo di relazione di revisione;
2. bilancio al 30 giugno dell'anno in corso
3. bilancio previsionale per l'anno in corso;
4. piano di cassa previsionale fino alla fine dell'anno in corso;
5. budget annuale relativo all'anno di registrazione completo di note esplicative;
6. budget di cassa mensile per l'anno di registrazione;
7. stato dei pagamenti degli sponsor principali, per l'anno in corso, al 30 settembre;
8. pianificazione finanziaria per il periodo oggetto della domanda di licenza o per il periodo di licenza

rimanente.

I documenti richiesti devono essere redatti conformemente ai modelli ed alle istruzioni elaborati dall'amministrazione dell'UCI.

I documenti richiesti per l'audit comprenderanno allo stesso tempo tutti i contratti firmati con i corridori. Il numero di tali contratti, approvati dalla commissione bilancio, devono essere almeno 10 al 15 ottobre e 15 al 1 novembre. L'insieme dei contratti, con un minimo di 27, devono essere sottoposti al revisore dei conti e da questi approvato al più tardi il 1^a dicembre.

Con riferimento ai contratti dei corridori e delle altre persone, una copia deve essere trasmessa al revisore dei conti in formato elettronico. L'originale del documento deve essere conservato dalla squadra e deve essere disponibile in ogni momento su richiesta del revisore dei conti.

Il budget e la garanzia bancaria da presentare entro il 15 ottobre devono tener conto della totalità dei corridori che l'UCI WorldTeam o il richiedente della licenza contano di ingaggiare.

(articolo introdotto al 1.07.10; testo modificato al 1.04.11; 1.07.14; 1.01.15; 12.01.17; 01.01.20; 10.06.21)

Audit organizzativo

2.15.068

bis Nell'ambito delle procedure di richiesta di licenza e di registrazione, il responsabile finanziario deve rimettere in formato elettronico all'auditor organizzativo la seguente documentazione:

1. l'elenco dei corridori;
2. l'elenco delle altre persone e la ripartizione dei compiti;
3. il regolamento interno della squadra
4. il regolamento medico della squadra;
5. l'organigramma funzionale della squadra;
6. la descrizione del sistema utilizzato per formalizzare il piano di allenamento dei corridori;
7. la descrizione delle procedure di comunicazione;
8. la copia dei diploma, CV, certificato di conformità e dichiarazione del medico della squadra.

I documenti dovranno essere conformi ai modelli ed alle istruzioni stabiliti dall'amministrazione dell'UCI.

L'UCI WorldTeam deve fornire in un tempo limite di 15 giorni tutti i documenti, pezze giustificative, informazioni o altro richiesti dall'auditor organizzativo. L'auditor organizzativo potrà porre tutte le domande e richiedere tutte le informazioni necessarie all'UCI WorldTeam.

(articolo introdotto il 12.01.17)

2.15.068

ter L'UCI WorldTeam deve informare senza ritardo l'auditor organizzativo:

4. di ogni modifica significativa nell'organizzazione della squadra che abbia incidenza sulla conformità della squadra rispetto al disciplinare organizzativo;
5. di ogni avvenimento che possa mettere in pericolo la conformità della squadra rispetto al disciplinare organizzativo;
6. della non conformità, per qualsiasi motivo, di una obbligazione stipulata rispetto al disciplinare organizzativo.

In caso di infrazione alle disposizioni del presente articolo, potrà essere imposta, senza pregiudizio dell'applicazione di cui all'articolo 2.15.040, un'ammenda da CHF 1.000 a 10.000 in caso di grave mancanza.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.068

quater Senza pregiudizio delle conseguenze di qualsiasi mancanza constatata nel corso della richiesta di licenza o della procedura di registrazione, ogni non conformità rispetto al disciplinare organizzativo, constatata durante i controlli a sorpresa o portata all'attenzione dell'UCI, può comportare una sanzione da CHF 1.000 a CHF 50.000 pagabile dall'UCI WorldTeam.

Nel caso in cui informazioni o documenti - trasmessi dall'UCI WorldTeam nell'ambito della domanda di licenza o della procedura di registrazione, o in altro momento – si rivelino erronei (ad un dato momento) e le condizioni specifiche non siano conformi al relativo disciplinare organizzativo, può essere comminata all'UCI WorldTeam una sanzione da CHF 20.000 a CHF 100.000.

Nel caso in cui sia constatata a più riprese una mancanza, la sanzione imposta potrà essere raddoppiata e potrà essere imposta una sospensione fino ad un mese al titolare della licenza e/o all'UCI World Team.

(articolo introdotto il 01.07.17)

Disposizioni comuni all'audit finanziario e all'audit organizzativo

2.15.069

Il responsabile finanziario o, se del caso, il richiedente la licenza deve presentare al revisore dei conti e all'auditor organizzativo tutti i documenti e le informazioni richiesti per il rispettivo audit al più tardi entro il 15 ottobre precedente l'anno di registrazione.

In caso di ritardo sarà applicato d'ufficio un incremento del diritto di registrazione di CHF 1.000 per ogni giorno di ritardo. Questo incremento non sarà cumulato con quello previsto dall'art. 2.15.067 nella misura in cui sia riferito al medesimo periodo. Il relativo audit sarà rimandato fino al momento in cui il dossier sarà in ordine; il rischio che l'audit non venga ultimato in tempo utile ricade sull'UCI WorldTeam o, se del caso, sul richiedente la licenza.

(testo modificato al 20.10.05; 15.11.08; 1.07.10; 1.01.15; 12.01.17; 10.06.21)

2.15.069

bis Dopo il termine del 15 ottobre, il revisore dei conti e l'auditor organizzativo redigeranno il loro parere circa il dossier di registrazione depositato dall'UCI WorldTeam o dal richiedente la licenza. Il parere preciserà se il dossier contenga i documenti necessari all'audit finanziario ed organizzativo ed in particolare i seguenti documenti essenziali: i contratti di sponsorizzazione debitamente firmati con i partner principali, la garanzia bancaria e, unicamente per le nuove squadre, la descrizione della struttura del team così come una copia dell'atto costituito del responsabile finanziario.

Il parere non costituisce una validazione della conformità dei predetti documenti alle esigenze regolamentari o legali applicabili.

L'UCI WorldTeam o il richiedente la licenza riceveranno una copia del parere del revisore dei conti e del parere dell'auditor organizzativo.

L'UCI pubblicherà in seguito sul proprio sito internet quali UCI WorldTeams o richiedenti la licenza abbiano depositato un dossier di registrazione contenente la totalità dei documenti essenziali.

Commento: il difetto di deposito dell'insieme dei documenti essenziali da ai corridori il diritto di recesso previsto all'art. 8.1.f del contratto tipo previsto all'art. 2.15.139

Le penalizzazioni per il ritardo previste agli art. 2.15.067 e 2.15.069 restano comunque applicabili.
(testo modificato al 1.07.09; 1.07.10; 1.07.13; 1.01.15; 12.01.17; 10.06.21)

2.15.069

ter Tutte le spese di viaggio supplementari, comprese quelle per controlli senza preavviso, sostenute dal revisore dei conti o dall'auditor organizzativo per un UCI WorldTeam o una squadra candidata ad ottenere tale status potranno essere loro fatturate come costi aggiuntivi di audit.

(articolo introdotto il 1.04.11; testo modificato al 1.01.15; 1.07.15; 12.01.17)

2.15.069

quater Gli UCI WorldTeams o i richiedenti la licenza che non avranno depositato entro il 1 novembre la totalità dei documenti essenziali previsti all'art. 2.15.069bis non potranno essere registrati e saranno esclusi dalle procedure di registrazione o di attribuzione di licenza UCI WorldTour.

(articolo introdotto il 1.02.12; testo modificato al 1.01.15; 12.01.17; 10.06.21)

2.15.070

Il 15 Novembre l'amministrazione dell'UCI fa le proprie valutazioni sugli UCI WorldTeams o sui richiedenti la licenza.

Al momento di ogni iscrizione, l'UCI determina se la squadra - tenendo conto, ma non solo, delle informazioni relative al responsabile finanziario - può essere considerata, sulla base dei criteri che ritiene pertinenti, come una continuazione di una squadra attiva durante la stagione in corso. Al fine di determinare se si tratta di una continuazione di una squadra, l'UCI può richiedere tutte le informazioni aggiuntive che ritiene appropriate.

I dossier della domanda di licenza saranno trasmessi alle commissioni delle licenze. Se la commissione attribuisce una licenza UCI WorldTour allo stesso tempo accorda la registrazione per il primo anno di licenza.

Gli UCI WorldTeams in possesso di una licenza UCI WorldTour il cui dossier sia giudicato conforme dall'amministrazione dell'UCI sono registrate direttamente per l'anno di registrazione seguente.

(testo modificato al 20.10.05; 1.07.10; 1.01.15; 12.01.17; 10.06.21; 1.10.21)

2.15.070

bis (articolo abrogato al 12.01.17)

2.15.071

Se l'amministrazione dell'UCI ritiene che il dossier di registrazione dell'UCI WorldTeam non soddisfi le esigenze regolamentari, avvisa il titolare della licenza ed il responsabile finanziario. Salvo il caso in cui il titolare rinunci alla licenza, l'amministrazione dell'UCI adisce la commissione delle licenze:

1. la commissione delle licenze convoca l'UCI WorldTeam ad un'udienza in un lasso di minimo 10 giorni, salvo casi eccezionali che giustifichino un altro termine, salvo accordo dell'UCI WorldTeam;
2. l'UCI WorldTeam deve depositare ogni memoria a sostegno della propria domanda di registrazione presso la commissione in tre esemplari e presso l'UCI in un esemplare al più tardi entro i 5 giorni precedenti l'udienza, salvo casi eccezionali che giustifichino un altro termine. La memoria depositata in ritardo sarà scartata d'ufficio;
3. al più tardi entro i 5 giorni precedenti la data dell'udienza, salvo casi eccezionali che giustifichino un altro termine, l'UCI WorldTeam farà conoscere alla commissione delle licenze ed all'UCI l'identità delle persone che la rappresenteranno o che assisteranno all'udienza. La commissione delle licenze può rifiutare di ascoltare le persone non annunciate nei termini;
4. l'UCI può intervenire all'udienza. Il revisore dei conti e l'auditor organizzativo possono essere ascoltato su richiesta dell'UCI WorldTeam, dell'UCI o della commissione delle licenze;
5. la commissione delle licenze applicherà i criteri di valutazione previsti agli articoli da 2.15.011c a 2.15.011f.

La commissione delle licenze potrà applicare le misure previste all'articolo 2.15.012. Se la commissione delle licenze rifiuta la registrazione, la licenza dell'UCI WorldTeam è automaticamente ritirata. La decisione è suscettibile di appello presso il TAS. Inoltre, la commissione delle licenze trasmette il dossier di candidatura all'amministrazione dell'UCI affinché quest'ultima possa valutare la possibilità di registrare la formazione come squadra Continental Professional. L'UCI WorldTeam davanti alla commissione delle licenze è rappresentato dal titolare della licenza o, con l'accordo di quest'ultimo, dal responsabile finanziario.

(testo modificato al 18.06.07; 1.07.10; 1.01.15; 1.11.15; 12.01.17; 1.10.21)

2.15.072

Per ogni corridore e per ogni altra persona sotto contratto con l'UCI WorldTeam dopo la sua registrazione, il revisore dei conti deve emettere un rapporto supplementare.

E' allo stesso modo richiesto un rapporto supplementare se l'ammontare dei benefici contrattuali aumenta senza un ingaggio supplementare.

Se del caso, deve essere costituita una garanzia bancaria contrattuale o deve essere inviato un emendamento alla garanzia bancaria esistente.

(testo modificato al 1.01.15; 24.03.17)

2.15.073

L'UCI WorldTeam deve informare l'amministrazione dell'UCI entro una settimana se una delle persone o degli organi ai punti c e d dell'art. 2.15.067.2 lascia per qualsiasi motivo l'UCI WorldTeam.

Allo stesso tempo ogni modifica dei dati riportati nell'elenco di cui all'art. 2.15.067.2 deve essere portata a conoscenza dell'amministrazione dell'UCI WorldTour per l'approvazione entro una settimana.

Se del caso questa approvazione potrà essere concessa solo dopo la ricezione dei rapporti complementare del revisore dei conti e/o dell'auditor organizzativo così come una garanzia bancaria supplementare o di un emendamento alla garanzia bancaria esistente.

Solo i corridori che figurano sulla lista approvata dall'amministrazione dell'UCI possono partecipare alle prove ciclistiche come membri del loro UCI WorldTeam.

(testo modificato al 1.07.10; 1.01.15; 12.01.17; 24.03.17)

2.15.074

Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2.15.069bis, l'UCI non fa comunicazioni d'ufficio al soggetto interessato circa lo stato di avanzamento della procedura di registrazione. Compete alle parti interessate, ed in particolare ai corridori ed organizzatore, informarsi presso l'UCI.

(testo modificato al 1.07.09)

2.15.075

La registrazione di un UCI WorldTeam non copre le carenze del dossier di registrazione né le infrazioni della squadra o dei suoi membri. I controlli e le revisioni effettuati dall'UCI sono necessariamente limitati e non ne determinano la sua responsabilità.
(testo modificato al 1.01.15)

Contabilità e finanza

2.15.076

Il responsabile finanziario deve tenere una contabilità completa delle attività dell'UCI WorldTeam.
(testo modificato al 1.01.15)

2.15.077

Se un partner principale agisce in qualità di responsabile finanziario o se il responsabile finanziario ha un'altra attività a seguito di autorizzazione della commissione delle licenze, il responsabile finanziario deve tenere una contabilità distinta per le attività dell'UCI WorldTeam. In questo caso, il responsabile finanziario deve presentare ogni volta – unitamente ai documenti contabili riferiti alle attività dell'UCI WorldTeam – i corrispondenti documenti della sua contabilità generale. Gli obblighi previsti agli articoli 2.15.090 e 2.15.091 devono essere comunque soddisfatti per tutte le attività del responsabile finanziario.
(testo modificato al 1.01.15)

2.15.078

L'UCI WorldTeam deve designare un contabile responsabile della contabilità dell'insieme delle attività dell'UCI WorldTeam stesso. Ogni persona in possesso di documenti che ne attestino una formazione e/o un'esperienza professionale da contabile e riconosciuta come tale dal revisore dei conti nominato dall'UCI può essere designata come contabile dell'UCI WorldTeam. Il contabile è principalmente incaricato della tenuta della contabilità dell'UCI WorldTeam e della redazione dei documenti richiesti per l'audit finanziario in vista della registrazione annuale.
(testo modificato al 1.01.15; 12.01.17)

2.15.079

L'UCI WorldTeam deve proporre al revisore dei conti, per preventiva approvazione, una società di revisione (società auditor) riconosciuta dallo Stato. Il revisore deve essere indipendente dall'UCI WorldTeam, dai suoi componenti e dai soggetti o entità collegati. Egli firmerà in questo senso una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.
La proposta deve essere presentata entro il 1^a luglio al più tardi. Essa deve essere rinnovata ogni anno entro la stessa data. Tuttavia l'UCI WorldTeam ed il revisore dei conti nominato dall'UCI può accettare la stessa società di revisione per un periodo non superiore a quattro anni.
(testo modificato al 1.04.11; 1.01.15)

2.15.080

La società auditor revisionerà i bilanci annuali conformemente alla legislazione nazionale per le società a capitale fisso vigente nel Paese in cui l'UCI WorldTeam ha sede anche se una tale revisione non è imposta dalla legge. La società auditor revisionerà anche i bilanci semestrali al 30 giugno. Redigerà un rapporto scritto in merito al risultato delle revisioni e ne indirizzerà un esemplare direttamente al revisore dei conti nominato dall'UCI.
(testo modificato al 1.04.11; 1.01.15)

2.15.081

L'anno contabile deve corrispondere all'anno civile.

2.15.082

I bilanci annuali sono redatti e la contabilità è tenuta conformemente alla legislazione nazionale per le società a capitale fisso vigente nel Paese in cui è fissata la sede del responsabile finanziario. I bilanci annuali si compongono di bilancio, conto economico, tabella di finanziamento ed un allegato esplicativo. Tali bilanci annuali sono espressi in franchi svizzeri, euro o dollari statunitensi e sono firmati dal responsabile finanziario e dal titolare della licenza UCI WorldTour. Se la contabilità commerciale dovesse essere tenuta in un'altra divisa in virtù della legge nazionale, i bilanci annuali devono essere convertiti in franchi svizzeri, euro o dollari statunitensi a fine anno.

2.15.083

La contabilità dell'UCI WorldTeam deve comprendere anche la compilazione degli altri documenti richiesti per l'audit finanziario in vista della registrazione annuale.

(testo modificato al 1.01.15; 12.01.17)

2.15.084

L'amministrazione dell'UCI potrà predisporre delle istruzioni e della modulistica relativi alla tenuta dei documenti contabili.

(testo modificato al 1.07.10)

2.15.085

L'UCI WorldTeam deve informare, senza ritardo, il revisore dei conti di ogni significativa modifica del budget annuale o del budget corrispondente alla durata dell'attribuzione della licenza UCI WorldTour, del piano di cassa o della pianificazione finanziaria a seguito di una diminuzione di capitale.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.086

L'UCI WorldTeam deve fornire, in un termine di 15 giorni, ogni documento, pezza, informazione o altro richiesti dal revisore dei conti. Deve fornire, a semplice richiesta, anche ogni dichiarazione o altro di autorità fiscali o di sicurezza sociale del Paese in cui ha sede il responsabile finanziario e ciò in un termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il revisore dei conti porrà tutte le domande e richiederà tutte le informazioni che ritiene necessarie alla società di revisione che dovrà trasmettere tutte le informazioni richieste.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.087

Senza farne richiesta, il revisore dei conti nominato dall'UCI deve ottenere ogni anno – al più tardi entro il 30 giugno – una copia dei bilanci annuali e del rapporto redatto dalla società di revisione riconosciuta dallo Stato. Tuttavia, l'UCI può richiedere questi documenti per il 1^o marzo al più presto, attraverso una domanda inviata 2 mesi prima. Questi documenti devono essere prodotti in francese o in inglese.

(testo modificato al 1.06.06)

2.15.088

L'UCI WorldTeam deve informare senza ritardo il revisore dei conti:

1. di ogni modifica significativa del budget annuale, del piano di cassa, della pianificazione finanziaria, così come in caso di insolvenza o rischio di insolvenza;
2. di ogni rischio, controversia o altra circostanza suscettibile di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario;
3. della mancata esecuzione, per qualsiasi motivo, di un obbligo verso un corridore o un altro membro della squadra.

In caso di infrazione potrà essere comminata un'ammenda da CHF 1.000 a CHF 10.000, senza pregiudizio per l'applicazione dell'art. 2.15.00 in caso di grave mancanza.

(testo modificato al 1.01.15; 12.01.17)

2.15.089

Il revisore dei conti informa il Consiglio del Ciclismo Professionistico di ogni anomalia o irregolarità constatate nell'ambito del suo controllo dei dossier delle richieste di licenza, delle domande di registrazione così come nell'ambito degli audit non programmati.

(testo modificato il 12.01.17)

2.15.090

La stabilità finanziaria dell'UCI WorldTeam deve essere assicurata in ogni momento, in particolare attraverso fondi propri sufficienti. I redditi concernenti le attività dell'UCI WorldTeam devono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento o allo sviluppo del ciclismo. Il risultato di bilancio disponibile deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni legali in vigore nel Paese in cui l'UCI WorldTeam. La destinazione del risultato deve essere decisa dopo la redazione e la revisione dei bilanci annuali.

Nessun acconto su di un diritto ad un beneficio potrà essere versato agli aventi diritto in corso d'anno.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.091

La situazione di cassa dell'UCI WorldTeam deve essere in pareggio in ogni momenti, tenendo conto delle linee di credito ottenute.

L'UCI WorldTeam deve sempre evitare di essere in arretrato con i pagamenti.
(testo modificato al 1.01.15)

Garanzia bancaria

2.15.092

Ogni UCI WorldTour è tenuto a costituire una garanzia bancaria a prima richiesta (garanzia astratta) in favore dell'UCI secondo il modello dell'art. 2.15.141.

La garanzia bancaria deve essere costituita dal responsabile finanziario ed emessa dalla banca emittente a nome del responsabile finanziario.

(testo modificato al 1.01.15; 24.03.17; 1.01.18)

2.15.093

La garanzia deve essere predisposta in inglese da un istituto bancario che può sia direttamente sia attraverso una banca corrispondente emettere un messaggio SWIFT verso la banca dell'UCI (UBSWCHZH12A).

(testo modificato al 20.10.05; 1.07.10; 24.03.17)

2.15.094

La garanzia bancaria deve essere redatta e pagabile sia in franchi svizzeri, in euro o in dollari statunitensi, secondo la valuta più utilizzata dall'UCI WorldTeam per il pagamento dei salari (ivi compresa la remunerazione dei corridori indipendenti). Il tasso di cambio da applicare al momento della costituzione della garanzia è quello al 1^a settembre precedente l'anno di registrazione.

(testo modificato al 24.03.17)

2.15.095

La garanzia bancaria è destinata:

1. al pagamento, secondo le modalità di seguito precisate, dei debiti concernenti l'anno di registrazione, contratti dal titolare della licenza, dal responsabile finanziario e dagli sponsor nei confronti dei corridori e di ogni altra persona a contratto per il funzionamento dell'UCI WorldTeam o della formazione candidata a questo status, come contropartita di loro prestazioni per il funzionamento dell'UCI WorldTeam;
2. al pagamento dei diritti, spese, indennità, ammende e sanzioni o condanne imposte da o in virtù dei regolamenti dell'UCI o legati alla loro applicazione.

(testo modificato al 1.07.10 1.01.15; 1.01.18)

2.15.096

Per l'applicazione delle disposizioni concernenti la garanzia bancaria:

1. sono considerati debiti contratti in contropartita delle prestazioni del tesserato per il funzionamento della squadra:
 - al momento del ricorso alla garanzia bancaria: le somme contrattuali non ancora pagate; e
 - in caso di rescissione del contratto: le somme contrattuali corrispondenti alle prestazioni previste al massimo per la restante durata del contratto; e, a titolo eccezionale, quando si tratta di un contratto a tempo indeterminato, il massimo corrisponde alle somme contrattuali previste fino alla fine dell'anno di registrazione. Queste ultime somme costituiscono un debito contratto al momento della rescissione del contratto; e
 - gli interessi per il ritardo nel pagamento delle somme previste poc'anzi con un massimo del 5%

Non sono considerati come debiti contratti in contropartita delle prestazioni del corridore per il funzionamento della squadra, in particolare:

- altri benefici in caso di rescissione del contratto, premi di corsa, costi e spese procedurali.
2. sono considerati debiti contratti dal titolare della licenza, dal responsabile finanziario e dagli sponsor - e sono coperti dalla garanzia bancaria - i debiti contratti da qualsiasi altro soggetto parte in contropartita delle prestazioni del corridore, o di un altro membro sotto contratto, a beneficio dell'UCI WorldTeam, in particolare nell'ambito dei contratti previsti agli articoli 2.15.116

e 2.15.117;

3. sono considerati membri dell'UCI WorldTeam le società attraverso le quali i rispettivi titolari, ad eccezione dei corridori, esercitano la loro attività per il funzionamento dell'UCI WorldTeam;
4. le definizioni di cui sopra non pregiudicano la questione se, in un caso particolare, una richiesta sia giustificata o meno.

(testo modificato al 1.07.10; 1.01.15; 1.10.21)

2.15.097

Il creditore non può beneficiare della garanzia del contratto di cui non abbia trasmesso copia del suo esemplare al revisore dei conti nominato dall'UCI entro il 1° gennaio dell'anno di registrazione o entro un mese dalla firma per i contratti sottoscritti dopo il 1° dicembre prima dell'anno di registrazione.

Tuttavia, la garanzia si applica:

1. ad ogni contratto sottoposto al revisore dei conti da parte di altri;
2. successivamente, nella misura in cui la garanzia non sia esaurita alla scadenza.

2.15.098

L'importo della garanzia rappresenterà un quarto di tutti gli importi lordi dovuti dall'UCI WorldTeam ai corridori ed alle persone a contratto per il funzionamento della squadra durante l'anno di registrazione più l'importo di CHF 15'000.

In nessun caso l'importo della garanzia bancaria potrà essere inferiore a CHF 975.000.

Se l'importo dei benefici contrattuali aumenta dopo la costituzione della garanzia, l'ammontare della garanzia bancaria dovrà essere proporzionalmente aumentato.

Gli UCI WorldTeams devono immediatamente informare il Consiglio del Ciclismo Professionistico di tale aumento precisandone l'importo ed il motivo. Devono allo stesso tempo trasmettere senza ritardo al revisore dei conti nominato dall'UCI i documenti relativi all'aumento ed in particolare la garanzia bancaria integrativa o l'emendamento alla garanzia bancaria esistente. Il revisore dei conti trasmetterà al Consiglio del Ciclismo Professionistico un parere integrativo.

Se l'importo dei benefici contrattuali diminuisce dopo la costituzione della garanzia, è possibile adeguare la garanzia, a partire dal 1° aprile dell'anno di registrazione in cui è intervenuta la diminuzione, solamente nel caso di una garanzia bancaria pluriennale, purché le seguenti condizioni siano rispettate:

- L'importo delle prestazioni contrattuali diminuisce da un anno ad un altro;
- La riduzione coprirà l'intero anno di registrazione;
- La diminuzione è riconosciuta dal revisore dei conti nominato dalla UCI durante la procedura di registrazione.

Fatte salve le condizioni di cui sopra, l'UCI WorldTeam può trasmettere una domanda affinché l'UCI informi la propria banca della riduzione dell'importo della garanzia bancaria con effetto dal primo aprile dell'anno di registrazione.

(testo modificato al 20.10.05; 18.06.07; 1.07.09; 1.01.15; 24.03.17)

2.15.099

Se la garanzia bancaria si rivela insufficiente, l'UCI WorldTeam è debitore di un'ammenda da CHF 5.000 a CHF 50.000. Inoltre l'UCI WorldTeam sarà sospeso a pieno titolo se non costituirà la garanzia integrativa o non modificherà la garanzia esistente entro un mese dalla data della decisione con cui è stata comminata l'ammenda e se in questo periodo non è riuscito a costituirla. In caso di difetto persistente, l'UCI può adire la commissione delle licenze conformemente all'art. 2.15.040

(testo modificato al 1.01.15; 1.11.15)

2.15.100

L'UCI non può essere ritenuta responsabile dell'insufficienza della garanzia.

2.15.101

La durata della garanzia può variare da uno a tre anni a seconda della licenza "UCI WorldTour per squadra". In ogni caso deve essere valida fino al 31 marzo successivo all'ultimo anno di registrazione coperto dalla garanzia.

Per il primo anno di registrazione rispetto alla durata della licenza, la garanzia deve essere esigibile a partire dal 1° gennaio dell'anno di registrazione.

Nel caso in cui la garanzia bancaria per il primo anno di registrazione rispetto alla durata della licenza non copra tutta la durata di quest'ultima, la garanzia bancaria dal secondo anno di registrazione può stabilire che sarà al più tardi esigibile a partire dal 1° aprile dell'anno di registrazione, compreso per i

debito scaduti nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.
(testo modificato al 20.10.05; 18.06.07; 12.01.17)

Ricorso alla garanzia

2.15.102

Il creditore deve presentare la sua richiesta di ricorso alla garanzia presso l'UCI al più tardi entro il 1° marzo dell'anno seguente la scadenza del suo credito. Deve unire alla sua domanda le pezze giustificative.

In difetto, l'UCI non è obbligato a far appello alla garanzia.

(testo modificato al 18.06.07)

2.15.103

L'UCI farà ricorso alla garanzia bancaria in favore del creditore previsto al 2° paragrafo dell'art. 2.15.095 salvo nel caso in cui il credito sia manifestamente non fondato. L'UCI WorldTeam è informato della domanda del creditore e del ricorso alla garanzia.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.104

Per ogni appello alla garanzia bancaria l'UCI riconoscerà, in aggiunta all'importo reclamato dal debitore, una somma di CHF 500 a titolo di spese. Questa somma è prelevata per ogni creditore che faccia appello alla garanzia bancaria, questo fino ad un massimo di CHF 15.000 per garanzia bancaria. In caso di pagamento da parte dell'UCI di una somma prelevata da una garanzia bancaria, tutte le spese bancarie sono esclusivamente a carico del beneficiario.

(testo modificato al 1.07.09)

2.15.105

Il pagamento effettivo al creditore non avrà luogo prima che sia trascorso un mese dall'attuazione della garanzia. Se nel frattempo l'UCI WorldTeam si sarà opposto per iscritto al versamento dei fondi nelle mani del debitore, l'UCI verserà l'importo in questione su di un conto speciale e ne disporrà secondo l'accordo tra le parti o secondo una decisione giudiziaria o arbitrale esecutiva.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.106

Se entro tre mesi dalla data del ricorso alla garanzia il creditore non ha depositato la richiesta contro il responsabile finanziario di fronte all'ente designato per contratto o all'ente che su altre basi ritiene essere competente, il responsabile finanziario può richiedere all'UCI che i fondi bloccati siano svincolati a proprio favore.

I fondi saranno svincolati se il creditore non presenterà la sua domanda entro tre mesi dall'invio, da parte dell'UCI, di un'ingiunzione. Il creditore ha quindi quindici giorni per far pervenire all'UCI la prova della presentazione della propria domanda. Se l'entità di fronte alla quale il creditore si è presentato si dichiara incompetente, il creditore deve ripresentare la richiesta entro un mese dal momento in cui ha preso conoscenza della decisione di incompetenza. In difetto, il responsabile finanziario può richiedere all'UCI che i fondi bloccati siano svincolati a proprio favore. I fondi saranno svincolati se il creditore non ripresenta la sua richiesta nel mese successivo all'invio, da parte dell'UCI, di un'ingiunzione. Il creditore ha quindici giorni per far pervenire all'UCI la prova della ripresentazione della sua domanda.

Tuttavia i fondi saranno svincolati in favore del responsabile finanziario unicamente a seguito della ricostituzione della garanzia bancaria.

(testo modificato al 1.10.09)

2.15.106

bis Ogni creditore che abbia fatto ricorso alla garanzia bancaria deve tenere aggiornata l'UCI in merito al prosieguo ed all'inizio della procedura iniziata di fronte all'istituzione competente. In difetto di comunicazione da parte del creditore sullo strato del procedimento nel lasso di tre anni a partire dal blocco dei fondi da parte dell'UCI o dall'ultima comunicazione effettuata dal creditore, l'UCI sbloccherà i fondi in favore del responsabile finanziario, dedotti gli importi spettanti all'UCI secondo quanto previsto dall'articolo 2.15.104 e, se del caso, dall'articolo 2.15.108.

Nel caso in cui il responsabile finanziario sia dissolto al momento dello sblocco dei fondi e quando sia

ragionevolmente impossibile per l'UCI restituirglieli, l'UCI potrà destinare i fondi a progetti di sviluppo del ciclismo i quali dovranno essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(articolo introdotto il 1.01.18)

2.15.107

Se il credito rivendicato supera l'importo corrispondente a tre mesi di benefici contrattuali, potrà essere inizialmente pagato solo un anticipo equivalente a tre mesi di benefici contrattuali purché le condizioni di pagamento siano rispettate. Il saldo riconosciuto del credito può essere pagato dalla garanzia globale nella misura in cui essa non si esaurisca al termine della sua validità. In caso di più creditori, il saldo disponibile della garanzia sarà ripartito proporzionalmente tra di loro.

2.15.108

L'UCI potrà fare ricorso alla garanzia bancaria in caso di mancato pagamento di diritti, spese, indennità, ammende e sanzioni o condanne imposte da o in virtù dei regolamenti dell'UCI o legate alla loro applicazione purché la garanzia non si esaurisca al termine della sua validità, se del caso dopo applicazione dell'art. 2.15.107

2.15.109

In caso di pagamento ad un creditore o all'UCI facendo ricorso ai fondi provenienti dalla garanzia bancaria, l'UCI WorldTeam è automaticamente sospeso se la garanzia non sarà interamente ricostituita entro un mese dalla richiesta a tale scopo da parte dell'UCI.

In caso di difettosità persistente, l'UCI può adire la commissione delle licenze conformemente all'art. 2.15.040.

La parte dei fondi bloccati, che secondo l'accordo tra le parti o secondo la decisione giudiziaria o arbitrale definitiva non spetti al creditore, sarà svincolata in favore del responsabile finanziario, dedotti gli importi spettanti all'UCI secondo l'art. 2.15.104 e, se del caso, l'art. 2.15.108 unicamente a seguito di ricostituzione completa della garanzia bancaria.

(testo modificato al 1.10.09; 1.01.15; 1.11.15)

2.15.109

bis Nel caso in cui un'autorità competente pronunci l'avvio di un procedimento di liquidazione o di fallimento nei confronti di un responsabile finanziario, l'UCI può liberare la garanzia bancaria in favore dell'amministrazione liquidatrice o fallimentare su richiesta dell'autorità competente.

(articolo introdotto il 1.01.18)

Corridori

2.15.110

Il numero dei corridori di ogni UCI WorldTeam non può essere inferiore a 27. Questi corridori apparterranno esclusivamente alle categorie uomini élite (ME) o uomini Under 23 (MU).

Il numero massimo di corridori che ogni UCI WorldTeam può registrare all'UCI è limitato secondo il numero di neo-professionisti ingaggiati (ai sensi dell'art. 7 dell'accordo paritario concluso tra CPA – Associazione Ciclisti Professionisti – e AIGCP – Associazione Internazionale dei Gruppo Ciclistici Professionistici) così come di seguito:

Numero Minimo di neo-professionisti ingaggiati dall'UCI WorldTeam	Numero massimo di corridori registrati all'UCI
0	28
1	29
2	30

Se il numero dei corridori si rivela essere inferiore al minimo previsto, l'UCI ingiungerà all'UCI WorldTeam di regolarizzare la situazione concedendo a tal fine un termine di 30 giorni.

In difetto, l'UCI WorldTeam è passibile di un'ammenda da CHF 10.000 a CHF 100.000.

Per determinare l'ammenda, l'UCI terrà particolarmente in conto la riduzione del carico salariale di cui la squadra beneficia durante il periodo in cui è sotto-organico.

Il pagamento dell'ammenda non sgrava l'UCI WorldTeam dall'obbligo di ingaggiare di nuovo il numero minimo di corridori.

In caso di difetto persistente, l'UCI WorldTeam sarà sospeso.

L'UCI WorldTeam non è obbligato a rimpiazzare un corridore che sia stato licenziato per un'accertata violazione al regolamento antidoping. A tal proposito, un risultato positivo di un campione A e B è considerato come un'accertata violazione al regolamento antidoping.

(testo modificato al 20.10.05; 15.11.08; 1.01.10; 1.10.12; 1.07.13; 1.01.15; 1.07.18; 01.01.20)

2.15.110

bis Inoltre, nel periodo intercorrente tra il 1^a agosto* ed il 31 dicembre, ogni UCI WorldTeam può accogliere nella propria squadra tre corridori stagisti, élite o under 23, alle seguenti condizioni:

1. se si tratta di un corridore élite, questo non può aver fatto parte in precedenza ad un UCI WorldTeam o ad Un UCI ProTeam;
2. l'UCI WorldTeam deve comunicare l'identità dei corridori all'UCI prima del 1^a agosto;
3. l'UCI WorldTeam deve ottenere l'autorizzazione della federazione nazionale della nazionalità del corridore e, se del caso, della federazione nazionale della squadra Continental ove è registrato;
4. questi corridori possono impegnarsi con un solo UCI WorldTeam durante tale periodo;
5. questi corridori possono partecipare unicamente alle prove dei circuiti continentali UCI;
6. i corridori in questione possono continuare a partecipare a prove in seno alla loro squadra di club o, se del caso, in seno alla loro squadra Continental UCI;
7. I corridori saranno indennizzati dall'UCI WorldTeam sulla base di un pagamento forfettario per ogni giorno di corsa o di partecipazione ad un evento con l'UCI WorldTeam (esempio: stage di allenamento, avvenimento promozionale...) ivi compresi i giorni di viaggio. L'importo di questo pagamento forfettario corrisponderà almeno al 50% dell'importo del salario minimo (calcolato al *pro rata* giornaliero del salario minimo di un corridore neo-professionista come definito dall'accordo paritario). L'UCI WorldTeam pagherà la squadra in cui il corridore è registrato per la stagione, quest'ultima pagherà il corridore dopo aver dedotto gli importi contrattuali dovuti al corridore.**

** Nel caso di partecipazione ad una prova a tappe che comincia nel mese di luglio e termina nel mese di agosto, la registrazione di questi corridori potrà essere effettuata a partire dal mese di luglio non prima della vigilia del primo giorno di gara della prova in questione.*

*** Le squadre in questione possono convenire che il pagamento al corridore potrà essere fatti direttamente dall'UCI WorldTeam nell'eventualità in cui il pagamento non possa essere effettuato per ragioni legali da parte dell'intermediario della squadra nella quale il corridore è registrato per la stagione. Se ragioni legali lo giustificano ed il pagamento non può essere effettuato né dall'intermediario della squadra in cui il corridore è registrato né direttamente al corridore, le due squadre ed il corridore devono concludere un accordo specifico che preveda un meccanismo alternativo di remunerazione e che garantisca, in ogni caso, il ricevimento delle equivalenti somme da parte del corridore.*

Per il resto, il rapporto tra questi corridori e l'UCI WorldTeam è regolato consensualmente tra le parti.
(testo modificato al 6.07.05; 20.10.05; 1.01.09; 1.02.12; 1.01.15; 1.01.18; 1.07.19)

Contratto

2.15.111

Si evince l'appartenenza di un corridore ad un UCI WorldTeam obbligatoriamente dall'esistenza di un contratto di lavoro scritto che deve contenere al meno le condizioni del contratto tipo di cui all'art. 2.15.139.

I diritti e gli obblighi delle parti sono disciplinati dall'accordo paritario concluso tra CPA (Associazione Ciclisti Professionisti) e AIGCP (Associazione Internazionale dei Gruppo Ciclistici Professionistici) ed approvato dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.112

Le condizioni del contratto tipo e dell'accordo paritario sono applicate a pieno titolo. E' nulla ogni clausola convenuta tra il corridore ed il responsabile finanziario che nuoccia ai diritti del corridore previsti dal contratto tipo o dall'accordo paritario.

2.15.113

Ogni contratto tra un UCI WorldTeam ed un corridore o un'altra persona contrattualizzata per il funzionamento della squadra deve essere dattiloscritto e redatto in almeno tre originali uno dei quali deve essere rilasciato al corridore o all'altra persona in oggetto. Una copia sarà rimessa al revisore dei conti in formato elettronico. Un originale dovrà essere conservato dalla squadra e dovrà essere

disponibile in qualsiasi momento su richiesta del revisore dei conti.
(testo modificato al 1.01.15; 12.01.17)

2.15.114

Le parti devono firmare ogni pagina del contratto. Le clausole del contratto riportate su di una pagina non firmata dal corridore o da altra persona contrattualizzata non possono essere invocate contro di lui/lei; il corridore o altra persona contrattualizzata possono avvalersene.
Il nome della persona che ha firmato il contratto per l'UCI WorldTeam deve figurare sull'ultima pagina del contratto accanto alla firma.
(testo modificato al 1.06.06; 1.01.15)

2.15.115

Senza pregiudizio per l'art. 2.15.116, il contratto di lavoro tra il corridore e l'UCI WorldTeam deve disciplinare l'insieme delle prestazioni del corridore a vantaggio del titolare della licenza, del responsabile finanziario e degli sponsor, così come la totalità dei relativi compensi. Ogni compenso e le relative modalità di pagamento devono essere stipulate per iscritto.
(testo modificato al 1.01.15)

Contratto tipo tra un corridore indipendente ed un UCI WorldTeam

2.15.115

bis Il corridore può contrattare con l'UCI WorldTeam come lavoratore indipendente e può essere registrato come membro dello stesso UCI WorldTeam alle seguenti condizioni:

1. lo status di indipendente è conforme alla legislazione applicabile. Il responsabile finanziario dell'UCI WorldTeam è, ad esclusione dell'UCI e del revisore dei conti, responsabile della verifica di questa conformità e delle conseguenze di ogni non conformità, sotto pregiudizio della responsabilità degli sponsor;
2. la remunerazione del corridore deve essere almeno il 164% dell'importo previsto all'articolo 10 dell'accordo paritario;
3. per il resto, il contratto deve essere conforme agli articoli da 5 a 20 dell'accordo paritario, salvo le seguenti disposizioni:
 - Art. 5: la conformità al contratto tipo è giudicata tenendo conto del presente articolo;
 - Art. 11, par. 2: la frequenza dei pagamenti è concordata tra le parti;
 - Art. 15: questo punto è concordato tra le parti;
 - Art. 16, par. 1: questo punto è concordato tra le parti;
 - Art. 17, par.1: questo punto è concordato tra le parti.
4. se il regime di sicurezza sociale legale applicabile non prevede obbligatoriamente le assicurazioni previste all'art. 22.3 dell'accordo paritario, il corridore deve contrattare tali assicurazioni;
5. il corridore deve aver contrattato le assicurazioni previste all'art. 23 dell'accordo paritario;
6. il contratto con il corridore deve prevedere che egli debba produrre la prova delle coperture sociali o di assicurazione di cui sopra in difetto delle quali egli non potrà essere registrato come membro dell'UCI WorldTeam. Queste prove devono essere trasmesse all'UCI WorldTeam che le farà pervenire al revisore dei conti con il dossier di audit;
7. la prima pagina del contratto deve essere intitolato, in maniera chiara, "contratto principale di corridore dallo status di indipendente" e riassumere le obbligazioni principali delle parti in materia di remunerazione, fiscalità e sicurezza sociale, secondo il modello di cui all'art. 2.15.140bis. Il responsabile finanziario è responsabile dell'esattezza di questi dati.

(articolo introdotto il 1.06.06; testo modificato al 1.07.12; 1.01.15)

2.15.116

Oltre al contratto di lavoro, solo un contratto di immagine può essere stipulato alle seguenti condizioni:

- la persona del corridore deve rappresentare un valore commerciale nettamente distinto dal suo valore sportivo come membro della squadra;
- il compenso accordato per i diritti di immagine deve costituire la contropartita dei diritti o prestazioni distinti dell'attività di corridore professionale; questi diritti e prestazioni saranno definiti in maniera precisa;
- la remunerazione dell'attività di corridore professionale deve corrispondere al valore sportivo del corridore e deve superare in ogni caso il doppio del salario minimo;

- il compenso pattuito per il contratto di immagine non può superare il 30% della totalità dei compensi accordati al corridore.
(testo modificato al 20.10.05)

2.15.117

Senza pregiudizio degli articoli 2.15.115 e 2.15.116, le parti devono in ogni caso dichiarare nel corpo di ogni contratto trasmesso al revisore dei conti tutti gli altri contratti conclusi con oggetto le prestazioni del corridore o di ogni altra persona assunta a beneficio dell'UCI WorldTeam, qualunque sia la natura delle prestazioni e qualunque siano le parti in causa in questi altri contratti.

Sono previsti, per esempio:

4. i contratti di immagine, di pubblicità o di sponsorizzazione;
5. i contratti firmati, direttamente o indirettamente, con un partner principale dell'UCI WorldTeam o con una persona, società o altra entità legata con il responsabile finanziario o un partner principale;
6. i contratti firmati con un congiunto, un prossimo, un agente, un mandatario o un altro intermediario del corridore o altra persona prevista poc'anzi, con una società nel quale partecipi, occupi una funzione o abbia un qualunque interesse.

La dichiarazione deve essere fatta secondo il modello e contenere gli elementi fissati alla base del contratto tipo all'art. 2.15.139 per i corridori e all'art. 2.15.040 per le altre persone in questione.

L'obbligo di compilare questa dichiarazione e di trasmetterla al revisore dei conti gradito all'UCI è applicabile in ogni momento, anche se l'accordo in questione interviene dopo la firma del contratto di lavoro ed il suo deposito presso il revisore dei conti.

Tutti i contratti devono essere inclusi nel budget e nella base di calcolo della garanzia bancaria.

In caso di infrazione a questo articolo, le parti coinvolte saranno sanzionate con una sospensione da 1 a 6 mesi e/o con un'ammenda da CHF 50.000 a CHF 100.000.

(testo modificato al 1.01.15; 22.06.16)

2.15.118

L'UCI WorldTeam deve allegare ad ogni contratto – su di un formulario predisposto dall'amministrazione dell'UCI – una lista delle prestazioni assicurative, legali o contrattuali di cui il corridore beneficia e di quelle di cui non beneficia.

(testo modificato al 1.01.07; 1.01.15)

2.15.119

Il contratto deve essere concluso per una precisa durata che termina il 31 dicembre, seguendo le modalità fissate dall'accordo paritario siglato tra il CPA e l'AIGCP.

2.15.120

Alla scadenza della durata prevista del contratto, il corridore è libero di lasciare l'UCI WorldTeam ed unirsi ad un'altra squadra.

E' proibito ogni sistema di indennità di trasferimento.

(testo modificato al 1.01.15)

Trasferimento

2.15.120

- a** Esiste un periodo di trasferimento che si applica ad ogni cambio di squadra, sia tra due UCI WorldTeam, sia tra un UCI WorldTeam ed Un UCI ProTeam.

Per ogni cambiamento di squadra nel corso della stagione, il periodo di trasferimento dura dal 1^a al 15 agosto.

Per ogni cambiamento di squadra a cavallo di sue stagioni, il periodo di trasferimento dura dal 1^a agosto al 31 dicembre.

(articolo introdotto al 1.07.10; testo modificato al 1.07.11; 1.01.15)

2.15.120

- b** Un UCI WorldTeam o un richiedente la licenza può ingaggiare corridori unicamente durante il periodo di trasferimento. Ai sensi del presente articolo, "ingaggiare" significa la stipula di un contratto per assumere il corridore nell'UCI WorldTeam o nella squadra richiedente la licenza.

(articolo introdotto al 1.07.10; testo modificato al 1.14.11; 1.01.15)

2.15.121

Se un UCI WorldTeam o il suo responsabile finanziario desidera ingaggiare un corridore che sia legato ad un altro UCI WorldTeam o ad un'équipe continental professional in modo tale che il corridore cominci a correre per l'UCI WorldTeam prima della scadenza prevista del contratto con la squadra di cui è in forza, deve preventivamente informare di tale intenzione il Consiglio del Ciclismo Professionistico. Prima di intraprendere qualsiasi altra pratica ed in modo particolare prima di contattare il corridore, l'UCI WorldTeam o il responsabile finanziario attuali del corridore.

Il trasferimento del corridore necessita di un accordo scritto e globale tra le tre parti coinvolte, vale a dire il corridore, il suo responsabile finanziario attuale ed il nuovo responsabile finanziario previa autorizzazione preventiva del Consiglio del Ciclismo Professionistico.

In ogni caso, un simile trasferimento può aver luogo solamente durante il periodo di trasferimento.

Nel caso in cui una o più condizioni previste in tale paragrafo non siano rispettate, l'amministrazione dell'UCI registrerà provvisoriamente il corridore presso la nuova squadra. Parallelamente, la questione verrà presentata davanti alla Commissione Disciplinare.

In nessun caso la registrazione provvisoria potrà verificarsi se il corridore è ancora registrato presso un altro UCI WorldTeam o un'altra équipe continental professional e se il suo contratto non è stato rescisso.

(testo modificato al 1.07.10; 1.07.11; 1.01.15)

2.15.121

- a** Nel corso della stagione, nessun corridore già registrato presso un UCI WorldTeam per tale stagione può raggiungere un altro UCI WorldTeam o un'équipe continental professional UCI al di fuori del periodo di trasferimento.

(articolo introdotto al 1.07.10; testo modificato al 1.07.11; 1.10.13; 1.01.15)

2.15.122

L'UCI WorldTeam o il suo responsabile finanziario che si avvicina o ingaggia, anche condizionatamente, un corridore di un UCI WorldTeam o di un'altra squadra continental professional senza il preventivo accordo dell'attuale responsabile finanziario, è passibile di un'ammenda da CHF 3.000 a CHF 50.000

Se ciò si verifica al di fuori del periodo di trasferimento, le ammende saranno triplicate.

Inoltre, l'UCI WorldTeam in questione dovrà pagare all'attuale responsabile finanziario del corridore un'indennità corrispondente all'importo della remunerazione per il periodo non rispettato del contratto con questo responsabile finanziario, con un minimo di 6 mesi.

(testo modificato al 1.07.11; 1.01.15)

2.15.123

In nessun caso un corridore può prima della scadenza prevista del contratto con il suo attuale responsabile finanziario – anche se tale contratto ha fine anzi tempo – passare ad un'altra squadra senza la preventiva autorizzazione del presidente del Consiglio del Ciclismo Professionistico.

Nel caso di fusione di UCI WorldTeams o di un UCI WorldTeam con Un UCI ProTeam, questa disposizione sarà applicata ai corridori dell'entità risultante dalla fusione che avranno cambiato responsabile finanziario.

In caso di infrazione il corridore è sanzionato con un'ammenda da CHF 300 a CHF 100.000

Se questa infrazione interviene al di fuori del periodo di trasferimento, il corridore sarà inoltre sospeso per un minimo di un mese fino ad un massimo di quattro mesi.

(testo modificato al 1.07.11; 1.01.15)

2.15.124

Per l'applicazione dei regolamenti dell'UCI, ogni passaggio ad un altro UCI WorldTeam sarà ritenuto costituire una nuova relazione contrattuale, per cui dovrà essere stipulato un nuovo contratto conformemente agli articoli da 2.15.111 a 2.15.119, anche se – secondo la legislazione applicabile – il trasferimento si verifica per cessione di contratto, per proseguimento del contratto da parte di altri soggetti, per cessione del corridore o qualsiasi altro metodo simile.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.125

E' vietato ai corridori ed all'UCI WorldTeam rendere pubblici le loro trattative riguardo un trasferimento al di fuori del periodo di trasferimento.

A seguito di una denuncia di una squadra lesa o di un terzo con un legittimo interesse, il corridore è

sanzionato con un'ammenda di CHF 2.000 e l'UCI WorldTeam con un'ammenda di CHF 5.000
(testo modificato al 1.01.09; 1.07.10; 24.09.14; 1.01.15)

Assicurazione

2.15.126

L'UCI WorldTeam deve stipulare una assicurazione di responsabilità civile per ogni danno che i corridori o altri membri della squadra potrebbero causare nell'esercizio della loro attività professionale, tenendo conto delle assicurazioni precedentemente stipulate dalla persona in questione e/o dalla sua federazione nazionale.

(testo modificato al 1.01.15)

Partecipazione alle prove dell'UCI WorldTour

2.15.127

L'UCI WorldTeam deve partecipare con una squadra di corridori competitivi alle prove dell'UCI WorldTour.

Per quanto concerne le prove già registrate nel calendario UCI WorldTour 2016, tutti gli UCI WorldTeams hanno l'obbligo di parteciparvi. Per quanto riguarda le altre prove UCI WorldTour, gli UCI WorldTeams vi possono partecipare in maniera facoltativa.

(testo modificato al 1.01.15; 12.01.17)

2.15.128

In caso di assenza, di ritiro o abbandono ingiustificati, l'UCI WorldTeam è sanzionato:

- con un'ammenda da CHF 10.000 a CHF 40.000. Per le corse a tappe, questa ammenda è moltiplicata per il numero dei giorni di corsa ai quali l'UCI WorldTeam non partecipa; e
- di una sottrazione di punti UCI nella classifica mondiale UCI per squadra corrispondenti al numero di punti attribuiti al vincitore della prova UCI WorldTour in questione conformemente all'articolo 2.10.008

Inoltre la squadra è debitrice verso l'organizzatore di una indennità forfettaria pari al doppio dell'indennità di partecipazione regolamentare, aumentata dell'importo corrispondente ad eventuali prestazioni supplementari (in denaro o in natura) pattuiti per iscritto tra la squadra e l'organizzatore. Nel caso di prestazioni in natura, il loro controvalore è definito in rapporto all'importo che l'organizzatore avrebbe effettivamente pagato.

L'UCI può decidere di non avviare la procedura disciplinare in caso di assenza, di ritiro o di abbandono di un UCI WorldTeam, se entrambe le condizioni seguenti sono contemporaneamente rispettate:

- l'UCI WorldTeam ha preventivamente depositato presso l'UCI una formale motivata richiesta di assenza, di ritiro o di abbandono a seguito di una situazione anomala in materia di doping;
- l'organizzatore della prova UCI WorldTour in questione ha concesso il suo accordo scritto in relazione all'assenza, abbandono o ritiro dell'UCI WorldTeam.

Alla terza infrazione commessa nel periodo di validità della licenza, l'UCI WorldTeam sarà, inoltre, sospeso per un mese; alla quarta infrazione la sospensione sarà di tre mesi.

Alla quinta infrazione commessa nel periodo di validità della licenza, la licenza sarà annullata con pieno diritto.

Le prove UCI WorldTour che non siano già registrate nel calendario UCI WorldTour nel 2016 saranno prese in considerazione nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2.15.128 di cui sopra a partire dal momento in cui un UCI WorldTeam avrà accettato l'invito a partecipare alla prova UCI WorldTour conformemente all'articolo 2.15.190.

(testo modificato al 1.01.15; 8.11.16; 1.01.17; 12.01.17; 25.10.17; 08.02.21)

2.15.129

(articolo abrogato il 12.01.17)

2.15.130

(articolo abrogato il 12.01.17)

Promozione dell'UCI WorldTour

2.15.131

L'UCI WorldTeam parteciperà alla promozione del marchio UCI WorldTour conformemente alla politica di promozione e di merchandising che sarà fissato congiuntamente dall'UCI e dall'UCI WorldTeam.
(testo modificato al 1.01.15)

2.15.131

bis L'UCI pubblicherà un rapporto annuale volto alla promozione pubblica dell'UCI World Tour. Sarà redatto partendo dai dati statistici aggregati della serie per illustrarne l'aspetto attrattivo.
(articolo introdotto il 10.06.21)

2.15.132

L'UCI WorldTeam collaborerà con l'UCI all'attuazione di una politica di marketing principalmente per quanto riguarda eventuali sponsor UCI WorldTour in modo tale da salvaguardare gli interessi di ciascuna delle parti.
(testo modificato al 1.01.15)

2.15.133

L'UCI WorldTeam utilizzerà il logo UCI WorldTour conformemente alle specificazioni grafiche fornite dall'UCI e rispetterà le condizioni e le restrizioni d'utilizzazione del logo e del marchio che saranno definite nel contratto concluso con l'UCI.
(testo modificato al 1.01.15)

2.15.134

L'insieme dei diritti e degli obblighi di ogni parte in materia di promozione dell'UCI WorldTour saranno precisati nel contratto concluso tra l'UCI WorldTeam e l'UCI.
(testo modificato al 1.01.15)

Dissoluzione dell'UCI WorldTeam

2.15.135

Un UCI WorldTeam deve annunciare la sua dissoluzione o la cessazione della sua attività o ancora la propria incapacità ad assolvere ai suoi obblighi non appena possibile ai corridori, agli altri suoi membri ed al Consiglio del Ciclismo Professionistico.

Dal momento di tale annuncio, i corridori sono – con pieno diritto – liberi di contrattare con un terzo per la stagione successiva o per il periodo a partire dal momento dell'annuncio della dissoluzione, della cessazione dell'attività o dell'incapacità.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.136

Un corridore che è legato ad un UCI WorldTeam può, alle condizioni fissate qui di seguito, concludere un contratto con un'altra squadra (UCI WorldTeam, squadra continental professional o squadra continental) per prendere servizio di questa altra squadra nel caso in cui il suo UCI WorldTeam termini la propria attività prima del termine per motivi riconosciuti che attengano alla situazione finanziaria di tale UCI WorldTeam:

1. il corridore deve informare il Consiglio del Ciclismo Professionistico della situazione del suo UCI WorldTeam della propria situazione particolare e della sua intenzione di cercare un'altra squadra prima di firmare un contratto con detta squadra. Il Consiglio del Ciclismo Professionistico può chiedere informazioni a tutte le parti coinvolte;
2. il contratto tra il corridore e l'altra squadra deve prevedere la seguente clausola:
"le parti confermano che il contratto che lega il corridore al suo UCI WorldTeam attuale termina solamente al..... Il responsabile finanziario riconosce ed accetta che questo contratto sarà rispettato. Il presente contratto è siglato con la condizione sospensiva per la quale il contratto tra il corridore ed il suo UCI WorldTeam attuale terminerà anzi tempo per una ragione preventivamente riconosciuta dal Consiglio del Ciclismo Professionistico";
3. il contratto con la nuova squadra è depositato presso il Consiglio del Ciclismo Professionistico. Se più contratti sono depositati dallo stesso corridore, solo il primo contratto sarà riconosciuto, salvo accordo contrario delle parti coinvolte in tale contratto;
4. prima di mettere fine al contratto con l'UCI WorldTeam attuale, il corridore deve far riconoscere dal

Consiglio del Ciclismo Professionistico il motivo della rottura. Il riconoscimento del motivo vale come autorizzazione per il corridore al passaggio ad altra squadra dal momento della rescissione del contratto con l'UCI WorldTeam;

5. il passaggio ad altra squadra si compie a rischio del corridore e dell'altra squadra. Il riconoscimento, da parte del Consiglio del Ciclismo Professionistico, del motivo così come il rifiuto di accordare tale riconoscimento non possono dar luogo ad alcun reclamo contro l'UCI;

6. se il corridore passa ad altra squadra ignorando una delle condizioni di cui sopra, troveranno applicazione le sanzioni previste agli articoli 2.15.123 e 2.15.138

(testo modificato al 1.01.15)

Controllo e sanzioni

2.15.137

Ogni tesserato ed ogni UCI WorldTeam devono trasmettere all'UCI, a sua prima richiesta, ogni documento o informazione che gli sembri utile per verificare il rispetto dei regolamenti e dei diritti ed interesse dei membri dell'UCI WorldTeam. In caso di rifiuto, senza pregiudizio di altre conseguenze, il tesserato è sanzionato con un'ammenda da CHF 1.000 a CHF 5.000 e l'UCI WorldTeam con un'ammenda di CHF 10.000. Inoltre il trasgressore può essere sospeso dalla Commissione Disciplinare per un periodo che va da un minimo di un mese ad un massimo di sei.

(testo modificato al 1.01.15; 1.01.19)

2.15.137

bis L'UCI ha il diritto di richiedere al corridore in questione, all'UCI WorldTeam o al revisore dei conti, una copia dei contratti, dei documenti finanziari e qualsiasi altro documento presentato come parte della domanda di registrazione, nelle seguenti circostanze:

- al fine di verificare il rispetto del Regolamento UCI in vista, potenzialmente, della presentazione di una richiesta alla Commissione Disciplinare UCI o alla Commissione Etica UCI;
- quando l'UCI è informato che il responsabile finanziario di una squadra ha o prevede difficoltà finanziarie, tra cui, in particolare, il mancato pagamento di un debito alla scadenza, la rottura o il rischio di una rottura del flusso di cassa, un cambiamento significativo nel bilancio, piano di cassa o pianificazione finanziaria;
- quando si presenta un rischio, una controversia o qualsiasi altra circostanza suscettibile di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario del gestore finanziario;
- quando il responsabile finanziario annuncia all'UCI o ai membri della squadra lo scioglimento, la fine della sua attività o la sua incapacità di soddisfare i suoi obblighi;
- quando il responsabile finanziario prevede di trasferire la sua sede legale, una riduzione del capitale, un cambiamento di forma giuridica o di identità (ad esempio per fusione o assorbimento), è oggetto di una richiesta o dell'attuazione di qualsiasi accordo o misura riguardante tutti i creditori.

(articolo introdotto il 08.11.16; testo modificato al 10.06.21)

2.15.138

Ogni volta che un UCI WorldTeam iscrive ad una corsa o schiera un corridore allorché non siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente capitolo, sia rispetto all'UCI WorldTeam sia rispetto al corridore, l'UCI WorldTeam è passibile di un'ammenda di CHF 5.000 per corridore. Sarà rifiutata la partenza al corridore. In caso di partecipazione, il corridore sarà squalificato.

(testo modificato al 1.01.15)

Contratto tipo tra un corridore ed un UCI WorldTeam.

2.15.139

Tra i sottoscritti

(nome ed indirizzo del datore di lavoro)

responsabile finanziario dell'UCI WorldTeam (nome) ed i cui partners principali sono:

3. (nome ed indirizzo) (se del caso, il datore di lavoro stesso)

4. (nome ed indirizzo)

denominato qui di seguito come "il datore di lavoro"

DA UNA PARTE

E: (nome ed indirizzo del corridore)
nato a il
di nazionalità
titolare di una licenza rilasciata da
denominato qui di seguito come "il corridore"

DALL'ALTRA PARTE

si ricorda che:

- il datore di lavoro si occupa di formare una squadre di ciclisti che, in seno all'UCI WorldTeam... e sotto la direzione del Sig. (nome del manager o del direttore sportivo), conta di partecipare – durante il periodo di validità del presente contratto, alle prove ciclistiche su strada disciplinate dai regolamenti dell'Unione Ciclistica Internazionale;
- il corridore desidera far parte della squadra (nome dell'UCI WorldTeam);
- le due parti hanno conoscenza e si assoggettano completamente agli statuti ed ai regolamenti dell'UCI e delle proprie federazioni nazionali affiliate così come agli accordi paritari siglati tra il CPA e l'AIGCP ed approvati dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

Ciò ricordato, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – Ingaggio

Il datore di lavoro ingaggia il corridore, che accetta, in qualità di corridore su strada. La partecipazione del Corridore alle più importanti prove di altre specialità sarà concordata tra le parti caso per caso. L'ingaggio si realizza a condizione di registrare la squadra come UCI WorldTeam presso l'UCI. Se non è ottenuta tale registrazione, il corridore può rinunciare al presente contratto senza preavviso né indennità.

ARTICOLO 2 – Durata

Il presente contratto è siglato per un determinato periodo che ha inizio il... e termina il 31 dicembre.... Prima del 30 settembre precedente il termine del contratto e se questo non è stato ancora rinnovato, ogni parte informa l'altra per iscritto circa le sue intenzioni in merito ad un eventuale rinnovo del contratto. Una copia di tale scritto sarà inviata al CPA.

ARTICOLO 3 – Remunerazioni

1. Il corridore ha diritto ad un salario lordo annuale pari a
Tale salario non può essere inferiore all'importo più elevato dei due seguenti importi:
 - A. il salario minimo di legge del Paese della nazionalità dell'UCI WorldTeam secondo l'articolo 2.15.051 del regolamento;
 - B. Il salario minimo fissato nell'accordo paritario
2. Se la durata del presente contratto è inferiore ad un anno, il corridore deve guadagnare, per questo periodo, almeno la totalità del salario annuale previsto all'art. 3.1. Potrà essere dedotto il salario che, se del caso, gli era dovuto da parte del suo UCI WorldTeam o dalla sua squadra continental professional precedenti per il primo periodo dello stesso anno, senza che il salario per la durata del presente contratto possa essere inferiore al minimo previsto all'art. 3.1.

ARTICOLO 4 – Pagamento della remunerazione

1. Il datore di lavoro pagherà il salario di cui all'articolo 3 in eguali mensilità al più tardi l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
2. In caso di sospensione in applicazione dei regolamenti dell'UCI o di una delle federazioni affiliate, il corridore non avrà diritto alla remunerazione di cui all'articolo 3 durante e per la parte della sospensione che superi un mese;
3. In mancanza del pagamento, alla loro scadenza, degli importi netti delle remunerazioni previste dall'articolo 3 o di ogni altro importo a lui dovuti, il corridore ha diritto - senza che sia necessaria un'ingiunzione – agli interessi e alle maggiorazioni stabilite con l'accordo paritario siglato tra l'AIGCP ed il CPA.
4. Il salario, così come ogni altro importo dovuto al corridore dal datore di lavoro, deve essere pagato con un bonifico sul conto bancario n° del corridore presso la (nome della banca) sita in (sede

in cui è tenuto il conto). Solo la prova dell'esecuzione del bonifico bancario vale come prova dell'avvenuto pagamento.

ARTICOLO 5 – Premi e bonus

Il corridore ha diritto ai premi vinti in occasione delle competizioni ciclistiche alle quali avrà partecipato per l'UCI WorldTeam, in conformità dei regolamenti dell'UCI e delle sue federazioni affiliate.

Inoltre, il corridore ha diritto ai bonus seguenti:

- Nessuno
- 1.....
- 2.....

(crocettare l'opzione prescelta)

ARTICOLO 6 – Obblighi diversi

1. E' vietato per il corridore lavorare, durante la validità del presente contratto, per un'altra squadra o di fare pubblicità per altri sponsors diversi da quelli dell'UCI WorldTeam, salvo nei casi previsti dai regolamenti dell'UCI;
2. Il datore di lavoro si impegna a permettere al corridore di esercitare opportunamente la propria professione fornendogli il materiale e gli indumenti richiesti e permettendogli di partecipare ad un numero sufficiente di eventi ciclistici sia in squadra che individualmente;
3. Il corridore non può partecipare – a titolo personale – ad una prova salvo accordo espresso del datore di lavoro. Si ritiene che il datore di lavoro abbia dato il suo consenso se non risponde in un termine di 10 giorni a far data dalla domanda. In nessun caso il corridore può partecipare in seno ad un'altra struttura o ad una squadra mista ad una prova su strada se (nome dell'UCI WorldTeam) è già iscritto alla stessa prova;
4. Le parti si impegnano a rispettare il programma di protezione della salute dei corridori;
5. Il datore di lavoro si impegna a rimborsare al corridore le spese di viaggio ragionevolmente sostenute nell'ambito della sua attività.

In caso di selezione nazionale, il datore di lavoro è tenuto a lasciar partecipare il corridore alle prove ed ai programmi di preparazione decisi dalla federazione nazionale. Il datore di lavoro autorizza la federazione nazionale a dare al corridore, unicamente sul piano sportivo, a suo nome e per suo conto, tutte le istruzioni che ritenga necessarie nell'ambito e per la durata della selezione.

In nessuno dei casi sopra citati il presente contratto è sospeso.

ARTICOLO 7 – Trasferimento

Al termine del presente contratto, il corridore è completamente libero di lasciare l'UCI WorldTeam e di sottoscrivere un contratto con un terzo, senza pregiudizio delle disposizioni regolamentari dell'UCI.

Nel caso in cui il corridore abbia firmato un contratto con un'altra squadra per la stagione successiva egli può, al termine dell'ultima prova UCI WorldTour della stagione, partecipare alla presentazione ufficiale, agli stages di allenamento ed alle altre attività non promozionali così come utilizzare il materiale (bicicletta, tenuta da gara, ecc) eventualmente fornito dalla sua squadra per la stagione successiva a condizione che questo materiale sia in una versione neutra.

Il corridore informerà preventivamente il datore di lavoro di tutte le attività di questo tipo e/o dell'utilizzo del equipaggiamento e non sarà richiesto al datore di lavoro di sostenere le spese da ciò derivanti.

Per chiarire, tutti i diritti d'immagine concessi al datore di lavoro dal corridore restano in vigore fino alla scadenza del presente contratto.

Il corridore e le relative squadre possono convenire ogni altra disposizione applicabile tra l'ultima prova dell'UCI WorldTour della stagione e la scadenza del presente contratto attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 8 – Fine del contratto

Senza pregiudizio delle disposizioni legali che disciplinano il presente contratto, questo potrà cessare prima del suo termine nei casi e secondo le modalità seguenti:

1. Il corridore potrà mettere fine al presente contratto senza preavviso né indennità:
 - A. Se il datore di lavoro è dichiarato fallito, cade in rovina o è messo in liquidazione;
 - B. Se la licenza UCI WorldTour per squadra scade, è ritirata o se l'UCI WorldTeam è sospeso per un periodo di tre mesi o più;
 - C. Se il nome dell'UCI WorldTeam o dei suoi partners principali è modificato in corso d'anno civile senza l'approvazione prevista all'art. 2.15.073 del Regolamento dello sport ciclistico dell'UCI;
 - D. Se il datore di lavoro o uno dei partners principali si ritira dall'UCI WorldTeam e la continuità dell'UCI WorldTeam non è assicurata o ancora se l'UCI WorldTeam annuncia la sua

- dissoluzione, la fine delle sue attività o la sua incapacità nel rispettare i propri obblighi: se l'annuncio è fatto per una data precisa, il corridore deve rispettare il suo contratto fino a tale data;
- E. In caso di grave errore del datore di lavoro. In particolare è considerato errore grave il fatto di non autorizzare il corridore, nonostante la sua reiterata richiesta, a partecipare alle competizioni per un periodo continuativo di 6 settimane o per quattro periodi non consecutivi di 7 giorni ciascuno nel corso dei quali si è svolta almeno una corsa di un giorno iscritta nel calendario internazionale.
Se del caso, il datore di lavoro dovrà provare che il corridore non era nelle condizioni di partecipare ad una corsa;
- F. Se al 15 ottobre dell'anno precedente un anno di registrazione interessato dal presente contratto l'UCI WorldTeam non ha depositato il dossier di registrazione contenente i documenti essenziali citati dall'art. 2.15.069bis, il diritto di rescissione si estingue con la registrazione dell'UCI WorldTeam in prima divisione.
2. Il datore di lavoro potrà mettere fine al presente contratto, senza preavviso né indennità, in caso di grave errore del corridore e di sospensione in virtù dei regolamenti UCI per la restante durata del presente contratto.
Nel caso in cui la sospensione imposta nei confronti del corridore sia in seguito annullata in virtù di una decisione finale ed esecutiva, il corridore avrà diritto ad un compenso corrispondente all'importo delle remunerazione che gli è dovuta dalla squadra a partire dalla risoluzione fino alla data inizialmente prevista per la fine del contratto.
In particolare è considerato come grave errore il rifiuto di partecipare a delle prove ciclistiche, nonostante l'intimazione reiterata del datore di lavoro. Se del caso, il corridore dovrà provare che non era in grado di partecipare ad una corsa.
Nonostante l'articolo 6, paragrafo 3, dell'Accordo Paritario, il datore di lavoro potrà mettere fine al contratti con un corridore con status di neo professionista al 31 dicembre del primo anno di contratto se l'UCI WorldTeam non può proseguire la sua attività nel corso della stagione successiva. In questo caso, il datore di lavoro deve osservare un preavviso di almeno 3 mesi.
Nel caso in cui il datore di lavoro possa tuttavia continuare la sua attività dopo aver usufruito del diritto di rescissione poc'anzi menzionato, offrirà un contratto della durata di un anno al corridore alle stesse condizioni del precedente contratto che è stato rescisso prima della scadenza naturale.
3. Ognuna delle parti potrà mettere fine al presente contratto senza preavviso né indennità in caso di incapacità permanente del corridore di esercitare l'attività ciclistica a titolo professionale.

ARTICOLO 9 – Dismissione

Ogni clausola convenuta tra le parti - che sia contraria al contratto tipo tra un corridore ed un UCI WorldTeam, all'accordo paritario previsto all'art. 2.15.111 e/o agli statuti o regolamenti dell'UCI – in virtù della quale i diritti dei corridori siano limitati - è nulla.

ARTICOLO 10 – Arbitrato

Ogni controversia tra le parti coinvolte nel presente contratto sarà soggetta all'arbitrato, con riserva di una competenza esclusivo dai tribunali ordinari, sia in ragione di un accordo paritario siglato tra CPA e AIGCP per le materie che ne sono disciplinate, sia in ragione dei regolamenti della federazione nazionale che ha rilasciato la licenza al corridore o, in difetto, della legge che disciplina il presente contratto.

ARTICOLO 11 – Contratti depositati

Il corridore ha il diritto di verificare presso il revisore dei conti nominato dall'UCI il (i) contratto (i) che è (sono) stato (i) trasmesso a quest'ultimo ad opera del responsabile finanziario. La copertura del (dei) contratto (i) con la garanzia bancaria è fissata nelle condizioni e limiti previsti agli articoli da 2.15.092 a 2.12.109 del regolamento UCI dello sporto ciclistico.

Dichiarazione

Le parti dichiarano che, oltre al presente contratto,

- Nessun altro contratto è stato siglato con riferimento alle prestazioni del corridore a beneficio dell'UCI WorldTeam ai sensi degli articoli 2.15.116 o 2.15.117 del Regolamento UCI dello sport ciclistico.

Luogo..... data

In 3 originali

Il corridore	Per l'UCI WorldTeam Il responsabile finanziario (nome del firmatario)	Agente del corridore
--------------	---	----------------------

- Solo i contratti di seguito indicati sono stati siglati con riferimento alla prestazioni del corridore a beneficio dell'UCI WorldTeam:

2. Titolo del contratto:

Parti:

1.

2.

Data della firma:

Contratto in vigore dal..... al.....

Importo della remunerazione ed altri benefici:

3. Titolo del contratto:

Parti:

iii.

iv.

Data della firma:

Contratto in vigore dal..... al.....

Importo della remunerazione ed altri benefici:

2.

Luogo..... data

In 3 originali

Il corridore	Per l'UCI WorldTeam Il responsabile finanziario (nome del firmatario)	Agente del corridore
--------------	---	----------------------

(testo modificato al 1.07.09; 1.07.10; 1.04.11; 1.07.12; 1.01.15; 1.01.18; 1.07.19; 10.06.21)

Dichiarazione prevista all'art. 2.15.117

2.15.140

Le parti dichiarano che, oltre al presente contratto,

- Nessun contratto è stato siglato con riferimento alle prestazioni del contraente a beneficio dell'UCI WorldTeam ai sensi dell'art. 2.15.117 del regolamento UCI dello sport ciclistico.

Luogo..... data

In 3 originali

Il corridore	Per l'UCI WorldTeam Il responsabile finanziario (nome del firmatario)	Agente del corridore
--------------	---	----------------------

- Solo i contratti di seguito indicati sono stati siglati con riferimento alla prestazioni del contraente a

beneficio dell'UCI WorldTeam:

3. Titolo del contratto:

Parti:

1.

2.

Data della firma:

Contratto in vigore dal..... al.....

Importo della remunerazione ed altri benefici:

4. Titolo del contratto:

Parti:

v.

vi.

Data della firma:

Contratto in vigore dal..... al.....

Importo della remunerazione ed altri benefici:

3.

Luogo..... data

In 3 originali

Il corridore

Per l'UCI WorldTeam
Il responsabile finanziario
(nome del firmatario)

Agente del corridore

(testo modificato al 1.06.06; 1.04.11; 1.01.15)

Modello di prima pagina del “contratto di un corridore con status di indipendente”

2.15.140

bis Contratto di un corridore con status di INDIPENDENTE

Corridore:

Responsabile finanziario:

Contratto in vigore dal al

Remunerazione mensile contrattuale:

Deduzioni effettuate dal responsabile finanziario:

Imposte:

IVA:

Assicurazione sociale:

Altro:

Remunerazione mensile effettivamente corrisposta

Il corridore deve emettere fattura: SI
NO

Se SI: - importo della fattura mensile IVA esclusa
- importo dell'IVA da fatturare
- importo totale della fattura

Obbligazioni legali del corridore nel Paese del responsabile finanziario:

4. IVA: no/si: importo:

5. Imposte: no/si

6. Assicurazione sociale: no/si

Coordinate bancarie del conto sul quale gli importi dovuti dalla squadra devono essere versati:.....
(testo introdotto al 1.06.06; testo modificato al 1.04.11)

Modello di garanzia bancaria

2.15.141

(Da rilasciarsi a mezzo SWIFT: UBSWCHZH12A – a mezzo SWIFT MT760)

Tipo di garanzia: Garanzia di buona esecuzione

Garante: **[Inserire Nome e indirizzo della Banca agente pagatore]** ("Garante")

Richiedente: **[NOME DELL'AGENTE PAGATORE]** ("Richiedente")

Beneficiario: Unione Ciclistica Internazionale, Chemin de la Melée 12, 1860 Aigle, Svizzera
("beneficiario")

Rapporto Fondamentale: l'obbligo del RICHIEDENTE, nel rispetto dei regolamenti ciclistici dell'UCI, di garantire, entro i limiti stabiliti in tali regolamenti, il pagamento delle somme dovute dall'UCI WorldTeam / Professional Continental Team **[NOME DELLA SQUADRA]** (agente pagatore: **[NOME DELL'AGENTE PAGATORE]**) ai corridori e agli altri creditori coperti da detti regolamenti nonché il pagamento delle tasse, spese, indennizzi, multe e sanzioni o condanne inflitte da o in virtù dei regolamenti dell'UCI o in relazione alla loro applicazione.

Ammontare della garanzia e valuta: (In lettere:.....) ("IMPORTO DELLA GARANZIA")

Modalità di presentazione ("MODALITA' DI PRESENTAZIONE"): forma cartacea o trasmessa integralmente da SWIFT autenticato attraverso uno delle corrispondenti banche del GARANTE.

Ai fini dell'individuazione la richiesta del BENEFICIARIO e la dichiarazione a supporto devono recare o essere accompagnate da una conferma firmata da una delle banche corrispondenti del GARANTE affermando che quest'ultimo ha verificato la firma del BENEFICIARIO in esso contenuta. In caso di una trasmissione a mezzo SWIFT attraverso una delle banche corrispondenti del GARANTE, quest'ultimo deve confermare di aver verificato le firme del BENEFICIARIO che appaiono sulla domanda e sulla dichiarazione a corredo.

Nel caso in cui, al momento di una domanda ai sensi della presente garanzia, esista un rapporto cliente tra BENEFICIARIO ed un ramo del GARANTE in (..... Paese del Garante) con un elenco valido di firme autorizzate per quanto riguarda le persone che firmano per il BENEFICIARIO, non è richiesta la verifica della firma (firme) da parte di una banca terza. In tal caso, la domanda del BENEFICIARIO e la dichiarazione a corredo devono essere presentate al GARANTE debitamente firmata in forma cartacea (swift escluso).

Luogo per la presentazione: l'indirizzo del GARANTE come indicato sopra o swift **[INSERIRE INDIRIZZO SWIFT INSERT DEL GARANTE]** rapida rispettivamente ("LUOGO PER LA PRESENTAZIONE")

Scadenza: **[INSERIRE DATA DI SCADENZA]** ("SCADENZA")

In qualità di GARANTE, con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagare al BENEFICIARIO qualsiasi importo fino a concorrenza dell'importo GARANZIA dietro presentazione della corrispondente domanda da parte del BENEFICIARIO, nella MODALITA' DI PRESENTAZIONE sopra indicata, supportata dalla dichiarazione del BENEFICIARIO, sia nel corpo della stessa domanda o in un diverso documento debitamente firmato ad accompagnare o identificare la richiesta, indicante che l'importo richiesto è richiesto secondo i regolamenti UCI del ciclismo.

Qualsiasi richiesta ai sensi della presente garanzia deve essere ricevuta da noi entro la scadenza presso il LUOGO PER LA PRESENTAZIONE sopra indicato.

Questa garanzia è soggetta alle NORME UNITARIE per la RICHIESTA DI GARANZIA (URDG), Revisione del 2010, ICC Publication n. 758, la dichiarazione di sostegno ai sensi dell'articolo 15 a. essendo espressamente esclusa.

(testo modificato al 20.10.05; 1.06.08; 1.10.15; 24.03.17)

§ 4 Calendario UCI WorldTour

(numerazione del paragrafo modificato al 12.01.17)

2.15.142

Il calendario UCI WorldTour è costituito da un certo numero di prove denominate prove UCI WorldTour.

Le prove dell'UCI WorldTour sono raggruppate come segue:

- I Grandi Giri;
- Le prove a tappe;
- Le prove di un giorno.

(articolo introdotto il 12.01.17; testo modificato al 23.10.19; 11.02.20)

2.15.143

Il calendario UCI WorldTour è fissato annualmente dal Consiglio del Ciclismo Professionistico, sulla base dei criteri che esso fissa.

Senza alcun pregiudizio della competenza del Consiglio del Ciclismo Professionistico rispetto la redazione del calendario Uci WorldTour, il numero totale dei giorni di corsa delle prove UCI WorldTour che non facciano parte di questo calendario nel 2016, non eccederà – in principio – i 30 giorni.

(articolo introdotto il 12.01.17; testo modificato al 1.07.17)

Richiesta di registrazione al calendario UCI WorldTour.

2.15.144

Le condizioni per il deposito di una richiesta di registrazione al calendario UCI WorldTour sono determinate nel presente regolamento e possono essere completate dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

L'entità che richiede la registrazione di una prova al calendario UCI WorldTour deve essere proprietaria di una prova UCI WorldTour o Hors Classe svoltesi l'anno precedente il primo anno di registrazione. Il Consiglio del Ciclismo Professionistico può accordare delle deroghe a questa regola dietro ricezione di una richiesta motivata.

(articolo modificato il 12.01.17)

2.15.145

Per la sua richiesta di registrazione al calendario UCI WorldTour, il proprietario della prova riconosce di assoggettarsi al regolamento UCI a partire dal deposito della richiesta fino alla scadenza del periodo di registrazione come prove dell'UCI WorldTour.

Il proprietario della prova è interamente responsabile della sua prova riguardo il rispetto del regolamento UCI e verso l'UCI stesso.

(articolo modificato al 12.01.17)

2.15.146

La registrazione è accordata per una determinata prova. La registrazione conferisce lo status di UCI WorldTour alla prova. La registrazione lascia intatti i diritti di proprietà del titolare della licenza su tale prova, senza pregiudizio delle obbligazioni derivanti dai regolamenti dell'UCI.

(articolo modificato al 12.01.17)

2.15.147

In aggiunta al rispetto delle condizioni previste dal regolamento, i seguenti criteri di selezione saranno presi in considerazione dal Consiglio del Ciclismo Professionistico per rifiutare una domanda di registrazione, per subordinare la registrazione al rispetto delle condizioni e/o misure ritenute appropriate o per ridurne la durata:

1. Il livello sportivo secondo l'elenco partenti delle 4 edizioni precedenti l'anno della richiesta di registrazione;
2. Il formato, la struttura e la natura della prova che contribuiscono all'immagine della prova UCI WorldTour come competizione d'élite;
3. La qualità dell'organizzazione, specialmente in materia di sicurezza;
4. La copertura ed il tasso di audience televisiva su canali non a pagamento nel corso delle edizioni precedenti l'anno della richiesta della licenza;
5. Il rispetto del regolamento UCI dello sport ciclistico così come di tutti i regolamenti applicabili;

6. Il rispetto delle obbligazioni contrattuali, legali e regolamentari;
7. L'assenza di tentativi di infrazione o di elusioni degli obblighi;
8. Il rispetto dell'etica sportiva;
9. L'assenza di ogni altro elemento suscettibile di nuocere a l'immagine dell'UCI WorldTour e dello sport ciclistico in generale.

I criteri di cui sopra riguardano in particolare ogni elemento o fatto accaduto prima che la decisione relativa alla richiesta di registrazione sia resa.

(testo modificato al 1.11.15; 12.01.17)

2.15.148

Il richiedente sottoporrà la sua domanda di registrazione completando e re-inviando il formulario predisposto dal Consiglio del Ciclismo Professionistico ivi compresi tutte le informazioni e tutti gli altri documenti quali quelli richiesti dal Consiglio.

(articolo modificato al 12.01.17)

2.15.149

Il termine per l'invio delle richieste di registrazione è fissato dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(testo modificato al 20.10.05; 1.08.06; 15.06.08; 1.07.09; 1.01.10; 12.01.17)

2.15.150

Il Consiglio del Ciclismo Professionistico non è tenuto ad esaminare le richieste inviate all'UCI dopo la data fissata.

(articolo modificato al 12.01.17)

Domande presentate su proposta del Consiglio del Ciclismo Professionistico

2.15.151

Su proposta dell'UCI o su propria iniziativa, il Consiglio del Ciclismo Professionistico può invitare una prova giudicata di importanza strategica per lo sviluppo del ciclismo a depositare una domanda di registrazione al calendario UCI WorldTour.

(articolo modificato al 12.01.17)

2.15.152

Il Consiglio del Ciclismo Professionistico informa per iscritto i proprietari delle prove selezionate e può loro imporre un termine per presentare tutti i documenti richiesti.

(articolo modificato al 12.01.17)

2.15.153

Il proprietario di una prova proposta invitata dal Consiglio del Ciclismo Professionistico a depositare una domanda di registrazione al Calendario UCI WorldTour deve sottoporre una richiesta conformemente alla procedura descritta nella notifica comunicata dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(articolo modificato al 12.01.17)

Registrazione al calendario UCI WorldTour

2.15.154

Il Consiglio del Ciclismo Professionistico esaminerà la richiesta di registrazione sulla base di un dossier composto dai seguenti elementi:

1. Il formulario di richiesta di registrazione ed i suoi allegati;
2. Il parere dell'UCI e/o di ogni entità incaricata di esaminare le domande;
3. Ogni altro documento o informazione prodotti dal richiedente o richiesti per la valutazione della domanda dall'UCI, dal Consiglio del Ciclismo Professionistico o da ogni altro soggetto incaricato di esaminare le domande.

Il Consiglio del Ciclismo Professionistico può in ogni caso tener conto di fatti noti.

(testo modificato al 18.06.07; 12.01.17)

2.15.155

Il dossier deve essere redatto in francese o in inglese. I documenti prodotti da terzi e redatti in un'altra lingua devono essere accompagnati da una traduzione nella lingua del dossier.

Il richiedente la licenza è il solo responsabile della qualità e della completezza del proprio dossier. Il richiedente in particolare non potrà recriminare sul fatto che l'UCI o il Consiglio del Ciclismo Professionistico non gli abbiano domandato informazioni o documenti, oppure che non sia stato sensibilizzato su alcune lacune o altri elementi suscettibili di valutazione negativa nel corso della valutazione della sua richiesta da parte del Consiglio del Ciclismo Professionistico.
(testo modificato al 18.06.07; 12.01.17)

2.15.156

L'UCI deve far pervenire il suo parere o un suo rapporto al Consiglio del Ciclismo Professionistico precedentemente alla redazione del calendario UCI WorldTour per la stagione seguente. L'UCI potrà depositare dei pareri complementari nella misura in cui il richiedente aggiunga nuovi elementi al suo dossier o nuovi elementi vengano a conoscenza dell'UCI in altro modo.
(articolo introdotto il 18.06.07; testo modificato al 12.01.17)

2.15.157

Il Consiglio del Ciclismo Professionistico decide, a sua discrezione, se sia il caso di richiedere documenti e informazioni supplementari al richiedente. A questo riguardo, il Consiglio del Ciclismo Professionistico stabilisce i relativi termini e può convocare il richiedente ad un'udienza.
(articolo introdotto il 18.06.07; testo modificato al 12.01.17)

2.15.158

In generale, ogni decisione relativa alle domande di registrazione al calendario UCI WorldTour sono rese simultaneamente e sono comunicate ai richiedenti nel più breve tempo possibile. Il Consiglio del Ciclismo Professionistico può ugualmente decidere con riferimento alle domande di registrazione al calendario UCI WorldTour in maniera individuale o riportate la valutazione di alcune richieste, se lo ritiene pertinente, ed in particolare se dei documenti supplementari sono richiesti da parte del richiedente o dell'UCI.
(testo modificato al 12.01.17)

2.15.159

Le decisioni del Consiglio del Ciclismo Professionistico relativamente alle richieste di registrazione al calendario UCI WorldTour sono definitive e non sono soggette ad appello.
(articolo introdotto il 12.01.17)

Tassa di calendario

2.15.160

Una tassa di calendario annuale deve essere assolta dalle prove UCI WorldTour al più tardi al 15 dicembre di ogni anno sul conto bancario dell'UCI.
(testo modificato al 12.01.17)

2.15.161

L'importo della tassa è fissato dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

2.15.162

Se al 15 dicembre non viene accreditato l'importo della tassa sul conto dell'UCI la registrazione al calendario UCI WorldTour è annullata a pieno diritto. Inoltre, è dovuta un'ammenda di CHF 10.000
(testo modificato al 24.09.14; 12.01.17)

Durata della registrazione

2.15.163

La durata della registrazione al calendario UCI WorldTour è all'inizio di 4 anni solari.
(testo modificato al 1.07.13; 12.01.17)

2.15.164

Il proprietario di una prova la cui registrazione al calendario UCI WorldTour scada può richiedere una registrazione per un nuovo periodo di tre anni seguendo la stessa procedura utilizzata per la domanda iniziale.
(testo modificato al 1.07.09; 12.01.17)

Termine della registrazione

2.15.165

Fatto salvo il rinnovo, la registrazione scade automaticamente al termine del periodo per il quale è stata accordata.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.166

La registrazione al calendario UCI WorldTour ha fine prima del suo termine nei seguenti casi:

1. Se si verifica una delle condizioni di annullamento a pieno diritto citate nel presente paragrafo;
2. Se la registrazione è ritirata.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.167

La registrazione al calendario UCI WorldTour è a pieno titolo annullata a causa della domanda o dichiarazione di fallimento del proprietario della prova, la liquidazione giudiziaria, la dissoluzione o la cessazione di attività del proprietario ovvero ogni altra misura che metta fine alla libera disposizione dello status di prova UCI WorldTour.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.168

In caso di annullamento o di ritiro della registrazione, nessun rimborso avrà luogo. Ogni importo dovuto resta esigibile e non può essere compensato.

(testo modificato al 12.01.17)

Valutazione della prova durante il periodo di registrazione

2.15.169

Nel corso del periodo di registrazione, l'UCI può decidere di sottoporre la prova UCI WorldTour ad una valutazione tecnica e sportiva, in particolare nel caso di constatate mancanze al regolamento UCI o al disciplinare per organizzatori di prove UCI WorldTour.

(articolo introdotto al 12.01.17)

2.15.170

Al termine della valutazione dalla prova UCI WorldTour, una copia del rapporto finale della valutazione è trasmessa al Consiglio del Ciclismo Professionistico così come al proprietario della prova.

(articolo introdotto al 12.01.17)

2.15.171

Senza pregiudizio delle altre misure o sanzioni previste dal regolamento UCI, il Consiglio del Ciclismo Professionistico decide di adire oppure no la commissione delle licenze e di richiedere l'imposizione delle misure previste all'articolo 2.15.172.

Il Consiglio del Ciclismo Professionistico adisce in particolare la commissione delle licenze nei seguenti casi:

1. Grave infrazione al regolamento UCI o al disciplinare per organizzatori di prove UCI WorldTour;
2. Infrazione al regolamento UCI o al disciplinare per organizzatori di prove UCI WorldTour nel corso di due edizioni consecutive della prova UCI WorldTour.

(articolo introdotto al 12.01.17)

Ricorso alla commissione delle licenze

2.15.172

Nelle circostanze descritte di seguito, la commissione delle licenze può subordinare la registrazione al rispetto delle condizioni e/o misure ritenute appropriate, ridurne la durata o ritirarla nei casi seguenti:

1. Se i dati presi in considerazione per l'attribuzione della registrazione erano erranei e il Consiglio del Ciclismo Professionistico ritiene che la situazione reale non giustifichi la concessione della registrazione;
2. Se i dati presi in considerazione per l'attribuzione della registrazione sono cambiati successivamente e il Consiglio del Ciclismo Professionistico ritiene che la nuova situazione non giustifichi la concessione della registrazione;

3. Se la situazione del proprietario della prova è influenzata o indebolita in particolare a causa di problemi finanziari, di salute, morte, malfunzionamento, dispute o altro tanto che l'organizzazione della prova sia fortemente compromessa;
4. Se il proprietario della prova non soddisfa o non soddisfa più tutte le condizioni previste dal presente capitolo;
5. In caso di violazione ai regolamenti dell'UCI o del disciplinare per organizzatore delle prove UCI WorldTour o di violazione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'UCI commessi o imputabili al proprietario della prova o suoi dipendenti, collaboratori o subappaltatori ivi compreso l'organizzatore materiale o ogni altro intermediario, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dal regolamento;
6. In caso di fatti, commessi da o imputabili al proprietario della prova o a suoi dipendenti, collaboratori o subappaltatori ivi compreso l'organizzatore materiale o ogni intermediario, tali che la continuazione della prova arrechi un grave danno agli interessi o alla reputazione dell'UCI WorldTour;

(testo modificato al 1.11.15; 12.01.17)

2.15.173

La commissione delle licenze è adita dal presidente del Consiglio del Ciclismo Professionistico dietro semplice richiesta scritta, di cui una copia sarà indirizzata al titolare della licenza.

2.15.174

Prima di prendere una decisione in applicazione dell'articolo 2.15.172, la commissione delle licenze può – se lo ritiene utile ed opportuno – accordare al proprietario della prova un termine per la regolarizzazione.

(testo modificato al 1.11.15; 12.01.17)

Titolarità dei diritti e delle obbligazioni legate alla registrazione di una prova nel Calendario UCI WorldTour

2.15.175

Il proprietario della prova è responsabile della richiesta di registrazione della prova nel Calendario UCI WorldTour.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.176

Se il proprietario della prova non è l'organizzatore materiale della prova, il proprietario della prova deve informarne l'UCI e precisare nella sua richiesta di registrazione l'esatta identità dell'organizzatore materiale o di ogni altro intermediario.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.177

Il proprietario della prova, l'organizzatore e se del caso ogni altro intermediario sono congiuntamente e solidamente responsabili di tutti gli obblighi derivanti dalla registrazione, ivi compresi i debiti previsti di cui all'art. 1.2.032 del presente regolamento. Alla richiesta di licenza deve essere allegato un impegno scritto.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.178

In caso di cambiamento dell'organizzatore materiale della prova durante il periodo di validità della registrazione, il proprietario della prova deve informarne il Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.179

Il proprietario della prova non può aver alcun legame, diretto o indiretto, con uno degli UCI WorldTeams. In casi eccezionali, che non compromettono né l'integrità della competizione né l'equità sportiva, il Comitato Direttivo dell'UCI può consentire un'eccezione.

(testo modificato al 1.07.12; 1.01.15; 12.01.17)

2.15.180

Il proprietario della prova della licenza non può avere alcun legame, diretto o indiretto, con un altro proprietario di prova UCI WorldTour per prova o con l'organizzatore materiale di una tale prova o ancora con un altro intermediario, salvo nella misura in cui un tale legame sia accettato dal Comitato Direttore.

I legami preesistenti al 31 dicembre 2004 sono accettati.

(testo modificato al 1.07.12; 12.01.17)

2.15.181

In un documento – da allegare al modulo di richiesta di registrazione – il richiedente:

- (i) certificherà di non aver alcun legame diretto o indiretto con un UCI WorldTeam o con una squadra candidata all'UCI WorldTour e
- (ii) indicherà tutti i legami diretti o indiretti (in particolare, se del caso, attraverso l'intermediario dell'organizzatore materiale) che potrebbe avere con un UCI WorldTeam o con un'altra prova dell'UCI WorldTour. Queste informazioni dovranno essere fornite al Consiglio del Ciclismo Professionistico ed aggiornate durante tutto il periodo di validità della registrazione.

(testo modificato al 1.07.12; 1.01.15; 12.01.17)

2.15.182

Nel caso in cui esistano legami diretti o indiretti come quelli descritti agli articoli 2.15.179 o 2.15.180, il Consiglio del Ciclismo Professionistico ed il proprietario della prova si accorderanno e, se del caso, il Consiglio del Ciclismo Professionistico fisserà per il proprietario della prova un termine per regolarizzare la situazione.

(testo modificato al 1.07.12; 12.01.17)

2.15.183

Nella misura in cui il Consiglio del Ciclismo Professionistico venga a conoscenza, tramite l'intermediario di terzi che non siano il proprietario della prova, dell'esistenza di legami quali quelli descritti agli articoli 2.15.179 o 2.15.180 e che non sono autorizzati dal Comitato Direttivo, le parti in oggetto saranno sanzionate ciascuna con un'ammenda di CHF 10.000. Il Consiglio del Ciclismo Professionistico può concedere un termine per regolarizzare la situazione.

(testo modificato al 1.07.12; 8.11.16; 12.01.17)

2.15.184

In mancanza di regolarizzazione nel senso e nei termini indicati dal Consiglio del Ciclismo Professionistico o in caso di contestazione circa l'esistenza di un legame vietato o circa l'attuazione della regolarizzazione, il contenzioso è portato davanti alla commissione delle licenze dietro semplice richiesta scritta sia da parte del presidente del Consiglio del Ciclismo Professionistico che da parte del richiedente proprietario della prova. Se la commissione delle licenze ritiene che esista un legame vietato ai sensi degli articoli 2.15.179 o 2.15.180, potrà subordinare la registrazione al rispetto delle condizioni e/o delle misure ritenute appropriate, ridurre la durata o ritirarla, se de caso dopo aver concesso un termine per la regolarizzazione.

(testo modificato al 1.07.12; 1.11.15; 12.01.17)

Organizzazione

2.15.185

Salvo disposizioni contrarie al presente §4 o altre disposizioni contrattuali, il Titolo I, Capitolo II del Regolamento UCI dello sport ciclistico si applica al proprietario della prova.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.186

Il proprietario della prova deve organizzare la prova ogni anno consecutivo nel corso della durata della registrazione ed assume tutti gli obblighi che ne derivano. Il proprietario della prova dovrà conformarsi alle date fissate dal calendario UCI WorldTour come annualmente stabilito dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.187

Il proprietario della prova non deve modificare il formato o la natura della prova senza l'accordo preventivo e scritto del Consiglio del Ciclismo Professionistico.
(testo modificato al 12.01.17)

2.15.188

Il proprietario della prova deve mantenere il livello professionale, la qualità e la notorietà della sua prova.
(testo modificato al 12.01.17)

2.15.189

Il proprietario della prova deve organizzare la prova secondo gli standard usuali esistenti quali quelli imposti dall'UCI e secondo il disciplinare per organizzatori di prove UCI WorldTour.
(testo modificato al 12.01.17)

Partecipazione degli UCI WorldTeams

2.15.190

Le prove UCI WorldTour devono accettare la partecipazione di tutti gli UCI WorldTeams. Conformemente all'articolo 2.15.127, gli UCI WorldTeams hanno l'obbligo di partecipare alle prove già registrate nel calendario UCI WorldTour 2016.
(testo modificato al 1.01.15; 12.01.17)

2.15.191

Le prove registrate nel calendario UCI WorldTour per la prima volta a far data dal 2017 e dopo devono invitare tutti gli UCI WorldTeams a partecipare alla loro prova. Gli UCI WorldTeams devono essere invitati per la stagione successiva al più tardi entro il 10 dicembre e gli UCI WorldTeams devono rispondere entro 60 giorni a far data dalla ricezione dell'invito. L'invito, così come la risposta, devono in ogni caso rispettare i termini fissati dall'articolo 1.2.049.

In caso di infrazione all'obbligo di invitare gli UCI WorldTeams, la registrazione di tale prova al calendario UCI WorldTour può essere ritirata dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

Le prove procederanno con l'invitare le altre squadre unicamente in relazione ai posti disponibili dopo il ricevimento delle risposte degli UCI WorldTeams all'invito come sopra descritto.

Gli obblighi derivanti alle squadre per ciò che concerne la partecipazione a queste prove sono fissati agli articoli 2.15.127ss

(articolo introdotto il 12.01.17; testo modificato al 25.10.17)

2.15.192

(articolo abrogato il 11.02.20)

2.15.193

(articolo abrogato il 08.02.21)

Trasparenza finanziaria

2.15.194

Il proprietario della prova accetta il principio della trasparenza finanziaria informando spontaneamente ed completamente il Consiglio del Ciclismo Professionistico e fornendo ogni documento ed informazione utile nei seguenti casi:

1. se il proprietario della prova ha previsto delle difficoltà finanziarie quali, in particolare, il mancato pagamento di un debito a suo carico, l'insolvenza o il rischio di insolvenza, la modifica significativa del budget annuale, del piano di cassa o della pianificazione finanziaria;
2. se nasce un rischio, un contenzioso o ogni altra circostanza suscettibile di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario del proprietario della prova, dell'organizzazione materiale o di qualsiasi altro rispettivo intermediario;
3. in caso di non esecuzione, per qualsivoglia motivo, di un obbligo del proprietario della prova verso tutti i terzi creditori.

(testo modificato al 12.01.17)

Sostegno allo sviluppo dello sport ciclistico

2.15.195

Il proprietario della prova deve condurre una politica di sostegno dello sport ciclistico in particolare attraverso l'organizzazione annuale di una prova che contribuisca a sviluppare il ciclismo di base. Questa prova può essere, a scelta, una prova su strada per le donne, masters, under 23 o junior, una prova in una disciplina ciclistica diversa dalla strada o una manifestazione di ciclismo per tutti.

In un documento allegato alla domanda registrazione, il richiedente indicherà in maniera dettagliata quale tipo di prova egli intende organizzare nel periodo di validità della registrazione.

(testo modificato al 12.01.17)

Promozione dell'UCI WorldTour

2.15.196

Il proprietario della prova parteciperà alla promozione del marchio UCI WorldTour nell'ambito della sua prova conformemente alla politica di promozione e di merchandising che saranno stabiliti congiuntamente dall'UCI e dal titolare.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.197

bis L'UCI pubblicherà un rapporto annuale volto alla promozione pubblica dell'UCI World Tour. Sarà redatto partendo dai dati statistici aggregati della serie per illustrarne l'aspetto attrattivo.

(articolo introdotto il 10.06.21)

2.15.197

Il proprietario della prova collaborerà con l'UCI all'attuazione di una politica di marketing in particolare avendo riguardo per eventuali sponsor UCI WorldTour in modo da salvaguardare gli interessi di tutte le parti.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.198

Il proprietario della prova utilizzerà il logo UCI WorldTour conformemente alle specifiche grafiche che saranno fornite dall'UCI e rispetterà le condizioni e restrizioni di utilizzo del logo e del marchio che saranno definiti nel disciplinare per organizzatori di prove UCI WorldTour. Ogni scostamento alle previsioni del disciplinare deve essere approvato dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.199

L'insieme dei diritti e degli obblighi di ogni parte in materia di promozione dell'UCI WorldTour saranno precisati nel disciplinare per organizzatori di prove UCI WorldTour.

(testo modificato al 12.01.17)

Controllo e sanzioni

2.15.200

Il proprietario della prova UCI WorldTour ed ogni tesserato devono rimettere all'UCI, a prima richiesta, tutti i documenti o informazioni che sembrano utili per verificare il rispetto dei regolamenti, dei contratti, del disciplinare o leggi. In caso di rifiuto e senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 2.15.183 o di altre conseguenze, il proprietario della prova e/o ogni tesserato sarà/saranno sanzionato (i) con un'ammenda da CHF 5.000 a CHF 10.000.

(testo modificato al 12.01.17)

§ 5 Commissione delle licenze

(numerazione del paragrafo modificata al 12.01.17)

2.15.201

La commissione delle licenze adotta le decisioni relative all'attribuzione, al ritiro e a tutte le altre misure previste dal regolamento in materia di licenze per l'UCI WorldTour, la registrazione degli UCI WorldTeams e prove WorldTour così come decisioni aventi ad oggetto altri contenziosi concernenti UCI WorldTeams e le prove UCI WorldTour previste al presente capitolo.

(testo modificato al 1.01.15; 1.11.15; 12.01.17; 1.10.21)

2.15.202

La commissione delle licenze è composta da un presidente e da almeno due altri membri che non abbiano alcun altro legame con lo sport ciclistico organizzato. I membri della commissione delle licenze sono e rimangono sempre imparziali ed indipendenti.

(testo modificato al 1.10.21)

2.15.203

I membri sono nominati dal Comitato Direttivo dell'UCI su proposta del Consiglio del Ciclismo Professionistico. Sono nominati per un periodo di quattro anni rinnovabili. Se un membro è dimissionario, muore o è impedito ad assumere la sua funzione per ogni altra causa, può essere sostituito per il restante periodo del suo mandato su richiesta della commissione delle licenze, secondo il bisogno per il suo funzionamento e sua organizzazione interna.

(testo modificato al 1.10.21)

2.15.204

(articolo abrogato il 1.10.21)

2.15.205

La commissione delle licenze si riunisce quando il regolamento o le circostanze lo richiedono o su richiesta dell'UCI o del Consiglio del Ciclismo Professionistico. Le date delle udienze sono fissate dall'amministrazione dell'UCI in accordo con la commissione delle licenze.

(testo modificato al 1.07.10; 12.01.17; 1.10.21)

2.15.206

Le udienze della commissione delle licenze non sono pubbliche. Le deliberazioni della commissione si tengono a porte chiuse.

La commissione delle licenze può decidere, in maniera discrezionale, di tenere l'udienza per video conferenza.

(testo modificato al 1.10.21)

2.15.207

Il presidente della commissione delle licenze decide sull'assegnazione dei casi a un singolo giudice o a un gruppo di tre membri, tenendo conto della complessità dei casi e del rapporto di valutazione dell'UCI. Il giudice unico o il collegio condurrà la procedura, fisserà i limiti di tempo se questi non sono previsti dai regolamenti, e determinerà se è necessaria un'udienza. In caso contrario, il procedimento si svolge solo mediante scambio di memorie.

(testo modificato al 1.10.21)

2.15.207

bis Se il giudice unico ritiene di non poter concedere la licenza o la registrazione, deve informare il presidente della commissione delle licenze, che deciderà quali azioni intraprendere, compreso il trasferimento del caso a una commissione di tre membri per completare la procedura.

(articolo introdotto il 1.10.21)

2.15.208

Le decisioni della commissione delle licenze sono prese sia dal giudice unico sia a maggioranza dei membri che compongono la formazione. Sono scritte, datate e firmate. E' sufficiente la firma del presidente.

(testo modificato al 1.10.21)

2.15.209

Le decisioni che accolgono la domanda di un richiedente o di un titolare di licenza o di una prova UCI WorldTour non devono essere motivate. Le altre decisioni devono essere motivate, in particolare le decisioni che rifiutano il rilascio della licenza o la registrazione e le decisioni che si discostano dal parere emesso dall'UCI o dall'auditor designato.
(testo modificato al 1.01.15; 12.01.17; 1.10.21)

2.15.210

Le decisioni sono inviate e notificate alle parti interessate per posta elettronica o con lettera firmata. La commissione si riserva la possibilità di trasmettere il dispositivo prima di trasmettere la motivazione della decisione.
(testo modificato al 12.01.17; 1.10.21)

2.15.211

Il servizio di cancelleria della commissione è assicurato dall'amministrazione dell'UCI. L'insieme delle comunicazioni e corrispondenze sono indirizzate alla cancelleria e da essa trattate.
(testo modificato al 1.10.21)

2.15.212

I membri della commissione sono devoti osservare l'obbligo di riservatezza delle questioni che sono loro affidate e ciò anche dopo la fine del loro mandato.

2.15.213

Le lingue con cui lavora la commissione sono il francese e l'inglese. La procedura si svolge esclusivamente nella lingua della richiesta di licenza UCI WorldTour o della domanda di registrazione, salvo accordo contrario delle parti coinvolte nella procedura. Senza pregiudizio di ciò che è previsto per la procedura di richiesta di licenza, la commissione può esigere la traduzione certificata in francese o inglese di ogni documento redatto in altra lingua, in mancanza di detta traduzione questo documento sarà scartato.

§ 6 Appello davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)

(numerazione del paragrafo modificata al 12.01.17)

2.15.214

Salvo disposizione contraria, contro le decisioni della commissione delle licenze può essere presentato appello esclusivamente al TAS.

2.15.215

Il diritto di appello appartiene all'UCI e al richiedente la cui domanda sia stata respinta dalla commissione delle licenze.

Un richiedente o titolare di licenza o una prova UCI WorldTour non può presentare appello contro una decisione resa dalla commissione delle licenze avente ad oggetto un altro richiedente o un altro titolare di licenza o un'altra prova UCI WorldTour.

(testo modificato al 1.01.15; 12.01.17; 1.10.21)

2.15.216

Si farà ricorso alla procedura accelerata secondo le disposizioni seguenti.

2.15.217

Il termine per l'appello è di quindici giorni a partire dal giorno successivo al ricevimento – per posta elettronica – della decisione impugnata. I termini sono sospesi durante il periodo dal 25 dicembre al 2 gennaio ivi compresi.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.218

L'appello per l'invio a TAS deve essere sotto forma di memoria d'appello motivato comprendente i seguenti elementi:

1. il nome e l'indirizzo completo del ricorrente e dell'UCI;
2. una copia della decisione impugnata;
3. una copia delle disposizioni regolamentari che prevedono l'appello al TAS;
4. una descrizione dei fatti e dei mezzi di diritto su cui si fonda l'appello.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.219

Il ricorrente unirà alla sua dichiarazione d'appello tutti i documenti, prove e testimonianze scritte di cui intende avvalersi, con riserva dell'articolo 2.15.224.

(testo modificato al 12.01.17)

2.15.220

Il ricorrente indicherà nella sua memoria d'appello i testimoni e gli esperti che desidera siano ascoltati nell'udienza, in difetto di ciò questi testimoni ed esperti non saranno ascoltati salvo accordo delle parti o decisione contraria della formazione.

2.15.221

Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione d'appello, la parte coinvolta potrà sottoporre al TAS le proprie osservazioni comprendenti i seguenti elementi:

1. una descrizione delle modalità di difesa
2. ogni eccezione di incompetenza
3. ogni controquerela
4. tutti i documenti e prove che la parte coinvolta intende presentare, ivi compresi i nomi dei testimoni ed esperti che desidera siano ascoltati;
5. ogni testimonianza scritta.

La formazione può proseguire la procedura ed emettere una sentenza in assenza di osservazioni entro i termini.

I termini sono sospesi durante il periodo dal 25 dicembre al 2 gennaio compresi.

(testo modificato al 18.06.07; 12.01.17; 1.10.21)

2.15.222

Le parti non sono autorizzate a completare le loro argomentazioni, né a produrre nuovi documenti, né a presentare nuove prove dopo la presentazione della loro dichiarazione di appello o loro osservazioni.

2.15.223

(articolo abrogato il 1.10.21)

2.15.224

L'appello è giudicato sulla base del dossier così come si presenta al momento in cui la commissione delle licenze ha preso la sua decisione. Questo dossier non può essere completato in seguito. I documenti, le prove e le testimonianze scritte a cui il ricorrente intende fare ricorso davanti al TAS possono riguardare solamente gli elementi che si trovano nel dossier della commissione delle licenze o di cui la commissione ha tenuto conto nella sua decisione.

(testo modificato al 21.09.06; 18.06.07)

2.15.225

Se l'annullamento della decisione impugnata aprisse la via ad una nuova attribuzione di licenze o ad una nuova attribuzione di una licenza per la quale sussistono più candidati, la questione è rinviata alla commissione delle licenze. Dopo aver consultato le parti, la commissione può, se ritiene di essere sufficientemente informata, rinunciare ad ogni ulteriore scrittura o udienza. La questione è giudicata sulla base del dossier della commissione al momento della prima decisione.

(testo modificato al 21.09.06; 18.06.07; 1.10.21)

2.15.226

In mancanza di disposizioni specificamente previste nel presente capitolo, si applica il Codice di arbitraggio dello sport.

§ 7 Fondo di riserva e solidarietà dell'UCI WorldTour

(numerazione del paragrafo modificata al 12.01.17)

2.15.227

A partire dal 2015, non sarà versato alcun nuovo contributo al fondo di riserva.
(testo modificato al 22.01.07; 1.01.14; 24.09.14; 8.11.16)

2.15.228

(articolo abrogato il 8.11.16)

Fondo di riserva

2.15.229

Il fondo di riserva dell'UCI WorldTour sarà utilizzato per i seguenti obiettivi:

1. realizzare tutti i progetti che tendono a rinforzare o a sviluppare obiettivi di interesse generale a beneficio di tutti i partners dell'UCI WorldTour;
2. gli interessi generati dal fondo sono aggiunti al capitale.

In caso di deficit, sarà utilizzato il conto profitti e perdite dell'UCI WorldTour.

(testo modificato al 24.09.14; 1.01.15; 8.11.16)

2.15.230

(articolo abrogato il 8.11.16)

2.15.231

(articolo abrogato il 8.11.16)

Utilizzo del capitale del fondo

2.15.232

Possono essere presentati progetti a partire dal 2007.

(testo modificato al 01.01.07; 8.11.16)

2.15.233

Ogni partner dell'UCI WorldTour (UCI, UCI WorldTeam, organizzatore) può presentare un progetto al Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(testo modificato al 1.01.15)

2.15.234

Se il Consiglio del Ciclismo Professionistico accetta il principio del progetto, esso nomina una commissione di studio che gli presenterà le sue conclusioni. La commissione di studio può comprendere o consultare specialisti secondo la natura del progetto.

La decisione finale è assunta dal Consiglio.

2.15.235

Le spese di studio della proposta saranno a carico del capitale del fondo.

(testo modificato al 8.11.16)

Gestione del fondo

2.15.236

La gestione amministrativa e finanziaria del fondo sarà assicurata dal dipartimento delle finanze dell'UCI.

(testo modificato al 8.11.16)

2.15.237

Il direttore finanziario dell'UCI stilerà annualmente un report sull'utilizzo degli importi previsti all'articolo 2.15.227 e sulla gestione del fondo. Il report sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio del Ciclismo professionistico.

(testo modificato al 8.11.16; 12.01.17)

§ 8 Disposizione generale

2.15.238

I giorni festivi e non lavorativi sono compresi nel calcolo dei termini fissati nel presente capitolo. Se l'ultimo giorno del termine è festivo o non lavorativo in Svizzera, il termine slitta alla fine del primo giorno lavorativo seguente.

§ 9 Accordi sui premi di partecipazione

(paragrafo introdotto al 12.01.17)

2.15.239

Gli accordi sui premi di partecipazione comprendono tutti gli accordi conclusi tra una squadra ed un organizzatore i quali prevedano una remunerazione o qualsivoglia altro vantaggio nei confronti della squadra quale contropartita della partecipazione della squadra o di uno o più di uno dei suoi corridori alla prova in questione. Le indennità di partecipazione non sono previsti da questo articolo né dagli articoli seguenti.

2.15.240

Per ogni accordo relativo a premi di partecipazione concluso tra una prova UCI WorldTour da un lato dall'altro da un UCI WorldTeam o – a partire dalla stagione 2022 – da un UCI ProTeam, ogni remunerazione o altro vantaggio ricevuto dovrà essere divulgato all'adutor esterno designato dall'UCI. L'obbligo di divulgazione per le prove UCI WorldTour riguarda tutti gli accordi sui premi di partecipazione conclusi con una squadra UCI WorldTeam o UCI ProTeam, mentre l'obbligo per le squadre riguarda tutti gli accordi sui premi di partecipazione relativi alla propria squadra o propri corridori con una prova UCI WorldTour.

L'obbligo di divulgazione concerne unicamente la remunerazione e gli altri benefici non previsti dal regolamento UCI.

Ogni difetto di comunicazione sarà sanzionato con un'ammenda da 10.000 a 40.000 CHF.

(testo modificato al 1.10.21)

2.15.241

Al termine di ogni stagione, l'adutor esterno designato trasmette all'UCI un rapporto relativo agli accordi sui premi di partecipazione conclusi tra le prove UCI WorldTour da un lato e dagli UCI WorldTeams o – a partire dalla stagione 2022 – dagli UCI ProTeams.

(testo modificato al 1.10.21)

§ 10 Squadre di sviluppo

(paragrafo introdotto il 01.07.19)

2.15.142 Il responsabile finanziario di un UCI WorldTeam può anche gestire ed essere responsabile di una squadra Continental UCI come squadra di sviluppo. In questo caso le due squadre devono avere lo stesso responsabile finanziario e condividere un'identità comune (almeno una parte de nome ed il lay out della maglia).

La squadra di sviluppo deve rispettare tutte le disposizioni regolamentari relative alle squadre Continental UCI conformemente agli articoli 2.17.001 e seguenti.

2.15.143 La registrazione della squadra di sviluppo per la stagione 2020 deve essere fatta dall'intermediario della federazione nazionale della nazionalità della maggioranza dei corridori, conformemente all'articolo 2.17.001, o dall'intermediario della federazione nazionale della nazionalità dell'UCI WorldTeam.

La squadra di sviluppo avrà la nazionalità della federazione nazionale che avrà certificato la squadra. I documenti trasmessi alla federazione nazionale nel corso della procedura di registrazione della squadra di sviluppo dovranno essere inviati al revisore dei conti nominato dall'UCI.

§ 11 Indennità di formazione

2.15.244

Quando un neo professionista, ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo paritario, entra per la prima volta a far parte di un UCI WorldTeam, un'indennità di formazione è dovuta a tutte le squadre che hanno partecipato alla sua formazione, a partire dall'anno in cui compie il suo quindicesimo anno di età e per un massimo di otto anni.

All'importo dell'indennità di formazione si aggiunge una somma forfettaria di 2000 euro (l'importo è calcolato pro rata temporis in caso di anni incompleti) per anno di iscrizione a un club o a una squadra Continental UCI a partire dall'anno dei quindici anni del corridore.

L'indennità di compensazione sarà versata dall'UCI WorldTeam alla/e Federazione/ Nazionale/i che hanno tesserato il ciclista dall'anno in cui ha compiuto il quindicesimo anno di età e fino all'anno in cui entra in vigore il suo primo contratto da professionista con un UCI World Team o UCI ProTeam.

La (le) Federazione (i) Nazionale (i) deve (devono) quindi redistribuire l'importo totale pro rata temporis ai Club e/o alle Squadre Continental UCI nel in cui l'atleta è stato registrato.

A partire dalla pubblicazione del tesseramento del corridore con l'UCI WorldTeam sul sito web dell'UCI, la Federazione o le Federazioni nazionali dovranno informare l'UCI WorldTeam dell'importo applicabile dell'indennità di formazione, entro tre mesi. L'UCI WorldTeam non potrà essere ritenuto responsabile di alcun pagamento nel caso in cui la Federazione Nazionale fornisca le informazioni pertinenti dopo la scadenza del termine. L'UCI WorldTeam effettuerà il (i) pagamento(i) alla(e) Federazione(i) Nazionale(i) entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione della ciclista sul sito web dell'UCI, previo accordo tra l'UCI WorldTeam e la/e Federazione/i Nazionale/i sulle date di pagamento.

La (le) Federazione (i) Nazionale (i) deve (devono) fornire all'UCI WorldTeam la prova dell'avvenuto pagamento alla/e squadra/e di club e/o Continental UCI affiliata/e nell'anno in cui è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui un Club o una Squadra Continental UCI non esistano più, l'importo dell'indennità di compensazione sarà utilizzato dalla Federazione Nazionale per i propri programmi di sviluppo.

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione di queste disposizioni sarà sottoposta al Collegio Arbitrale dell'UCI.

La decisione del Collegio Arbitrale dell'UCI è definitiva e inappellabile.

(paragrafo introdotto il 1.06.23; testo modificato al 13.06.2023)

CAPITOLO 16: UCI PROTEAMS

(capitolo sostituito al 1.09.04)

Identità

2.16.001

L'UCI ProTeam è la formazione costituita per partecipare alle prove su strada aperte alle squadre UCI ProTeam secondo l'articolo 2.1.005. È indicata da una particolare denominazione e registrata presso l'UCI secondo le seguenti disposizioni.

L'UCI ProTeam utilizzerà il logo UCI ProTeam conformemente alla grafica che sarà fornita dall'UCI e rispetterà le condizioni e le restrizioni d'utilizzo del logo e del marchio che saranno definiti dall'UCI.

L'UCI ProTeam è costituita dall'insieme dei corridori registrati all'UCI come facenti parte di tale squadra, dal responsabile finanziario, degli sponsors e di tutte le altre persone sotto contratto, con il responsabile finanziario e/o con gli sponsors, per assicurare il funzionamento della squadra (manager, direttore sportivo, allenatore, assistente paramedico, meccanico, ecc.)

Ogni UCI ProTeam deve ingaggiare al minimo, a tempo pieno e per tutto l'anno di registrazione, 20 * corridori, 3 direttori sportivi e 5 altre persone (assistenti paramedici, meccanici...).

**Disposizione particolare per gli UCI ProTeam di una nazionalità extraeuropea: il numero minimo di corridori che la squadra deve ingaggiare è fissato rispettivamente in 16, 18 e 20 corridori rispettivamente per la stagioni 2021, 2022 e 2023.*

(testo modificato al 26.06.07; 1.07.12; 1.05.17; 1.01.20; 25.09.20)

2.16.002

Gli sponsors sono persone, marchi o organismi che contribuiscono al finanziamento UCI ProTeam. Tra gli sponsors, tre al massimo sono designati come partners principali dell'UCI ProTeam.

Se nessuno dei tre partners principali è il responsabile finanziario della squadra, tale responsabile finanziario può essere solo una persona fisica o morale di cui i soli redditi sono derivanti da pubblicità o da sponsorizzazione e la sola attività è il funzionamento e lo sviluppo UCI ProTeam. La totalità dei redditi è destinata esclusivamente a questa attività. L'utile di bilancio non dovrà superare il 10% del volume d'affari e dovrà essere utilizzato conformemente alle disposizioni di legge in vigore nel Paese dell'UCI ProTeam. La destinazione del risultato può essere decisa dopo la compilazione e revisione dei bilanci annuali.

Nessun acconto sui di un diritto ad un beneficio può essere versato agli aventi diritto in corso d'anno.
(testo modificato al 26.06.07; 1.11.15)

2.16.003

Il o i partners principali devono impegnarsi in seno all'UCI ProTeam per un numero intero di anni civili. Qualsiasi contratto relativo al reddito dell'UCI ProTeam deve essere firmato direttamente con il debitore effettivo di tale reddito.

(testo modificato al 1.07.07)

2.16.004

Il o i partners principali ed il responsabile finanziario possono esserlo di un solo UCI ProTeam.

2.16.005

Il nome dell'UCI ProTeam può essere quello della società o del marchio del di uno o più dei partners principali, o anche di uno dei due, sia il nome del responsabile finanziario o ogni altra denominazione in linea con il progetto dell'UCI ProTeam.

L'UCI può rifiutare ogni nome che arrechi danno alla reputazione e/o all'immagine del ciclismo o dell'UCI.

(testo modificato al 1.07.09; 1.11.15)

2.16.006

E' vietata l'omonimia degli UCI ProTeam, dei partners principali e dei responsabili finanziari. In caso di nuove e simultanee candidature contenenti un'omonimia, la priorità è accordata in funzione dell'anzianità della denominazione.

2.16.007

La nazionalità dell'UCI ProTeam è determinata, a scelta della squadra, da:

1. Il Paese ove il responsabile finanziario ha la sua sede; oppure
2. Il Paese nel quale si commercializza un prodotto o un servizio o di uno dei partners principali con il nome dell'UCI ProTeam ovvero da una parte di questo nome.

La scelta deve essere notificata all'amministrazione dell'UCI al più tardi il 15 ottobre precedente il primo anno della licenza. In mancanza di tale notifica, la nazionalità dell'UCI ProTeam sarà quella del Paese ove il responsabile finanziario ha la sua sede.

La scelta della nazionalità del Paese in cui si commercializza un prodotto o un servizio del o di uno dei partners principali con il nome dell'UCI ProTeam o di una parte di tale nome è valida per tutta la durata della licenza e non può essere cambiata salvo il fatto che il partner principale in questione cessi di rivestire tale status. In quest'ultimo caso, l'UCI ProTeam può fare una nuova scelta secondo il primo paragrafo.

Il cambio di nazionalità ha effetto dal 1^a gennaio seguente la notifica all'amministrazione dell'UCI.

(testo modificato al 1.04.11; 1.07.11; 10.06.21)

Status giuridico e finanziario

2.16.008

Il responsabile finanziario rappresenta l'UCI ProTeam per tutto quanto concerne i regolamenti dell'UCI.

Il responsabile finanziario deve essere una persona che abbia la capacità giuridica di ingaggiare personale. Firma i contratti con i corridori e con le altre persone contrattualizzate per il funzionamento della squadra.

Il responsabile finanziario può agire unicamente per mezzo di persone fisiche titolari di una licenza.

Se il responsabile non è un partner principale della squadra, la gestione della stessa sarà la sola attività del responsabile finanziario, salvo deroga accordata dalla commissione delle licenze.

Il responsabile finanziario ed i partners principali sono solidamente responsabili di tutti gli obblighi finanziari dell'UCI ProTeam nei confronti dell'UCI e delle federazioni nazionali, ivi comprese le ammende.

Il responsabile finanziario deve gestire tutte le funzioni della squadra a partire da un'unica sede. La sede o il domicilio professionale sarà stabilito nel Paese in cui è soggetto all'imposta sui redditi ed alla sicurezza sociale come datore di lavoro per tutte le attività relative alla squadra.

Il responsabile finanziario deve tenere una contabilità separata per le attività dell'UCI ProTeam. L'amministrazione dell'UCI potrà stabilire delle direttive circa tale contabilità. A sua richiesta o a richiesta dell'UCI, la contabilità dell'anno in corso e/o degli anni precedenti deve essere trasmessa al revisore dei conti di cui all'art. 2.16.013.

Se il revisore dei conti nominato dall'UCI si accorgere durante la procedura di registrazione che le direttive inerenti le modalità di contabilità non sono state rispettate, la registrazione può essere rifiutata.

(testo modificato al 20.10.05; 26.06.07; 1.07.18)

2.16.009

Il responsabile finanziario ed i partners principali dovranno informare senza ritardo l'UCI dei seguenti elementi: spostamento della sede sociale, diminuzione del capitale, cambiamento della forma giuridica o di identità (per esempio per fusione o annessione), domanda o attuazione di ogni accordo o misura inerente l'insieme dei creditori.

Le informazioni previste al presente articolo devono essere inviate allo stesso tempo al revisore dei conti nominato dall'UCI.

Registrazione

2.16.010

Ogni anno gli UCI ProTeam devono richiedere la propria registrazione per l'anno seguente, detto anno di registrazione, secondo le modalità fissate qui di seguito.

2.16.010

bis Al più tardi il 15 agosto, senza pregiudizio delle penalizzazioni in caso di ritardo previste nel presente capitolo, la formazione che richiede lo status di UCI ProTeam deve richiedere all'UCI le istruzioni di registrazione.

Ogni domanda presentata al di fuori del citato termine sarà scartata d'ufficio.

La domanda deve, pena l'irricevibilità, indicare il nome e l'indirizzo di una persona di contatto della formazione che richiede lo status di UCI ProTeam che sarà responsabile della procedura di registrazione.

L'amministrazione dell'UCI accuserà ricezione della domanda ed invierà le istruzioni di registrazione al responsabile del dossier indicato nella domanda della formazione che richiede lo status UCI ProTeam.

Senza questa domanda ufficiale, la registrazione come UCI ProTeam non sarà possibile.

Solo una formazione la cui domanda di licenza UCI WorldTour per squadra sia stata respinta può depositare una domanda di registrazione come UCI ProTeam al di fuori di tale termine. Questa domanda deve pervenire all'UCI 5 giorni dopo aver ricevuto la decisione di rifiuto della licenza. In questo caso, l'amministrazione dell'UCI fisserà i termini di redazione di un dossier di registrazione.

(testo modificato al 26.06.01; 1.07.10; 1.10.10; 1.07.18)

2.16.011

Il 15 agosto precedente l'anno di registrazione, tutti gli UCI ProTeam o le formazioni candidate a questo status che non dispongono di una garanzia bancaria valida trasmessa a mezzo SWIFT per la stagione seguente dovranno:

1. Ottenere una conferma dalla loro banca che attesti che essa può emettere, direttamente o attraverso una banca corrispondente, un messaggio SWIFT a UBS Suisse (UBSWCHZH12A);
2. Ottenere una conferma dalla loro banca che attesti che la garanzia bancaria sarà conforme al modello di garanzia di cui all'art. 2.16.054 e riprenderà esattamente il testo in questione;
3. Fornire all'UCI il nome e le coordinate della banca che emetterà la garanzia bancaria e confermare che il testo riprenderà esattamente il testo del modello di cui all'art. 2.16.054

Inoltre, l'UCI si riserva il diritto di chiedere alla squadra di trasmettere, il testo – in lingua francese o inglese – del/dei contratto/i tipo con i propri corridori al 1^a agosto.

I documenti in questione sono inviati a mero titolo informativo. L'UCI non ha l'obbligo di esaminarli in questa fase. Tuttavia, e senza pregiudizio degli altri motivi di rifiuto, se il contratto firmato con un corridore non corrisponde al/ai modello/i di contatto/i depositato/i o con il contratto-tipo previsto all'art. 2.16.052 sarà rifiutato nel corso della registrazione dell'UCI ProTeam.

L'UCI ProTeam è il solo responsabile della conformità dei propri documenti alle esigenze regolamentari e – se del caso – delle disposizioni legali obbligatorie che vi troveranno applicazione.

Il 15 settembre precedente l'anno di registrazione l'UCI ProTeam o la formazione candidata a tale status deve far pervenire alla sede dell'UCI:

- il pagamento del diritto di registrazione sul conto corrente dell'UCI

In caso di ritardo, sarà applicato d'ufficio un incremento del diritto di registrazione di CHF 500 per ogni giorno di ritardo.

Nessun rimborso è dovuto in caso di registrazione rifiutata.

(testo modificato al 1.06.06; 26.06.07; 1.07.10; 1.10.10; 1.02.11; 1.09.13; 1.05.17; 10.06.21)

2.16.012

Il 15 ottobre precedente l'anno di registrazione, tutte le formazioni che richiedono lo status di UCI ProTeam devono:

1. Assicurarsi che la banca emittente trasmetta alla banca dell'UCI (UBSWCHZH12A), attraverso messaggio SWIFT, una garanzia bancaria a prima richiesta secondo il modello di cui all'articolo 2.16.054 in lingua francese, inglese, italiana o spagnola e valida fino al 31 marzo dell'anno successivo all'anno di registrazione. L'importo di questa garanzia deve essere almeno uguale a quello della garanzia costituita dall'UCI ProTeam per l'anno in corso senza essere inferiore all'importo minimo fissato all'art. 2.16.024;
2. Trasmettere all'UCI le seguenti informazioni:
 - a. L'esatta denominazione dell'UCI ProTeam;
 - b. L'indirizzo (ivi compresi il numero di telefono e l'indirizzo e-mail) al quale possono essere inviate tutte le comunicazioni destinate all'UCI ProTeam;
 - c. Il nome e l'indirizzo del titolare dei partners principali, del responsabile finanziario, del manager, del direttore sportivo, del direttore sportivo aggiunto e del medico della squadra;
 - d. Nome, cognome, indirizzo, nazionalità e data di nascita dei corridori;
 - e. La ripartizione dei compiti prevista all'articolo 1.1.082;
 - f. Nome della persona responsabile della registrazione e della contabilitàQuesta sarà la persona di riferimento durante tutto il processo di registrazione.

In caso di ritardo sarà applicato d'ufficio un aumento del diritto di registrazione di CHF 500 per ogni giorno di ritardo. Inoltre l'esame della domanda di registrazione ha inizio e la formazione in questione

potrà pretendere lo status di UCI ProTeam solo se tutte le condizioni sono soddisfatte.
(testo modificato al 20.10.05; 25.09.07; 1.01.09; 1.07.10; 1.05.17; 1.07.18; 10.06.21)

2.16.013

La registrazione avviene sulla base di una valutazione, stabilita dall'amministrazione dell'UCI. Tale valutazione si fonda sui seguenti criteri:

- etico
- finanziario
- amministrativo.

I criteri finanziario ed amministrativo sono valutati sulla base di un rapporto redatto dal revisore dei conti nominato dall'UCI. Questo rapporto sarà reso a seguito di un audit il cui oggetto, la procedura e le modalità sono fissate ogni anno dall'amministrazione dell'UCI.

(testo modificato al 20.10.05; 1.07.10)

Criteri

2.16.13 a

Il criterio etico tiene conto in particolare del rispetto da parte della squadra e/o dei suoi componenti:

- a) del regolamento UCI, in modo particolare per ciò che concerne l'antidoping, il comportamento sportivo e l'immagine del ciclismo;
- b) del codice etico e della dichiarazione di riconoscimento ad esso riferita da parte dei membri del personale della squadra;
- c) delle obbligazioni contrattuali;
- d) delle obbligazioni legali, principalmente in ambito fiscale, di sicurezza sociale e di contabilità;
- e) dei principi di trasparenza e buona fede.

(articolo introdotto il 1.07.10; testo modificato al 1.07.19)

2.16.013 b

Il criterio finanziario è valutato sulla base del rapporto di un revisore dei conti nominato dall'UCI e tiene conto in modo particolare dei mezzi e della stabilità finanziaria.

(articolo introdotto il 1.07.10)

2.16.013 c

Il criterio amministrativo tiene principalmente conto della conformità del dossier di candidatura e di registrazione (contratti, assicurazioni, garanzia bancaria...) così come della professionalità e della celerità di istituzione del dossier e del rispetto dei termini.

(articolo introdotto il 1.07.10)

Audit

2.16.014

La formazione che richiede lo status di UCI ProTeam deve presentare al revisore dei conti nominato dall'UCI tutti i documenti e le informazioni richieste per l'audit al più tardi entro il 15 ottobre precedente l'anno per cui richiede la registrazione (anno di registrazione).

In caso di ritardo sarà applicato d'ufficio un incremento del diritto di registrazione di CHF 500 per ogni giorno di ritardo. Questo incremento non sarà cumulato con quello previsto dall'art. 2.16.012 nella misura in cui sia riferito al medesimo periodo. La formazione in questione non potrà pretendere lo status di squadra continental professional. L'audit sarà rimandato fino al momento in cui il dossier sarà in ordine.

I documenti richiesti per l'audit comprenderanno allo stesso tempo tutti i contratti firmati con i corridori. Il numero di tali contratti, approvati dalla commissione bilancio, devono essere almeno 10 al 15 ottobre e 15 al 1 novembre. L'insieme dei contratti, con un minimo di 20*, devono essere sottoposti al revisore dei conti e da questi approvato al più tardi il 1° dicembre.

Per ciò che concerne i contratti dei corridori e delle altre persone, una copia deve essere trasmessa al revisore dei conti nominato dall'UCI in formato elettronico. L'originale del documento deve essere conservato dalla squadra e deve essere disponibile in qualsiasi momento su domanda del revisore dei conti nominato dall'UCI.

Il budget e la garanzia bancaria da presentare entro il 1° ottobre devono tener conto della totalità dei corridori che l'UCI ProTeam conta di ingaggiare

Tutte le spese di viaggio supplementari, comprese quelle per controlli senza preavviso, sostenute dal revisore dei conti per un UCI ProTeam o per una squadra candidata ad ottenere tale status potranno

essere loro fatturate come costi aggiuntivi di audit.

**Disposizione particolare per gli UCI ProTeam di una nazionalità extraeuropea: il numero minimo di corridori che la squadra deve ingaggiare è fissato rispettivamente in 16, 18 e 20 corridori rispettivamente per la stagioni 2021, 2022 e 2023.*

(testo modificato al 1.07.10; 1.04.11; 15.08.14; 1.07.15; 13.10.16; 1.01.20; 25.09.20; 10.06.21)

2.16.014

bis Dopo il termine del 15 ottobre, il revisore dei conti farà pervenire all'UCI un parere circa il dossier di registrazione depositato dalla formazione che richiede lo status di UCI ProTeam. Questo parere preciserà se il dossier contenga i seguenti documenti essenziali: i contratti di sponsorizzazione debitamente firmati con i partners principali, la garanzia bancaria e, unicamente per le nuove squadre, la descrizione della struttura del team così come una copia dell'atto costituito del responsabile finanziario. Il parere non costituisce una validazione della conformità dei predetti documenti alle esigenze regolamentari o legali applicabili.

La formazione che richiede lo status di UCI ProTeam riceverà una copia di questo parere.

In seguito a tale parere, l'UCI pubblicherà sul proprio sito internet quali formazioni richiedenti lo status di UCI ProTeam abbiano depositato un dossier di registrazione contenente la totalità dei documenti essenziali sopra citati.

Commento: il difetto di deposito dell'insieme dei documenti essenziali da ai corridori il diritto di recesso previsto all'art. 8.1.f del contratto tipo previsto all'art. 2.16.052

Le penalizzazioni per il ritardo previste agli art. 2.16.012 e 2.16.014 restano comunque applicabili.

(testo modificato al 1.07.09; 1.07.10; 1.09.13; 10.06.21)

2.16.015

Per ogni corridore e per ogni altra persona posta sotto contratto con l'UCI ProTeam dopo la registrazione, il revisore dei conti deve emettere un parere supplementare.

Un parere supplementare è allo stesso tempo richiesto se l'importo dei benefici contrattuali aumentano senza ingaggi supplementari.

Se del caso deve essere costituita una garanzia bancaria supplementare o deve essere trasmesso un emendamento alla garanzia bancaria esistente.

(testo modificato al 1.05.17)

2.16.016

Il 15 Novembre l'amministrazione dell'UCI fa le proprie valutazioni sulle squadre continental professional o sulle formazioni che richiedono questo status.

Le squadre il cui dossier di registrazione sia giudicato in ordine dall'amministrazione dell'UCI entro il 15 novembre precedente l'anno di licenza e che non soddisfano al criterio sportivo tale quello definito dall' articolo 2.15.011a saranno registrate direttamente come squadre UCI ProTeams per il successivo anno di registrazione;

Se l'amministrazione dell'UCI ritiene di non poter accordare la registrazione, avvisa la formazione candidata. Salvo il caso in cui detta formazione rinunci alla sua richiesta di registrazione come UCI ProTeam, l'amministrazione dell'UCI adisce la commissione delle licenze.

(Commento: l'organizzazione interna ed il funzionamento della commissione delle licenze, definiti al capitolo 15, articoli 2.15.201 e seguenti, si applicano agli affari trattati in virtù del presente articolo).

(testo modificato al 1.06.06; 20.06.07; 1.07.10; 1.06.14; 08.02.21; 10.06.21; 1.10.21)

2.16.016a

Dalla sua registrazione, l'UCI ProTeam si impegna a partecipare al programma di passaporto biologico.

(articolo introdotto il 1.07.10)

2.16.017

Se la commissione delle licenze riceve un dossier ritenuto insufficiente secondo l'articolo 2.16.016, si procede come di seguito:

1. la commissione delle licenze convoca la squadra candidata allo status di UCI ProTeam ad un'udienza in un lasso di minimo 10 giorni, salvo accordo della squadra;
2. la squadra deve depositare ogni memoria a sostegno della propria domanda di registrazione presso la commissione in tre esemplari e presso l'UCI in un esemplare al più tardi entro i 5 giorni

precedenti l'udienza, salvo casi eccezionali che giustifichino un altro termine. La memoria depositata in ritardo sarà scartata d'ufficio;

3. al più tardi entro i 5 giorni precedenti la data dell'udienza, salvo casi eccezionali che giustifichino un altro termine, la squadra farà conoscere alla commissione delle licenze ed all'UCI l'identità delle persone che la rappresenteranno o che assisteranno all'udienza. La commissione delle licenze può rifiutare di ascoltare le persone non annunciate nei termini;
 4. l'UCI può intervenire all'udienza. Il revisore dei conti nominato dall'UCI può essere ascoltato su richiesta della squadra, dell'UCI o della commissione delle licenze;
 5. la commissione delle licenze applicherà i criteri di valutazione previsti all'art. 2.16.013 ss.
- La decisione della commissione delle licenze è suscettibile di appello presso il TAS.
(articolo introdotto il 1.07.10; testo modificato al 1.10.21)

2.16.018

L'UCI ProTeam deve informare l'UCI entro una settimana quando una delle persone o degli organi previsti ai punti C e D dell'art. 2.16.012.2 lascia per qualsiasi motivo l'UCI ProTeam. Allo stesso tempo ogni modifica dei dati riportati nell'elenco di cui all'art. 2.16.012.2 deve essere portata a conoscenza dell'UCI per l'approvazione entro una settimana.

Se del caso questa approvazione potrà essere concessa solo dopo la ricezione del rapporto complementare del revisore dei conti nominato dall'UCI e di una garanzia bancaria supplementare o deve essere trasmesso un emendamento alla garanzia bancaria esistente.
(testo modificato al 1.05.17)

2.16.019

Le squadre continental professional che non sono registrate dall'UCI non possono partecipare come tali alle prove ciclistiche.

Solo i corridori che figurano sulla lista approvata dall'UCI possono partecipare alle prove ciclistiche come membri del loro UCI ProTeam.

Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2.16.014bis, l'UCI non fa alcuna comunicazione d'ufficio al soggetto interessato circa lo stato d'avanzamento della procedura di registrazione. Compete alle parti interessate (corridori, organizzatori....) informarsi presso l'UCI.
(testo modificato al 1.07.10)

2.16.020

Ogni tesserato ed ogni UCI ProTeam devono trasmettere all'UCI, a sua prima richiesta, ogni documento o informazione che gli sembra utile per verificare il rispetto dei regolamenti e dei diritti ed interesse dei membri dell'UCI ProTeam. In caso di rifiuto, senza pregiudizio di altre conseguenze, il tesserato è sanzionato con un'ammenda da CHF 1.000 a CHF 5.000 e l'UCI ProTeam con un'ammenda di CHF 10.000. Inoltre il trasgressore può essere sospeso dalla Commissione disciplinare per un periodo che va da un minimo di un mese ad un massimo di sei.
(testo modificato al 1.01.19)

2.16.021

In ragione della loro registrazione, gli UCI ProTeam ed in particolare il responsabile finanziario e gli sponsors si impegnano a rispettare gli statuti ed i regolamenti dell'UCI e delle federazioni nazionali e a partecipare alle manifestazioni ciclistiche in maniera sportiva e leale.

La registrazione di un UCI ProTeam non copre le carenze del dossier di registrazione né le infrazioni della squadra o dei suoi membri. I controlli e le revisioni effettuati dall'UCI sono necessariamente limitati e non ne determinano la sua responsabilità.

2.16.022

La registrazione dell'UCI ProTeam presso l'UCI dà luogo ad un diritto di registrazione a carico dell'UCI ProTeam. L'importo è annualmente fissato dal Comitato Direttivo.

Registrazione anticipata

2.16.022

bis Ogni nuova formazione che richiede lo status di UCI ProTeam può richiedere la registrazione anticipata per la stagione seguente dopo aver avviato la procedura di registrazione.

La registrazione anticipata sarà accordata dall'amministrazione dell'UCI sulla base dei documenti essenziali citati all'art. 2.16.014bis e del budget citato all'articolo 2.16.014, depositati presso il revisore

dei conti per la nuova formazione che richiede lo status di UCI ProTeam.

Ogni nuova formazione che abbia ottenuto una registrazione anticipata rimane soggetta alle esigenze ed ai termini di valutazione previsti dagli articoli 2.16.013 e 2.16.014. Un dossier giudicato insufficiente sarà trasmesso alla commissione delle licenze che delibererà circa l'annullamento della registrazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 2.16.017

(articolo introdotto al 1.06.14)

Garanzia Bancaria

2.16.023

Ogni UCI ProTeam è tenuto a costituire una garanzia bancaria a prima richiesta (garanzia astratta) in favore dell'UCI secondo il modello dell'art. 2.16.054. La garanzia deve essere predisposta in inglese da un istituto bancario che possa, sia direttamente che attraverso una banca corrispondente, emettere un messaggio SWIFT alla banca dell'UCI (UBSWCHZH12A).

La garanzia bancaria deve essere stabilita dal responsabile finanziario e trasmessa dalla banca emittente a nome del responsabile finanziario.

La garanzia bancaria è destinata:

1. al pagamento, secondo le modalità di seguito precisate, dei debiti concernenti l'anno di registrazione, contratti dal titolare della licenza, dal responsabile finanziario e dagli sponsor nei confronti dei corridori e di tutte le persone sotto contratto per il funzionamento dell' UCI ProTeam o della formazione candidata a questo status come contropartita di loro prestazioni per il funzionamento dell' UCI ProTeam;
2. al pagamento dei diritti, spese, indennità, ammende e sanzioni o condanne imposte da o in virtù dei regolamenti dell'UCI o legati alla loro applicazione.

(testo modificato al 10.10.05; 1.07.10; 1.05.17; 1.01.18)

2.16.023 a

Per l'applicazione delle disposizioni concernenti la garanzia bancaria:

1. sono considerati debiti contratti in contropartita delle prestazioni del tesserato per il funzionamento della squadra:
 - al momento del ricorso alla garanzia bancaria: le somme contrattuali non ancora pagate; e
 - in caso di rescissione del contratto: le somme contrattuali corrispondenti alle prestazioni previste al massimo per la restante durata del contratto; e, a titolo eccezionale, quando si tratta di un contratto a tempo indeterminato, il massimo corrisponde alle somme contrattuali previste alla fine dell'anno di registrazione. Queste ultime somme costituiscono un debito contratto al momento della rescissione del contratto; e
 - gli interessi per il ritardo nel pagamento delle somme previste poc'anzi con un massimo del 5%

Non sono considerati come debiti contratti in contropartita delle prestazioni del corridore per il funzionamento della squadra, in particolare:

- altri benefici in caso di rescissione del contratto, premi di corsa, costi e spese procedurali.
2. sono considerati debiti contratti dal responsabile finanziario e dagli sponsor - e sono coperti dalla garanzia bancaria - i debiti contratti da qualsiasi altro soggetto parte in contropartita delle prestazioni del corridore, o di un altro membro sotto contratto, a beneficio dell' UCI ProTeam, in particolare nell'ambito dei contratti previsti agli articoli 2.16.037 secondo paragrafo e 2.16.034 terzo paragrafo;
 3. sono considerati membri dell' UCI ProTeam le società attraverso le quali i rispettivi titolari, ad eccezione dei corridori, esercitano la loro attività per il funzionamento dell' UCI ProTeam;
 4. le definizioni di cui sopra non pregiudicano la questione se, in un caso particolare, una richiesta sia giustificata o meno.

(articolo introdotto il 1.07.10; testo modificato al 1.10.21)

2.16.024

L'importo della garanzia rappresenterà un quarto di tutti gli importi lordi dovuti dall' UCI ProTeam ai corridori ed alle persone a contratto per il funzionamento della squadra durante l'anno di registrazione più l'importo di CHF 15'000.

Se l'importo della garanzia bancaria prevista all'articolo 2.16.012, punto 1, è inferiore all'ammontare previsto al primo paragrafo del presente articolo, dovrà essere costituita una garanzia bancaria integrativa che dovrà essere trasmessa all'UCI prima della registrazione dell' UCI ProTeam.

In nessun caso l'importo della garanzia bancaria potrà essere inferiore a CHF 300.000

Se l'importo dei benefici contrattuali aumenta dopo la costituzione della garanzia, l'ammontare della garanzia bancaria dovrà essere proporzionalmente aumentato.

Le squadre continental professional devono immediatamente informare l'UCI di tale aumento precisandone l'importo ed il motivo. Devono allo stesso tempo trasmettere senza ritardo al revisore dei conti i documenti relativi all'aumento ed in particolare la garanzia bancaria integrativa o l'emendamento alla garanzia bancaria esistente. Il revisore dei conti trasmetterà all'UCI un parere integrativo.

La garanzia deve essere pagabile in CHF, EUR o USD, secondo la valuta più utilizzata dall' UCI ProTeam per il pagamento dei salari (ivi compresa la remunerazione dei corridori indipendenti). Il tasso di cambio da applicarsi nel corso della costituzione della garanzia è quello al 1° settembre precedente l'anno di registrazione.

(testo modificato al 1.07.09; 1.07.10; 1.05.17)

2.16.025

Se la garanzia bancaria si rivela insufficiente, l' UCI ProTeam è debitore di un'ammenda da CHF 5.000 a CHF 50.000. Inoltre l' UCI ProTeam sarà sospeso a pieno titolo se non costituirà la garanzia integrativa entro un mese dalla data della decisione con cui è stata comminata l'ammenda e se in questo periodo non è riuscito a costituirla.

L'UCI non può essere ritenuta responsabile dell'insufficienza della garanzia.

(testo modificato al 1.07.10)

2.16.026

Per il primo anno di registrazione, la garanzia deve essere esigibile dal primo gennaio dell'anno di registrazione fino al 31 marzo dell'anno successivo.

A partire dal secondo anno di registrazione, e per gli anni seguenti, la garanzia bancaria può sancire che sarà esigibile solamente a partire dal primo aprile dell'anno di registrazione al più tardi, ivi compreso per i debiti scaduti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

In ogni caso, la garanzia bancaria deve essere esigibile fino al 31 marzo successivo l'anno di registrazione coperto dalla garanzia stessa.

2.16.027

1. L'UCI farà ricorso alla garanzia bancaria in favore del creditore previsto al 2° paragrafo dell'art. 2.16.023 salvo nel caso in cui il credito sia manifestamente non fondato. L' UCI ProTeam è informato della domanda del creditore e del ricorso alla garanzia.

Per ogni appello alla garanzia bancaria l'UCI riconoscerà, in aggiunta all'importo reclamato dal debitore, una somma di CHF 500 a titolo di spese. Questa somma è prelevata per ogni creditore che faccia appello alla garanzia bancaria, questo fino ad un massimo di CHF 15.000 per garanzia bancaria. In caso di pagamento da parte dell'UCI di una somma prelevata da una garanzia bancaria, tutte le spese bancarie sono esclusivamente a carico del beneficiario

Il pagamento effettivo al creditore non avrà luogo prima che sia trascorso un mese dall'attuazione della garanzia. Se nel frattempo l'UCI ProTeam si sarà opposto al versamento dei fondi nelle mani del creditore, l'UCI verserà l'importo in questione su di un conto speciale e ne disporrà secondo l'accordo tra le parti o secondo una decisione giudiziaria o arbitrale esecutiva.

2. Se entro tre mesi dalla data del ricorso alla garanzia il creditore non ha depositato la richiesta contro il responsabile finanziario di fronte all'ente designato per contratto o all'ente che su altre basi ritiene essere competente, il responsabile finanziario può richiedere all'UCI che i fondi bloccati siano svincolati a proprio favore.

I fondi saranno svincolati se il creditore non presenterà la sua domanda entro un mese dall'invio, da parte dell'UCI, di un'ingiunzione e se non farà pervenire all'UCI entro quindici giorni la prova della presentazione della propria domanda. Se l'entità di fronte alla quale il creditore si è presentato si dichiara incompetente, il creditore deve ripresentare la richiesta entro un mese dal momento in cui ha preso conoscenza della decisione di incompetenza. In difetto, il responsabile finanziario può richiedere all'UCI che i fondi bloccati siano svincolati a proprio favore. I fondi saranno svincolati se il creditore non ripresenta la sua richiesta nel mese successivo all'invio, da parte dell'UCI, di un'ingiunzione e se non fa pervenire all'UCI entro quindici giorni la prova della ripresentazione della sua domanda.

Tuttavia i fondi saranno liberati in favore del responsabile finanziario unicamente a fronte della ricostituzione della garanzia bancaria.

(testo modificato al 1.07.09; 1.07.10; 1.05.17)

2.16.027

bis Ogni creditore che abbia fatto ricorso alla garanzia bancaria deve tenere aggiornata l'UCI in merito al prosieguo ed all'inizio della procedura iniziata di fronte all'istituzione competente. In difetto di comunicazione da parte del creditore sullo strato del procedimento nel lasso di tre anni a partire dal blocco dei fondi da parte dell'UCI o dall'ultima comunicazione effettuata dal creditore, l'UCI sbloccherà i fondi in favore del responsabile finanziario, dedotti gli importi spettanti all'UCI secondo quanto previsto dall'articolo 2.16.027 e, se del caso, dall'articolo 2.16.029.

Nel caso in cui il responsabile finanziario sia dissolto al momento dello sblocco dei fondi e quando sia ragionevolmente impossibile per l'UCI restituirglieli, l'UCI potrà destinare i fondi a progetti di sviluppo del ciclismo i quali dovranno essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(articolo introdotto il 1.01.18)

2.16.028

Se il credito rivendicato supera l'importo corrispondente a tre mesi di benefici contrattuali, potrà essere inizialmente pagato solo un anticipo equivalente a tre mesi di benefici contrattuali purché le condizioni di pagamento siano rispettate. Il saldo riconosciuto del credito può essere pagato dalla garanzia globale nella misura in cui essa non si esaurisca al termine della sua validità. In caso di più creditori, il saldo disponibile della garanzia sarà ripartito proporzionalmente tra di loro.

2.16.029

L'UCI potrà fare ricorso alla garanzia bancaria in caso di mancato pagamento di diritti, spese, indennità, ammende e sanzioni o condanne imposte da o in virtù dei regolamenti dell'UCI o legate alla loro applicazione purché la garanzia non si esaurisca al termine della sua validità, se del caso dopo applicazione dell'art. 2.16.028

2.16.030

L'UCI può emettere un'ingiunzione verso un UCI ProTeam nel caso in cui la garanzia sia stata utilizzata. L' UCI ProTeam la cui garanzia sia stata utilizzata è automaticamente sospeso se la garanzia non sarà interamente ricostituita entro un mese dall'ingiunzione.

(testo modificato al 1.10.09)

2.16.030

bis Nel caso in cui un'autorità competente pronunci l'avvio di un procedimento di liquidazione o di fallimento nei confronti di un responsabile finanziario, l'UCI può liberare la garanzia bancaria in favore dell'amministrazione liquidatrice o fallimentare su richiesta dell'autorità competente.

(articolo introdotto il 1.01.18)

2.16.031

Il creditore deve presentare la sua richiesta di ricorso alla garanzia presso l'UCI al più tardi entro il 1° marzo dell'anno seguente la scadenza del suo credito. Deve unire alla sua domanda le pezze giustificative.

In difetto, l'UCI non è obbligato a far appello alla garanzia.

Il creditore non può beneficiare della garanzia del contratto di cui non abbia trasmesso copia del suo esemplare al revisore dei conti nominato dall'UCI entro il 1° gennaio dell'anno di registrazione o entro un mese dalla firma per i contratti sottoscritti dopo il 1° dicembre prima dell'anno di registrazione.

Tuttavia, la garanzia si applica :

1. ad ogni contratto sottoposto al revisore dei conti da parte di altri ;
2. successivamente, nella misura in cui la garanzia non sia esaurita alla scadenza.

Squadre e corridori

2.16.032

Il numero dei corridori di ogni UCI ProTeam non può essere inferiore a 20*. Questi corridori apparterranno esclusivamente alle categorie uomini élite (ME) o uomini Under 23 (MU)

Il numero massimo di corridori che ogni UCI ProTeam può registrare all'UCI è limitato secondo il numero di neo-professionisti ingaggiati (ai sensi dell'art. 7 dell'accordo paritario concluso tra CPA – Associazione Ciclisti Professionisti – e AIGCP – Associazione Internazionale dei Gruppo Ciclistici Professionistici) così come di seguito:

Numero Minimo di neo-professionisti ingaggiati dall' UCI ProTeam	Numero massimo di corridori registrati all'UCI
0	28
1	29
2 o più	30

Se il numero dei corridori si rivela essere inferiore al minimo previsto, l'UCI imporrà all' UCI ProTeam di regolarizzare la situazione concedendo a tal fine un termine di 30 giorni.

In difetto, l' UCI ProTeam è passibile di un'ammenda da CHF 5.000 a CHF 50.000.

Per determinare l'ammenda, l'UCI terrà particolarmente in conto la riduzione del carico salariale di cui la squadra beneficia durante il periodo in cui è sotto-organico.

Il pagamento dell'ammenda non sgrava l' UCI ProTeam dall'obbligo di ingaggiare di nuovo il numero minimo di corridori.

In caso di difetto persistente, l' UCI ProTeam sarà sospeso.

L' UCI ProTeam non è obbligato a rimpiazzare un corridore che sia stato licenziato per un'accertata violazione al regolamento antidoping. A tal proposito, un risultato positivo di un campione A e B è considerato come un'accertata violazione al regolamento antidoping.

**Disposizione particolare per gli UCI ProTeam di una nazionalità extraeuropea: il numero minimo di corridori che la squadra deve ingaggiare è fissato rispettivamente in 16, 18 e 20 corridori rispettivamente per la stagioni 2021, 2022 e 2023.*

(testo modificato al 25.06.07; 1.01.10; 1.10.11; 1.10.12; 1.09.13; 1.07.18; 1.01.20; 25.09.20)

2.16.033

Nel periodo intercorrente tra il 1^a agosto* ed il 31 dicembre, ogni UCI ProTeam può accogliere nella propria squadra tre corridori stagisti élite o under 23 alle seguenti condizioni:

1. se si tratta di un corridore élite, questo non può aver fatto parte in precedenza ad un UCI ProTeam o ad un UCI WorldTeam;
2. l' UCI ProTeam deve comunicare l'identità dei corridori all'UCI prima del 1^a agosto;
3. l' UCI ProTeam deve ottenere l'autorizzazione della federazione nazionale del corridore e, se del caso, della federazione nazionale della squadra continental ove è registrato;
4. questi corridori possono impegnarsi con un solo UCI ProTeam durante tale periodo;
5. questi corridori non possono partecipare ad una prova dell'UCI WorldTour;
6. i corridori in questione possono continuare a partecipare a prove in seno alla loro squadra di club o, se del caso, in seno alla loro squadra continental UCI.
7. Questi corridori saranno indennizzati dall' UCI ProTeam sulla base di un pagamento forfettario per ogni giorno di corsa o di partecipazione ad un evento con l' UCI ProTeam (esempio: stage di allenamento, avvenimento promozionale...) ivi compresi i giorni di viaggio. L'importo di questo pagamento forfettario corrisponderà almeno al 50% dell'importo del salario minimo (calcolato al prorata giornaliero del salario minimo di un corridore neo-professionista come definito dall'accordo paritario). L' UCI ProTeam pagherà la squadra in cui il corridore è registrato per la stagione, quest'ultima pagherà il corridore dopo aver dedotto gli importi contrattuali dovuti al corridore.**

** Nel caso di partecipazione ad una prova a tappe che comincia nel mese di luglio e termina nel mese di agosto, la registrazione di questi corridori potrà essere effettuata a partire dal mese di luglio non prima della vigilia del primo giorno di gara della prova in questione.*

*** Le squadre in questione possono convenire che il pagamento al corridore potrà essere fatti direttamente dall' UCI ProTeam nell'eventualità in cui il pagamento non possa essere effettuato per ragioni legali da parte dell'intermediario della squadra nella quale il corridore è registrato per la stagione. Se ragioni legali lo giustificano ed il pagamento non può essere effettuato né dall'intermediario della squadra in cui il corridore è registrato né direttamente al corridore, le due squadre ed il corridore devono concludere un accordo specifico che preveda un meccanismo alternativo di remunerazione e che garantisca, in ogni caso, il ricevimento delle equivalenti somme da parte del corridore.*

Per il resto, il rapporto tra questi corridori e l' UCI ProTeam è regolato consensualmente tra le parti.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.01.09; 1.01.15; 1.01.18; 1.07.19)

2.16.034

Se il suo UCI ProTeam è iscritto in una prova, il corridore non vi può partecipare al di fuori della sua squadra pena la messa fuori corsa ed un'ammenda da CHF 300 a CHF 2.000

2.16.035

Un corridore può impegnarsi direttamente con un organizzatore, quale esso sia, per partecipare ad una prova a condizione di aver ottenuto l'accordo preventivo del suo responsabile finanziario o suo delegato. Questo accordo è considerato come acquisito se, debitamente sollecitato, quest'ultimo non ha risposto in un termine di 10 giorni.

In caso di infrazione, il corridore sarà messo fuori corsa e punito con un'ammenda da CHF 300 a CHF 2.000

2.16.036

I diritti e gli obblighi del corridore e del responsabile finanziario sono riportati in un contratto di lavoro scritto che deve contenere come minimo le clausole del contratto-tipo di cui all'art. 2.16.032.

I diritti e gli obblighi delle parti sono egualmente disciplinati dall'accordo paritario concluso tra CPA (Associazione Ciclisti Professionisti) e AIGCP (Associazione Internazionale dei Gruppo Ciclistici Professionistici) ed approvato dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

Le condizioni del contratto tipo e dell'accordo paritario sono applicate a pieno titolo. E' nulla ogni clausola convenuta tra il corridore ed il responsabile finanziario che nuoccia ai diritti del corridore previsti dal contratto tipo o dall'accordo paritario.

(testo modificato al 1.07.10)

Contratto tipo tra un corridore indipendente ed un UCI ProTeam

2.16.036

bis Il corridore può contrattare con l' UCI ProTeam come lavoratore indipendente e può essere registrato come membro di questa squadra alle seguenti condizioni:

1. lo status di indipendente è conforme alla legislazione applicabile. Il responsabile finanziario della squadra è, ad esclusione dell'UCI e del revisore dei conti, responsabile della verifica di questa conformità e delle conseguenze di ogni non conformità, sotto pregiudizio della responsabilità degli sponsor;
2. la remunerazione del corridore deve essere almeno il 164% dell'importo previsto all'articolo 10 dell'accordo paritario;
3. per il resto, il contratto deve essere conforme agli articoli da 5 a 20 dell'accordo paritario, salvo le seguenti disposizioni:
 - Art. 5: la conformità al contratto tipo è giudicata tenendo conto del presente articolo;
 - Art. 11, par. 2: la frequenza dei pagamenti è concordata tra le parti;
 - Art. 15: questo punto è concordato tra le parti;
 - Art. 16, par. 1: questo punto è concordato tra le parti;
 - Art. 17, par.1: questo punto è concordato tra le parti.
4. se il regime di sicurezza sociale legale applicabile non prevede obbligatoriamente le assicurazioni previste all'art. 22.3 dell'accordo paritario, il corridore deve contrattare tali assicurazioni;
5. il corridore deve aver contrattato le assicurazioni previste all'art. 23 dell'accordo paritario;
6. il contratto con il corridore deve prevedere che egli debba produrre la prova delle coperture sociali o di assicurazione di cui sopra in difetto delle quali egli non potrà essere registrato come membro dell'UCI ProTeam. Queste prove devono essere trasmesse all'UCI ProTeam che le farà pervenire al revisore dei conti con il dossier di audit;
7. la prima pagina del contratto deve essere intitolato, in maniera chiara, "contratto principale di corridore dallo **status di indipendente**" e riassumere le obbligazioni principali delle parti in materia di remunerazione, fiscalità e sicurezza sociale, secondo il modello di cui all'art. 2.16.053bis. Il responsabile finanziario è responsabile dell'esattezza di questi dati.
(articolo introdotto il 1.06.06; testo modificato al 1.07.12)

2.16.037

Il contratto di lavoro tra il corridore e l'UCI ProTeam deve disciplinare l'insieme delle prestazioni del corridore a beneficio della squadra, del responsabile finanziario e degli sponsor così come la totalità dei relativi compensi. Ogni compenso e le sue modalità di pagamento devono essere specificati per iscritto.

Oltre al contratto di lavoro, solo un contratto di immagine può essere stipulato alle seguenti condizioni:

- la persona del corridore deve rappresentare un valore commerciale nettamente distinto dal suo valore sportivo come membro della squadra;
- il compenso accordato per i diritti di immagine deve costituire la contropartita dei diritti o prestazioni distinti dell'attività di corridore professionale; questi diritti e prestazioni saranno definiti in maniera precisa;
- la remunerazione dell'attività di corridore professionale deve corrispondere al valore sportivo del corridore e deve superare in ogni caso il doppio del salario minimo;
- il compenso pattuito per il contratto di immagine non può superare il 30% della totalità dei compensi accordati al corridore.

(testo modificato al 20.10.05)

2.16.038

L'appartenenza di un corridore ad Un UCI ProTeam si evince dall'esistenza di un contratto redatto per una determinata durata che termina al 31 dicembre secondo le modalità fissate dall'accordo paritario.

2.16.039

L'UCI ProTeam deve allegare ad ogni contratto – su di un modulo predisposto dall'amministrazione dell'UCI – una lista delle prestazioni assicurative, legali o contrattuali di cui il corridore beneficerà e quelle di cui non beneficerà.

(testo modificato al 20.10.05)

Assicurazione

2.16.039

bis L'UCI ProTeam deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile per ogni danno che i corridori o altri membri della squadra potrebbero causare nell'esercizio della loro attività professionale, tenendo conto delle assicurazioni precedentemente stipulare dalla persona in questione e/o dalla sua federazione nazionale.

(articolo introdotto il 1.04.11)

2.16.040

1. Ogni contratto tra Un UCI ProTeam ed un corridore o un'altra persona contrattualizzata per il funzionamento della squadra deve essere dattiloscritto e redatto in almeno tre originali uno dei quali deve essere rilasciato al corridore o all'altra persona in oggetto. Una copia in formato elettronico sarà trasmessa al revisore dei conti nominato dall'UCI. L'originale deve essere conservato dalla squadra e deve essere disponibile in ogni momento a domanda del revisore dei conti nominato dall'UCI.
2. Le parti devono firmare ogni pagina del contratto. Le clausole del contratto riportate su di una pagina non firmata dal corridore o da altra persona contrattualizzata non possono essere invocate contro di lui/lei; il corridore o altra persona contrattualizzata possono avvalersene. Il nome della persona che ha firmato il contratto per la squadra deve figurare sull'ultima pagina del contratto accanto alla firma.
3. Senza pregiudizio per l'art. 2.16.037, le parti devono in ogni caso dichiarare nel corpo di ogni contratto trasmesso al revisore dei conti tutti gli altri contratti conclusi con oggetto le prestazioni del corridore o di ogni altra persona assunta a beneficio dell'UCI ProTeam qualunque sia la natura delle prestazioni e qualunque siano le parti in causa in questi altri contratti.

Sono previsti, per esempio:

- A. i contratti di immagine, di pubblicità o di sponsorizzazione;
- B. i contratti firmati, direttamente o indirettamente, con un partner principale dell'UCI ProTeam o con una persona, società o altra entità legata con il responsabile finanziario o un partner principale;
- C. i contratti firmati con un congiunto, un prossimo, un agente, un mandatario o un altro intermediario del corridore o altra persona prevista poc'anzi, con una società nel quale partecipi, occupi una funzione o abbia un qualunque interesse.

La dichiarazione deve essere fatta secondo il modello e contenere gli elementi fissati alla base del contratto tipo all'art. 2.16.052 per i corridori e all'art. 2.16.053 per le altre persone in questione.

Tutti i contratti devono essere inclusi nel budget e nella base di calcolo della garanzia bancaria.

(testo modificato al 1.06.06; 13.10.16)

2.16.041

Alla scadenza della durata prevista del contratto, il corridore è libero di lasciare l'UCI ProTeam ed unirsi ad un'altra squadra.
E' proibito ogni sistema di indennità di trasferimento.

Trasferimento

2.16.041

- a** Esiste un periodo di trasferimento che si applica ad ogni cambio di squadra, sia tra due squadre continental professional, sia tra una squadra continental profesional ed un UCI WorldTeam.
Per ogni cambiamento di squadra nel corso della stagione il periodo di trasferimento dura dal 1^a al 15 agosto.
Per ogni cambiamento di squadra a cavallo di sue stagioni, il periodo di trasferimento dura dal 1^a agosto al 31 dicembre.
(articolo introdotto al 1.07.10; testo modificato al 1.07.11; 1.01.15)

2.16.041

- b** Un UCI ProTeam o una formazione che richiede tale status può ingaggiare corridori unicamente durante il periodo di trasferimento. Ai sensi del presente articolo, "ingaggiare" significa la stipula di un contratto per assumere il corridore nell'UCI ProTeam o nella formazione candidata a tale status.
(articolo introdotto al 1.07.10; testo modificato al 1.14.11)

2.16.042

Un UCI ProTeam o un responsabile finanziario desidera ingaggiare un corridore che si trovi contrattualmente legato con un responsabile finanziario di un'altra formazione (UCI WorldTeam o squadra continental professional) deve far sapere all'UCI, prima di ogni contatto con il corridore in questione, da quale data desidera ingaggiare il corridore. Allo stesso tempo deve ottenere dall'UCI la comunicazione scritta della data di scadenza del contratto del corridore così come le eventuali opzioni per la proroga di tale contratto.
(testo modificato al 1.07.11; 1.01.15)

2.16.043

Se l'UCI ProTeam o il suo responsabile finanziario desidera ingaggiare il corridore in questione in modo tale che il corridore cominci a correre per l'UCI ProTeam prima della scadenza prevista del contratto con l'attuale responsabile finanziario, deve preventivamente informare di tale intenzione l'UCI. Prima di intraprendere qualsiasi altra pratica ed in modo particolare prima di contattare il corridore, l'UCI ProTeam o il responsabile finanziario deve informare delle sue intenzioni il responsabile finanziario attuale del corridore.

Il trasferimento del corridore necessita di un accordo scritto e globale tra le tre parti coinvolte, vale a dire il corridore, il suo responsabile finanziario attuale ed il nuovo responsabile finanziario previa autorizzazione preventiva dell'UCI.

In ogni caso, un simile trasferimento può aver luogo solamente durante il periodo di trasferimento.

Nel caso in cui una o più condizioni previste in tale paragrafo non siano rispettate, l'amministrazione dell'UCI registrerà provvisoriamente il corridore presso la nuova squadra. Parallelamente, la questione verrà presentata davanti alla Commissione Disciplinare.

In nessun caso la registrazione provvisoria potrà verificarsi se il corridore è ancora registrato presso un altro UCI WorldTeam o un'altra équipe continental professional e se il suo contratto non è stato rescisso.

Un UCI ProTeam o il suo responsabile finanziario che si avvicina o ingaggia, anche condizionatamente, un corridore di un UCI WorldTeam o di un'altra squadra continental professional senza il preventivo accordo dell'attuale responsabile finanziario, sarà passibile di un'ammenda da CHF 30.000 a CHF 300.000

I tesserati individuali implicati in tale pratica saranno passibili di un'ammenda da CHF 3.000 a CHF 30.000

Se ciò si verifica al di fuori del periodo di trasferimento, le ammende saranno triplicate.

Inoltre, l'UCI ProTeam in questione dovrà pagare all'attuale responsabile finanziario del corridore un'indennità corrispondente all'importo della remunerazione per il periodo non rispettato del contratto con questo responsabile finanziario, con un minimo di 6 mesi.

(testo modificato al 20.10.05; 1.07.10; 1.07.11; 1.01.15)

2.16.043

- a Nel corso della stagione, nessun corridore già registrato in Un UCI ProTeam UCI per la stessa stagione può unirsi ad un'altra squadra continental professional UCI o ad un UCI WorldTeam al di fuori del periodo di trasferimento.
(articolo introdotto al 1.07.10; testo modificato al 1.07.11; 1.10.13; 1.01.15)

2.16.044

In nessun caso un corridore può prima della scadenza prevista del contratto con il suo attuale responsabile finanziario – anche se tale contratto ha fine anzi tempo – passare ad un'altra squadra senza la preventiva autorizzazione dell'UCI.

Nel caso di fusione di squadre continental professional o di Un UCI ProTeam con una squadra continental, questa disposizione sarà applicata ai corridori dell'entità risultante dalla fusione che avranno cambiato responsabile finanziario.

In caso di infrazione il corridore è sanzionato con un'ammenda da CHF 300 a CHF 80.000

Se questa infrazione interviene al di fuori del periodo di trasferimento, il corridore sarà inoltre sospeso per un minimo di un mese fino ad un massimo di quattro mesi.

(testo modificato al 20.10.05; 1.07.11)

2.16.045

Per l'applicazione dei regolamenti dell'UCI, ogni passaggio ad un'altra squadra continental professional o ad una squadra continental sarà ritenuto costituire una nuova relazione contrattuale, per cui dovrà essere stipulato un nuovo contratto conformemente agli articoli da 2.16.036 a 2.16.038, anche se – secondo la legislazione applicabile – il trasferimento si verifica per cessione di contratto, per proseguimento del contratto da parte di altri soggetti, per cessione del corridore o qualsiasi altro metodo simile.

2.16.046

E' vietato ai corridori ed alle squadre continental professional rendere pubblici le loro trattative riguardo un trasferimento al di fuori del periodo di trasferimento.

A seguito di una denuncia di una squadra lesa o di un terzo con un legittimo interesse, il corridore è sanzionato con un'ammenda di CHF 2.000 e l'UCI ProTeam con un'ammenda di CHF 5.000

(testo modificato al 1.01.09; 1.07.10; 1.01.15)

Dissoluzione dell'UCI ProTeam

2.16.047

Un UCI ProTeam deve annunciare la sua dissoluzione o la cessazione della sua attività o ancora la propria incapacità ad assolvere ai suoi obblighi non appena possibile ai corridori, agli altri suoi membri ed all'UCI.

Dal momento di tale annuncio, i corridori sono – con pieno diritto – liberi di contrattare con un terzo per la stagione successiva o per il periodo a partire dal momento dell'annuncio della dissoluzione, della cessazione dell'attività o dell'incapacità.

(testo modificato al 20.10.05)

2.16.048

Un corridore che è legato ad un'altra squadra, alle condizioni fissate qui di seguito, concludere un contratto con un'altra squadra (UCI WorldTeam, squadra continental professional o squadra continental) per prendere servizio di questa altra squadra nel caso in cui il suo contratto con la sua squadra continental professional attuale si esaurisca prima del termine per motivi riconosciuti che attengano alla situazione finanziaria di tale squadra continental professional:

1. il corridore deve informare l'UCI della situazione della sua attuale squadra continental professional della propria situazione particolare e della sua intenzione di cercare un'altra squadra prima di firmare un contratto con detta squadra. L'UCI può chiedere informazioni a tutte le parti coinvolte;
2. il contratto tra il corridore e l'altra squadra deve prevedere la seguente clausola:
"le parti confermano che il contratto che lega il corridore alla sua squadra continental professional attuale termina solamente al..... Il responsabile finanziario riconosce ed accetta che questo contratto sarà rispettato. Il presente contratto è siglato con la condizione sospensiva per la quale il contratto tra il corridore e la sua squadra continental professional attuale terminerà anzi tempo per una ragione preventivamente riconosciuta dall'UCI.";

3. il contratto con la nuova squadra è depositato presso l'UCI. Se più contratti sono depositati dallo stesso corridore, solo il primo contratto sarà riconosciuto, salvo accordo contrario delle parti coinvolte in tale contratto;
4. prima di mettere fine al contratto con la sua squadra continental professional attuale, il corridore deve far riconoscere dall'UCI il motivo della rottura. Il riconoscimento del motivo vale come autorizzazione per il corridore al passaggio ad altra squadra dal momento della rescissione del contratto con l'attuale squadra continental professional;
5. il passaggio ad altra squadra si compie a rischio del corridore e dell'altra squadra. Il riconoscimento, da parte dell'UCI, del motivo così come il rifiuto di accordare tale riconoscimento non possono dar luogo ad alcun reclamo contro l'UCI;
6. se il corridore passa ad altra squadra ignorando una delle condizioni di cui sopra, troveranno applicazione le sanzioni previste agli articoli 2.16.050 e 2.16.051
(testo modificato al 20.10.05; 1.01.15)

Sanzioni

2.16.049

Se Un UCI ProTeam, nel suo insieme, non soddisfa o non soddisfa più tutte le condizioni previste dal presente capitolo, l'amministrazione dell'UCI trasmetterà alla commissione delle licenze che avvierà una procedura di revoca della registrazione secondo quanto previsto agli articoli 2.15.040 e seguenti.
(testo modificato al 1.07.10; 1.11.15)

2.16.050

Ogni volta che Un UCI ProTeam iscrive ad una corsa o schiera un corridore allorché non siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente capitolo, sia rispetto all'UCI ProTeam sia rispetto al corridore, l'UCI ProTeam è passibile di un'ammenda di CHF 5.000 per corridore. Sarà rifiutata la partenza al corridore. In caso di partecipazione, il corridore sarà squalificato.

2.16.051

In caso di infrazione all'articolo 2.16.044, il corridore è sanzionato con un'ammenda da CHF 300 a CHF 2.000.

In caso di infrazione all'articolo 2.16.040, comma 3, la parti sono sanzionate con una sospensione da uno a sei mesi e/o con un'ammenda da chf 1.000 a CHF 100.000.

2.16.051

bis L'UCI ha il diritto di richiedere al corridore L'UCI ha il diritto di richiedere al corridore in questione, all'UCI ProTeam o al revisore dei conti, una copia dei contratti, dei documenti finanziari e qualsiasi altro documento presentato come parte della domanda di registrazione, nelle seguenti circostanze:

- al fine di verificare il rispetto del Regolamento UCI in vista, potenzialmente, della presentazione di una richiesta alla Commissione Disciplinare UCI o alla Commissione Etica UCI;
- quando l'UCI è informato che il responsabile finanziario di una squadra ha o prevede difficoltà finanziarie, tra cui, in particolare, il mancato pagamento di un debito alla scadenza, la rottura o il rischio di una rottura del flusso di cassa, un cambiamento significativo nel bilancio, piano di cassa o pianificazione finanziaria;
- quando si presenta un rischio, una controversia o qualsiasi altra circostanza suscettibile di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario del gestore finanziario;
- quando il responsabile finanziario annuncia all'UCI o ai membri della squadra lo scioglimento, la fine della sua attività o la sua incapacità di soddisfare i suoi obblighi;
- quando il responsabile finanziario prevede di trasferire la sua sede legale, una riduzione del capitale, un cambiamento di forma giuridica o di identità (ad esempio per fusione o assorbimento), è oggetto di una richiesta o dell'attuazione di qualsiasi accordo o misura riguardante tutti i creditori.

(articolo introdotto il 1.05.17; testo modificato al 10.06.21)

Contratto tipo tra un corridore ed Un UCI ProTeam UCI.

2.16.052

Tra i sottoscritti

(nome ed indirizzo del datore di lavoro)

responsabile finanziario dell'UCI ProTeam (nome) ed i cui partners principali sono:

5. (nome ed indirizzo) (se del caso, il datore di lavoro stesso)

6. (nome ed indirizzo)

denominato qui di seguito come "il datore di lavoro"

DA UNA PARTE

E: (nome ed indirizzo del corridore)

nato a _____ il _____

di nazionalità _____

titolare di una licenza rilasciata da _____

denominato qui di seguito come "il corridore"

DALL'ALTRA PARTE

si ricorda che:

- il datore di lavoro si occupa di formare una squadre di ciclisti che, in seno all'UCI ProTeam ... e sotto la direzione del Sig. (nome del manager o del direttore sportivo), conta di partecipare – durante il periodo di validità del presente contratto, alle prove ciclistiche su strada disciplinate dai regolamenti dell'Unione Ciclistica Internazionale;
- il corridore desidera far parte della squadra (nome dell'UCI ProTeam);
- le due parti hanno conoscenza e si assoggettano completamente agli statuti ed ai regolamenti dell'UCI e delle proprie federazioni nazionali affiliate così come agli accordi paritari siglati tra il CPA e l'AIGCP ed approvati dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

Ciò ricordato, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – Ingaggio

Il datore di lavoro ingaggia il corridore, che accetta, in qualità di corridore su strada. La partecipazione del Corridore alle più importanti prove di altre specialità sarà concordata tra le parti caso per caso.

L'ingaggio si realizza a condizione di registrare la squadra come squadra continental professional presso l'UCI. Se non è ottenuta tale registrazione, il corridore può rinunciare al presente contratto senza preavviso né indennità.

ARTICOLO 2 – Durata

Il presente contratto è siglato per un determinato periodo che ha inizio il.... e termina il 31 dicembre.... Prima del 30 settembre precedente il termine del contratto e se questo non è stato ancora rinnovato, ogni parte informa l'altra per iscritto circa le sue intenzioni in merito ad un eventuale rinnovo del contratto. Una copia di tale scritto sarà inviata al CPA.

ARTICOLO 3 – Remunerazioni

1. Il corridore ha diritto ad un salario lordo annuale pari a
Tale salario non può essere inferiore all'importo più elevato dei due seguenti importi:
 - A. il salario minimo di legge del Paese della nazionalità dell'UCI ProTeam secondo l'articolo 2.16.007;
 - B. Il salario minimo stipulato nell'accordo paritario
2. Se la durata del presente contratto è inferiore ad un anno, il corridore deve guadagnare, per questo periodo, almeno la totalità del salario annuale previsto all'art. 3.1. Potrà essere dedotto il salario che, se del caso, gli era dovuto dalla sua squadra continental professional o da parte del suo UCI WorldTeam precedenti per il primo periodo dello stesso anno, senza che il salario per la durata del presente contratto possa essere inferiore al minimo previsto al paragrafo precedente.

ARTICOLO 4 – Pagamento della remunerazione

1. Il datore di lavoro pagherà il salario di cui all'articolo 3 in eguali 12 mensilità al più tardi l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
2. In caso di sospensione in applicazione dei regolamenti dell'UCI o di una delle federazioni affiliate, il corridore non avrà diritto alla remunerazione di cui all'articolo 3 durante e per la parte della sospensione che superi un mese;
3. In mancanza del pagamento, alla loro scadenza, degli importi netti delle remunerazioni previste dall'articolo 3 o di ogni altro importo a lui dovuti, il corridore ha diritto - senza che sia necessaria un'ingiunzione – agli interessi e alle maggiorazioni stabilite con l'accordo paritario siglato tra l'AIGCP ed il CPA.
4. Il salario, così come ogni altro importo dovuto al corridore dal datore di lavoro, deve essere pagato con un bonifico sul conto bancario n°..... del corridore presso la (nome della banca) sita in (sede in cui è tenuto il conto). Solo la prova dell'esecuzione del bonifico bancario vale come prova dell'avvenuto pagamento.

ARTICOLO 5 – Premi e bonus

Il corridore ha diritto ai premi vinti in occasione delle competizioni ciclistiche alle quali avrà partecipato per l'UCI ProTeam in conformità dei regolamenti dell'UCI e delle sue federazioni affiliate.

Inoltre, il corridore ha diritto ai bonus seguenti:

- Nessuno
- 1.....
- 2.....

(crocettare l'opzione prescelta)

ARTICOLO 6 – Obblighi diversi

1. E' vietato per il corridore lavorare, durante la validità del presente contratto, per un'altra squadra o di fare pubblicità per altri sponsors diversi da quelli dell'UCI ProTeam, salvo nei casi previsti dai regolamenti dell'UCI e delle federazioni affiliate;
2. Il datore di lavoro si impegna a permettere al corridore di esercitare opportunamente la propria professione fornendogli il materiale e gli indumenti richiesti e permettendogli di partecipare ad un numero sufficiente di eventi ciclistici sia in squadra che individualmente;
3. Il corridore non può partecipare – a titolo personale – ad una prova salvo accordo espresso del datore di lavoro. Si ritiene che il datore di lavoro abbia dato il suo consenso se non risponde in un termine di 10 giorni a far data dalla domanda. In nessun caso il corridore può partecipare in seno ad una squadra mista ad una prova su strada se (nome dell'UCI ProTeam) è già iscritta alla stessa prova;
4. Le parti si impegnano a rispettare il programma di protezione della salute dei corridori;
5. Il datore di lavoro si impegna a rimborsare al corridore le spese di viaggio ragionevolmente sostenute nell'ambito della sua attività.

In caso di selezione nazionale, il datore di lavoro è tenuto a lasciar partecipare il corridore alle prove ed ai programmi di preparazione decisi dalla federazione nazionale. Il datore di lavoro autorizza la federazione nazionale a dare al corridore, unicamente sul piano sportivo, a suo nome e per suo conto, tutte le istruzioni che ritenga necessarie nell'ambito e per la durata della selezione.

In nessuno dei casi sopra citati il presente contratto è sospeso.

ARTICOLO 7 – Trasferimento

Al termine del presente contratto, il corridore è completamente libero di lasciare l'UCI ProTeam e di sottoscrivere un contratto con un terzo, senza pregiudizio delle disposizioni regolamentari dell'UCI.

Nel caso in cui il corridore abbia firmato un contratto con un'altra squadra per la stagione successiva egli può, al termine dell'ultima prova UCI WorldTour della stagione, partecipare alla presentazione ufficiale, agli stages di allenamento ed alle altre attività non promozionali così come utilizzare il materiale (bicicletta, tenuta da gara, ecc) eventualmente fornito dalla sua squadra per la stagione successiva a condizione che questo materiale sia in una versione neutra.

Il corridore informerà preventivamente il datore di lavoro di tutte le attività di questo tipo e/o dell'utilizzo del equipaggiamento e non sarà richiesto al datore di lavoro di sostenere le spese da ciò derivanti.

Per chiarire, tutti i diritti d'immagine concessi al datore di lavoro dal corridore restano in vigore fino alla scadenza del presente contratto.

Il corridore e le relative squadre possono convenire ogni altra disposizione applicabile tra l'ultima prova

dell'UCI WorldTour della stagione e la scadenza del presente contratto attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 8 – Fine del contratto

Senza pregiudizio delle disposizioni legali che disciplinano il presente contratto, questo potrà cessare prima del suo termine nei casi e secondo le modalità seguenti:

1. Il corridore potrà mettere fine al presente contratto senza preavviso né indennità:
 - A. Se il datore di lavoro è dichiarato fallito, cade in rovina o è messo in liquidazione;
 - B. Se il nome dell'UCI ProTeam o dei suoi partners principali è modificato in corso d'anno civile senza l'approvazione prevista all'art. 2.16.018 del Regolamento dello sport ciclistico dell'UCI;
 - C. Se il datore di lavoro o uno dei partners principali si ritira dall'UCI ProTeam e la continuità dell'UCI ProTeam non è assicurata o ancora se l'UCI ProTeam annuncia la sua dissoluzione, la fine delle sue attività o la sua incapacità nel rispettare i propri obblighi: se l'annuncio è fatto per una data precisa, il corridore deve rispettare il suo contratto fino a tale data;
 - D. In caso di grave errore del datore di lavoro. In particolare è considerato errore grave il fatto di non autorizzare il corridore, nonostante la sua reiterata richiesta, a partecipare alle competizioni per un periodo continuativo di 6 settimane o per quattro periodi non consecutivi di 7 giorni ciascuno nel corso dei quali si è svolta almeno una corsa di un giorno iscritta nel calendario internazionale. Se del caso, il datore di lavoro dovrà provare che il corridore non era nelle condizioni di partecipare ad una corsa;
 - E. Se al 15 ottobre dell'anno precedente un anno di registrazione interessato dal presente contratto l'UCI ProTeam non ha depositato il dossier di registrazione contenente i documenti essenziali citati dall'art. 2.16.014bis, il diritto di rescissione si estingue con la registrazione della squadra in prima o seconda divisione.

2. La squadra potrà mettere fine al presente contratto, senza preavviso né indennità, in caso di grave errore del corridore e di sospensione in virtù dei regolamenti UCI per la restante durata del presente contratto.

Nel caso in cui la sospensione imposta nei confronti del corridore sia in seguito annullata in virtù di una decisione finale ed esecutiva, il corridore avrà diritto ad un compenso corrispondente all'importo delle remunerazione che gli è dovuta dalla squadra a partire dalla risoluzione fino alla data inizialmente prevista per la fine del contratto.

In particolare è considerato come grave errore il rifiuto di partecipare a delle prove ciclistiche, nonostante l'intimazione reiterata della squadra. Se del caso, il corridore dovrà provare che non era in grado di partecipare ad una corsa.

Nonostante l'articolo 6, paragrafo 3, dell'Accordo Paritario, il datore di lavoro potrà mettere fine ai contratti con un corridore con status di neo professionista al 31 dicembre del primo anno di contratto se l'UCI WorldTeam non può proseguire la sua attività nel corso della stagione successiva. In questo caso, il datore di lavoro deve osservare un preavviso di almeno 3 mesi.

Nel caso in cui il datore di lavoro possa tuttavia continuare la sua attività dopo aver usufruito del diritto di rescissione poc'anzi menzionato, offrirà un contratto della durata di un anno al corridore alle stesse condizioni del precedente contratto che è stato rescisso prima della scadenza naturale.

3. Ognuna delle parti potrà mettere fine al presente contratto senza preavviso né indennità in caso di incapacità permanente del corridore di esercitare l'attività ciclistica a titolo professionale.

ARTICOLO 9 – Dismissione

Ogni clausola convenuta tra le parti - che sia contraria al contratto tipo tra un corridore ed Un UCI ProTeam, all'accordo paritario previsto all'art. 2.16.036 e/o agli statuti o regolamenti dell'UCI - in virtù della quale i diritti dei corridori siano limitati - è nulla.

ARTICOLO 10 – Arbitrato

Ogni controversia tra le parti coinvolte nel presente contratto sarà soggetta all'arbitrato, con riserva di una competenza esclusivo dai tribunali ordinari, sia in ragione di un accordo paritario di cui all'articolo 2.16.036 per le materie che ne sono disciplinate, sia in ragione dei regolamenti della federazione nazionale che ha rilasciato la licenza al corridore o, in difetto, della legge che disciplina il presente contratto.

ARTICOLO 11 – Contratti depositati

Il corridore ha il diritto di verificare presso il revisore dei conti nominato dall'UCI il (i) contratto (i) che è (sono) stato (i) trasmesso a quest'ultimo ad opera del responsabile finanziario. La copertura del (dei) contratto (i) con la garanzia bancaria è fissata nelle condizioni e limiti previsti agli articoli da 2.16.023 a 2.16.031 del regolamento UCI dello sport ciclistico.

ARTICOLO 12 – Dichiarazione

Le parti dichiarano che, oltre al presente contratto,

- Nessun altro contratto è stato siglato con riferimento alle prestazioni del corridore a beneficio dell'UCI ProTeam ai sensi degli articoli 2.16.037 2° paragrafo o 2.16.040 3° paragrafo del Regolamento UCI dello sport ciclistico.

Luogo..... data

In 3 originali

Il corridore	Per l'UCI ProTeam Il responsabile finanziario (nome del firmatario)	Agente del corridore
--------------	---	----------------------

- Solo i contratti di seguito indicati sono stati siglati con riferimento alla prestazioni del corridore a beneficio dell'UCI ProTeam:

1. Titolo del contratto:

Parti:

1.

2.

Data della firma:

Contratto in vigore dal..... al.....

Importo della remunerazione ed altri benefici:

2. Titolo del contratto:

Parti:

1.

2.

Data della firma:

Contratto in vigore dal..... al.....

Importo della remunerazione ed altri benefici:

4.

Luogo..... data

In 3 originali

Il corridore	Per l'UCI ProTeam Il responsabile finanziario (nome del firmatario)	Agente del corridore
--------------	---	----------------------

(testo modificato al 20.10.05; 1.06.06; 1.07.09; 1.07.10; 1.04.11; 1.07.11; 1.07.12; 1.01.15; 1.01.18; 1.07.19; 10.06.21)

Dichiarazione prevista all'art. 2.16.040, punto 3

2.16.053

Le parti dichiarano che, oltre al presente contratto,

- Nessun contratto è stato siglato con riferimento alle prestazioni del contraente a beneficio dell'UCI ProTeam ai sensi dell'art. 2.16.040.3 del regolamento UCI dello sport ciclistico.

Luogo..... data

In 3 originali

Il corridore	Per l'UCI ProTeam Il responsabile finanziario (nome del firmatario)	Agente del corridore
--------------	---	----------------------

- Solo i contratti di seguito indicati sono stati siglati con riferimento alle prestazioni del contraente a beneficio dell'UCI ProTeam:

1. Titolo del contratto:

Parti:

1.

2.

Data della firma:

Contratto in vigore dal..... al.....

Importo della remunerazione ed altri benefici:

2. Titolo del contratto:

Parti:

1.

2.

Data della firma:

Contratto in vigore dal..... al.....

Importo della remunerazione ed altri benefici:

3.

Luogo..... data

In 3 originali

Il corridore	Per l'UCI ProTeam Il responsabile finanziario (nome del firmatario)	Agente del corridore
--------------	---	----------------------

(testo modificato al 1.06.06; 1.07.11)

Modello di prima pagina del "contratto di un corridore con status di indipendente"

2.16.053

bis Contratto di un corridore con status di INDIPENDENTE

Corridore:

Responsabile finanziario:

Contratto in vigore dal al

Remunerazione mensile contrattuale:

Coordinate bancarie del conto sul quale devono essere versati gli importi dovuti dalla squadra:

Deduzioni effettuate dal responsabile finanziario:

Imposte:

IVA:

Assicurazione sociale:

In qualità di GARANTE, con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagare al BENEFICIARIO qualsiasi importo fino a concorrenza dell'importo GARANZIA dietro presentazione della corrispondente domanda da parte del BENEFICIARIO, nella MODALITA' DI PRESENTAZIONE sopra indicata, supportata dalla dichiarazione del BENEFICIARIO, sia nel corpo della stessa domanda o in un diverso documento debitamente firmato ad accompagnare o identificare la richiesta, indicante che l'importo richiesto è richiesto secondo i regolamenti UCI del ciclismo.

Qualsiasi richiesta ai sensi della presente garanzia deve essere ricevuta da noi entro la scadenza presso il LUOGO PER LA PRESENTAZIONE sopra indicato.

Questa garanzia è soggetta alle NORME UNITARIE per la RICHIESTA DI GARANZIA (URDG), Revisione del 2010, ICC Publication n. 758, la dichiarazione di sostegno ai sensi dell'articolo 15 a. essendo espressamente esclusa.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06.; 1.06.06; 1.05.17)

Wild Card

(capitolo abrogato al 1.07.10)

Squadre di sviluppo

2.16.055 Il responsabile finanziario di un UCI ProTeam può anche gestire ed essere responsabile di una squadra Continental UCI come squadra di sviluppo. In questo caso le due squadre devono avere lo stesso responsabile finanziario e condividere un'identità comune (almeno una parte de nome ed il lay out della maglia).

La squadra di sviluppo deve rispettare tutte le disposizioni regolamentari relative alle squadre Continental UCI conformemente agli articoli 2.17.001 e seguenti.

(articolo introdotto il 23.10.19)

2.16.056 La registrazione della squadra di sviluppo per la stagione 2020 deve essere fatta dall'intermediario della federazione nazionale della nazionalità della maggioranza dei corridori, conformemente all'articolo 2.17.001, o dall'intermediario della federazione nazionale della nazionalità dell'UCI ProTeam.

La squadra di sviluppo avrà la nazionalità della federazione nazionale che avrà certificato la squadra. I documenti trasmessi alla federazione nazionale nel corso della procedura di registrazione della squadra di sviluppo dovranno essere inviati al revisore dei conti nominato dall'UCI.

(articolo introdotto il 23.10.19)

Accordo sui premi di partecipazione

2.16.057

A decorrere dalla stagione 2022, per ogni accordo relativo a premi di partecipazione (ai sensi dell'articolo 2.15.239) concluso, da un lato, tra una prova UCI Worldtour e, dall'altro, un UCI Proteam, qualsiasi remunerazione o altro beneficio ricevuto dovrà essere comunicato al revisore esterno designato dall'UCI.

L'obbligo di divulgazione per gli UCI ProTeam riguarda qualsiasi accordo sui premi di partecipazione relativi alla sua squadra o ai suoi corridori con una prova.

L'obbligo di divulgazione della parte delle prove è previsto all'articolo 2.15.240. L'obbligo di comunicazione riguarda unicamente la remunerazione e gli altri benefici non previsti dal regolamento UCI.

Ogni mancata comunicazione sarà sanzionata con un'ammenda da 10.000 a 40.000 CHF.

(articolo introdotto al 1.10.21)

2.16.058

Al termine di ogni stagione l'auditor esterno designato trasmette all'UCI un rapporto relativo agli accordi sui premi di partecipazione conformemente all'articolo 2.15.241.

(articolo introdotto al 1.10.21)

§ 2 Indennità di formazione

(paragrafo introdotto il 1.06.23)

2.16.059

Quando un neo professionista, ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo paritario, entra per la prima volta a far parte di un UCI WorldTeam, un'indennità di formazione è dovuta a tutte le squadre che hanno partecipato alla sua formazione, a partire dall'anno in cui compie il suo quindicesimo anno di età e per un massimo di otto anni.

All'importo dell'indennità di formazione si aggiunge una somma forfettaria di 1000 euro (l'importo è calcolato pro rata temporis in caso di anni incompleti) per anno di iscrizione a un club o a una squadra Continental UCI a partire dall'anno dei quindici anni del corridore.

L'indennità di compensazione sarà versata dall'UCI ProTeam alla/e Federazione/ Nazionale/i che hanno tesserato il ciclista dall'anno in cui ha compiuto il quindicesimo anno di età e fino all'anno in cui entra in vigore il suo primo contratto da professionista con un UCI World Team o UCI ProTeam.

La (le) Federazione (i) Nazionale (i) deve (devono) quindi ridistribuire l'importo totale pro rata temporis ai Club e/o alle Squadre Continental UCI nel in cui l'atleta è stato registrato.

A partire dalla pubblicazione del tesseramento del corridore con l'UCI ProTeam sul sito web dell'UCI, la Federazione o le Federazioni nazionali dovranno informare l'UCI ProTeam dell'importo applicabile dell'indennità di formazione, entro tre mesi. L'UCI ProTeam non potrà essere ritenuto responsabile di alcun pagamento nel caso in cui la Federazione Nazionale fornisca le informazioni pertinenti dopo la scadenza del termine. L'UCI ProTeam effettuerà il (i) pagamento(i) alla(e) Federazione(i) Nazionale(i) entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione della ciclista sul sito web dell'UCI, previo accordo tra l'UCI ProTeam e la/e Federazione/i Nazionale/i sulle date di pagamento.

La (le) Federazione (i) Nazionale (i) deve (devono) fornire all'UCI ProTeam la prova dell'avvenuto pagamento alla/e squadra/e di club e/o Continental UCI affiliata/e nell'anno in cui è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui un Club o una Squadra Continental UCI non esistano più, l'importo dell'indennità di compensazione sarà utilizzato dalla Federazione Nazionale per i propri programmi di sviluppo.

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione di queste disposizioni sarà sottoposta al Collegio Arbitrale dell'UCI.

La decisione del Collegio Arbitrale dell'UCI è definitiva e inappellabile.

CAPITOLO 17: SQUADRE CONTINENTAL UCI

(capitolo sostituito al 1.01.09)

§ 1 Condizioni generali

Identità

2.17.001

Una squadra continental o femminile UCI è una squadra di corridori su strada riconosciuta e certificata dalla federazione nazionale della nazionalità della maggior parte dei suoi corridori per partecipare alle prove dei calendari internazionali strada nei limiti dell'articolo 2.1.005. e registrata all'UCI.

La squadra continental UCI utilizzerà il logo delle squadre continental UCI conformemente alla grafica che sarà fornita dall'UCI e rispetterà le condizioni e le restrizioni d'utilizzo del logo e del marchio che saranno definiti dall'UCI.

E' costituita dall'insieme dei corridori registrati all'UCI come facenti parte di tale squadra, dal rappresentante della squadra, degli sponsors e di tutte le altre persone sotto contratto, con il rappresentante e/o con lo sponsor della squadra, per assicurare il funzionamento della squadra (manager, direttore sportivo, allenatore...)

Una squadra continental o femminile UCI è registrata per un anno, dal 1^a gennaio al 31 dicembre dello stesso anno (anno di registrazione)
(testo modificato al 1.07.10; 1.05.17; 01.01.20)

2.17.002

Il o i partners principali, così come il rappresentante della squadra devono impegnarsi in senso alla squadra continental o femminile UCI per una stagione completa del rispettivo calendario.

Nome della squadra

2.17.003

Il nome della squadra UCI continental o continental femminile UCI è obbligatoriamente quello della firma o del marchio del o dei partners principali (fino ad un massimo di tre) o ogni altra denominazione in linea con il progetto della squadra continental o femminile.

L'UCI può rifiutare ogni nome che arrechi danno alla reputazione e/o all'immagine del ciclismo o dell'UCI.

(testo modificato al 1.07.12; 1.05.17)

2.17.004

Una squadra continental UCI o una squadra continental femminile UCI comprenderà corridori, professionisti o meno, delle categorie Élite e/o Under 23. Deve contare almeno 10 per le squadre continental UCI, 8 per le squadre continental femminili ed al massimo 16 corridori per entrambe le tipologie di formazione.

Tuttavia una squadra continental ha il diritto di accogliere un numero massimo aggiuntivo di 4 corridori specializzati in un'altra disciplina ciclistica di resistenza (ciclocross, mountain bike: cross country, pista: corsa a punti, scratch, inseguimento, madison, omnium, inseguimento a squadre) a condizione che i corridori in questione abbiano figurato tra i primi 150 dell'ultima classifica individuale finale UCI stilata nell'ultima stagione disputata relativamente alla disciplina della quale sono specialisti nel corso dell'anno precedente la data di iscrizione della squadra da parte della federazione nazionale.

Una squadra continental femminile UCI ha ugualmente il diritto di accogliere 4 corridori aggiuntivi in una delle discipline di cui al paragrafo precedente a condizione che i corridori in questione abbiano figurato tra i primi 150 della classifica finale individuale UCI di questa disciplina.

(testo modificato al 1.07.09; 1.07.12; 1.01.17; 1.07.18; 01.01.20)

2.17.005

L'UCI può costituire per tramite del Centro Mondiale del Ciclismo UCI una squadra continentale UCI e/o una squadra continental femminile UCI che comprenda prioritariamente degli atleti delle nazioni emergenti del ciclismo, nell'ambito di una politica specifica di sviluppo del ciclismo.

Per la sua vocazione internazionale e nel perseguire l'equità delle nazioni, una tale squadra sarà considerata priva di nazionalità e priva di federazione nazionale e con riferimento al senso del presente capitolo si iscriverà alle prove sotto la bandiera del Centro Mondiale del Ciclismo.

(articolo introdotto al 22.10.18)

2.17.006

La nazionalità di una squadra continental UCI o di una squadra continental femminile UCI è determinata dalla nazionalità della maggioranza dei corridori.

Disposizioni particolari valide solamente per le squadre continental UCI.

Tuttavia l'UCI potrà accordare una deroga alla precedente disposizione ad un Federazione nazionali che desideri registrare una squadra continental UCI della propria nazionalità senza che la maggioranza dei corridori della squadra siano della nazionalità del Paese della Federazione nazionale stessa; questa deroga sarà tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

- Il Paese non dispone un numero di corridori professionisti sufficienti per costituire una squadra continental UCI;
- Almeno uno dei corridori della squadra sarà della nazionalità del Paese della Federazione nazionale che richiede la registrazione della squadra presso l'UCI;
- La Confederazione Continentale darà il proprio consenso all'UCI per l'applicazione della deroga;
- La Federazione nazionale non può registrare più di una squadra continentale UCI presso l'UCI.

(testo modificato al 1.01.20)

Periodo di trasferimento

2.17.007

Nel corso della stagione, nessun corridore già registrato in una squadra UCI strada per la medesima stagione non può unirsi ad una squadra continental o femminile UCI al di fuori del periodo dal 1^a giugno al 15 luglio.

Tuttavia, un corridore che è registrato in una squadra UCI strada e che è considerato come uno specialista di ciclocross avrà il diritto di unirsi ad una squadra continental o femminile UCI nel corso del periodo dal 15 marzo al 15 aprile.

Per unirsi ad una squadra continental UCI, un corridore è considerato come "specialista" se è se è classificato tra i primi 150 della classifica individuale finale UCI per il ciclocross. Per unirsi ad una squadra continental femminile UCI, un'atleta è considerata come specialista se è classificata tra le prime 150 della classifica individuale finale UCI per il ciclocross.

(testo modificato al 1.09.13; 1.01.18; 01.01.20)

Stagisti

2.17.008

Nel periodo intercorrente tra il 1^a agosto* e il 31 dicembre, ogni squadra continental UCI o squadra femminile continental UCI può accogliere nella propria squadra due corridori stagisti alle seguenti condizioni:

- il corridore appartiene alla categoria U23 (unicamente per le squadre continental UCI);
- il corridore appartiene alla categoria U23 oppure juniores del secondo anno (unicamente per le squadre continental femminili UCI);
- il corridore non può aver fatto parte in precedenza ad una squadra UCI strada;
- la squadra deve ottenere l'autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale se il corridore è minorenne;
- il corridore non può partecipare a prove dell'UCI Women's WorldTour (unicamente per le squadre continental femminili UCI);
- la squadra continental UCI o la squadra continental femminile UCI deve comunicare l'identità dei corridori all'UCI prima del 1^a agosto;
- questi corridori devono ottenere l'autorizzazione preventiva della loro federazione nazionale e possono impegnarsi con una sola squadra UCI durante tale periodo;

- dietro autorizzazione della sua nuova squadra, un corridore stagista può continuare a partecipare a prove in seno alla loro squadra di club.

** Nel caso di partecipazione ad una prova a tappe che comincia nel mese di luglio e termina nel mese di agosto, la registrazione di questi corridori potrà essere effettuata a partire dal mese di luglio non prima della vigilia del primo giorno di gara della prova in questione.*

(testo modificato al 1.01.18; 1.01.20)

Status giuridico e finanziario

2.17.009

La federazione nazionale può scegliere se le squadre continental o femminili UCI registrate presso essa stessa abbiano uno status professionale oppure no. La federazione nazionale resta tuttavia libera di accettare in seno ad una squadra continental o femmine UCI di status non professionistico atleti di status professionistico.

2.17.010

Il responsabile della squadra rappresenta quest'ultima per tutto quanto concerne i regolamenti dell'UCI. Deve avere la sua sede/il suo domicilio principale nel Paese in cui la squadra è registrata.

Il rappresentante della squadra può essere una persona che abbia la capacità di ingaggiare personale. Firma i contratti con i corridori e con gli altri lavoratori della squadra.

(testo modificato al 1.07.09)

2.17.011

Ogni persona, società, fondazione, associazione o altra entità che diventi rappresentante della squadra o partner principale di una squadra continental o femminile per la prima volta, depositerà al più tardi al momento della richiesta di iscrizione della squadra continental o femminile presso la federazione nazionale:

- per le persone fisiche: attestazione di domicilio;
- per le persone giuridiche o altri soggetti:
 - statuto
 - attestazione di iscrizione al registro del commercio o al registro delle società o associazioni, o ogni altro documento ufficiale che attesti l'esistenza legale del soggetto;
 - lista dei manager o degli amministratori con nome, cognome, professione ed indirizzo completo;
 - conti annuali (bilanci, profitti e perdite dell'ultimo esercizio nella forma legale corrente).

Inoltre il rappresentante della squadra ed i partners principali dovranno informare senza ritardo la federazione nazionale dei seguenti elementi: spostamento della sede sociale, diminuzione del capitale, cambiamento della forma giuridica o di identità (per esempio per fusione o annessione), domanda o attuazione di ogni accordo o misura inerente l'insieme dei creditori.

§ 2 Prescrizioni imposte dalla federazione nazionale alla squadra

Iscrizione presso la federazione nazionale

2.17.012

La richiesta di status di squadra continental o femminile UCI è da presentarsi presso la federazione nazionale della nazionalità della maggior parte dei corridori della squadra (federazione nazionale responsabile) e ciò seguendo le modalità di seguito fissate (iscrizione).

Nel caso di una squadra continental UCI o di una squadra femminile UCI costituita attraverso il Centro Mondiale del Ciclismo UCI ai sensi dell'art. 2.17.005, la domanda sarà presentata all'UCI che si assicurerà del rispetto delle disposizioni regolamentari relative alla registrazione di tale squadra.

(articolo modificato il 22.10.18)

2.17.013

Ogni federazione nazionale può iscrivere al massimo 15 squadre continental UCI per ogni anno. Ogni federazione nazionale deve essere chiaramente indipendente da o dai team che registra.

(testo modificato al 1.07.12)

2.17.014

Le federazioni nazionali possono fissare i termini a proprio piacimento della procedura stabilita nel manuale di registrazione, in modo da poter rispettare i termini per la registrazione presso l'UCI.

Le condizioni fissate in questo paragrafo sono le condizioni minime. Le federazioni nazionali hanno la possibilità di fissare condizioni più rigide.

2.17.015

La squadra deve far pervenire alla federazione nazionale:

1. un originale dei contratti firmati con i corridori;
2. un originale dei contratti firmati con gli altri lavoratori della squadra;
3. l'originale di una garanzia bancaria quale quella prevista agli artt. 2.17.017 e seguenti
4. un budget dettagliato, corrispondente al modello di cui al manuale di registrazione delle squadre continental e femminili;
5. le prove che le assicurazioni previste all'art. 2.17.031 sono state stipulate per tutti i corridori della squadra;
6. una copia del contratto di sponsorizzazione o, se un tale contratto non esiste, un documento attestante le entrate della squadra.

2.17.016

La federazione nazionale iscriverà la squadra unicamente se ritiene che il dossier contenga tutte le condizioni di cui sopra e che il budget sia sufficiente per una tale squadra.

Garanzia Bancaria

2.17.017

Per ogni anno di registrazione, una squadra continental o femminile UCI o ogni formazione che richieda tale status deve costituire una garanzia bancaria a prima richiesta (garanzia astratta) in favore della propria federazione nazionale, secondo il modello di cui all'art. 2.17.029.

2.17.018

Questa garanzia sarà destinata:

1. al pagamento, secondo le modalità di seguito precisate, dei debiti concernenti l'anno di registrazione, contratti dagli sponsor e dal rappresentante della squadra nei confronti in primis dei corridori ed in secondo luogo di tutti le altre persone sotto contratto per il funzionamento della squadra continental o femminile UCI, così come alla copertura del pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie imposte in virtù dei regolamenti UCI;
2. al pagamento dei diritti, spese, indennità, ammende e sanzioni o condanne imposte dall'UCI o dalla federazione nazionale responsabile o in virtù dei regolamenti dell'UCI o della federazione nazionale responsabile o legati alla loro applicazione.

Per l'applicazione delle disposizioni concernenti la garanzia bancaria sono considerati come membri della squadra continental o femminile UCI le società per le quali i rispettivi tesserati esercitano la loro attività per il funzionamento della squadra continental o femminile UCI.

(testo modificato al 1.05.17)

2.17.019

L'importo minimo della garanzia corrisponde alla cifra più elevata tra:

- 15% del totale delle remunerazioni dovute ai ai corridori ed agli altri lavoratori (dipendenti o indipendenti)
- Un importo minimo di euro 20.000 (ventimila Euro) – da indicizzare per ogni Paese sulla base della tabella UCI.

2.17.020

Se l'importo della garanzia bancaria prevista all'articolo 2.17.017, è inferiore all'ammontare previsto all'articolo 2.17.019, dovrà essere costituita una garanzia bancaria integrativa che dovrà essere trasmessa alla federazione nazionale prima dell'iscrizione della squadra continental o femminile UCI o della formazione che richiede tale status.

2.17.021

Se l'importo dei benefici contrattuali aumenta dopo la costituzione della garanzia, l'ammontare della

garanzia bancaria dovrà essere proporzionalmente aumentato.

Le squadre continental o femminili UCI devono immediatamente informare la federazione nazionale di tale aumento precisandone l'importo ed il motivo. Devono allo stesso tempo trasmettere senza ritardo i documenti relativi all'aumento ed in particolare la garanzia bancaria integrativa.

2.17.022

Per il primo anno di registrazione la garanzia deve essere esigibile dal primo gennaio dell'anno di registrazione fino al 31 marzo dell'anno successivo. A partire dal secondo anno di registrazione, e per gli anni successivi, la garanzia bancaria può decretare che essa non sarà esigibile che a partire – al più tardi - dal 1 aprile dell'anno di registrazione, ivi compreso per i debiti scaduti durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo. In ogni caso, la garanzia bancaria deve essere valida fino al 31 marzo successivo l'anno di registrazione coperto dalla garanzia.

(testo modificato al 1.07.10; 1.01.17)

Attuazione della garanzia bancaria

2.17.023

La federazione nazionale farà ricorso alla garanzia bancaria in favore del creditore previsto al 2° paragrafo dell'art. 2.17.028 salvo nel caso in cui il credito sia manifestamente non fondato. La squadra continental o femminile UCI è informata della domanda del creditore e del ricorso alla garanzia.

2.17.024

La federazione nazionale può fissare un'indennità appropriata per ogni ricorso alla garanzia. Il pagamento effettivo al creditore non avrà luogo prima che sia trascorso un mese dall'attuazione della garanzia. Se nel frattempo la squadra continental UCI si sarà opposta al versamento dei fondi nelle mani del creditore, la federazione nazionale verserà l'importo in questione su di un conto speciale e ne disporrà secondo l'accordo tra le parti o secondo una decisione giudiziaria o arbitrale esecutiva.

2.17.025

Se entro tre mesi dalla data del ricorso alla garanzia il creditore non ha depositato la richiesta contro il rappresentante della squadra di fronte all'ente designato per contratto o all'ente che su altre basi ritiene essere competente, il rappresentante della squadra può richiedere alla federazione nazionale che i fondi bloccati siano svincolati a proprio favore.

I fondi saranno svincolati se il creditore non presenterà la sua domanda entro un mese dall'invio, da parte della federazione nazionale, di un'ingiunzione e se non farà pervenire alla federazione nazionale entro quindici giorni la prova della presentazione della propria domanda. Se l'entità di fronte alla quale il creditore si è presentato si dichiara incompetente, il creditore deve ripresentare la richiesta entro un mese dal momento in cui ha preso conoscenza della decisione di incompetenza. In difetto, il rappresentante della squadra può richiedere alla federazione nazionale che i fondi bloccati siano svincolati a proprio favore. I fondi saranno svincolati se il creditore non ripresenta la sua richiesta nel mese successivo all'invio, da parte della federazione nazionale, di un'ingiunzione e se non fa pervenire alla federazione nazionale entro quindici giorni la prova della presentazione della sua domanda.

2.17.025

bis Ogni creditore che abbia fatto ricorso alla garanzia bancaria deve tenere aggiornata l'UCI in merito al prosieguo ed all'inizio della procedura iniziata di fronte all'istituzione competente. In difetto di comunicazione da parte del creditore sullo stato del procedimento nel lasso di tre anni a partire dal blocco dei fondi da parte dell'UCI o dall'ultima comunicazione effettuata dal creditore, l'UCI sbloccherà i fondi in favore del responsabile finanziario, dedotti gli importi spettanti all'UCI secondo quanto previsto dagli articoli da 2.17.023 a 2.17.026.

Nel caso in cui il responsabile finanziario sia dissolto al momento dello sblocco dei fondi e quando sia ragionevolmente impossibile per l'UCI restituirglieli, l'UCI potrà destinare i fondi a progetti di sviluppo del ciclismo i quali dovranno essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(articolo introdotto il 1.01.18)

2.17.026

Se il credito rivendicato supera l'importo corrispondente al 15% dei benefici contrattuali annuali, potrà essere inizialmente pagato solo un anticipo equivalente al 15% dei benefici contrattuali purché le condizioni di pagamento siano rispettate. Il saldo riconosciuto del credito può essere pagato dalla

garanzia globale nella misura in cui essa non si esaurisca al termine della sua validità. In caso di più creditori, il saldo disponibile della garanzia sarà ripartito proporzionalmente tra di loro.
(testo modificato al 1.07.09)

2.17.027

La squadra continental o femminile UCI la cui garanzia sia stata utilizzata è automaticamente sospesa se la garanzia non sarà interamente ricostituita entro un mese dall'ingiunzione.

2.17.027

bis Nel caso in cui un'autorità competente pronunci l'avvio di un procedimento di liquidazione o di fallimento nei confronti di un responsabile finanziario, l'UCI può liberare la garanzia bancaria in favore dell'amministrazione liquidatrice o fallimentare su richiesta dell'autorità competente.
(articolo introdotto il 1.01.18)

2.17.028

Il creditore deve presentare la sua richiesta di ricorso alla garanzia presso la federazione nazionale al più tardi 30 giorni prima la data di scadenza. Deve unire alla sua domanda le pezze giustificative. In difetto, la federazione nazionale non è obbligata a far appello alla garanzia.

Modello di garanzia bancaria

2.17.029

La presente garanzia bancaria è rilasciata in applicazione dell'articolo 2.17.027 del regolamento dello sport ciclistico dell'UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE e prevede a garanzia, nei limiti fissati dal regolamento citato, il pagamento delle somme dovute dalla squadra continental o femminile UCI (nome) (responsabile della squadra – nome del responsabile della squadra) ai corridori ed agli altri creditori previsti dal 2° paragrafo dell'articolo 2.17.018 dello stesso regolamento, così come il pagamento dei diritti, spese, indennità, ammende e sanzioni o condanne imposte da o in virtù dei regolamenti dell'UCI de legali alla loro applicazione.

L'importo della presente garanzia è limitata a (valuta)

La banca,

- nome esatto;
- indirizzo completo per richiedere la garanzia
- numeri di telefono e di fax del servizio bancario che gestisce il ricorso alla garanzia
- indirizzo e-mail

si impegna a pagare, a prima richiesta ed entro quindici giorni successivi alla ricezione di tale richiesta, a (federazione nazionale responsabile della squadra) ogni importo in (valuta) fino alla concorrenza di (valuta) e fino all'esaurimento della presente garanzia.

I pagamenti suddetti saranno effettuati dietro ricezione di una semplice domanda senza tenere in conto di alcuna obiezioni o eccezione che sia. La richiesta non dovrà essere giustificata.

La presente garanzia resta in vigore fino al (ultimo giorno del terzo mese successivo alla fine della rispettiva stagione).

Ogni ricorso alla presente garanzia dovrà pervenire alla banca entro il (ultimo giorno del terzo mese successivo alla fine della rispettiva stagione).

Contratti

2.17.030

Quale sia lo status della squadra continental o squadra continental femminile UCI, professionistico o no, l'appartenenza di un corridore ad una squadra continental professional si evince dall'esistenza di un contratto redatto secondo le seguenti modalità ad eccezione degli stagisti di cui all'articolo 2.17.008.

Il contratto deve essere redatto un tre esemplari in una lingua comprensibile sia per il corridore che per la federazione nazionale. Se del caso deve essere accompagnato da una traduzione.

Il contratto deve disciplinare i seguenti punti:

- Durata: il contratto di durata determinata deve terminare alla fine dell'anno di registrazione della squadra, cioè il 31 dicembre;
- Assicurazioni: deve essere garantita e dettagliata la copertura delle assicurazioni come specificato all'articolo 2.17.031;
- Salario/indennità: nel caso in cui sia previsto un salario, l'importo deve essere pattuito; viceversa deve essere previsto il rimborso delle spese derivanti dall'attività del corridore per la squadra

- continental o squadra continental femminile UCI;
- Modalità di pagamento: ogni pagamento al corridore deve avvenire a mezzo di bonifico bancario su di un conto bancario indicato a tal fine dal corridore. Deve essere stabilito che solo la prova dell'avvenuto bonifico bancario è prova di avvenuto pagamento;
- Statuts: lo status del corridore (professionista o no);
- Cessazione del contratto
(testo modificato al 1.07.10)

Modelli di contratti

2.17.030

bis Contratto "standard" per corridori remunerati

Tra i sotto indicati, (nome ed indirizzo del datore di lavoro) responsabile della squadra UCI (nome) ed i cui partners principali sono:

1. (nome ed indirizzo) (se del caso, il datore di lavoro stesso)
2. (nome ed indirizzo)

denominato qui di seguito come "squadra"

DA UNA PARTE

E: (nome ed indirizzo del corridore nato a (luogo di nascita), il (data di nascita), di nazionalità (nazionalità), titolare di una licenza rilasciata da (nome della federazione nazionale) denominato qui di seguito come "il corridore"

DALL'ALTRA PARTE

si ricorda che:

- la squadra si occupa di formare una squadre di ciclisti che, in seno alla squadra UCI (nome della squadra) e sotto la direzione del (nome del manager o del direttore sportivo), conta di partecipare – durante il periodo di validità del presente contratto, alle prove ciclistiche su strada disciplinate dai regolamenti dell'Unione Ciclistica Internazionale;
- il corridore desidera far parte della squadra UCI (nome della squadra);
- le due parti hanno conoscenza e si assoggettano completamente agli statuti ed ai regolamenti dell'UCI e delle proprie federazioni nazionali affiliate così come – se applicabile - agli accordi siglati (eventualmente nome dell'organismo nazionale dei corridori) e la Federazione Nazionale del (Paese di registrazione della squadra).

Ciò ricordato, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – Ingaggio

La squadra ingaggia il corridore, che accetta, in qualità di corridore su strada. La partecipazione del Corridore alle più importanti prove di altre specialità sarà concordata tra le parti caso per caso.

L'ingaggio si realizza a condizione di registrare la squadra come squadra continental o femminile presso l'UCI. Se non è ottenuta tale registrazione, il corridore può rinunciare al presente contratto senza preavviso né indennità.

ARTICOLO 2 – Durata

Il presente contratto è siglato per un determinato periodo che ha inizio il (data di inizio) e termina il (fine della stagione)

Almeno due mesi prima la fine del contratto e se questo non è stato ancora rinnovato, ogni parte informa l'altra per iscritto circa le sue intenzioni in merito ad un eventuale rinnovo del contratto. Una copia di tale scritto sarà inviata alla federazione nazionale (Paese di registrazione della squadra).

ARTICOLO 3 – Remunerazioni

Il corridore ha diritto ad un salario lordo annuale pari a (importo in cifre ed in lettere).

(Suggerimento →) Questo salario non può essere inferiore al seguente importo:

(scegliere una formula)

- Il salario minimo legale del Paese di nazionalità della squadra UCI;
- L'importo fisso secondo (nome della Federazione Nazionale) nel suo regolamento nazionale;

- Il salario minimo negoziato da (nome della Federazione Nazionale) con (per esempio nome del sindacato dei corridori) del Paese.

ARTICOLO 4 – Pagamento della remunerazione

1. La squadra pagherà il salario di cui all'articolo 3 in eguali 12 mensilità al più tardi l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
2. In caso di sospensione in applicazione dei regolamenti dell'UCI o di una delle federazioni affiliate, il corridore non avrà diritto alla remunerazione di cui all'articolo 3 durante e per la parte della sospensione che superi un mese;
3. In mancanza del pagamento, alla loro scadenza, degli importi netti delle remunerazioni previste dall'articolo 3 o di ogni altro importo a lui dovuti, il corridore ha diritto - senza che sia necessaria un'ingiunzione – agli interessi e alle maggiorazioni in essere nel Paese.
4. Il salario, così come ogni altro importo dovuto al corridore dalla squadra, deve essere pagato con un bonifico sul conto bancario (numero del conto bancario) del corridore presso la (nome della banca) sita in (sede in cui è tenuto il conto). Solo la prova dell'esecuzione del bonifico bancario vale come prova dell'avvenuto pagamento.

ARTICOLO 5 – Premi e bonus

Il corridore ha diritto ai premi vinti in occasione delle competizioni ciclistiche alle quali avrà partecipato per la squadra UCI in conformità dei regolamenti dell'UCI e delle sue federazioni affiliate.

Inoltre, il corridore ha diritto ai bonus seguenti:

- Nessuno
 - (Descrizione del premio)
- (crocettare l'opzione prescelta)

ARTICOLO 6 – Obblighi diversi

1. E' vietato per il corridore lavorare, durante la validità del presente contratto, per un'altra squadra o di fare pubblicità per altri sponsor diversi da quelli della squadra UCI (nome della squadra), salvo nei casi previsti dai regolamenti dell'UCI e delle federazioni affiliate;
2. La squadra si impegna a permettere al corridore di esercitare opportunamente la propria professione fornendogli il materiale e gli indumenti richiesti e permettendogli di partecipare ad un numero sufficiente di eventi ciclistici sia in squadra che individualmente;
3. Il corridore non può partecipare – a titolo personale – ad una prova salvo accordo espresso della squadra. Si ritiene che il datore di lavoro abbia dato il suo consenso se non risponde in un termine di 10 giorni a far data dalla domanda. In nessun caso il corridore può partecipare in seno ad una squadra mista ad una prova su strada se (nome della squadra) è già iscritta alla stessa prova;
4. Le parti si impegnano a rispettare il programma di protezione della salute dei corridori dell'UCI e/o della (nome della Federazione Nazionale). In caso di selezione nazionale, la squadra è tenuta a lasciar partecipare il corridore alle prove ed ai programmi di preparazione decisi dalla federazione nazionale. La squadra autorizza la federazione nazionale a dare al corridore, unicamente sul piano sportivo, a suo nome e per suo conto, tutte le istruzioni che ritenga necessarie nell'ambito e per la durata della selezione.

In nessuno dei casi sopra citati il presente contratto è sospeso.

ARTICOLO 7 – Trasferimento

Al termine del presente contratto, il corridore è completamente libero di lasciare la squadra UCI e di sottoscrivere un contratto con un terzo, senza pregiudizio delle disposizioni regolamentari dell'UCI.

Nel caso in cui il corridore abbia firmato un contratto con un'altra squadra per la stagione successiva egli può, al termine dell'ultima prova UCI WorldTour della stagione, partecipare alla presentazione ufficiale, agli stages di allenamento ed alle altre attività non promozionali così come utilizzare il materiale (bicicletta, tenuta da gara, ecc) eventualmente fornito dalla sua squadra per la stagione successiva a condizione che questo materiale sia in una versione neutra.

Il corridore informerà preventivamente il datore di lavoro di tutte le attività di questo tipo e/o dell'utilizzo del equipaggiamento e non sarà richiesto al datore di lavoro di sostenere le spese da ciò derivanti.

Per chiarire, tutti i diritti d'immagine concessi al datore di lavoro dal corridore restano in vigore fino alla scadenza del presente contratto.

Il corridore e le relative squadre possono convenire ogni altra disposizione applicabile tra l'ultima prova dell'UCI WorldTour della stagione e la scadenza del presente contratto attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 8 – Fine del contratto

Senza pregiudizio delle disposizioni legali che disciplinano il presente contratto, questo potrà cessare prima del suo termine nei casi e secondo le modalità seguenti:

1. Il corridore potrà mettere fine al presente contratto senza preavviso né indennità:
 - A. Se la squadra è dichiarata fallita, cade in rovina o è messa in liquidazione;
 - B. Se la squadra o uno dei partner principali si ritira dalla squadra e la continuità della squadra UCI non è assicurata o ancora se la squadra UCI annuncia la sua dissoluzione, la fine delle sue attività o la sua incapacità nel rispettare i propri obblighi: se l'annuncio è fatto per una data precisa, il corridore deve rispettare il suo contratto fino a tale data;
 - C. In caso di grave errore del datore di lavoro. In particolare è considerato errore grave il fatto di non autorizzare il corridore, nonostante la sua reiterata richiesta, a partecipare alle competizioni per un periodo continuativo di 6 settimane o per quattro periodi non consecutivi di 7 giorni ciascuno nel corso dei quali si è svolta almeno una corsa di un giorno iscritta nel calendario continentale. Se del caso, la squadra dovrà provare che il corridore non era nelle condizioni di partecipare ad una corsa.
2. La squadra potrà mettere fine al presente contratto, senza preavviso né indennità, in caso di grave errore del corridore e di sospensione in virtù dei regolamenti UCI per la restante durata del presente contratto.
In particolare è considerato come grave errore il rifiuto di partecipare a delle prove ciclistiche, nonostante l'intimazione reiterata della squadra. Se del caso, il corridore dovrà provare che non era in grado di partecipare ad una corsa.
3. Ognuna delle parti potrà mettere fine al presente contratto senza preavviso né indennità in caso di incapacità permanente del corridore di esercitare l'attività ciclistica a titolo professionale.

ARTICOLO 9 – Dismissione

Ogni clausola convenuta tra le parti - che sia contraria al contratto standard pubblicato da (nome della federazione nazionale) alla legge del Paese di registrazione della squadra e/o agli statuti o regolamenti dell'UCI e/o della (nome della federazione nazionale) – in virtù della quale i diritti dei corridori siano limitati - è nulla.

ARTICOLO 10 – Arbitrato

Ogni controversia tra le parti coinvolte nel presente contratto sarà soggetta all'arbitrato, con riserva di una competenza esclusivo dai tribunali ordinari secondo i regolamenti della federazione nazionale che ha rilasciato la licenza al corridore o, in difetto, della legge che disciplina il presente contratto.

ARTICOLO 11 - Dichiarazione

Le parti dichiarano che, oltre al presente contratto, nessun altro contratto è stato siglato con riferimento alle prestazioni del corridore a beneficio della squadra UCI (nome della squadra) Il corridore ha il diritto di verificare presso la federazione nazionale il contratto trasmetto a quest'ultima nell'ambito della registrazione della squadra UCI.

Luogo..... data

In 3 originali

Nota: ogni originale continente xxx pagine numerate da... a....

(ogni pagina è firmata da entrambe le parti).

Idem per gli allegati

(firma)

Il corridore

(firma e timbro)

Per la squadra UCI

Il responsabile della squadra UCI

(articolo introdotto il 1.02.10; testo modificato al 1.01.18; 1.07.19)

2.17.030

ter Contratto "standard" per un corridore in situazione "non professionistica"

Tra i sottoindicati, (nome ed indirizzo del datore di lavoro) responsabile della squadra UCI (nome) ed i cui partner principali sono:

1. (nome ed indirizzo) (se del caso, il datore di lavoro stesso)

2. (nome ed indirizzo)
denominato qui di seguito come "squadra"
DA UNA PARTE

E: (nome ed indirizzo del corridore nato a (luogo di nascita), il (data di nascita), di nazionalità (nazionalità), titolare di una licenza rilasciata da (nome della federazione nazionale)
denominato qui di seguito come "il corridore"
DALL'ALTRA PARTE

si ricorda che:

- la squadra si occupa di formare una squadre di ciclisti che, in seno alla squadra UCI (nome della squadra) e sotto la direzione del (nome del manager o del direttore sportivo), conta di partecipare – durante il periodo di validità del presente contratto, alle prove ciclistiche su strada disciplinate dai regolamenti dell'Unione Ciclistica Internazionale;
- il corridore desidera far parte della squadra UCI (nome della squadra);
- le due parti hanno conoscenza e si assoggettano completamente agli statuti ed ai regolamenti dell'UCI e delle proprie federazioni nazionali affiliate.

Ciò ricordato, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – Ingaggio

La squadra ingaggia il corridore, che accetta, in qualità di corridore su strada. La partecipazione del Corridore alle più importanti prove di altre specialità sarà concordata tra le parti caso per caso. L'ingaggio si realizza a condizione di registrare la squadra come squadra continental o femminile presso l'UCI. Se non è ottenuta tale registrazione, il corridore può rinunciare al presente contratto senza preavviso né indennità.

ARTICOLO 2 – Durata

Il presente contratto è siglato per un determinato periodo che ha inizio il (data di inizio) e termina il (fine della stagione)
Almeno due mesi prima la fine del contratto e se questo non è stato ancora rinnovato, ogni parte informa l'altra per iscritto circa le sue intenzioni in merito ad un eventuale rinnovo del contratto. Una copia di tale scritto sarà inviata alla federazione nazionale (Paese di registrazione della squadra).

ARTICOLO 3 – Rimborsi spese

Il corridore non percepirà né salario né remunerazione ma sarà rimborsato secondo la seguente tabella per le attività effettuate nell'ambito della squadra e/o a richiesta di quest'ultima:
(Suggerimenti, esempi →)

- (valuta ed importo) per chilometri percorsi durante gli spostamenti;
- rimborso del biglietto aereo per gli spostamenti di più di (numero) Km;
- la vigilia e la sera della competizione, rimborso di una camera d'hotel di categoria 2 stelle se il luogo di gara si trova a più di (numero) Km dal domicilio del corridore;
- su presentazione di pezze giustificative, rimborso di tutti i pasti assunti durante gli spostamenti alla tariffa massima di (valuta e importo) per pasto;
- su presentazione delle fatture, rimborso delle piccole spese meccaniche (pneumatici, freni, cavi, lubrificazione, regolazioni, etc...) per un importo di massimo (valuta ed importo) per anno.

ARTICOLO 4 – Pagamento dei rimborsi spese

1. La squadra pagherà gli importi di cui all'articolo 3 al più tardi l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese a condizione di aver ricevuto la nota spese del corridore prima del 20 del mese in questione;
2. In mancanza del pagamento, alla loro scadenza, di tutti gli importi a lui dovuti, il corridore ha diritto - senza che sia necessaria un'ingiunzione – agli interessi e alle maggiorazioni in essere nel Paese.
3. Ogni importo dovuto al corridore dalla squadra, deve essere pagato con un bonifico sul conto bancario (numero del conto bancario) del corridore presso la (nome della banca) sita in (sede in cui è tenuto il conto). Solo la prova dell'esecuzione del bonifico bancario vale come prova dell'avvenuto pagamento.

ARTICOLO 5 – Premi e bonus

Il corridore ha diritto ai premi vinti in occasione delle competizioni ciclistiche alle quali avrà partecipato per la squadra UCI in conformità dei regolamenti dell'UCI e delle sue federazioni affiliate.

Inoltre, il corridore ha diritto ai bonus seguenti:

- Nessuno
 - (Descrizione del premio)
- (crocettare l'opzione prescelta)

ARTICOLO 6 – Obblighi diversi

1. E' vietato per il corridore lavorare, durante la validità del presente contratto, per un'altra squadra o di fare pubblicità per altri sponsor diversi da quelli della squadra UCI (nome della squadra), salvo nei casi previsti dai regolamenti dell'UCI e delle federazioni affiliate;
2. La squadra si impegna a permettere al corridore di esercitare opportunamente la propria professione fornendogli il materiale e gli indumenti richiesti e permettendogli di partecipare ad un numero sufficiente di eventi ciclistici sia in squadra che individualmente;
3. Il corridore non può partecipare – a titolo personale – ad una prova salvo accordo espresso della squadra. Si ritiene che il datore di lavoro abbia dato il suo consenso se non risponde in un termine di 10 giorni a far data dalla domanda. In nessun caso il corridore può partecipare in seno ad una squadra mista ad una prova su strada se (nome della squadra) è già iscritta alla stessa prova;
4. Le parti si impegnano a rispettare il programma di protezione della salute dei corridori dell'UCI e/o della (nome della Federazione Nazionale). In caso di selezione nazionale, la squadra è tenuta a lasciar partecipare il corridore alle prove ed ai programmi di preparazione decisi dalla federazione nazionale. La squadra autorizza la federazione nazionale a dare al corridore, unicamente sul piano sportivo, a suo nome e per suo conto, tutte le istruzioni che ritenga necessarie nell'ambito e per la durata della selezione.

In nessuno dei casi sopra citati il presente contratto è sospeso.

ARTICOLO 7 – Trasferimento

Al termine del presente contratto, il corridore è completamente libero di lasciare la squadra UCI e di sottoscrivere un contratto con un terzo, senza pregiudizio delle disposizioni regolamentari dell'UCI.

Nel caso in cui il corridore abbia firmato un contratto con un'altra squadra per la stagione successiva egli può, al termine dell'ultima prova UCI WorldTour della stagione, partecipare alla presentazione ufficiale, agli stages di allenamento ed alle altre attività non promozionali così come utilizzare il materiale (bicicletta, tenuta da gara, ecc) eventualmente fornito dalla sua squadra per la stagione successiva a condizione che questo materiale sia in una versione neutra.

Il corridore informerà preventivamente il datore di lavoro di tutte le attività di questo tipo e/o dell'utilizzo del equipaggiamento e non sarà richiesto al datore di lavoro di sostenere le spese da ciò derivanti.

Per chiarire, tutti i diritti d'immagine concessi al datore di lavoro dal corridore restano in vigore fino alla scadenza del presente contratto.

Il corridore e le relative squadre possono convenire ogni altra disposizione applicabile tra l'ultima prova dell'UCI WorldTour della stagione e la scadenza del presente contratto attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 8 – Fine del contratto

Senza pregiudizio delle disposizioni legali che disciplinano il presente contratto, questo potrà cessare prima del suo termine nei casi e secondo le modalità seguenti:

1. Il corridore potrà mettere fine al presente contratto senza preavviso né indennità:
 - A. Se la squadra è dichiarata fallita, cade in rovina o è messa in liquidazione;
 - B. Se la squadra o uno dei partners principali si ritira dalla squadra e la continuità della squadra UCI non è assicurata o ancora se la squadra UCI annuncia la sua dissoluzione, la fine delle sue attività o la sua incapacità nel rispettare i propri obblighi: se l'annuncio è fatto per una data precisa, il corridore deve rispettare il suo contratto fino a tale data;
 - C. In caso di grave errore del datore di lavoro. In particolare è considerato errore grave il fatto di non autorizzare il corridore, nonostante la sua reiterata richiesta, a partecipare alle competizioni per un periodo continuativo di 6 settimane o per quattro periodi non consecutivi di 7 giorni ciascuno nel corso dei quali si è svolta almeno una corsa di un giorno iscritta nel calendario continentale. Se del caso, la squadra dovrà provare che il corridore non era nelle condizioni di partecipare ad una corsa.
2. La squadra potrà mettere fine al presente contratto, senza preavviso né indennità, in caso di

grave errore del corridore e di sospensione in virtù dei regolamenti UCI per la restante durata del presente contratto.

In particolare è considerato come grave errore il rifiuto di partecipare a delle prove ciclistiche, nonostante l'intimazione reiterata della squadra. Se del caso, il corridore dovrà provare che non era in grado di partecipare ad una corsa.

4. Ognuna delle parti potrà mettere fine al presente contratto senza preavviso né indennità in caso di incapacità permanente del corridore di esercitare l'attività ciclistica a titolo professionale.

ARTICOLO 9 – Dismissione

Ogni clausola convenuta tra le parti - che sia contraria al contratto standard pubblicato da (nome della federazione nazionale) alla legge del Paese di registrazione della squadra e/o agli statuti o regolamenti dell'UCI e/o della (nome della federazione nazionale) – in virtù della quale i diritti dei corridori siano limitati - è nulla.

ARTICOLO 10 – Arbitrato

Ogni controversia tra le parti coinvolte nel presente contratto sarà soggetta all'arbitrato, con riserva di una competenza esclusiva dei tribunali ordinari secondo i regolamenti della federazione nazionale che ha rilasciato la licenza al corridore o, in difetto, della legge che disciplina il presente contratto.

ARTICOLO 11 - Dichiarazione

Le parti dichiarano che, oltre al presente contratto, nessun altro contratto è stato siglato con riferimento alle prestazioni del corridore a beneficio della squadra UCI (nome della squadra) Il corridore ha il diritto di verificare presso la federazione nazionale il contratto trasmesso a quest'ultima nell'ambito della registrazione della squadra UCI.

Luogo..... data

In 3 originali

Nota: ogni originale contiene xxx pagine numerate da... a....

(ogni pagina è firmata da entrambe le parti).

Idem per gli allegati

(firma)

Il corridore

(firma e timbro)

Per la squadra UCI

Il responsabile della squadra UCI

(articolo introdotto il 1.02.10; testo modificato al 1.01.18; 1.01.19)

Assicurazioni

2.17.031

Sono obbligatorie le seguenti assicurazioni, per ogni accadimento intervenuto nell'ambito dell'attività del ciclista per la squadra (corsa, allenamento, viaggio, spostamenti, promozioni, etc). Queste assicurazioni devono essere valide in tutti i Paesi nei quali il corridore è suscettibile di esercitare le attività per la squadra, sia a titolo individuale o unitamente con alti membri della squadra:

1. Responsabilità civile (del corridore, copertura di importo adeguato);
2. Incidenti (spese di cura fino alla guarigione senza restrizioni di importo);
3. Malattia (spese di presa in carico e cure all'estero senza restrizioni di importo);
4. Rimpatrio (copertura illimitata);
5. Morte (minimo di 100.000 euro in favore degli aventi diritto designati dal corridore).

Le squadre devono sottoscrivere e prendere in carico i costi di assicurazioni indicati poc'anzi se il corridore non ne beneficia attraverso la sua licenza o il sistema di sicurezza sociale nazionale obbligatoria.

(testo modificato al 1.07.18)

§ 3 Prescrizioni imposte dall'UCI alla federazione nazionale

2.17.032

La federazione nazionale resta la sola responsabile del controllo del rispetto delle prescrizioni regolamentati e legali sia durante la fase di iscrizione che durante tutto l'anno di registrazione.

2.17.033

Fino al 30 settembre di ogni anno, la federazione nazionale trasmette all'UCI l'elenco della squadre che conta di registrare come squadre continental UCI o squadra continental femminile UCI per l'anno seguente. A partire dal 1^a ottobre, il dossier di registrazione completo può pervenire all'UCI, attraverso il canale della federazione nazionale, e deve arrivare al più tardi entro il 10 novembre. Il pagamento della tassa di registrazione deve pervenire all'UCI al più tardi entro il 1° novembre.

In mancanza del rispetto di tali termini, la squadra non è registrata.

Non vi sarà alcun rimborso del diritto di registrazione.

Al di fuori di tale termine e tramite il canale della federazione, può pervenire all'UCI solo il dossier di una formazione la cui domanda di registrazione come squadra continental professional sia stata respinta. La federazione nazionale deve comunicare all'UCI di aver ricevuto una tale richiesta al più tardi 10 giorni dopo la ricezione da parte della squadra del rifiuto di registrazione. In questo caso, l'amministrazione dell'UCI fisserà i termini di presentazione di un dossier di registrazione.

(testo modificato al 1.07.10; 1.05.17; 1.07.18)

2.17.034

La domanda di registrazione deve essere redatta, a pena dell'irricevibilità, sul formulario dell'UCI all'uopo predisposto.

La domanda comprenderà obbligatoriamente le seguenti informazioni:

1. La denominazione esatta della squadra;
2. L'indirizzo (ivi compresi i numeri di telefono e l'indirizzo e-mail) al quale possono essere inviate tutte le comunicazioni destinate alla squadra;
3. Il nome e l'indirizzo del rappresentante della squadra e del direttore sportivo;
4. I nomi, cognomi, indirizzi, nazionalità e date di nascita dei corridori;
5. La ripartizione dei compiti previsti all'art. 1.1.082.

Ogni modifica ai danni di cui sopra deve essere immediatamente portata a conoscenza dell'UCI unicamente per tramite della federazione nazionale.

(testo modificato al 1.07.18)

2.17.035

La domanda di registrazione deve essere inviata secondo modalità dettagliate nel manuale di registrazione delle squadre continental UCI e squadre continental femminili UCI.

(testo modificato al 1.07.18)

2.17.036

Questi documenti sono trasmessi all'UCI unicamente a titolo informativo. La federazione nazionale e la squadra sono le sole responsabili della loro conformità con i regolamenti UCI così come con la legislazione applicabile.

2.17.037

Il dossier della domanda di registrazione deve comprendere allo stesso tempo una lettera del presidente della federazione nazionale nella quale quest'ultimo conferma all'UCI che la sua federazione ha effettuato tutti i controlli necessari per assicurarsi circa la buona reputazione dei membri e dei dirigenti della squadra, circa il rispetto dei regolamenti dell'UCI, il rispetto dei regolamenti della federazione nazionale, il rispetto delle leggi in vigore nel Paese così come per assicurarsi del fatto che i membri della squadra sono tutti coperti dalle assicurazioni che rispondono alle prescrizioni di cui all'art. 2.17.031

La lettera deve essere completata e firmata a mezzo Dataride conformemente alla procedure dettagliate nel manuale di registrazione delle squadre continentali UCI e squadre continental femminili UCI.

Il Presidente della Federazione Nazionale redigerà parallelamente una lista dei controlli effettuati come richiesto nel manuale di registrazione delle squadre Continental UCI e Femminili UCI.

e femminili.

(testo modificato al 1.02.10; 1.07.12; 03.06.16; 1.07.18)

2.17.038

Con finalità di controllo, l'UCI si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla federazione nazionale una copia del dossier di iscrizione completa, contenente in particolare i contratti dei membri della squadra, le polizze di assicurazione, la documentazione finanziaria, così come tutti gli altri documenti che l'UCI giudica utili.

La federazione nazionale è tenuta a fornire tale documentazione entro otto giorni.

Ogni costo aggiuntivo derivante da un controllo insufficiente da parte della federazione nazionale può essere addebitato sia a quest'ultima sia alla squadra.

(testo modificato al 1.05.17)

Sanzioni

2.17.039

La federazione nazionale deve designare delle persone qualificate ed indipendenti per la gestione delle iscrizioni, e mettere in opera le adeguate procedure.

Nell'ambito di detta procedura, deve essere coinvolto almeno uno specialista per le questioni giuridiche e finanziarie.

2.17.040

L'UCI ha il diritto di rifiutare o ritirare la registrazione di una squadra che non soddisfa le condizioni minime fissate nel presente regolamento o che non soddisfa altra disposizione regolamentare.

Fatto salvo quanto sopra, in caso di ritardo nel pagamento e/o nella ricezione del dossier di registrazione trasmesso all'UCI, è applicato d'ufficio un aumento del diritto di registrazione fino a CHF 100 per ogni giorno di ritardo. Inoltre l'UCI non procederà con la registrazione della squadra se non saranno stati integralmente ricevuti i pagamenti dovuti a titolo di tassa di registrazione o le spese per il ritardo non siano state regolate.

Inoltre, il team non può rivendicare i diritti connessi allo status di squadra continental o squadra continental femminile UCI che dal momento in cui ha ottenuto la registrazione, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni di cui all' articolo 2.1.007 bis .

Inoltre, l'UCI può trasmettere il dossier alla commissione disciplinare la quale può ordinare, oltre alle sanzioni stabilite al titolo 12 del regolamento UCI, che la federazione nazionale sia privata del diritto di iscrivere le squadre strada UCI per un periodo che essa stessa determina.

(testo modificato al 1.05.17)

§ 4 Richieste delle confederazioni continentali alle federazioni nazionali

2.17.041

Dietro richiesta della propria confederazione continentale, la federazione nazionale ha l'obbligo di fornire la lista delle squadre che conta di registrare come Squadra Continental UCI o come Squadra Continental Femminile UCI per l'anno successivo e/o una copia del dossier di iscrizione completo, ivi compresi i contratti dei componenti la squadra, le polizze di assicurazione, la documentazione finanziaria ed ogni altro documento.

Questa informazione è trasmessa unicamente per conoscenza alla confederazione continentale e la federazione nazionale rimane la sola responsabile del rispetto delle richieste regolamentari e legali così come di tutti i termini applicabili nell'ambito della procedura di registrazione delle Squadre Continental UCI o Squadre Continental Femminili UCI.

(articolo introdotto il 1.09.17)

CAPITOLO 18: UCI PROSERIES UOMINI ELITE

(capitolo introdotto al 1.01.20)

2.18.001

L'UCI ProSeries è una serie di prove di ciclismo su strada alla quale partecipano delle squadre registrate all'UCI così come delle squadre nazionali.

2.18.002

L'UCI è la proprietaria esclusiva della formula, del marchio, del logo e di ogni altro elemento riferito alla serie UCI ProSeries.

§ 1 Prove dell'UCI ProSeries

2.18.003

Le prove dell'UCI ProSeries sono registrate nel calendario dell'UCI ProSeries, parte integrante del calendario internazionale dell'UCI, dal Comitato Direttivo dell'UCI.

2.18.004

Le prove candidate alla registrazione nel calendario dell'UCI ProSeries si conformano alla procedura di registrazione definita nel presente capitolo.

2.18.005

La domanda di registrazione implica dalla parte del richiedente l'accettazione delle regole e delle condizioni che governano l'UCI ProSeries così come dei regolamenti dell'UCI in materia generale.

§ 2 Calendario dell'UCI ProSeries

Criterio di elaborazione del calendario

2.18.006

Il calendario dell'UCI ProSeries è stabilito annualmente dal Comitato Direttivo dell'UCI, sulla base dei criteri definiti qui di seguito che si applicheranno a partire dalla stagione 2021:

Numero di giorni di corsa nel calendario UCI ProSeries.

Il numero di giorni di corsa nel calendario dell'UCI ProSeries non potrà eccedere 190 giorni.

Numero di giorni di corsa per continente.

Il numero di giorni di corsa per continente non potrà eccedere il 15% del numero totale dei giorni di corsa del continente nel calendario internazionale strada (prove ME e MU).

Il continente il cui numero dei giorni di corsa UCI ProSeries eccede il plafond indicato poc'anzi non potrà pretendere l'iscrizione di prove supplementari nel calendario UCI ProSeries.

Numero di giorni di corsa per Paese

Il numero di giorni di corsa per Paese non potrà eccedere il 15% del numero totale dei giorni di corsa del Paese nel calendario internazionale strada (prove ME e MU) con un numero massimo assoluto di 10 prove di un giorno e 3 prove a tappe.

Il Paese il cui numero dei giorni di corsa UCI ProSeries eccede il plafond indicato poc'anzi non potrà pretendere l'iscrizione di prove supplementari nel calendario UCI ProSeries.

Coerenza del calendario

Nessuna nuova prova potrà essere posta in calendario in sovrapposizione di più di tre altre prove UCI ProSeries o UCI WorldTour.

Nessuna prova UCI ProSeries potrà essere posta in calendario tra la data di fine stagione – ai sensi dell'articolo 2.1.001 – ed il 15 di gennaio dell'anno successivo.

Criteri di ammissibilità delle prove nel calendario dell'UCI ProSeries**2.18.007**

I seguenti criteri di selezione saranno presi in considerazione dal Comitato Direttivo dell'UCI per accettare una domanda di registrazione, rifiutare una domanda di registrazione, ritirare la registrazione, subordinare la registrazione al rispetto delle condizioni e/o misure giudicate appropriate o ridurre la durata di una prova:

1. il livello sportivo secondo le liste di partenza delle due edizioni precedenti la domanda di registrazione con, almeno, le seguenti partecipazioni:

	2019	2020	2021	Dal 2022 in poi
Prove in Europa				
Numero minimo di UCI WorldTeam o UCI ProTeam alla partenza per l'anno corrispondente	10	11	12	13
Numero minimo di UCI WorldTeam alla partenza per l'anno corrispondente	--	3	3	4
Prove extraeuropee				
Numero minimo di UCI WorldTeam o UCI ProTeam alla partenza per l'anno corrispondente	6	6	8	10
Numero minimo di UCI WorldTeam alla partenza per l'anno corrispondente	--	--	1	3

2. Il format, la struttura e la natura della prova nella misura in cui contribuiscano all'immagine di prova d'élite dell'UCI ProSeries;
3. il progetto sportivo e la coerenza della prova in seno al calendario dell'UCI ProSeries;
4. la qualità dell'organizzazione della prova, in particolare in ambito di sicurezza dei corridori, delle persone al seguito, degli spettatori;
5. la qualità tecnica della produzione televisiva ed il rispetto della guida di produzione televisiva dell'UCI;
6. la diffusione televisiva della prova, in diretta, all'estero in almeno 10 Paesi così come la diffusione televisiva in diretta della prova nel Paese dell'organizzatore;
7. il rispetto del regolamento UCI così come di ogni altro regolarmente applicabile;
8. il rispetto delle guide d'organizzazione, disciplinare o direttive pubblicate dall'UCI;
9. il rispetto delle obbligazioni contrattuali, legali e regolamentari;
10. il rispetto delle obbligazioni finanziarie pubblicate dall'UCI;
11. l'assenza del tentativo d'infrazione o di elusione delle obbligazioni;
12. il rispetto dell'etica sportiva;
13. l'assenza di ogni altro elemento suscettibile di nuocere all'immagine dell'UCI ProSeries, dell'UCI e dello sport ciclistico in generale.

I criteri di ammissibilità per il deposito di una domanda di registrazione nel calendario UCI ProSeries sono determinate qui sopra e possono essere adattati dal Comitato Direttivo dell'UCI se necessario.

Il Comitato Direttivo dell'UCI può ugualmente tenere conto di fatti noti.
(testo modificato al 12.06.2020)

Preventivamente alla registrazione del calendario UCI ProSeries**2.18.008**

L'ente che richiede la registrazione di una prova al calendario UCI ProSeries deve essere il proprietario di una prova UCI WorldTour, UCI ProSeries o di Classe 1 che si è svolta l'anno precedente il primo anno di registrazione.

Il Comitato Direttivo dell'UCI può accordare delle deroghe a questa regola a seguito di ricevimento di

una domanda motivata e di importanza strategica per lo sviluppo del ciclismo.

2.18.009

Per la richiesta di registrazione al calendario UCI ProSeries, il proprietario della prova si assoggetta al regolamento UCI dal momento del deposito della domanda fino alla scadenza del periodo di registrazione.

Il proprietario della prova è completamente responsabile per la sua prova nei confronti del Regolamento UCI e nei confronti dell'UCI.

2.18.010

La registrazione è accordata per una determinata prova. La registrazione lascia intatti i diritti di proprietà del proprietario della prova sulla prova stessa, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dal Regolamento UCI.

2.18.011

Il richiedente sottoporrà la richiesta di registrazione unitamente al dossier di registrazione stabilito annualmente dal Comitato Direttivo dell'UCI ivi comprese tutte le informazioni o gli altri documenti richiesti dallo stesso Comitato Direttivo dell'UCI.

2.18.012

Il termine per l'invio delle domande di registrazione è fissato al 1° luglio.

2.18.013

Il Comitato Direttivo dell'UCI non è tenuto ad esaminare le domande inviate all'UCI dopo la data fissata.

Registrazione nel calendario UCI ProSeries

2.18.014

Il Comitato Direttivo dell'UCI esaminerà la domanda di registrazione sulla base di un dossier di registrazione composto dai seguenti elementi:

1. Il formulario della domanda di registrazione ed i vari allegati;
2. Il parere dell'UCI e /o di ogni istituto incaricato dell'esame delle domande;
3. Ogni altro documento o informazione richiesta per la valutazione della domanda dall'UCI, dal Comitato Direttivo dell'UCI o da ogni altro istituto incaricato dell'esame delle domande.

Il Comitato Direttivo dell'UCI decide, a propria discrezione, se sono necessari documenti o informazioni supplementari che il richiedente dovrà presentare. A questo riguardo, il Comitato Direttivo dell'UCI stabilisce i termini pertinenti e può convocare in udienza il richiedente.

2.18.015

Il dossier deve essere redatto in francese o in inglese. I documenti emanati da terzi e redatti in altra lingua devono essere accompagnati da una traduzione nella lingua in cui è redatto il dossier.

Il richiedente è il solo responsabile della qualità e della completezza del dossier.

Il richiedente non può invocare, in particolare, che informazioni o documenti non gli siano stati chiesti dall'UCI, o che la sua attenzione non sia stata focalizzata su lacune o altri elementi che possano essere giudicati negativi al momento della valutazione della sua domanda da parte del Comitato Direttore dell'UCI.

2.18.016

L'UCI deve far pervenire il suo parere o relazione al Comitato Direttivo dell'UCI prima della fissazione del calendario UCI ProSeries per la stagione successiva.

L'UCI potrà presentare pareri complementari qualora il richiedente aggiunga nuovi elementi al suo fascicolo o nuovi elementi vengano a sua conoscenza in altro modo.

2.18.017

Il Comitato Direttivo dell'UCI emana le decisioni relative all'attribuzione, al ritiro e a tutte le altre misure previste dal regolamento per quanto riguarda la registrazione delle prove nel calendario UCI ProSeries. In generale, tutte le decisioni relative alle domande di registrazione UCI ProSeries sono adottate contemporaneamente e sono comunicate ai richiedenti nel più breve tempo possibile. Il Comitato Direttivo dell'UCI può anche decidere individualmente in merito alle domande di

registrazione UCI ProSeries nel calendario o rinviare la valutazione di talune domande, qualora lo ritenga pertinente, e in particolare se sono richiesti documenti supplementari da parte del richiedente o dell'UCI.

2.18.018

Le decisioni del Comitato Direttivo dell'UCI relative alle domande di registrazione nel calendario UCI ProSeries sono definitive e non possono essere impugnate.

Tassa di calendario

2.18.019

Una tassa annuale di calendario deve essere pagata dalle prove UCI ProSeries sul conto bancario dell'UCI entro il 1° settembre dell'anno precedente l'anno di registrazione della prova.

2.18.020

L'importo della tassa è fissato dal Comitato Direttivo dell'UCI ed è pubblicato nel documento delle obbligazioni finanziarie.

2.18.021

Se l'importo non è accreditato sul conto bancario dell'UCI entro il 1° settembre, la registrazione nel calendario UCI ProSeries è sospesa a pieno titolo e la prova non viene pubblicata nel calendario internazionale dell'UCI.

Inoltre, è dovuta un'ammenda di CHF 5'000 e una penalità equivalente a CHF 100 per giorno di ritardo

Durata della registrazione

2.18.022

Il calendario UCI ProSeries è stabilito per un ciclo di tre stagioni a partire dal ciclo 2020-2022. Le prove sono registrate per una o tre stagioni in funzione del loro ingresso nel ciclo in corso.

Registrazione condizionata

2.18.023

Il Comitato Direttivo dell'UCI può decidere di registrare una prova al calendario UCI ProSeries a determinate condizioni.

Se le condizioni definite dal Comitato Direttivo dell'UCI non sono rispettate dall'organizzatore, la prova non sarà registrata nel calendario UCI ProSeries per la stagione successiva.

2.18.024

Il titolare di una prova, la cui registrazione nel calendario UCI ProSeries scade, può chiedere la registrazione per un nuovo ciclo di successivi 3 anni con le stesse modalità utilizzate per la domanda iniziale.

Valutazione annuale della prova

2.18.025

Ogni anno, l'UCI valuta le prove UCI ProSeries secondo i criteri definiti all'articolo 2.18.007. Fatte salve le eventuali sanzioni previste dal regolamento dell'UCI, in particolare dal paragrafo 2 del capitolo XII del titolo 2, in caso di inosservanza significativa di uno dei criteri definiti all'articolo 2.18.007, il Comitato Direttivo dell'UCI potrà ritirare la registrazione della prova al calendario UCI ProSeries.

Valutazione della prova alla fine del periodo di registrazione

2.18.026

Durante il periodo di registrazione, l'UCI valuta le prove UCI ProSeries secondo i criteri definiti all'articolo 2.18.007 in vista del rinnovo della loro registrazione.

2.18.027

Al termine della valutazione del test UCI ProSeries, una copia della relazione finale di valutazione è trasmessa al comitato direttivo dell'UCI.

Fine della registrazione

2.18.028

La registrazione scade automaticamente alla fine del ciclo per il quale è stata accordata.

2.18.029

La registrazione al calendario UCI ProSeries termina anticipatamente rispetto alla sua scadenza nei seguenti casi:

1. Annullamento della registrazione su richiesta del proprietario della prova;
2. Annullamento della registrazione a seguito di dichiarazione di fallimento del proprietario della prova, liquidazione giudiziaria, dissoluzione o cessazione di attività del proprietario o ogni altra misura che metta fine alla libera disponibilità dello status della prova UCI ProSeries;
3. Revoca della registrazione della prova nel calendario UCI ProSeries da parte del Comitato Direttivo dell'UCI in conformità con l'articolo 2.18.025.

2.18.030

In caso di annullamento o di revoca della registrazione, non verrà dato corso ad alcun rimborso. Ogni importo dovuto resta esigibile e non può essere compensato.

Titolarità dei diritti ed obblighi legati alla registrazione di una prova nel calendario UCI ProSeries.

2.18.031

Il proprietario della prova è responsabile della domanda di registrazione della prova nel calendario UCI ProSeries.

2.18.032

Se il proprietario della prova non è l'organizzatore materiale della prova, il proprietario della prova deve informare della cosa l'UCI e precisare nella sua domanda di registrazione l'identità esatta dell'organizzatore materiale o di ogni altro intermediario.

2.18.033

Il proprietario della prova, l'organizzatore materiale e se del caso ogni altro intermediario sono congiuntamente ed in solido responsabili di ogni obbligo derivante dalla registrazione, ivi compresi i debiti previsti all'articolo 1.2.032. Un impegno scritto deve essere allegato alla domanda di licenza.2.

2.18.034

In caso di cambiamento dell'organizzatore materiale della prova durante il periodo di registrazione, il proprietario della prova deve informarne il Comitato Direttivo dell'UCI.

2.18.035

Il proprietario della prova non può avere alcun collegamento, diretto o indiretto, con una squadra registrata all'UCI. In casi eccezionali, che non rimettono in discussione né l'integrità della competizione né l'equità sportiva, il comitato direttivo dell'UCI può accordare una deroga al presente articolo.

2.18.036

In un documento da allegare al modulo di domanda di registrazione il richiedente (i) certificherà di non avere alcun collegamento diretto o indiretto con una squadra registrata all'UCI e (ii) indicherà ogni collegamento diretto o indiretto (eventualmente tramite l'organizzatore materiale) che potrebbe avere con una squadra registrata all'UCI. Tali informazioni dovranno essere fornite al Comitato Direttivo dell'UCI e aggiornate per tutta la durata della registrazione.

2.18.037

Qualora esistano collegamenti diretti o indiretti di cui all'articolo 2.18.179 o 2.18.180, il Comitato Direttivo dell'UCI e il proprietario della prova si concertano e, se del caso, il Comitato Direttivo dell'UCI impartirà al proprietario della prova un termine per regolarizzare la situazione.

2.18.038

Nella misura in cui il Comitato Direttivo dell'UCI viene a conoscenza tramite terzi diversi dal proprietario della prova, dell'esistenza di tali legami, quali descritti agli articoli 2.18.179 o 2.18.180 e non autorizzati dal Comitato Direttivo dell'UCI, le parti interessate sono sanzionate ciascuna con un'ammenda di CHF 10'000. Il Comitato Direttivo dell'UCI può fissare un termine per regolarizzare la situazione.

2.18.039

In mancanza di regolarizzazione nel senso e nei termini indicati dal Comitato Direttivo dell'UCI o in caso di contestazione sull'esistenza di un vincolo vietato o sulla realizzazione della regolarizzazione, la controversia è sottoposta alla Commissione Disciplinare dell'UCI su semplice richiesta scritta, sia dal presidente del Comitato Direttivo dell'UCI, sia dal richiedente proprietario della prova. Se la Commissione Disciplinare ritiene che esista un vincolo vietato ai sensi degli articoli 2.18.179 o 2.18.180, essa può subordinare la registrazione al rispetto di condizioni e/o misure ritenute appropriate, ridurne la durata o revocarla, eventualmente dopo aver concesso un termine di regolarizzazione.

Organizzazione

2.18.040

Il titolare della prova deve organizzare la prova ogni anno consecutivo per tutta la durata della registrazione e assumere tutti gli obblighi che ne derivano. Il proprietario della prova dovrà attenersi alle date fissate dal calendario UCI ProSeries stabilito annualmente dal Comitato Direttivo dell'UCI.

2.18.041

Il proprietario della prova non deve modificare il formato, la distanza o la natura della prova senza l'accordo preliminare e scritto del Comitato Direttivo dell'UCI.

2.18.042

Il proprietario della prova deve mantenere il livello professionale, la qualità e la notorietà della sua prova.

2.18.042

Il proprietario della prova deve organizzare la prova secondo gli standard attuali imposti dall'UCI e secondo le guide organizzative, le direttive e le specifiche per gli organizzatori delle prove.

Trasparenza finanziaria

2.18.044

Il proprietario della prova accetta il principio della trasparenza finanziaria informando spontaneamente e completamente il Comitato Direttivo dell'UCI e fornendogli ogni documento e informazione utile nei seguenti casi:

1. se il proprietario della prova ha o prevede difficoltà finanziarie, tra cui il mancato pagamento di un debito alla scadenza, l'interruzione o il rischio di interruzione della liquidità, la modifica significativa del bilancio annuale, del piano di liquidità o della pianificazione finanziaria;
2. qualora sorga un rischio, una controversia o qualsiasi altra circostanza suscettibile di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario del proprietario della prova, dell'organizzatore materiale o di qualsiasi altro intermediario interessato;
3. in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo, di un obbligo del proprietario della prova nei confronti di qualsiasi terzo creditore.

Promozione dell'UCI ProSeries

2.18.045

Il proprietario della prova parteciperà alla promozione dell'UCI ProSeries nell'ambito della sua prova, conformemente agli elementi dell'identità visiva della serie definiti nel capitolato d'onori della serie.

2.18.046

Il titolare della prova utilizzerà il logo UCI ProSeries conformemente alla grafica allegata al disciplinare della serie e rispetterà le condizioni e le restrizioni d'uso del logo e del marchio. Qualsiasi scostamento dai requisiti del disciplinare deve essere approvato dal Comitato Direttivo dell'UCI.

2.18.047

L'insieme dei diritti e degli obblighi di ciascuna parte in materia di promozione dell'UCI ProSeries sarà precisato nel capitolato d'onori della serie.

Controllo e sanzioni

2.18.048

Il proprietario della prova e ogni licenziatario devono consegnare all'UCI, a sua prima richiesta, qualsiasi documento o informazione che ritenga utile per verificare il rispetto dei regolamenti, dei contratti, del capitolato d'onori o delle legislazioni. In caso di rifiuto e fatta salva l'applicazione dell'articolo 2.18.025 o altre conseguenze, il proprietario della prova e/o il licenziatario sarà/sarà sanzionato(i) con un'ammenda compresa tra CHF 5'000 e 10'000.

Allegato A: Criteri minimi richiesti per le prove internazionali su strada

Calendario internazionale	Minimo richiesto
Prove Donne Elite	
UCI Women's World Tour	<p>Produzione televisiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diretta televisiva di almeno 45 minuti - Qualità minima del segnale <p>Storia della prova</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anno N.1 : UCI ProSeries - Anno N. 2: Classe 1 <p>Altri requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimo 15 squadre al via - Rispetto degli obblighi in termini di identità visiva "UCI"
UCI ProSeries	<p>Produzione televisiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diretta televisiva o internet di almeno 20 minuti <p>Storia della prova</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anno N.1 : <ul style="list-style-type: none"> - UCI Women's WorldTeam o Classe 1 o - Organizzatore di una prova dell'UCI WorldTour <p>Altri requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimo 15 squadre al via - Valutazione del rapporto dei commissari dell'anno N.1 - Valutazione della partecipazione dell'anno N.1
Prove di Classe 1	<p>Produzione televisiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riassunto di almeno 2 minuti di corsa o di ogni tappa diffuso almeno sui social media <p>Storia della prova</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anno N.1 : Classe 2 - Anno N.1: Organizzatore di una prova maschile almeno Pro Series <p>Altri requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimo 15 squadre al via - Valutazione del rapporto dei commissari dell'anno N.1 - Valutazione della partecipazione dell'anno N.1

(testo introdotto il 23.10.19; testo modificato il 1.11.21)

Allegato B: Protocollo di discussione per le condizioni meteorologiche estreme e la sicurezza dei corridori in corsa.

Preambolo

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'UCI – in particolare dei Commissari – dei corridori (CPA), delle squadre (AIGCP) e degli organizzatori (AIOCC) ha concordato un piano d'azione in caso di condizioni meteorologiche estreme così come in caso di preoccupazione o incidente connessi alla sicurezza dei corridori in corsa.

Il gruppo considera la salute e la sicurezza dei corridori come priorità assoluta.

Il presente documento è parte integrante del Regolamento UCI ed è applicato conformemente all'articolo 2.2.029 bis.

Convocazione

Questa riunione è convocata su richiesta presentata al Presidente del Collegio dei Commissari di uno o di un altro dei rappresentanti designati (vedere il punto "designazione dei rappresentanti" qui di seguito) o dell'UCI.

Riunione

La riunione dovrà essere organizzata in un luogo adeguato, in maniera formale; i partecipanti daranno prova di ascolto, buon senso e vi parteciperanno con spirito costruttivo tenendo conto degli interessi di tutte le parti in causa ma allo stesso tempo preservando una buona immagine del ciclismo.

Un breve riassunto della riunione sarà redatto dal Presidente del Collegio dei Commissari ed allegato al suo rapporto di corsa all'attenzione dell'UCI.

Problematiche

Il protocollo prevede che debba svolgersi obbligatoriamente una riunione tra le parti in causa (vedere il punto "designazione dei rappresentanti" qui di seguito) ogni qualvolta:

- prima della partenza di una prova o di una tappa siano previste condizioni meteorologiche estreme. Le condizioni meteorologiche estreme che possono portare allo svolgimento di questa riunione comprendono:
 1. Pioggia ghiacciata
 2. Neve accumulatasi sulla carreggiata
 3. Vento forte
 4. Temperature estreme
 5. Mancanza di visibilità
 6. Inquinamento atmosferico

- un elemento del percorso o dell'organizzazione della prova o della tappa rappresenti un rischio per la sicurezza dei corridori. I rischi che possono condurre allo svolgimento di questa riunione sono in particolare:
 1. Mancanze connesse alla sicurezza del percorso (pavimentazione, ostacoli, protezioni e transennatura, segnalazione, illuminazione, discese, strade strette, ponti, ecc);
 2. Intrusione di veicoli o persone sul percorso;
 3. Mancanze specifiche negli ultimi km della prova (larghezza della carreggiata, protezioni e transennature, ultime curve, posizionamento dei fotografi, ecc);
 4. Mancanze legate al controllo degli spettatori (comportamento, gestione della folla, fumogeni, ecc);
 5. Mancanze legate alla circolazione dei veicoli al seguito della corsa.

Decisioni

In funzione delle problematiche riscontrate e alla fine delle discussioni tra le parti in causa, possono essere decise le seguenti azioni per la prova o le tappe a venire:

1. Nessun'azione
2. Modifica del luogo o dell'oraio di partenza o di arrivo
3. Cambiamento del percorso o neutralizzazione di una parte del percorso
4. Rinforzo della sicurezza del percorso e dell'organizzazione
5. Qualsiasi altro correttivo o azione adottato dalle parti in causa nel rispetto del Regolamento UCI;
6. Annullamento della tappa/della corsa.

Se al termine della riunione non si trova l'accordo tra i partecipanti, l'organizzatore – in accordo con il Presidente del Collegio dei Commissari, deciderà quale azione adottare.

Quando possibile e nel limite delle leggi del Paese in cui si svolge la prova, le decisioni dovranno essere prese o confermate la mattina della prova (o della tappa in questione) ed in ogni caso, prima della partenza.

Designazione dei rappresentanti

I partecipanti alla riunione tra le parti in causa sono i seguenti:

- Presidente del Collegio dei Commissari della prova;
- Rappresentanti dell'organizzazione:
 - Direttore di Corsa o un rappresentante da esso designato;
 - Medico di gara
 - Responsabile della sicurezza
- Rappresentante delle squadre designato dall' AIGCP⁽¹⁾;
- Rappresentante dei corridori designato dal CPA⁽²⁾;
- Rappresentante UCI se presente alla corsa.

(1) Il rappresentante delle squadre designato dall'AIGCP si presenterà al Presidente del Collegio dei Commissari della prova entro l'inizio della riunione dei Direttori Sportivi. Se non è stato designato alcun rappresentante delle squadre dall'AIGCP, un rappresentante delle squadre sarà designato nel corso della riunione dei Direttori Sportivi.

(2) Il rappresentante dei corridori designato dal CPA si presenterà al Presidente del Collegio dei Commissari della prova entro l'inizio della riunione dei Direttori Sportivi. Se non è stato designato alcun rappresentante dei corridori dal CPA, un rappresentante dei corridori sarà designato dal Presidente del Collegio dei Commissari (d'accordo con il corridore in questione).

I rappresentanti dei corridori e delle squadre dovranno essere presenti per tutta la durata della prova per avere la possibilità di assistere di persona a questa riunione.

I rappresentanti agiscono nell'interesse collettivo delle persone che rappresentano; prima di prendere posizione, i rappresentanti si accertano di aver consultato un numero sufficiente di persone che rappresentano e che possono avere opinioni o interessi contrari. Forniranno raccomandazioni, pareri o proposte sulla base della loro esperienza.

Responsabilità

Le procedure previste nel presente documento non pregiudicano la responsabilità dell'organizzatore prevista agli articoli 1.2.032 e 1.2.035 del Regolamento UCI.

(testo modificato al 3.06.16; 1.01.18; 11.02.20)